

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- ★ **Acquis di Schengen di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/435/CE del Consiglio del 20 maggio 1999** 1

Prezzo: 79,50 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

ACQUIS DI SCHENGEN

di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/435/CE del Consiglio del 20 maggio 1999 ^(*)

^(*) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

INDICE

	<i>Pagina</i>
Elenco delle abbreviazioni	8
Nota introduttiva	9
 1. ACCORDO — CONVENZIONE — ADESIONI	
Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni	13
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni	19
Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 19 giugno 1990	63
Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990	69
Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990	76
Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991	83
Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992	90
Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990	97

Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990	106
---	-----

Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990	115
---	-----

2. — DECISIONI DEL COMITATO ESECUTIVO E DEL GRUPPO CENTRALE

— DICHIARAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

2.1. ORIZZONTALE

Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato (SCH/Com-ex (93) 10)	127
--	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la riservatezza di determinati documenti (SCH/Com-ex (93) 22 riv.)	129
--	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990 (SCH/Com-ex (94) 29, 2 ^a rev.)	130
--	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante la procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (95) 20, 2 ^a rev.)	133
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 relativa alla messa in applicazione della convenzione di applicazione di Schengen in Grecia (SCH/Com-ex (97) 29, 2 ^a rev.)	135
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante la riservatezza di determinati documenti (SCH/Com-ex (98) 17)	137
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.)	138
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante una «clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico (SCH/Com-ex (98) 29 riv.)	144
--	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione di una commissione ad hoc «Grecia» (SCH/Com-ex (98) 43 riv.)	145
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia (SCH/Com-ex (98) 49, 3 ^a rev.)	147
---	-----

2.2. TITOLO II CAS: SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la proroga del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 21)	151
Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 24)	154
Decisione del Comitato esecutivo del 26 aprile 1994 riguardante le misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne (SCH/Com-ex (94) 1, 2 ^a rev.)	157
Decisione del Comitato esecutivo del 26 aprile 1994 riguardante il rilascio del visto uniforme in frontiera (SCH/Com-ex (94) 2)	163
Decisione del Comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione (SCH/Com-ex (94) 15 riv.)	165
Decisione del Comitato esecutivo del 21 novembre 1994 riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita (SCH/Com-ex (94) 16 riv.)	166
Decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori (SCH/Com-ex (94) 17, 4 ^a rev.)	168
Decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi (SCH/Com-ex (94) 25)	173
Decisione del Comitato esecutivo del 5 maggio 1995 riguardante la politica comune in materia di visti, ripresa nel verbale della riunione del comitato esecutivo tenutasi a Bruxelles il 28 aprile 1995 (SCH/Com-ex (95) PV 1 riv., punto 8)	175
Decisione del Comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne (SCH/Com-ex (95) 21)	176
Decisione del Comitato esecutivo del 27 giugno 1996 riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (96) 13 riv.)	180
Decisione del Comitato esecutivo del 19 dicembre 1996 riguardante il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito (SCH/Com-ex (96) 27)	182
Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante l'armonizzazione della politica in materia di visti (SCH/Com-ex (97) 32)	186

Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante l'applicazione dell'Azione comune relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (SCH/Com-ex (97) 34 riv.)	187
Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen (SCH/Com-ex (97) 39 riv.)	188
Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante la relazione sull'attività della Task Force (SCH/Com-ex (98) 1, 2 ^a rev.)	191
Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di allontanamento di stranieri per via aerea (SCH/Com-ex (98) 10)	193
Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti (SCH/Com-ex (98) 12)	196
Decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante le misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen (SCH/Com-ex (98) 18 riv.)	197
Decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi (SCH/Com-ex (98) 19)	199
Decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto (SCH/Com-ex (98) 21)	200
Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE (SCH/Com-ex (98) 35, 2 ^a rev.)	202
Decisione del Comitato esecutivo del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2)	203
Decisione del Gruppo centrale del 27 ottobre 1998 riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale (SCH/C (98) 117)	205
Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa alla soppressione della lista grigia degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri (SCH/Com-ex (98) 53, 2 ^a rev.)	206
Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa all'elaborazione di un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto (SCH/Com-ex (98) 56)	207
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto (SCH/Com-ex (99) 14)	298
Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità (SCH/Com-ex (98) 57)	299

Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti (SCH/Com-ex (98) 59 riv.)	308
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune (SCH/Com-ex (99) 13)	317
---	-----

2.3. COOPERAZIONE DI POLIZIA

Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta (SCH/Com-ex (98) 51, 3ª rev.)	407
--	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (SCH/Com-ex (98) 52)	408
--	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'Acquis Schengen nel settore telecomunicazioni (SCH/Com-ex (99) 6)	409
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i funzionari di collegamento (SCH/Com-ex (99) 7, 2ª rev.)	411
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti (SCH/Com-ex (99) 8, 2ª rev.)	417
---	-----

Decisione del Gruppo centrale del 22 marzo 1999 riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti (SCH/C (99) 25)	420
--	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18)	421
---	-----

2.4. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14)	427
---	-----

Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 relativa all'accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali (SCH/Com-ex (99) 11, 2ª rev.)	428
--	-----

Dichiarazione del Comitato esecutivo del 26 giugno 1996 relativa all'estradizione (SCH/Com-ex (96) decl 6, 2ª rev.)	435
---	-----

Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2ª rev.)	436
--	-----

2.5. SIS

Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen (SCH/Com-ex (93) 16)	439
Decisione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997 relativa all'aggiudicazione dello studio preliminare del SIS II (SCH/Com-ex (97) 2, 2 ^a rev.)	440
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18)	441
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24) ...	442
Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35)	444
Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11)	452
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il bilancio «HelpDesk» 1999 (SCH/Com-ex (99) 3)	453
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4)	454
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale Sirene (SCH/Com-ex (99) 5)	457
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5)	458
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.)	459

2.6. VARIE

Decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75 (SCH/Com-ex (94) 28 riv.)	463
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10)	469

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

CAS	Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
OJ	Ordine del giorno
PV	Processo verbale
REV	Revisione
CORR	Correzione
MC	Manuale comune «Frontiere»
ICC	Istruzione consolare comune
SCH	Schengen
SCH/M	Ministri e Segretari di Stato (fino a ottobre 1993)
SCH/COM-EX	Comitato esecutivo
SCH/C	Gruppo centrale
SCH/I	Gruppo di lavoro I «Polizia e sicurezza»
SCH/I-AR	Gruppo di lavoro I «Polizia e sicurezza» — sottogruppo «Armi e munizioni»
SCH/I-FRONT	Gruppo di lavoro I «Polizia e sicurezza» — sottogruppo «Frontiere»
SCH/I-TELECOM	Gruppo di lavoro I «Polizia e sicurezza» — sottogruppo «Telecomunicazioni»
SCH/GEM-HANDB	Gruppo di lavoro I «Polizia e sicurezza» — sottogruppo «Manuale comune»
SCH/STUP	Gruppo di lavoro «Stupefacenti» (articolo 70)
SCH/II	Gruppo di lavoro II «Circolazione delle persone»
SCH/II-READ	Gruppo di lavoro II «Circolazione delle persone» — sottogruppo «Riammissione»
SCH/II-VISA	Gruppo di lavoro II «Circolazione delle persone» — sottogruppo «Visti»
SCH/II-VISION	Gruppo di lavoro II «Circolazione delle persone» — sottogruppo «Vision»
SCH/III	Gruppo di lavoro III «Cooperazione giudiziaria»
SCH/OR.SIS	Gruppo di lavoro «Comitato di orientamento "SIS"»
SCH/OR.SIS/SIS	Gruppo di lavoro «Comitato di orientamento "SIS"» — sottogruppo «Sistema d'informazione Schengen»
SCH/OR.SIS/SIRENE	Gruppo di lavoro «Comitato di orientamento "SIS"» — sottogruppo «SIRENE»
SCH/SG	Nota Schengen «Segretariato generale»
SIS	Sistema d'informazione Schengen
C.SIS	Sistema d'informazione Schengen — parte centrale
N.SIS	Sistema d'informazione Schengen — parte nazionale.

NOTA INTRODUTTIVA

1. L'articolo 1, paragrafo 2 della decisione del Consiglio 1999/435 del 20 maggio 1999 ⁽¹⁾ stabilisce che l'acquis di Schengen di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ad eccezione delle disposizioni che figurano all'articolo 2 o delle disposizioni classificate «riservate» al momento della sua adozione dal Comitato esecutivo «Schengen».

L'articolo 2 della medesima decisione del Consiglio precisa che non è necessario che il Consiglio determini, in conformità delle disposizioni dei trattati, una base giuridica per le disposizioni o decisioni facenti parte dell'acquis di Schengen ed enumerate nell'allegato B di tale decisione.

La presente pubblicazione riprende pertanto i testi delle disposizioni e decisioni facenti parte di tale acquis per le quali, nella decisione 1999/436 del 20 maggio 1999 ⁽²⁾, il Consiglio ha determinato la base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati.

2. Essa riprende integralmente le disposizioni e decisioni, facenti parte dell'acquis di Schengen, che riguardano il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e che, nella decisione del Consiglio che determina la base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, sono corredate dell'indicazione «p.m.».
3. La presente pubblicazione rappresenta l'acquis di Schengen nello stato in cui si trovava all'atto della sua integrazione nel quadro dell'Unione europea il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1° maggio 1999). Poiché l'acquis di Schengen riunisce informazioni fornite dagli Stati interessati, ad esempio riguardo alla loro politica dei visti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non figurano nell'elenco comune di Stati terzi i cui cittadini devono essere provvisti di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne, per informazioni circa le eventuali modifiche intervenute dopo il 1° maggio 1999 è opportuno rivolgersi ai competenti servizi della Commissione o del Segretariato generale del Consiglio.
4. Quanto al testo della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990, la presente pubblicazione riprende, per motivi sinottici, la totalità delle disposizioni. Tuttavia, riguardo alle disposizioni riportate in *corsivo*, il Consiglio ha deciso che non è necessario determinare una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati al loro riguardo.
5. Per agevolare l'accesso alla parte dell'acquis di Schengen che contiene le decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo Schengen, queste ultime sono raggruppate nella presente pubblicazione in base all'argomento sui cui esse vertono. A tal fine è stata operata una distinzione tra le decisioni e le dichiarazioni riguardanti:

- le questioni orizzontali;
- la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la circolazione delle persone;
- la cooperazione tra le forze di polizia;
- la cooperazione giudiziaria in materia penale;
- il SIS.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17).

All'interno di ciascuna rubrica le decisioni sono riportate in ordine cronologico. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni del comitato esecutivo.

6. Il dispositivo di talune decisioni del comitato esecutivo contiene un riferimento a documenti elaborati nel quadro della cooperazione Schengen che, secondo la decisione del Consiglio che definisce l'acquis di Schengen, rientrano in tale acquis, ma riguardo ai quali il Consiglio ha deciso che non è necessario determinare una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati. Questi documenti non figurano pertanto nella presente pubblicazione.
 7. Altrettanto dicasi per i documenti di cui si trova un riferimento nel preambolo di talune decisioni del comitato esecutivo, senza che tali riferimenti ricompaiano nel dispositivo di tali decisioni.
 8. Vi sono infine alcune decisioni del comitato esecutivo con cui tale comitato ha approvato documenti riportati in allegato, per i quali il Segretario generale del Consiglio ha deciso, in virtù della responsabilità che gli incombe a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento interno del Consiglio, che debbano essere classificati «riservati» o «segreti» in quanto documenti del Consiglio. Si è pertanto rinunciato anche alla pubblicazione di tali allegati.
-

1. ACCORDO — CONVENZIONE — ADESIONI

ACCORDO

fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

I governi del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e del REGNO DEI PAESI BASSI,

qui di seguito denominati le Parti,

CONSAPEVOLI che l'unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei servizi,

DESIDEROSI di rafforzare la solidarietà fra i propri popoli rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese,

CONSIDERANDO i progressi già realizzati in seno alle Comunità europee, allo scopo di garantire la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

ANIMATI dalla volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni in relazione alla circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e di agevolare la circolazione delle merci e dei servizi a tali frontiere,

CONSIDERANDO che l'applicazione del presente Accordo potrà richiedere l'adozione di misure legislative che dovranno essere sottoposte ai parlamenti nazionali secondo le costituzioni degli Stati firmatari,

VISTA la dichiarazione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, relativa all'eliminazione alle frontiere interne delle formalità di polizia e dogana per la circolazione delle persone e delle merci,

VISTO l'accordo concluso a Saarbrücken il 13 luglio 1984 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese,

VISTE le conclusioni adottate il 31 maggio 1984 a seguito della riunione di Neustadt/Aisch dei ministri dei Trasporti degli Stati del Benelux e della Repubblica federale di Germania,

VISTO il memorandum dei governi dell'Unione economica Benelux del 12 dicembre 1984, consegnato ai governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Articolo 2

MISURE APPLICABILI A BREVE TERMINE

Articolo 1

A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo e sino alla totale eliminazione di tutti i controlli, le formalità alle frontiere comuni fra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, per i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, si svolgeranno alle condizioni stabilite qui di seguito.

A partire dal 15 giugno 1985, le autorità di polizia e di dogana effettueranno di norma, nell'ambito della circolazione delle persone, una semplice sorveglianza visiva dei veicoli da turismo che attraversino la frontiera comune a velocità ridotta senza determinare l'arresto di detti veicoli.

Tuttavia, dette autorità possono procedere per sondaggio a controlli più approfonditi che dovranno, se possibile, essere effettuati in apposite piazzole, per non interrompere la circolazione degli altri veicoli all'attraversamento della frontiera.

Articolo 3

Al fine di agevolare la sorveglianza visiva, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che giungono alla frontiera comune a bordo di un'autovettura potranno apporre sul parabrezza del veicolo un disco verde, del diametro di almeno otto (8) centimetri. Tale disco sta ad indicare che essi sono in regola con le disposizioni di polizia di frontiera, trasportano esclusivamente merci ammesse nei limiti delle franchigie e rispettano la normativa in materia di cambi.

Articolo 4

Le Parti si adopereranno per ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni dovuti ai controlli dei trasporti professionali di persone su strada.

Le Parti ricercano soluzioni che consentano di rinunciare, entro il 1° gennaio 1986, al controllo sistematico alle frontiere comuni del foglio di via e delle autorizzazioni di trasporto per i trasporti professionali di persone su strada.

Articolo 5

Entro il 1° gennaio 1986 verranno realizzati dei controlli raggruppati presso uffici ove i controlli nazionali sono giustapposti, nella misura in cui ciò non sia già stato effettuato nella pratica e a condizione che le strutture lo consentano. Successivamente si esaminerà la possibilità di introdurre dei punti di controllo congiunti, ad altri posti di frontiera, tenendo conto delle situazioni locali.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione di intese più favorevoli fra le Parti, queste adottano le misure necessarie atte ad agevolare la circolazione dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee residenti nei Comuni che si trovano alle frontiere comuni, per consentire loro di attraversare tali frontiere al di fuori dei punti di passaggio autorizzati e al di fuori degli orari di apertura dei posti di controllo.

Gli interessati possono beneficiare di tali vantaggi solo se trasportano merci ammesse nei limiti delle franchigie autorizzate e se rispettano la normativa in materia di cambi.

Articolo 7

Le Parti si adoperano per riavvicinare nei tempi più brevi le proprie politiche in materia di visti al fine di evitare le conseguenze negative che possono risultare da un alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni in materia di immigrazione e sicurezza. Esse adottano, possibilmente entro il 1° gennaio 1986, le disposizioni necessarie al fine di applicare le proprie procedure relative al rilascio dei visti e all'ammissione sul proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire la protezione dell'insieme dei territori dei cinque Stati dall'immi-

grazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza.

Articolo 8

In vista dell'alleggerimento dei controlli alle frontiere comuni e tenuto conto delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, le Parti si impegnano a lottare con determinazione sul proprio territorio contro il traffico illecito di stupefacenti ed a coordinare efficacemente le proprie azioni in tale settore.

Articolo 9

Le Parti intensificano la cooperazione fra le proprie autorità doganali e di polizia, specialmente nella lotta alla criminalità, in particolare contro il traffico illecito di stupefacenti e di armi, l'ingresso ed il soggiorno irregolare di persone, la frode fiscale e doganale ed il contrabbando. A tal fine, e nel rispetto delle proprie legislazioni interne, le Parti cercano di migliorare lo scambio di informazioni e di intensificarlo per quanto riguarda le informazioni che siano di interesse per le altre Parti nella lotta alla criminalità.

Le Parti rafforzano nel contesto delle proprie legislazioni nazionali l'assistenza reciproca contro i movimenti irregolari di capitali.

Articolo 10

Al fine di assicurare la cooperazione prevista agli articoli 6, 7, 8 e 9, si terranno ad intervalli regolari riunioni fra le autorità competenti delle Parti.

Articolo 11

Nel settore del trasporto transfrontiera di merci su strada, le Parti rinunciano, a partire dal 1° luglio 1985, ad esercitare sistematicamente i seguenti controlli alle frontiere comuni:

- controllo dei tempi di guida e di riposo [regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti su strada e AETS];
- controllo del peso e delle dimensioni dei veicoli utilitari; tale disposizione non impedisce l'introduzione di sistemi di pesa automatica ai fini di un controllo di peso per sondaggio;
- controlli relativi allo stato tecnico delle vetture.

Verranno adottate disposizioni al fine di evitare il duplice controllo all'interno del territorio delle Parti.

Articolo 12

A partire dal 1° luglio 1985, il controllo dei documenti relativi all'esecuzione di trasporti effettuati senza autorizzazione o fuori contingente in applicazione delle disposizioni comunitarie o bilaterali verrà sostituito alle frontiere comuni da un controllo per sondaggio. I veicoli che effettuano trasporti nel quadro di tali regolamentazioni segnalano il loro passaggio della frontiera esponendo un simbolo visibile. Le autorità competenti delle Parti stabiliscono di comune accordo le caratteristiche tecniche di tale simbolo visibile.

Articolo 13

Le Parti si adopereranno per armonizzare entro il 1° gennaio 1986 la regolamentazione relativa all'autorizzazione per il trasporto stradale professionale in vigore fra di loro per il traffico transfrontiera, allo scopo di semplificare, alleggerire e permettere di sostituire le «autorizzazioni di viaggio» con «permessi a termine», con un controllo visivo al passaggio delle frontiere comuni.

Le modalità di trasformazione dei permessi di viaggio in permessi a termine verranno stabilite in via bilaterale, tenuto conto delle esigenze di trasporto stradale dei vari paesi interessati.

Articolo 14

Le Parti ricercano soluzioni che consentano di ridurre per i trasporti ferroviari i tempi di attesa alle frontiere comuni dovuti all'espletamento delle formalità alla frontiera.

Articolo 15

Le Parti raccomandano ai rispettivi enti ferroviari:

- di adattare le procedure tecniche al fine di ridurre al minimo i tempi di sosta alle frontiere comuni;
- di adottare le misure necessarie per applicare a taluni trasporti di merci su ferrovia che verranno stabiliti dagli enti ferroviari, un particolare sistema di inoltro che consenta il rapido attraversamento delle frontiere comuni senza lunghe soste (treni merci con tempi di sosta ridotti alle frontiere).

Articolo 16

Le Parti procederanno all'armonizzazione degli orari e delle date di apertura degli uffici doganali per il traffico fluviale alle frontiere comuni.

TITOLO II

MISURE APPLICABILI A LUNGO TERMINE

Articolo 17

In materia di circolazione delle persone, le Parti cercheranno di eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l'immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.

Articolo 18

Le Parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adottate a breve termine, avvieranno trattative, in particolare sulle seguenti questioni:

- a) elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità e di ricerca;
- b) esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la cooperazione fra le Parti in tali settori;
- c) ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando, tra l'altro, l'eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della cooperazione giudiziaria internazionale.

Articolo 19

Le Parti cercheranno di armonizzare le legislazioni e le regolamentazioni, in particolare in materia di:

- stupefacenti,
- armi ed esplosivi,
- dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi.

Articolo 20

Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche in materia di visti e di condizioni di ingresso sui rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà necessario, esse predispor-

ranno altresì l'armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.

Articolo 21

Le Parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità europee allo scopo di:

- a) giungere ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori;
- b) eliminare dal quadro delle franchigie comunitarie le restrizioni che potrebbero sussistere per l'ingresso negli Stati membri di quelle merci il cui possesso non sia vietato ai loro cittadini.

Le Parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità europee al fine di ottenere la riscossione armonizzata dell'IVA nel paese di partenza per le prestazioni di trasporto turistico all'interno delle Comunità europee.

Articolo 22

Le Parti si adopereranno, sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità europee, per:

- aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (600 litri),
- equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri.

Articolo 23

Le Parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto merci, i tempi di attesa agli uffici ove si effettuano controlli nazionali giustapposti e il numero dei punti di sosta.

Articolo 24

Nel settore della circolazione delle merci, le Parti cercheranno i modi per trasferire alle frontiere esterne o all'interno del proprio territorio i controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni.

A tal fine, esse adotteranno, se necessario, iniziative comuni sia nei rapporti reciproci, sia in seno alle Comunità europee, allo scopo di armonizzare le disposizioni che regolano i controlli delle merci alle frontiere comuni. Le Parti si adopereranno affinché tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali.

Articolo 25

Le Parti svilupperanno la cooperazione tra di esse per agevolare lo sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante lo scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del Documento unico.

Articolo 26

Le Parti esamineranno la possibilità di armonizzare le imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tale fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee.

Articolo 27

Le Parti studieranno la possibilità di sopprimere, su base reciproca, i limiti delle franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni ai sensi del diritto comunitario.

Articolo 28

L'eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una consultazione tra le Parti.

Articolo 29

Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria da parte del governo della Repubblica federale di Germania ai governi degli Stati dell'Unione economica Benelux e al governo della Repubblica francese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 30

Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 1° gennaio 1986, per quanto riguarda le misure previste al titolo I e, se possibile, entro il 1° gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al titolo II, a meno che nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze.

Articolo 31

Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 e da 8 a 16 dell'accordo concluso a Saarbrücken il 13 luglio 1984 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese.

Articolo 32

Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione, o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione.

Il presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 33

Depositario del presente Accordo è il governo del Granducato di Lussemburgo, che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

En foi de quoi, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord.

Ten blijke waarvan de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend.

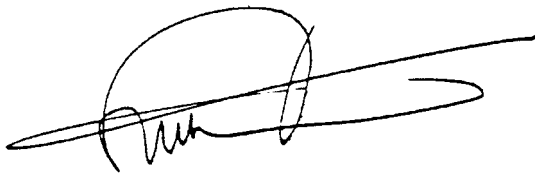
Geschehen zu Schengen (Großherzogtum Luxemburg) am vierzehnten Juni neunzehnhundertfünfundachtzig, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi.

Gedaan te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhonderdvijfentachtig, zijnde te teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

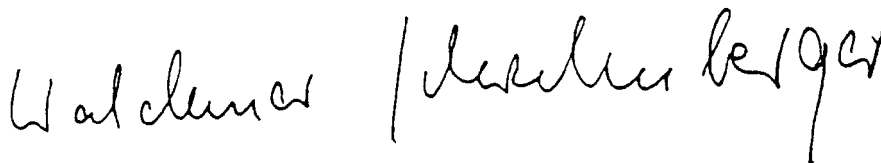


P. DE KEERSMAEKER

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Staatssecretaris voor Europese Zaken

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Prof. Dr. W. SCHRECKENBERGER

Staatssekretär im Bundeskanzleramt

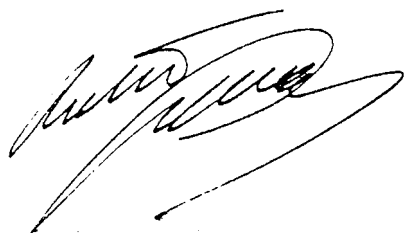
Pour le Gouvernement de la République française



C. LALUMIÈRE

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg



R. GOEBBELS

Secrétaire d'État aux Affaires étrangères

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



W. F. van EEKELEN

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

**CONVENZIONE
DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN**

del 14 giugno 1985

tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO ed il REGNO DEI PAESI BASSI, in appresso denominati Parti contraenti,

BASANDOSI sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni,

AVENDO DECISO di dare attuazione alla volontà manifestata in tale accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere,

CONSIDERANDO che il trattato che istituisce le Comunità europee, completato dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere,

CONSIDERANDO che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del trattato,

CONSIDERANDO che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le Parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Paese terzo: qualunque Stato diverso dalle «Parti contraenti»;

Ai sensi della presente convenzione, si intende per:

Straniero: chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione: tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;

Valico di frontiera: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

Controllo di frontiera: il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;

Volo interno: qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Vettore: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;

Titolo di soggiorno: l'autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Domanda di asilo: ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York

del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;

Richiedente l'asilo: ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;

Esame di una domanda d'asilo: l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

TITOLO II

SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

CAPITOLO 1

PASSAGGIO DELLE FRONTIERE INTERNE

Articolo 2

1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.

3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.

4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

CAPITOLO 2

PASSAGGIO DELLE FRONTIERE ESTERNE

Articolo 3

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.

Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal comitato esecutivo;
- b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
- c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- d) non essere segnalato ai fini della non ammissione;
- e) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

3. È ammesso in transito lo straniero titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

Articolo 6

1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.

2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

- a) Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.
- b) Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l'identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.
- c) All'ingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).
- d) All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
- e) Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.

3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal comitato esecutivo.

4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.

Articolo 7

Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.

Articolo 8

Il comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.

CAPITOLO 3

VISTI

Sezione 1

Visti per i soggiorni di breve durata

Articolo 9

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l'armonizzazione della loro politica in materia di visti.

2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione, tenere conto dei loro interessi nonché delle conseguenze della decisione stessa.

Articolo 10

1. È istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi.

2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno i rispettivi visti nazionali, sempreché il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.

Articolo 11

1. Il visto istituito all'articolo 10 può essere:

- a) un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;
- b) un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.

Articolo 12

1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente all'articolo 17.

2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.

3. Il comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.

Articolo 13

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.

2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di uti-

lizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

Articolo 14

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.

2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.

Articolo 15

In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

Articolo 16

Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne le altre Parti contraenti.

Articolo 17

1. Il comitato esecutivo adotta le norme comuni per l'esame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.

2. Il comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto è subordinato alla consultazione dell'autorità centrale della Parte contraente adita nonché, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti contraenti.

3. Il comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative ai punti seguenti:

- a) documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
- b) autorità incaricate del rilascio dei visti;
- c) condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;

d) forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;

e) condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c) e d), nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;

f) modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;

g) principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.

Sezione 2

Visti per soggiorni di lunga durata

Articolo 18

I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figurì nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.

CAPITOLO 4

CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRANIERI

Articolo 19

1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), ed e).

2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del capitolo 3 del presente titolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 20

1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 21

1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.

3. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 22

1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano.

Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.

2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al comitato esecutivo.

Articolo 23

1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.

2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.

3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.

4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo né all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, né alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.

Articolo 24

Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.

CAPITOLO 5

**TITOLI DI SOGGIORNO E SEGNALAZIONI AI FINI DELLA
NON AMMISSIONE***Articolo 25*

1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.

Se il titolo di soggiorno viene rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.

2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.

Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

CAPITOLO 6

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO*Articolo 26*

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:

a) Se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione.

b) Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti contraenti.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.

Articolo 27

1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.

2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di un'altra Parte contraente, essa ne informa quest'ultima.

3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.

CAPITOLO 7

RESPONSABILITÀ PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI ASILO*Articolo 28*

Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione.

Articolo 29

1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.

2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.

Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.

3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti nell'articolo 30.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra Parte contraente.

Articolo 30

1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo determinata nel modo seguente:

a) Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro autorizzazione di un'altra Parte contraente è competente la Parte contraente che ha dato l'autorizzazione.

b) Se più Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più lontana.

c) Fintantoché il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere a) e b) sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere a) e b), a meno che, nel frattempo essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.

d) Se il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti.

Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c), la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti.

Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al richiedente un visto di transito — indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti — e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il richiedente l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione, quest'ultima è competente per l'esame della domanda.

e) Se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso di uno o più documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal comitato esecutivo, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti.

f) Se uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.

g) Se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda sempreché il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.

2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata dai propri obblighi.

3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.

Articolo 31

1. Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al più presto quale di esse è responsabile per l'esame di una domanda di asilo.

2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.

3. La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata

entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contraente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è competente per il suo esame.

Articolo 32

La Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.

Articolo 33

1. Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio di un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.

2. Il paragrafo 1 non si applica allorché l'altra Parte contraente ha accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per l'istruzione della domanda è trasferita all'altra Parte contraente.

Articolo 34

1. La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di un'altra Parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti contraenti.

Articolo 35

1. La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la responsabilità dell'esame della domanda di asilo di un membro della sua famiglia, sempreché gli interessati siano consenzienti.

2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.

Articolo 36

Ciascuna Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari o culturali, chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale responsabilità sempreché l'interessato lo desideri. La Parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.

Articolo 37

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente quanto più presto possibile le informazioni riguardanti:

- a) le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al più tardi al momento della loro entrata in vigore;
- b) i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;
- c) l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;
- d) le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.

2. Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.

3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti contraenti.

Articolo 38

1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo necessari allo scopo:

- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo;
- di esaminare la domanda di asilo;
- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

2. Tali dati possono riguardare esclusivamente:

- a) l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari);
- b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio ecc.);
- c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;

- d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
- e) i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;
- f) il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
- g) e del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa.

3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente l'asilo.

4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte contraente al comitato esecutivo.

5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità ed alle giurisdizioni incaricate:

- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda di asilo;
- dell'esame della domanda;
- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.

6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.

Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie

ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle.

7. Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantoché sono disponibili.

Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l'eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.

8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.

9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.

10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate riserva a informazioni di tipo analogo.

11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.

12. Se una o più Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente convenzione.

TITOLO III

POLIZIA E SICUREZZA

CAPITOLO 1

COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA

Articolo 39

1. Le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione

nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.

2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono

essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.

3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie. Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella Parte contraente richiesta, della cooperazione internazionale fra polizie.

4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali più completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.

Articolo 40

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell'ambito di indagine giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.

A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.

La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:

a) Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua.

b) Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.

L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b) oppure se non è stata ottenuta l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:

a) Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b) Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante l'osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata.

c) Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

d) Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.

e) L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

f) Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto.

g) Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.

h) Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonché alle procedure giudiziarie.

4. Gli agenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

— per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della «police judiciaire près les parquets», della «gendarmerie» e della «police communale», nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i

doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Länder nonché, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello «Zollfahndungsdienst» (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
 - per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della «police nationale» e della «gendarmerie nationale», nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
 - per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della «gendarmerie» e della «police» nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
 - per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della «Rijkspolitie» e della «Gemeentepolitie» nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat général de la Police judiciaire;
 - per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
 - per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police judiciaire;
 - per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur général d'État;
 - per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.

6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.

7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:

- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 41

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nel proprio paese, inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà sia evasa.

Al più tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

2. L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a) Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.

b) Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l'inseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

3. L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;

b) senza limiti di spazio o di tempo.

4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:

a) I seguenti reati:

- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,

— trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,

— reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

b) I reati che possono dar luogo ad estradizione.

5. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

a) Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b) L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.

c) L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

d) Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

e) Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.

f) Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b), potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.

g) Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita.

h) Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnati nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.

6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.

Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.

7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:

— per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della «*police judiciaire près les parquets*» della «*gendarmerie*» e della «*police communale*», nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Länder nonché, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti del «*Zollfahndungsdienst*» (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;

— per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della «*police nationale*» e della «*gendarmerie nationale*» nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

— per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della «*gendarmerie*» e della «*police*» nonché alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della «*Rijfispolitie*» e della «*Gemeentepolitie*» nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico

illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull'estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974.

9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.

Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.

Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dell'altra delle frontiere interne.

10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.

Articolo 42

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in missione nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.

Articolo 43

1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.

2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da essa subito ad un'altra Parte contraente.

Articolo 44

1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontalieri.

2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:

- a) scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio appropriato;
- b) l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;
- c) la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone stesse;
- d) coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.

Articolo 45

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:

- a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;
- b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, sempreché esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battenti.

Articolo 46

1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie. L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.

Articolo 47

1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra Parte contraente.

2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:

- a) in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;
- b) nell'esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e fra polizie in materia penale;
- c) per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.

3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.

4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una

Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o più altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.

CAPITOLO 2

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 48

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo II del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 e a facilitare l'applicazione di detti accordi.

2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

Articolo 49

L'assistenza giudiziaria è accordata anche:

- a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
- b) in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
- c) nelle procedure di grazia;
- d) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale;
- e) per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;

- f) per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

Articolo 50

1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al trattato di cui all'articolo 48, l'assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonché quelle di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981.

2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (*poursuites*) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.

4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25 000 ECU, o, se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100 000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

Articolo 51

Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

- a) Il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraenti con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero

punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.

- b) L'esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiedente.

Articolo 52

1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.

2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto in quest'altra lingua.

3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.

4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.

Articolo 53

1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all'altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale.

3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della Giustizia.

4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della Giustizia s'intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della Giustizia ed i Ministri o Senatori della Giustizia degli Stati federati.

5. Le denunce ai fini dell'instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente.

CAPITOLO 3

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM

Articolo 54

Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.

Articolo 55

1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione dichiarare di non essere vincolata dall'articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:

- a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
- b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;
- c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.

2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b) preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.

Articolo 56

Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.

Articolo 57

1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.

3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 58

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l'effetto «ne bis in idem» attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

CAPITOLO 4

ESTRADIZIONE

Articolo 59

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonché, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell'Unione economica Benelux, il capitolo 1 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974 ed a facilitare l'applicazione di detti accordi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.

Articolo 60

Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.

Articolo 61

La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno un anno.

Articolo 62

1. In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le disposizioni della Parte contraente richiedente.

2. Un'amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta all'estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella Parte contraente.

3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del procedimento qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della Parte contraente richiesta non fa venir meno l'obbligo di estradare.

Articolo 63

Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al trattato citati all'articolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.

Articolo 64

Una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, effettuata conformemente all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dell'articolo 15 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974.

Articolo 65

1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente richiesta.

2. I Ministeri competenti sono:

— per il Regno di Belgio: il Ministero della Giustizia;

— per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della Giustizia ed i Ministri o Senatori della Giustizia degli Stati federati;

— per la Repubblica francese: il Ministero degli Affari esteri;

— per il Granducato di Lussemburgo: il Ministero della Giustizia;

— per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;

Articolo 66

1. Se l'estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare l'estradizione senza procedura formale di estradizione, purché la persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di quest'ultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell'audizione la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.

2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità non può revocare detta dichiarazione.

CAPITOLO 5

TRASMISSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI

Articolo 67

Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.

Articolo 68

1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un'altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest'ultima Parte contraente, qualora l'evaso si trovi nel suo territorio, di continuare l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. In attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista («garde à vue») oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.

Articolo 69

La trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.

CAPITOLO 6

STUPEFACENTI

Articolo 70

1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al comitato esecutivo.

2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.

Articolo 71

1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite(*) tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l'esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.

(*) Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

3. Allo scopo di lottare contro l'importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonché dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all'articolo 70. Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonché il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.

4. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.

5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.

Articolo 72

Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Articolo 73

1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le forniture sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. La decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico sulla base di un'autorizzazione preventiva di ciascuna Parte contraente interessata.

3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell'operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.

Articolo 74

Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all'articolo 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all'interno del paese.

Articolo 75

1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, sempreché esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un'autorità competente dello Stato di residenza.

2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.

3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.

Articolo 76

1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, norme d'etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti contraenti, a controlli più severi di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l'efficacia di tali controlli.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3. Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno al comitato esecutivo.

CAPITOLO 7

ARMI DA FUOCO E MUNIZIONI

Articolo 77

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.

2. Il presente capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di

persone, fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.

Articolo 78

1. Nell'ambito del presente capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:

- a) armi proibite,
- b) armi soggette ad autorizzazione,
- c) armi soggette a dichiarazione.

2. L'otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.

3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Articolo 79

1. L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

- a) armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
- b) armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
- c) armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
- d) munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.
- e) munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonché i proiettili per tali munizioni.

2. Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.

Articolo 80

1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggette ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:

- a) armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
- b) armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
- c) armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
- d) armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;
- e) armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatica a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;
- f) armi da fuoco civili semiautomatiche, dall'apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra.

2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

- a) armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottola sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;
- b) armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati, purché il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con la utensileria corrente in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre cartucce.

Articolo 81

L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono né proibite né soggette ad autorizzazione:

- a) armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
- b) armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;
- c) armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;
- d) armi elencate all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 82

Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:

- a) le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono — salvo eccezioni — anteriori al 1° gennaio 1870, sempreché esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
- b) le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
- c) le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.

Articolo 83

Un'autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui all'articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:

- a) l'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;
- b) l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere l'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;
- c) l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) il motivo addotto dall'interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.

Articolo 84

1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.

2. Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell'articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna Parte contraente.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all'identificazione delle persone e delle armi in questione.

Articolo 85

1. Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di

dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio. L'autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta l'identificazione e rechino il marchio del fabbricante.

3. Le Parti contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.

4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell'autorizzazione rilasciata al suo detentore.

Articolo 86

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di un'autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.

2. Le Parti contraenti possono autorizzare la cessione temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.

Articolo 87

1. Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione che consentono il ritiro dell'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste dall'articolo 83.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.

Articolo 88

1. I titolari di un'autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono esonerati dall'autorizzazione per l'acquisizione di munizioni destinate a tale arma.

2. L'acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un'autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile all'arma alla quale le munizioni sono destinate. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.

Articolo 89

Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal comitato esecutivo per tener conto dell'evoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello Stato.

Articolo 90

Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.

Articolo 91

1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito all'acquisizione di armi da fuoco da parte di persone semplici privati o armaioli commercianti abitualmente residenti o stabilite nel territorio di una altra Parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.

2. Lo scambio di informazioni riguarda:

a) tra due Parti contraenti che hanno ratificato la convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell'allegato 1, parte A, n. 1, lettere da a) ad h), della citata convenzione;

b) tra due Parti contraenti di cui una non ha ratificato la convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggette da ciascuna Parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.

3. Le informazioni relative all'acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:

a) data di acquisizione e identità dell'acquirente, vale a dire:

— se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identità nonché la data del rilascio e l'indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no;

- se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonché cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passaporto o della carta d'identità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica;
 - b) modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'arma da fuoco in questione nonché il numero di matricola (identificazione).
- 4. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione di tale autorità.
 - 5. L'autorità designata da ciascuna Parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.

TITOLO IV

SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

CAPITOLO 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

Articolo 92

1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d'informazione in appresso denominato Sistema d'informazione Schengen, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.

2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce, per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità di supporto tecnico. Per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto dell'istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l'unità di supporto tecnico. L'archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà all'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.

3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce

l'identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nell'articolo 113, paragrafo 2.

CAPITOLO 2

GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

Articolo 93

Il Sistema d'informazione Schengen, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l'applicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione.

Articolo 94

1. Il Sistema d'informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100. La Parte contraente che fornisce la segnalazione verifica se l'importanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema d'informazione Schengen.

2. Le categorie di dati sono le seguenti:

- a) persone segnalate,
- b) gli oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.

3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:

- a) cognome e nome, «alias» eventualmente registrati separatamente;
- b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
- c) prima lettera del secondo nome;
- d) data e luogo di nascita;
- e) sesso;
- f) cittadinanza;
- g) indicazione che le persone in questione sono armate;
- h) indicazione che le persone in questione sono violente;
- i) motivo della segnalazione;
- j) linea di condotta da seguire.

Non sono autorizzate altre menzioni in particolare i dati elencati nell'articolo 6 prima fase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati a carattere personale.

4. Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, un'indicazione volta a far sì che l'esecuzione nella condotta da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo occorre procedere a consultazioni con le altre Parti contraenti. Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa resta di piena applicazione per le altre Parti contraenti.

Articolo 95

1. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione, sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della Parte contraente richiedente.

2. Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la effettua verifica se l'arresto è autorizzato dal diritto nazionale delle Parti contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti interessate.

La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con il mezzo più rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni essenziali relative al caso:

- a) autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
- b) esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;
- c) natura e qualificazione giuridica del reato;
- d) descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;
- e) per quanto possibile, le conseguenze del reato.

3. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen un'indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l'arresto in seguito alla segnalazione. L'indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l'arresto richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all'origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all'arresto richiesto mediante la segnalazione.

4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare all'indicazione. La Parte contraente richiesta adotta necessarie disposizioni affinché, se la segnalazione è convalidata, si esegua senza indugio la linea di condotta stabilita.

5. Se non è possibile procedere all'arresto in quanto un esame non si è ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una Parte contraente richiesta, quest'ultima deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.

6. Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di procedere all'arresto conformemente al diritto nazionale.

Articolo 96

1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale

risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.

2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.

In particolare ciò può verificarsi nel caso:

- a) di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno;
- b) di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all'articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente.

3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

Articolo 97

I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione a richiesta dell'autorità competente o dell'autorità giudiziaria competente della Parte che effettua la segnalazione, sono inseriti affinché le autorità di polizia comunichino il luogo di soggiorno alla Parte che effettua la segnalazione o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente. Se la persona di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata al suo consenso.

Articolo 98

1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono inseriti, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai fini della comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.

2. Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 99

1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5.

2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:

- a) qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,
- b) qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.

3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato, qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.

4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse all'autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese:

- a) il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;
- b) il luogo, il momento o il motivo della verifica;
- c) l'itinerario e la destinazione del viaggio;
- d) le persone che accompagnano l'interessato o gli occupanti del veicolo;
- e) il veicolo usato;
- f) gli oggetti trasportati;
- g) le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.

In fase di raccolta di tali informazioni, occorrerà fare in modo di non mettere in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.

5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza discreta.

6. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen un'indicazione tesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l'esecuzione della condotta da eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del controllo specifico. L'indicazione deve essere cancellata al più tardi entro ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono eseguire la condotta richiesta tramite segnalazione.

Articolo 100

1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel Sistema d'informazione Schengen.

2. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in contatto con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione. Le misure che dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto l'oggetto dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.

3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:

- a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- b) rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- c) armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
- d) documenti intatti rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- e) documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità, patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- f) banconote (banconote registrate).

Articolo 101

1. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia di:

- a) controlli alle frontiere;
- b) altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese e relativo coordinamento.

2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l'amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.

3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l'assorbimento dei propri compiti.

4. Ciascuna Parte contraente comunica al comitato esecutivo l'elenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti.

CAPITOLO 3

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DEI DATI NEL QUADRO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

Articolo 102

1. Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli.

2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché l'operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.

3. Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per

gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale scopo deve essere ottenuta l'autorizzazione preventiva della Parte contraente che effettua la segnalazione.

4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi. In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente, soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.

Articolo 103

Ciascuna Parte contraente provvede affinché una trasmissione in media su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del controllo dell'ammissibilità dell'interrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.

Articolo 104

1. Fatte salve condizioni più rigorose previste dalla presente Convenzione, alla segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente che la effettua.

2. Sempreché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari, il diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile ai dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen.

3. Sempreché la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che esegue la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione.

Articolo 105

La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell'inserimento dei dati nel Sistema d'informazione Schengen.

Articolo 106

1. Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa introdotti.

2. Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione in possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto o di fatto, ne avverte al più presto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione; quest'ultima deve obbligatoriamente verificare la comunicazione e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.

3. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Parte contraente che non è all'origine della segnalazione sottopone per un parere il caso all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

Articolo 107

Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce un'ulteriore segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito la prima segnalazione in merito all'integrazione delle segnalazioni. A tale scopo le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.

Articolo 108

1. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen.

2. Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità.

3. La suddetta autorità è responsabile del corretto funzionamento della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, e prende le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l'autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 109

1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'informazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto della Parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo prevista all'articolo 114, paragrafo 1

decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.

2. La comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se essa può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa è respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

Articolo 110

Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.

Articolo 111

1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale, con un'azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

2. Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116.

Articolo 112

1. I dati personali inseriti nel Sistema d'informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati forniti. Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo 99.

2. Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame più brevi conformemente al proprio diritto nazionale.

3. L'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen segnala automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.

4. La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può, nel periodo di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato all'unità di supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.

Articolo 113

1. I dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.

2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l'unità di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento. Successivamente, essi debbono essere distrutti.

Articolo 114

1. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen e di verificare che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata. A tale scopo l'autorità di controllo ha l'accesso all'archivio della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen.

2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'informazione Schengen nonché l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso la quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un'altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con l'autorità di controllo di detta Parte.

Articolo 115

1. Al fine di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen è istituita un'autorità di controllo comune. Tale autorità è composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale di controllo. Ciascuna Parte contraente dispone di un voto deliberante. Il controllo è esercitato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico.

2. L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen. A tale scopo essa ha accesso all'unità.

3. L'autorità di controllo comune è del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall'utilizzazione del Sistema d'informazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al Sistema, nonché ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.

4. Le relazioni preparate dall'autorità di controllo comune sono trasmesse agli organi ai quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali.

Articolo 116

1. Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'archivio nazionale del Sistema d'informazione Schengen. La disposizione si applica anche quando i danni siano stati causati dalla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, avendo essa inserito dati contenenti errori di diritto o di fatto.

2. Se la Parte contraente contro la quale è promossa un'azione non è la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest'ultima è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.

Articolo 117

1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.

Articolo 118

1. Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, le misure atte:

- a) ad impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli all'ingresso delle installazioni);
- b) ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
- c) ad impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione, dei dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);
- d) ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo dell'utilizzazione);
- e) a garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);
- f) a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- g) a garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'introduzione);
- h) ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale nonché del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).

2. Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari per garantire la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al di fuori dei territori delle Parti contraenti. Tali misure devono essere comunicate all'autorità di controllo comune.

3. Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamento di dati della propria sezione del Sistema d'informazione Schengen, soltanto persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.

4. La Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen adotta per quest'ultimo le misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPITOLO 4

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN

Articolo 119

1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il

collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.

TITOLO V

TRASPORTO E CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 120

1. Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinché le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.

2. Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni all'atto dello sdoganamento delle merci per l'immissione al consumo. A scelta dell'interessato, lo sdoganamento può essere effettuato all'interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.

3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle Comunità europee.

Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell'osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonché ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.

4. Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne l'osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno strettamente in seno al comitato esecutivo, a livello di Comunità europee e di altri organismi internazionali.

Articolo 121

1. Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.

Il comitato esecutivo adotta l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco e fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.

2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.

3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione delle specie.

4. A richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.

Articolo 122

1. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale,

a) ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;

b) ad armonizzare le modalità e l'intensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;

c) ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle sanzioni applicabili;

d) ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte nell'attuazione delle misure e dei controlli.

2. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le frontiere interne.

A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un'infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.

In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta all'atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.

Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.

Articolo 123

1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro l'obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, sempreché il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte contraente.

Fatte salve dette concertazioni, e al fine di garantire l'efficacia dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.

2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.

3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.

Articolo 124

Il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile. La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono dall'aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.

Articolo 125

1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento, delle proprie amministrazioni doganali.

2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.

3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di origine.

TITOLO VI

PROTEZIONE DEI DATI DI NATURA PERSONALE

Articolo 126

1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato dei dati di natura personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente adotterà, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale.

2. La trasmissione dei dati di natura personale prevista dalla presente convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per la protezione dei dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione.

3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati di natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini per i quali la presente Conven-

zione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini è possibile soltanto con l'autorizzazione preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria; l'autorizzazione può essere concessa sempreché sia consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;

- b) i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a);
- c) la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest'ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne l'inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;
- d) una Parte contraente non può invocare il fatto che un'altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione a causa della utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di indennizzo dalla Parte contraente destinataria;
- e) la trasmissione e la ricezione dei dati personali devono essere registrate nell'archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sono inseriti;
- f) l'Autorità di controllo comune di cui all' articolo 115 può a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7 e nel titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 127

1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente convenzione, dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente, le disposizioni dell'articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.

2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente in applicazione della presente Convenzione, l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione della lettera e), è applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- a) la trasmissione e la ricezione dei dati personali sono registrate per iscritto; quest'obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;
- b) la Parte contraente destinataria garantisce, per l'utilizzazione dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per l'utilizzazione di dati di natura simile;
- c) l'accesso ai dati e le condizioni alle quali esso è concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7, al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo IV.

Articolo 128

1. La trasmissione dei dati personali prevista dalla presente convenzione potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione relativamente al trattamento dei dati personali negli archivi.

2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto una autorità di controllo di esercitare in uno o più settori un controllo indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa autorità di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni del presente titolo nei settori in questione.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7 e al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 129

In relazione alla trasmissione dei dati di natura personale in applicazione del titolo III, capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i principi della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'utilizzazione dei dati di natura

personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione dell'articolo 46, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;
- b) i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione preventiva della Parte contraente che li fornisce;

- c) a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che trasmette i dati dell'uso che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.

Articolo 130

Se dei dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui all'articolo 47 o all'articolo 125, le disposizioni del presente titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla Parte contraente che lo ha distaccato nel territorio dell'altra Parte contraente.

TITOLO VII

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 131

1. È istituito un comitato esecutivo per l'applicazione della presente Convenzione.
2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.

Articolo 132

1. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al comitato esecutivo. Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al comitato stesso da un ministro responsabile dell'attuazione della presente Convenzione; egli può farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.

2. Il comitato esecutivo decide all'unanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo può stabilire una procedura scritta per l'adozione delle decisioni.

3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione definitiva riguardante un progetto sul quale il comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.

4. Il comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o per altri compiti, gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti.

Articolo 133

Il comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi compiti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 134

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 135

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Articolo 136

1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.

2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere senza l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, sempreché detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 137

La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all'articolo 60.

Articolo 138

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.

Articolo 139

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione, alle attività ed alle competenze del comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

Articolo 140

1. Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti contraenti.

2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 141

1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre Parti contraenti. A richiesta di una Parte contraente le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.

3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 142

1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.

Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.

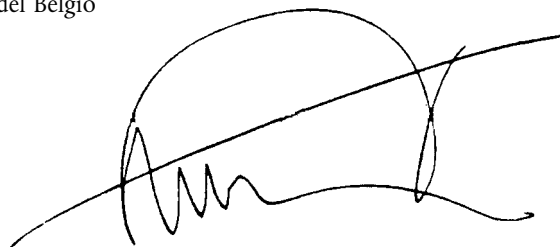
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.

2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio



Per il governo della Repubblica federale di Germania



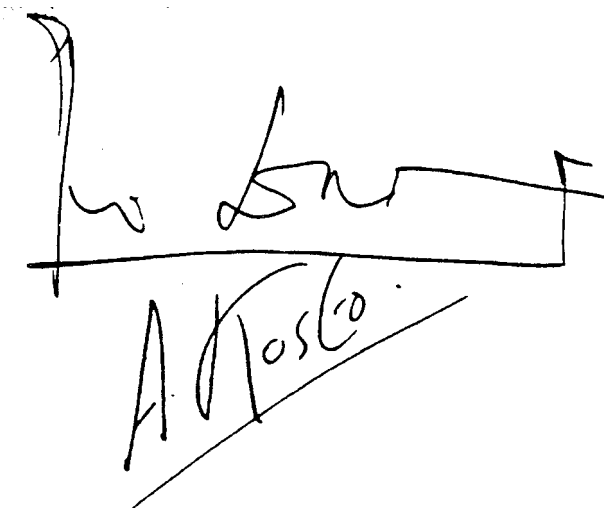
Per il governo della Repubblica francese



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



A. H. M. Oosterlaan

ATTO FINALE

All'atto della firma della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1) Dichiarazione comune relativa all'articolo 139

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente prima dell'entrata in vigore della Convenzione, di ogni circostanza che rivesta importanza per le materie oggetto della Convenzione e per la sua entrata in vigore.

La convenzione sarà messa in vigore soltanto quando saranno soddisfatte le condizioni necessarie per la sua applicazione negli Stati firmatari e quando saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.

2) Dichiarazione comune relativa all'articolo 4

Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi affinché questo termine sia rispettato simultaneamente e sia evitata qualsiasi carenza di sicurezza. Anteriormente al 31 dicembre 1992 il comitato esecutivo esaminerà i progressi compiuti. Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea che non si possono escludere difficoltà di tempi in un determinato aeroporto, senza che per questo si verifichino carenze di sicurezza. Le altre Parti contraenti terranno conto di questa situazione senza che ne possano scaturire difficoltà per il mercato interno.

In caso di difficoltà, il comitato esecutivo esaminerà le migliori condizioni di applicazione simultanea di tali misure negli aeroporti.

3) Dichiarazione comune relativa all'articolo 71, paragrafo 2

Se una Parte contraente deroga al principio di cui all'articolo 71, paragrafo 2 nel quadro della sua politica nazionale di prevenzione e di trattamento della tossicodipendenza, tutte le Parti contraenti prendono le misure amministrative e penali necessarie per prevenire e reprimere l'importazione e l'esportazione illegali di stupefacenti e di sostanze psicotrope in particolare verso il territorio delle altre Parti contraenti.

4) Dichiarazione comune relativa all'articolo 121

Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per i vegetali e prodotti di vegetali

a) elencati al numero 1, ovvero

b) elencati ai numeri da 2 a 6 e che sono originari di una delle Parti contraenti:

1. Fiori recisi e parti di piante ornamentali di:

Castanea

Crysanthemum

Dendranthema

Dianthus

Gladiolus

Gypsophila

Prunus

Quercus

Rosa

Salix

Syringa

Vitis

2. *Frutti freschi di:*

Citrus

Cydonia

Malus

Prunus

Pyrus

3. *Legname di:*

Castanea

Quercus

4. *Ambiente di coltura costituito interamente o in parte da terra o da materie organiche solide come parti di vegetali, torba e scorze con humus, senza tuttavia essere interamente costituite da torba.*

5. *Sementi.*

6. *Vegetali vivi menzionati in appresso e riportati con il codice NC in appresso elencato della nomenclatura doganale pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 settembre 1987:*

Codice NC	Designazione
0601 20 30	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
0601 20 90	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: altri
0602 30 10	Rododendri simsi (<i>Azalea indica</i>)
0602 99 51	Piante da pien'aria: piante vivaci
0602 99 59	Piante da pien'aria: altre
0602 99 91	Piante d'appartamento: piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee
0602 99 99	Piante d'appartamento: altre

5) *Dichiarazione comune relativa alle politiche nazionali in materia di asilo*

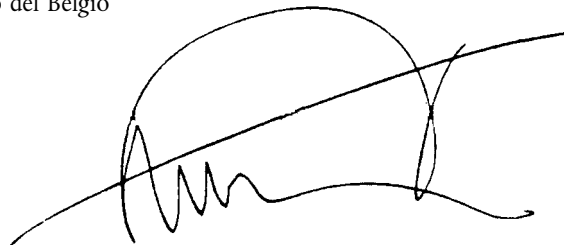
Le Parti contraenti procederanno ad un inventario delle politiche nazionali in materia di asilo, al fine di armonizzarle.

6) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 132*

Le Parti contraenti informano i rispettivi parlamenti nazionali dell'attuazione della presente Convenzione.

Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio



Per il governo della Repubblica federale di Germania



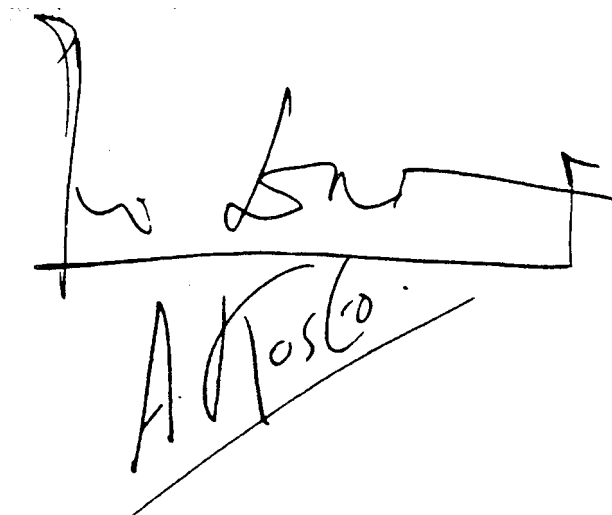
Per il governo della Repubblica francese



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



A. H. M. O. S. T. O.

PROCESSO VERBALE

A complemento dell'atto finale della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti contraenti hanno adottato la seguente dichiarazione comune e preso atto delle dichiarazioni unilaterali in appresso, fatte in relazione alla detta Convenzione:

I. Dichiarazione relativa al campo d'applicazione

Le Parti contraenti constatano: dopo l'unificazione dei due Stati tedeschi il campo d'applicazione, in diritto internazionale, della Convenzione si estenderà anche al territorio attuale della Repubblica democratica tedesca.

II. Dichiarazioni della Repubblica federale di Germania relative all'interpretazione della Convenzione

1. La Convenzione è conclusa nella prospettiva dell'unificazione dei due Stati tedeschi.

La Repubblica democratica tedesca non è un paese straniero rispetto alla Repubblica federale di Germania.

L'articolo 136 non è applicabile nelle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca.

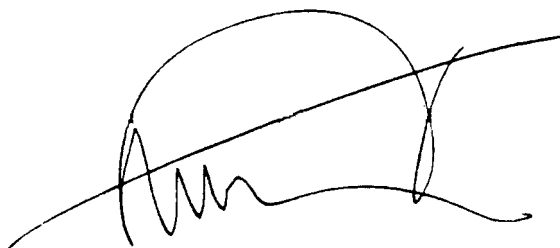
2. La presente Convenzione lascia impregiudicato il regime convenuto nello scambio di lettere tedesco-austriaco del 20 agosto 1984 che comporta uno snellimento nei controlli alle frontiere comuni per i cittadini dei due Stati. Questo regime dovrà tuttavia essere applicato tenendo conto delle esigenze di sicurezza e di immigrazione delle Parti contraenti di Schengen, in modo che tali facilitazioni siano praticamente limitate ai cittadini austriaci.

III. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa all'articolo 67

La procedura che verrà applicata sul piano interno per la ripresa dell'esecuzione di una sentenza straniera non sarà quella prevista dalla legge belga in materia di trasferimento interstatale delle persone condannate, bensì una procedura speciale che sarà stabilita al momento della ratifica della presente Convenzione.

Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio



Per il governo della Repubblica federale di Germania



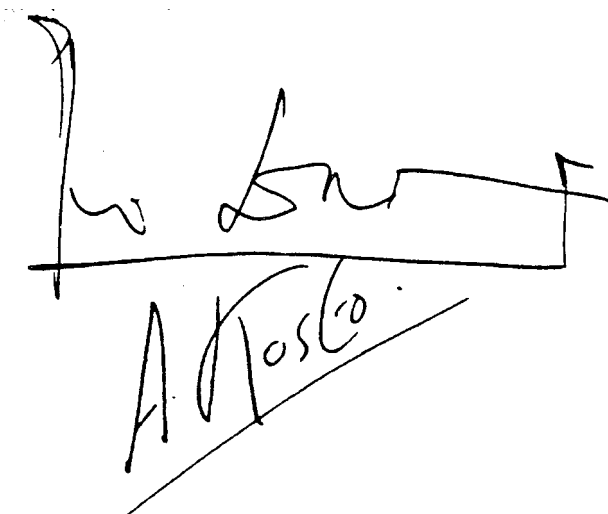
Per il governo della Repubblica francese



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



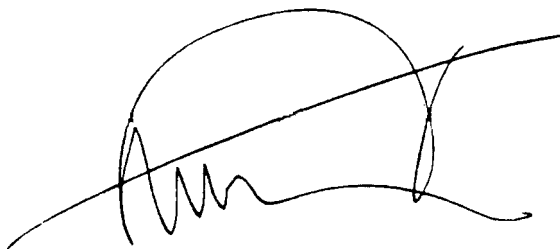
DICHIARAZIONE COMUNE
DEI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO RIUNITI A SCHENGEN IL 19 GIUGNO 1990

I governi delle Parti contraenti dell'accordo di Schengen avvieranno o continueranno discussioni in particolare nei seguenti settori:

- miglioramento e semplificazione della prassi in materia di estradizione;*
- miglioramento della cooperazione relativa ai procedimenti per infrazioni in materia di circolazione stradale;*
- regime del riconoscimento reciproco della perdita del diritto di guidare veicoli a motore;*
- possibilità di esecuzione reciproca delle sanzioni consistenti in ammende;*
- fissazione di norme relative alla trasmissione reciproca dei procedimenti penali, compresa la possibilità del trasferimento dell'imputato al suo paese di origine;*
- fissazione di norme relative al rimpatrio di minori sottratti illegalmente all'autorità della persona che esercita la potestà di genitore;*
- prosecuzione dello snellimento dei controlli nella circolazione commerciale delle merci.*

Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio



Per il governo della Repubblica federale di Germania



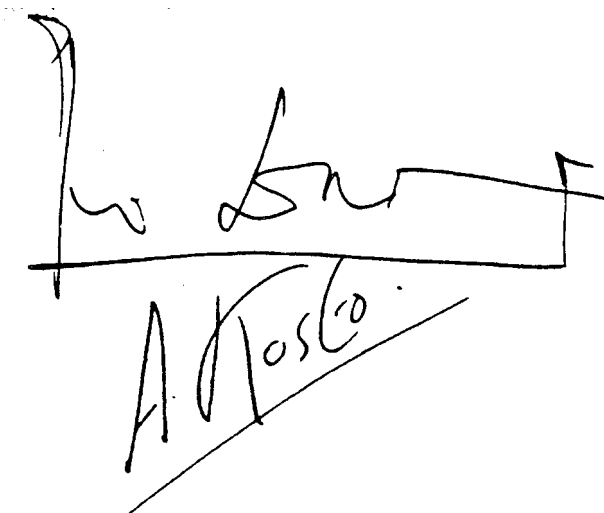
Per il governo della Repubblica francese



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO

Il 19 giugno 1990, rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Schengen la Convenzione di applicazione dell'accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

In occasione di tale firma, essi hanno formulato la seguente dichiarazione:

- *Le Parti contraenti ritengono che la Convenzione costituisce una tappa importante in vista della realizzazione di uno spazio senza frontiere interne e ad essa si ispirano per il proseguimento dei lavori degli Stati membri delle Comunità europee.*
- *I Ministri ed i Sottosegretari di Stato, tenuto conto dei rischi in materia di sicurezza e d'immigrazione clandestina, mettono in rilievo la necessità di attuare un controllo efficace alle frontiere esterne secondo i principi uniformi previsti all'articolo 6. Le Parti contraenti dovranno in particolare promuovere l'armonizzazione dei metodi di lavoro per il controllo e la sorveglianza delle frontiere in vista dell'applicazione di tali principi uniformi.*

Il comitato esecutivo esaminerà d'altra parte tutte le misure utili all'attuazione di un controllo uniforme ed efficace alle frontiere esterne, ed alla loro concreta applicazione. Dette misure comprendono le misure che permettono di determinare le condizioni d'ingresso di uno straniero nel territorio delle Parti contraenti, l'applicazione delle stesse modalità per il rifiuto di ammissione, l'elaborazione di un manuale comune per i funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e la promozione di un livello equivalente di controllo alle frontiere esterne mediante scambi e visite di lavoro comuni.

In occasione della firma, essi hanno confermato inoltre la decisione del gruppo centrale di negoziazione di creare un gruppo di lavoro incaricato:

- *d'informare, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, il gruppo centrale di negoziazione su tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie contemplate dalla Convenzione e per la sua messa in vigore, in particolare sui progressi realizzati per quanto riguarda l'armonizzazione delle disposizioni legali nel quadro dell'unificazione dei due Stati tedeschi,*
- *di concertarsi sugli effetti eventuali di tale armonizzazione e sulle circostanze relative all'attuazione della convenzione,*
- *di elaborare misure concrete in vista della circolazione degli stranieri esenti dall'obbligo del visto ancor prima dell'entrata in vigore della Convenzione e di presentare proposte ai fini dell'armonizzazione delle modalità di controllo delle persone alle frontiere esterne.*

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990

IL REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata «la Convenzione del 1990», da un lato,

e la REPUBBLICA ITALIANA, d'altro lato,

considerata la firma del Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avvenuta a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana: la Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'Interno.

Articolo 3

1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica ita-

liana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. All'atto della firma del presente Accordo, il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana formulano ognuno una dichiarazione nella quale definiscono, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalità di esercizio dell'inseguimento sul proprio territorio.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno

depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

Articolo 6

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

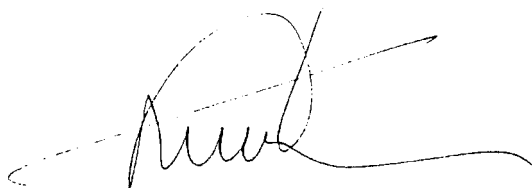
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica italiana copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue tedesca, francese e olandese.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua tedesca, francese e olandese.

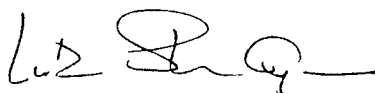
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

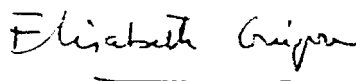
Per il governo del Regno del Belgio



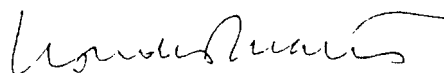
Per il governo della Repubblica federale di Germania



Per il governo della Repubblica francese



Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



A Moser

ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, la Repubblica italiana accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.*

Essa accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica italiana copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue tedesca, francese e olandese.

I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, sono annessi al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali nelle lingue tedesca, francese e olandese.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

- 1) *Dichiarazione comune relativa all'Articolo 5 dell'Accordo di adesione*

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.

L'Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno state realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo di adesione e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi.

- 2) *Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990*

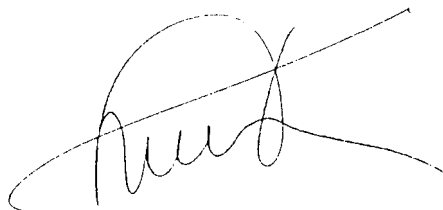
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune ai cinque Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

- 3) *Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati*

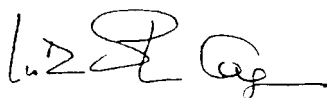
Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica italiana s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione italiana venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

Fatto a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio



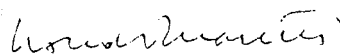
Per il governo della Repubblica federale di Germania



Per il governo della Repubblica francese


Elisabeth Guigou

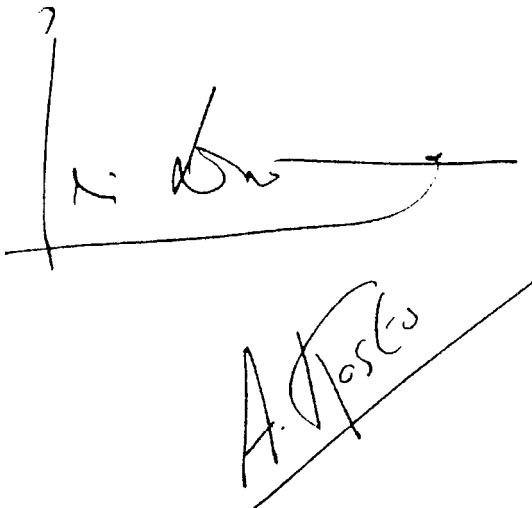
Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi


A. Post

**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL
14 GIUGNO 1985**

In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, le Parti contraenti dichiarano che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, del suddetto Accordo non arrecano pregiudizio alle competenze che derivano dalla legge italiana alla «Guardia di Finanza» e che essa esercita sul territorio italiano.

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il ventisette novembre millenovecentonovanta, rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Parigi l'Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica italiana ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen.

ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990

IL REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata «la Convenzione del 1990», nonché la Repubblica italiana che ha ad essa aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, da un lato,

e il REGNO DI SPAGNA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno del Protocollo di adesione del governo del Regno di Spagna all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo, il Regno di Spagna aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna: gli agenti del «Cuerpo Nacional de Policía» e del «Cuerpo de la Guardia Civil» nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 e, per il Regno di Spagna: «La Dirección General de la Policía».

Articolo 3

1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda il Regno di Spagna:

gli agenti del «Cuerpo Nacional de Policía» e «del Cuerpo de la Guardia Civil» nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.

2. All'atto della firma del presente Accordo, il governo della Repubblica francese e il governo del Regno di Spagna formulano ciascuno una dichiarazione nella quale indicano, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990, le modalità di esercizio del diritto di inseguimento sul proprio territorio.

3. All'atto della firma del presente Accordo, il governo del Regno di Spagna formula una dichiarazione nei riguardi del governo della Repubblica portoghese nella quale indica le modalità di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per il Regno di Spagna, il Ministero della Giustizia.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e del Regno di Spagna, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 6

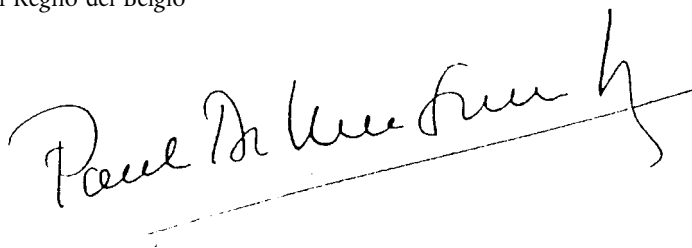
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Spagna copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua spagnola, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

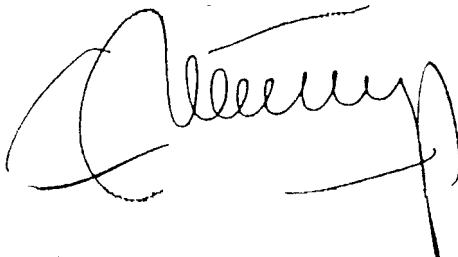
Per il governo del Regno del Belgio



Per il governo della Repubblica federale di Germania



Per il governo del Regno di Spagna



Per il governo della Repubblica francese

Elisabeth Guigou

Per il governo della Repubblica italiana

Roberto Benigni

Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi

A. Koster

W. Van der Laan

ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.*

Il Regno di Spagna accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Spagna copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua spagnola, sono annessi al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale la Repubblica italiana ha aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 a Parigi, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

- 1) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'Accordo di adesione*

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione entrerà in vigore tra i cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 ed il Regno di Spagna, solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in questi sei Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti della Repubblica italiana il presente Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni di applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo stesso e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

- 2) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990*

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

Le Parti contraenti prendono atto che il Governo del Regno di Spagna s'impegna ad applicare il regime comune dei visti per quanto concerne i casi discussi nel corso della fase finale delle trattative di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

- 3) *Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati*

Le Parti contraenti prendono atto che il governo del Regno di Spagna s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione spagnola venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al

fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

III. Le Parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni formulate dal Regno di Spagna:

1) *Dichiarazione relativa alle città di Ceuta e Melilla*

- a) *I controlli esistenti all'ingresso del territorio doganale della Comunità economica europea per le merci ed i viaggiatori in provenienza dalle città di Ceuta o Melilla continueranno ad essere esercitati in conformità alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna alle Comunità europee.*
- b) *Il regime specifico di esenzione dal visto in relazione al piccolo traffico frontaliero tra Ceuta e Melilla e le province marocchine di Tátouan e Nador continuerà ad essere applicato.*
- c) *I cittadini marocchini che non risiedono nelle province di Tátouan o di Nador e che intendono entrare esclusivamente nel territorio delle città di Ceuta e Melilla, continueranno ad essere soggetti al regime dei visti. La validità di tali visti sarà limitata a queste due città, ed essi potranno consentire più ingressi ed uscite [«visado limitado múltiple»], in conformità alle disposizioni degli articoli 10 paragrafo 3 e 11 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione del 1990.*
- d) *Il Regno di Spagna terrà conto, nell'applicazione di tale regime, degli interessi degli altri Stati membri.*
- e) *In applicazione della propria legislazione e al fine di verificare se i passeggeri continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1990, in virtù delle quali essi sono stati autorizzati ad entrare nel territorio nazionale dopo il controllo dei passaporti alla frontiera esterna, la Spagna manterrà i controlli (controlli d'identità e dei documenti) nei collegamenti marittimi ed aerei in provenienza da Ceuta e Melilla, e che hanno come sola destinazione un altro punto del territorio spagnolo.*

Allo stesso scopo, la Spagna manterrà i controlli dei voli interni e dei collegamenti regolari effettuati dai traghetti che partono dalle città di Ceuta e Melilla a destinazione di un altro Stato parte della Convenzione.

2) *Dichiarazione relativa all'applicazione della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale ed alla Convenzione europea di estradizione.*

Il Regno di Spagna s'impegna a rinunciare a far uso delle proprie riserve e dichiarazioni effettuate in occasione della ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, nella misura in cui sono incompatibili con la Convenzione del 1990.

3) *Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990*

Il governo del Regno di Spagna dichiara che, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus e per le palme, esso applicherà dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, le agevolazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 di detta Convenzione.

Il governo del Regno di Spagna dichiara che esso effettuerà un «pest risk assessment» entro il 1° gennaio 1992 relativo ai frutti freschi di citrus ed alle palme, il quale, qualora dimostri che sussiste un pericolo di introduzione o di propagazione di organismi nocivi, potrà, se del caso, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990, motivare la deroga di cui all'articolo 121, paragrafo 2 di detta Convenzione.

4) *Dichiarazione relativa all'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990*

All'atto della firma del presente Accordo, il governo del Regno di Spagna prende nota del contenuto dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione del 1990 nonché dell'atto finale e delle dichiarazioni allegati.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà una copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

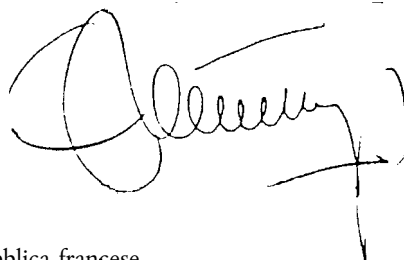
Per il governo del Regno del Belgio



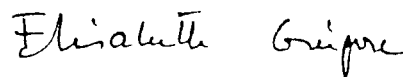
Per il governo della Repubblica federale di Germania



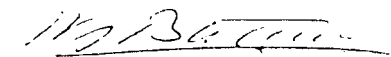
Per il governo del Regno di Spagna



Per il governo della Repubblica francese



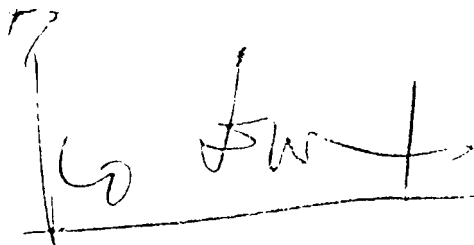
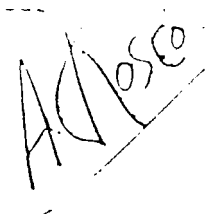
Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il venticinque giugno millenovecentonovantuno, rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Bonn l'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo del Regno di Spagna ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il governo della Repubblica italiana.

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990

IL REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata «la Convenzione del 1990», nonché la Repubblica italiana che ha ad essa aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, da un lato,

e la REPUBBLICA PORTOGHESE, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno del Protocollo di adesione del governo della Repubblica portoghese all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica portoghese aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese: i membri della «Polícia Judiciária», nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane, nella loro qualità di agenti ausiliari del Pubblico Ministero.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica portoghese: «A Direção-Geral da Polícia Judiciária»

Articolo 3

1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese: i membri della «Polícia Judiciária» nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi e il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane nella loro qualità di agenti ausiliari del Pubblico Ministero.

2. All'atto della firma del presente Accordo, il governo della Repubblica portoghese formula una dichiarazione nei riguardi del governo del Regno di Spagna nella quale indica le modalità di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica portoghese, il Ministero della Giustizia.

Articolo 5

Ai fini dell'estradizione tra gli Stati parte della Convenzione di applicazione del 1990, la lettera c) della dichiarazione formulata dalla Repubblica portoghese all'articolo 1 della Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957 va letta nel seguente modo:

La Repubblica portoghese non concederà l'estradizione delle persone la cui estradizione è richiesta per un'infrazione passibile di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo. Tuttavia l'estradizione sarà concessa se lo Stato richiedente assicura di promuovere, conformemente alla propria legislazione ed alla propria prassi in materia di esecuzione delle pene, quegli alleggerimenti nell'esecuzione della pena di cui potrebbe beneficiare l'estradando.

Articolo 6

Ai fini della mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati parte della Convenzione del 1990, la Repubblica portoghese non opporrà rifiuti fondati sul fatto che le infrazioni, oggetto della richiesta, sono passibili, conformemente alla legislazione dello Stato richiedente, di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo.

Articolo 7

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno

depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e della Repubblica portoghese e non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 8

1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica portoghese copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio

Per il governo della Repubblica federale di Germania

Per il governo della Repubblica francese

Ehrhardt Guigou

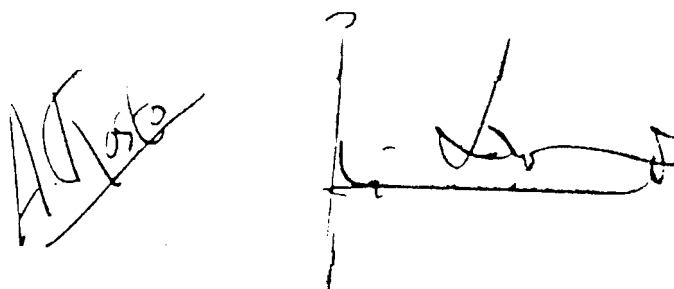
Per il governo della Repubblica italiana

Walter Veltroni

Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica portoghese

Vitorino Antunes

ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, la Repubblica portoghese accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.*

La Repubblica portoghese accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica portoghese copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, sono annessi al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale la Repubblica italiana ha aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

- 1) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 7 dell'Accordo di adesione.*

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione entrerà in vigore tra i cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e la Repubblica portoghese, solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in questi sei Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi. Nei confronti della Repubblica italiana il presente Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni di applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo stesso e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

- 2) *Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.*

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

- 3) *Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati*

Le Parti contraenti prendono atto che una legge relativa alla protezione dei dati personali oggetto di un trattamento automatizzato è stata pubblicata il 29 aprile 1991 dalla Repubblica portoghese.

Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica portoghese s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative affinché la legislazione portoghese venga completata al fine di dare completa applicazione all'insieme delle disposizioni della Convenzione del 1990 relative alla protezione dei dati di natura personale.

III. Le Parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni formulate dalla Repubblica portoghese:

- 1) *Dichiarazione relativa ai cittadini brasiliani che entrano in Portogallo in base all'Accordo di soppressione del visto tra il Portogallo ed il Brasile del 9 agosto 1960*

Il governo della Repubblica portoghese si impegna a riammettere i cittadini brasiliani che, entrati nel territorio delle Parti contraenti attraverso il Portogallo in base all'Accordo di soppressione del visto tra il Portogallo ed il Brasile, vengano trovati in detto territorio oltre la durata di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione del 1990.

Il governo portoghese si impegna ad ammettere i cittadini brasiliani solo se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1990 e ad adottare tutte le disposizioni affinché i loro documenti di viaggio siano vidimati al momento del passaggio delle frontiere esterne.

- 2) *Dichiarazione relativa alla Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale*

Il governo della Repubblica portoghese s'impegna a ratificare la Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, nonché il relativo protocollo aggiuntivo prima dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990 per il Portogallo.

- 3) *Dichiarazione relativa all'adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente il regime di controllo all'esportazione della tecnologia e dei componenti dei missili*

Fondandosi sull'articolo 123 della Convenzione del 1990, la Repubblica portoghese s'impegna ad aderire alla Convenzione concernente il regime di controllo all'esportazione della tecnologia e dei componenti dei missili come formulata il 16 aprile 1991, il più presto possibile e non più tardi del momento dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990 per il Portogallo.

- 4) *Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990*

Il governo della Repubblica portoghese dichiara che, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus, esso applicherà dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, le agevolazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 di detta Convenzione.

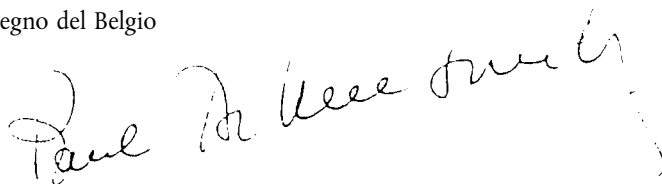
Il governo della Repubblica portoghese dichiara che esso effettuerà un «pest risk assessment» entro il 1° gennaio 1992 relativo ai frutti freschi di citrus, il quale, qualora dimostri che sussiste un pericolo di introduzione o di propagazione di organismi nocivi, potrà, se del caso, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, motivare la deroga di cui all'articolo 121, paragrafo 2 di detta Convenzione.

- 5) *Dichiarazione relativa all'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990*

All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica portoghese prende nota del contenuto dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990 nonché dell'atto finale e delle dichiarazioni allegati.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

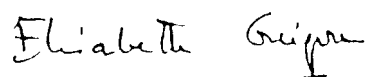
Per il governo del Regno del Belgio



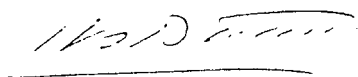
Per il governo della Repubblica federale di Germania



Per il governo della Repubblica francese



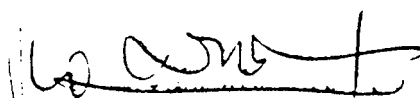
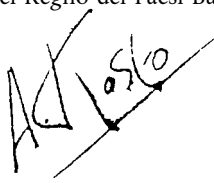
Per il governo della Repubblica italiana



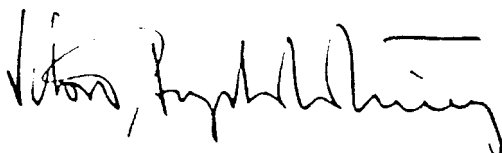
Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica portoghese



DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il venticinque giugno millenovecentonovantuno, rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica portoghese hanno firmato a Bonn l'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica portoghese ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il governo della Repubblica italiana.

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991

IL REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata «la Convenzione del 1990», nonché la Repubblica italiana che ha aderito alla Convenzione del 1990 con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, da un lato,

e la REPUBBLICA ELLENICA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, del protocollo di adesione del governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dai Protocolli di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica ellenica aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica ellenica: il personale di polizia appartenente alla «Ελληνική Αστυνομία» e al «Διμενικό Σώμα», nelle rispettive attribuzioni, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica ellenica: «Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως».

Articolo 3

Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica ellenica, il Ministero di Giustizia.

Articolo 4

Ai fini di estradizione tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non farà uso delle proprie riserve formulate in merito agli articoli 7, 18 e 19 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Articolo 5

Ai fini dell'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non farà uso della propria riserva formulata in merito agli articoli 4 e 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica ellenica.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7

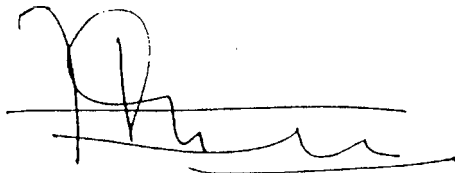
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

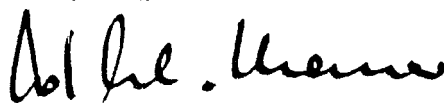
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

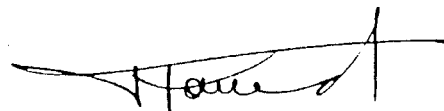
Per il governo del Regno del Belgio



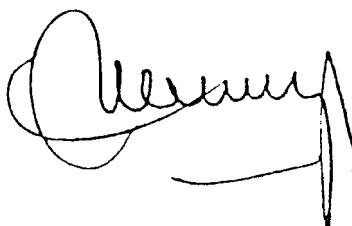
Per il governo della Repubblica federale di Germania



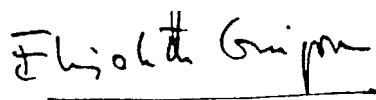
Per il governo della Repubblica ellenica



Per il governo del Regno di Spagna

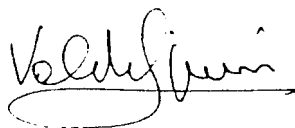


Per il governo della Repubblica francese



Elisabeth Guigou

Per il governo della Repubblica italiana



Veltroni

Per il governo di Granducato di Lussemburgo

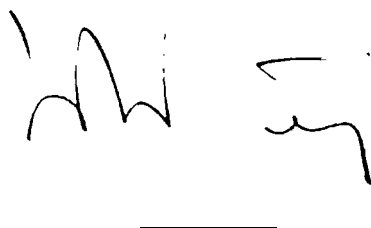


Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



A. Roske

Per il governo della Repubblica portoghese



ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo di adesione firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.*

La Repubblica ellenica accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, sono allegati al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

1) *Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione*

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione entrerà in vigore tra gli Stati nei quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e la Repubblica ellenica solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

2) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990*

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3) *Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati*

Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica ellenica s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione ellenica venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

4) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 della Convenzione del 1990*

Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica ellenica non ha designato le autorità di cui all'articolo 41 paragrafo 6, né ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 9, perché il disposto del quinto paragrafo, lettera b), dell'articolo 41, tenuto conto della posizione geografica della Grecia, si oppone all'applicazione dello stesso nelle relazioni tra la Grecia e le altre Parti contraenti.

Il procedimento adottato nella fattispecie dal governo greco fa salvo il disposto dell'articolo 137.

5) *Dichiarazione comune relativa al Monte Athos*

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dell'articolo 105 della Costituzione ellenica e dalla Carta del Monte Athos, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, le Parti contraenti cureranno di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione di applicazione del 1990.

III. *Le parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni della Repubblica ellenica:*

1) *Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese*

Il governo della Repubblica ellenica prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegate a tali Accordi.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo della Repubblica ellenica.

2) *Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale*

Il governo della Repubblica ellenica s'impegna ad esaminare con la massima sollecitudine le domande giudiziarie fatte dalle altre Parti contraenti, compreso quando sono indirizzate direttamente alle autorità giudiziarie greche secondo la procedura di cui all'articolo 53 paragrafo 1 della Convenzione del 1990.

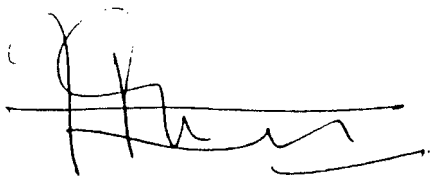
3) *Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990*

Il governo della Repubblica ellenica dichiara che applicherà, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus, le sementi di cotone e di erba medica, le semplificazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 della Convenzione del 1990 dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990.

Tuttavia, per quanto concerne i frutti freschi di citrus, la Repubblica ellenica trasporrà il disposto dell'articolo 121 e le misure ad esso relative al più tardi il 1° gennaio 1993.

Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà deposito presso gli archivi del governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

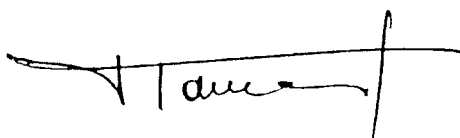
Per il governo del Regno del Belgio



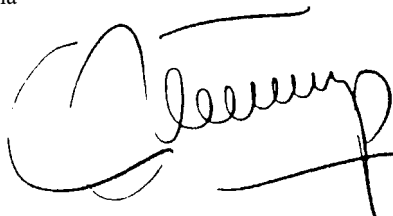
Per il governo della Repubblica federale di Germania



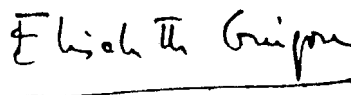
Per il governo della Repubblica ellenica



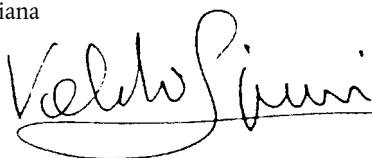
Per il governo del Regno di Spagna



Per il governo della Repubblica francese



Per il governo della Repubblica italiana



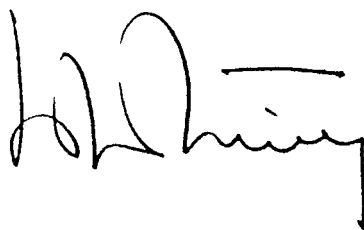
Per il governo del Granducato di Lussemburgo



Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica portoghese



DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il sei novembre millenovecentonovantadue, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica ellenica, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica portoghese hanno firmato a Madrid l'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica ellenica ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il governo della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992

IL REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata «la Convenzione del 1990», nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992,

da un lato,

e la REPUBBLICA AUSTRIACA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, del protocollo di adesione del governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica austriaca aderisce alla Convenzione del 1990.

— gli appartenenti al rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza;

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica austriaca:

a) i seguenti organi dell' öffentlichen Sicherheitsdienst:

— gli appartenenti alla Bundesgendarmerie,

— gli appartenenti al Bundessicherheitswachekorps,

— gli appartenenti al Kriminalbeamtenkorps,

b) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per quanto riguarda la Repubblica austriaca: Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres.

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica austriaca:

1) i seguenti organi dell'öffentliche Sicherheitsdienst:

Articolo 5

- gli appartenenti alla Bundesgendarmerie,
- gli appartenenti al Bundessicherheitswachekorps,
- gli appartenenti al Kriminalbeamtenkorps,
- gli appartenenti al rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden direttamente competenti a dare ordini ed a ricorrere all'uso della forza;

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica austriaca.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

2) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Articolo 6

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per quanto riguarda la Repubblica austriaca, il Ministero federale della Giustizia.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica austriaca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

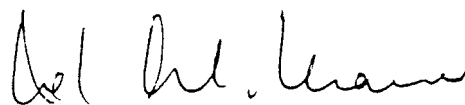
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

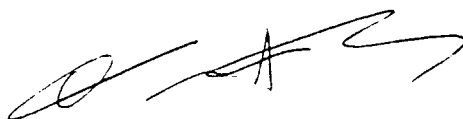
Per il governo del Regno del Belgio



Per il governo della Repubblica federale di Germania



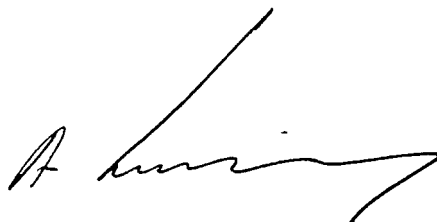
Per il governo della Repubblica ellenica



Per il governo del Regno di Spagna



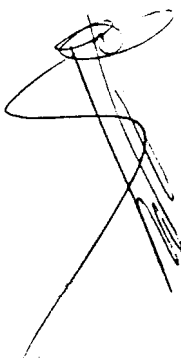
Per il governo della Repubblica francese



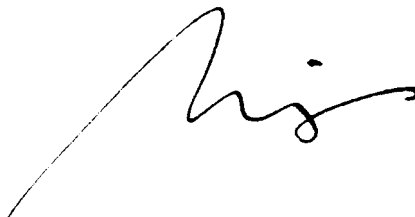
Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



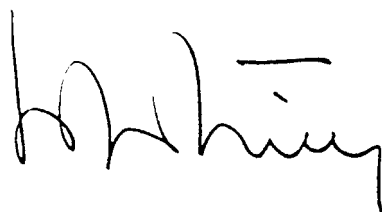
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica austriaca



Per il governo della Repubblica portoghese



ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, il governo della Repubblica austriaca accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.*

Il governo della Repubblica austriaca accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica austriaca copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, e la Repubblica ellenica con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

1) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'Accordo di adesione*

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica austriaca solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione solo quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990*

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

III. *Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica austriaca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica:*

Il governo della Repubblica austriaca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, 25 giugno 1991 e 6 novembre 1992, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegati a tali Accordi.

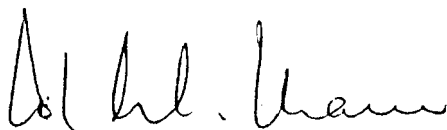
Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo della Repubblica austriaca.

Fatto a Bruxelles, il ventotto aprile millenovecentonovantacinque, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

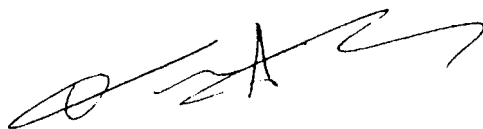
Per il governo del Regno del Belgio



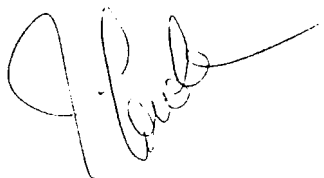
Per il governo della Repubblica federale di Germania



Per il governo della Repubblica ellenica



Per il governo del Regno di Spagna



Per il governo della Repubblica francese



Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



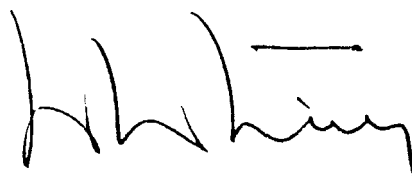
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica austriaca



Per il governo della Repubblica portoghese




ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA**alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990**

IL REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata «la Convenzione del 1990», nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e il REGNO DI DANIMARCA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del protocollo di adesione del governo del Regno di Danimarca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Con il presente Accordo, il Regno di Danimarca aderisce alla Convenzione del 1990.

2. L'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca, l'Ufficio del capo della polizia nazionale (Rigspolitichefen).

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

a) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen);

b) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

1) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).

2) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, paragrafo 10 della Convenzione del

1990, gli agenti doganali per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca, il Ministero della Giustizia (Justitsministeriet).

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle isole Faer Øer e alla Groenlandia.

2. Considerato che le isole Faer Øer e la Groenlandia applicano le disposizioni in materia di circolazione delle persone previste nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, le persone che viaggiano tra le isole Faer Øer o la Groenlandia, da un lato, e gli Stati parte della Convenzione di Schengen e dell'Accordo di cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, d'altro lato, non saranno assoggettate a controlli alle frontiere.

Articolo 6

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 7

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Danimarca.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 8

1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Danimarca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

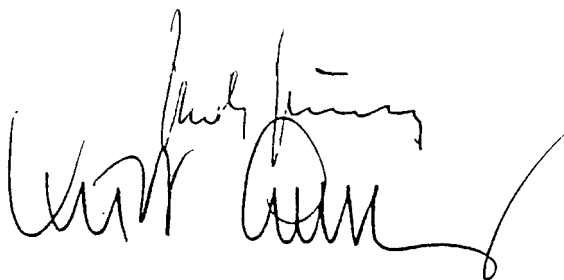
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio

Per il governo del Regno di Danimarca

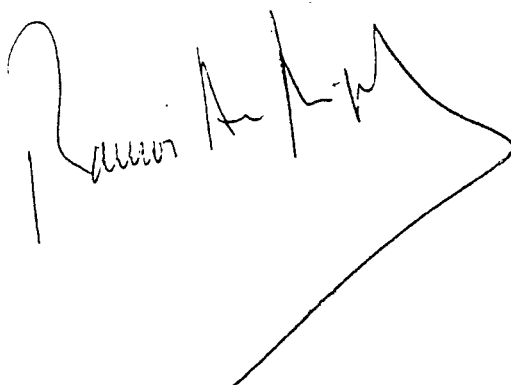
Per il governo della Repubblica federale di Germania



Per il governo della Repubblica ellenica



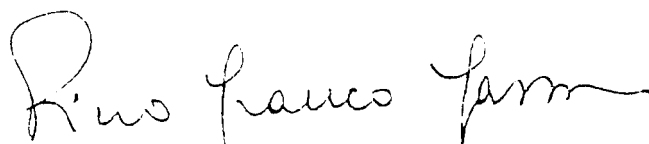
Per il governo del Regno di Spagna



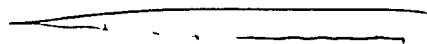
Per il governo della Repubblica francese



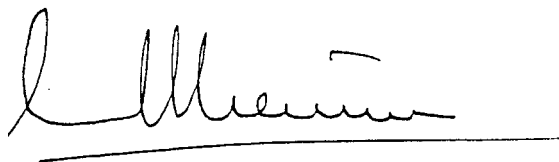
Per il governo della Repubblica italiana



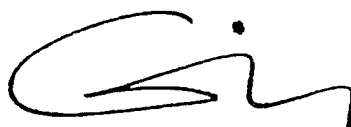
Per il governo del Granducato di Lussemburgo



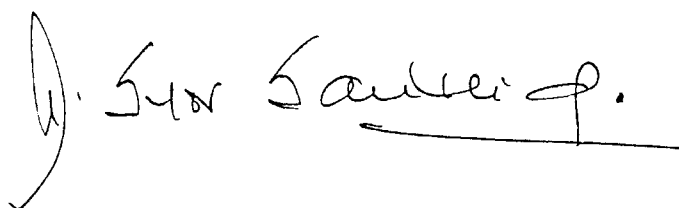
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica d'Austria



Per il governo della Repubblica portoghese



ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Danimarca accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.*

Il governo del Regno di Danimarca accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

- 1) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 7 dell'Accordo di adesione.*

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Danimarca quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi, nonché quando il comitato esecutivo avrà constatato che le regole da esso ritenute necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e di sorveglianza efficaci alle frontiere esterne delle isole Faer Øer e della Groenlandia nonché le misure compensative necessarie, ivi compresa l'applicazione del SIS, saranno state applicate e saranno effettive.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

- 2) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990*

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

- 3) Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

- III. *Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.*

Il governo del Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo del Regno di Danimarca.

Dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990

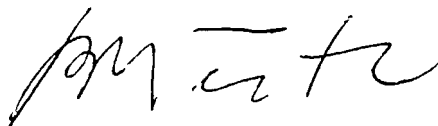
All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'atto finale e della dichiarazione relativi a tale Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

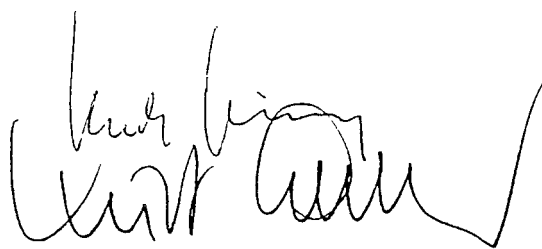
Per il governo del Regno del Belgio



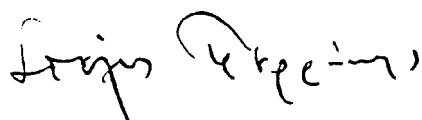
Per il governo del Regno di Danimarca



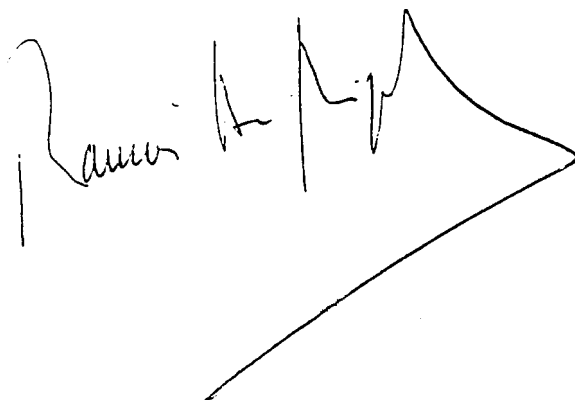
Per il governo della Repubblica federale di Germania

Handwritten signature of Klaus Kinkel, Minister of Foreign Affairs of Germany.

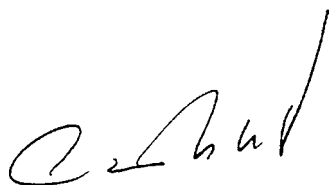
Per il governo della Repubblica ellenica

Handwritten signature of Giorgos Papageorgiou, Minister of Foreign Affairs of Greece.

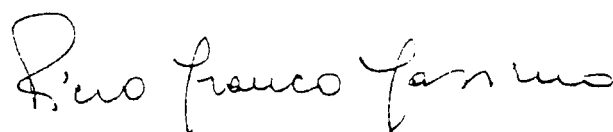
Per il governo del Regno di Spagna

Handwritten signature of Juan Carlos Rodríguez Cordero, Minister of Foreign Affairs of Spain.

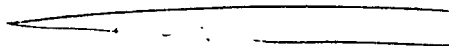
Per il governo della Repubblica francese

Handwritten signature of Claude Bartolone, Minister of Foreign Affairs of France.

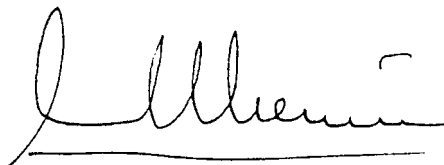
Per il governo della Repubblica italiana

Handwritten signature of Romano Prodi, Minister of Foreign Affairs of Italy.

Per il governo del Granducato di Lussemburgo



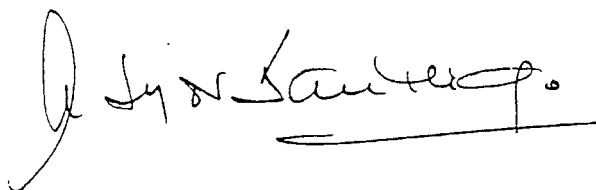
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica d'Austria



Per il governo della Repubblica portoghese




DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il 19 dicembre millenovecentonovantasei, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese e del Regno di Danimarca hanno firmato a Lussemburgo l'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del Governo del Regno di Danimarca ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA**alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990**

IL REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata «la Convenzione del 1990», nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e la REPUBBLICA DI FINLANDIA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del protocollo di adesione del governo della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

quanto riguarda la tratta di persone di cui all'articolo 40, paragrafo 7 della Convenzione del 1990;

Con il presente Accordo, la Repubblica di Finlandia aderisce alla Convenzione del 1990.

- c) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet — tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

2. L'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia, l'Ufficio nazionale di ricerca (Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen).

- a) gli agenti di polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet — av polisens tjänstemän polismän);

Articolo 3

- b) i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (raja-vartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet — av grän-sbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän) per

Gli agenti di cui all'articolo 41, paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

1) gli agenti della polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet — av polisens tjänstemän polismän);

2) i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet — av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän);

3) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet — tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia, il Ministero della Giustizia (Oikeuministeriö — Justitieministeriet).

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica di Finlandia.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

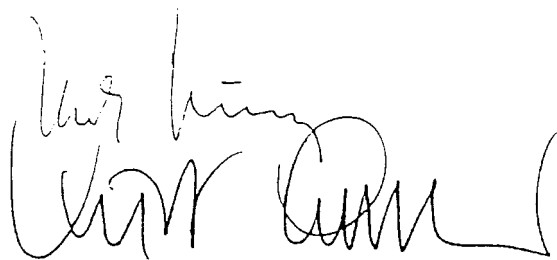
3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7

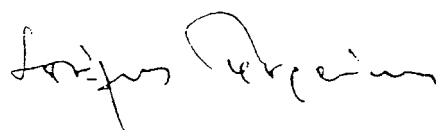
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica di Finlandia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

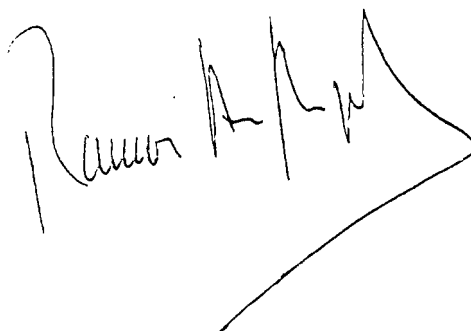
Per il governo della Repubblica federale di Germania



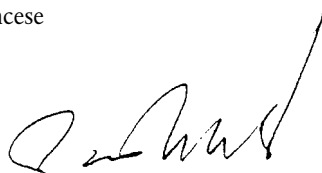
Per il governo della Repubblica ellenica



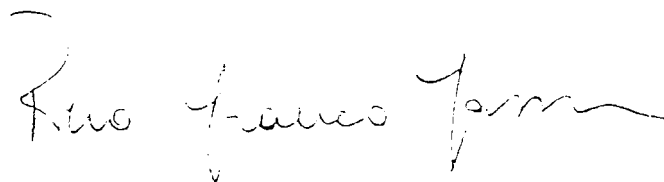
Per il governo del Regno di Spagna



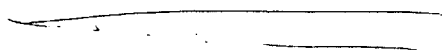
Per il governo della Repubblica francese



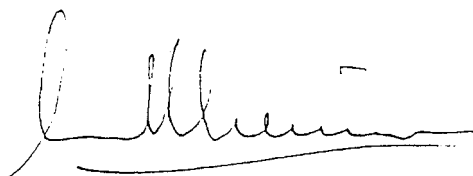
Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



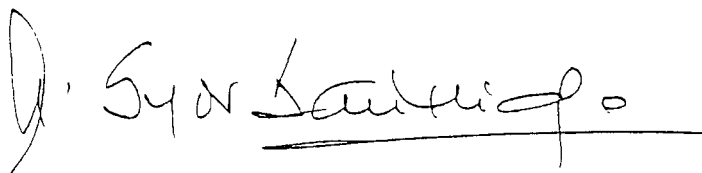
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica d'Austria



Per il governo della Repubblica portoghese



Per il governo della Repubblica di Finlandia




ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il governo della Repubblica di Finlandia accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.*

Il governo della Repubblica di Finlandia accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

1) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 dell'Accordo di adesione*

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica di Finlandia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990*

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3) *Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea*

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

III. *Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria:*

Il governo della Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegate a tali Accordi.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo della Repubblica di Finlandia.

Dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990

All'atto della firma del presente Accordo, la Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della dichiarazione relativi a tale Accordo.

Dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland

La Repubblica di Finlandia dichiara che gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, concernente le isole Åland saranno adempiuti nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Schengen.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio

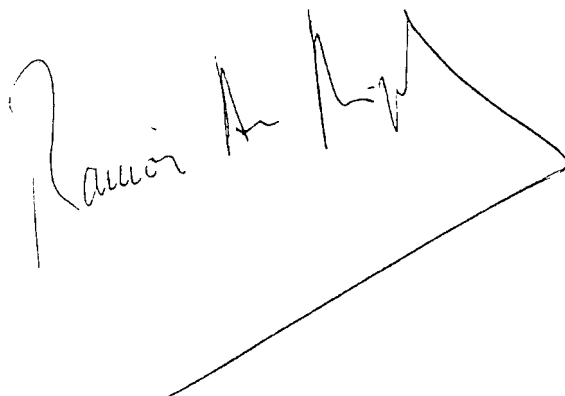
Per il governo della Repubblica federale di Germania



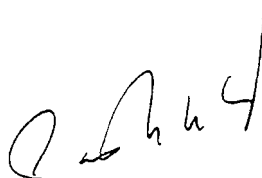
Per il governo della Repubblica ellenica



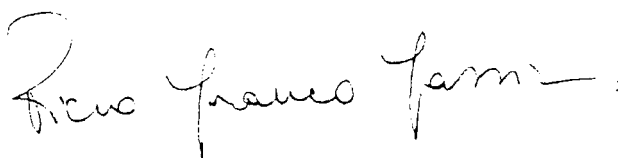
Per il governo del Regno di Spagna



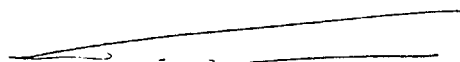
Per il governo della Repubblica francese



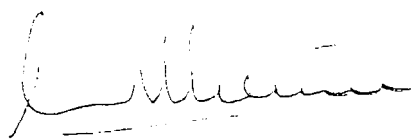
Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



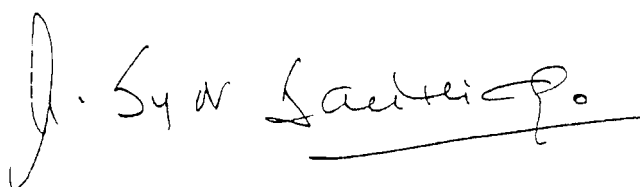
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica d'Austria



Per il governo della Repubblica portoghese



Per il governo della Repubblica di Finlandia




DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il 19 dicembre millenovecentonovantasei, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese hanno firmato a Lussemburgo l'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica di Finlandia ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SVEZIA**alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990**

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata «la Convenzione del 1990», nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e il REGNO DI SVEZIA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del protocollo di adesione del governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo, il Regno di Svezia aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

- a) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda vid svenska polismyndigheter);
- b) gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).

- c) gli agenti alle dipendenze della guardia costiera svedese per quanto riguarda la sorveglianza in mare (Tjänsteman anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss).

2. L'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia, la direzione nazionale della polizia svedese (Rikspolisstyrelsen).

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

- 1) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda vid svenska polismyndigheter);

- 2) gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia, il Ministero degli Affari esteri (Utrikesdepartementet).

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Svezia.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7

1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Svezia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

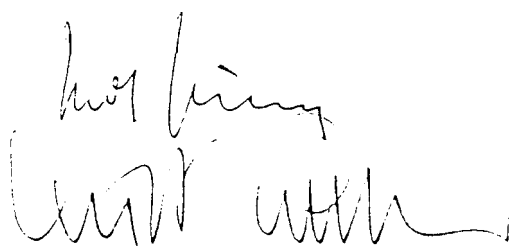
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il governo del Regno del Belgio

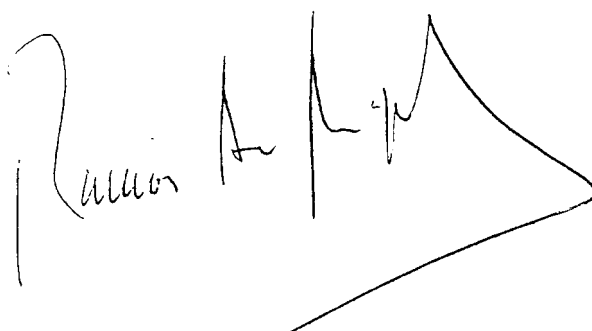
Per il governo della Repubblica federale di Germania

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klaus Kinkel'.

Per il governo della Repubblica ellenica

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgos Papandreu'.

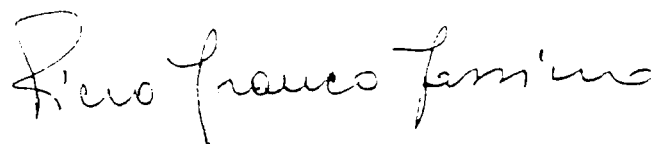
Per il governo del Regno di Spagna

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Rodríguez Zapatero'.

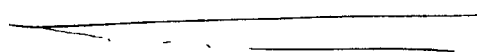
Per il governo della Repubblica francese

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacques Chirac'.

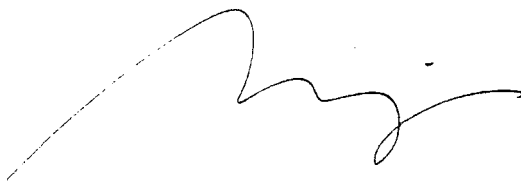
Per il governo della Repubblica italiana

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romano Prodi'.

Per il governo del Granducato di Lussemburgo

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean-Pierre Gonthier'.

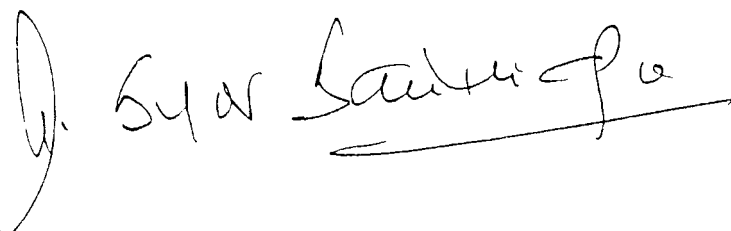
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica d'Austria



Per il governo della Repubblica portoghese



Per il governo della Repubblica di Svezia



ATTO FINALE

- I. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il governo del Regno di Svezia accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.*

Il governo del Regno di Svezia accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Svezia copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

- II. *In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:*

1) *Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione*

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Svezia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2) *Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990.*

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3) *Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione*

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3

del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

- III. *Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.*

Il governo del Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo del Regno di Svezia.

Dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990

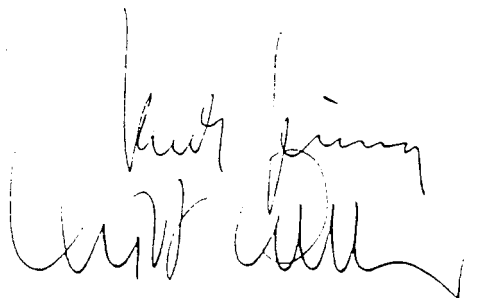
All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'atto finale e della dichiarazione relativi a tale Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

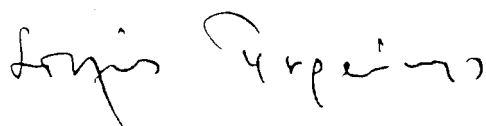
Per il governo del Regno del Belgio



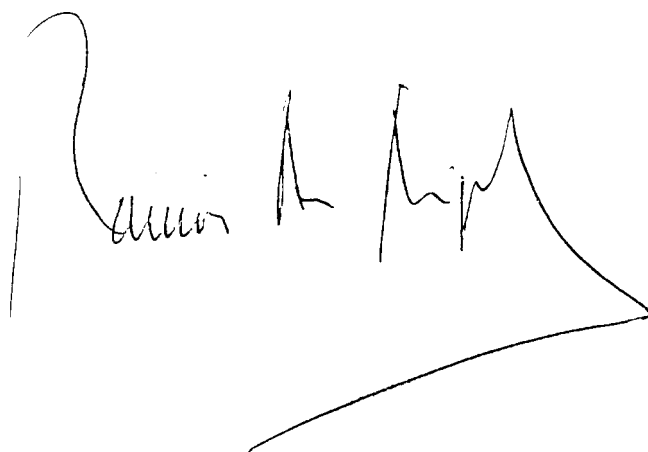
Per il governo della Repubblica federale di Germania



Per il governo della Repubblica ellenica



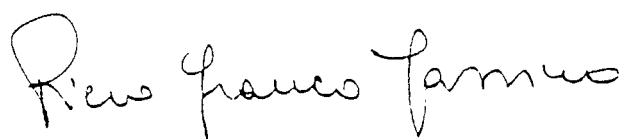
Per il governo del Regno di Spagna



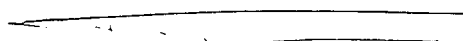
Per il governo della Repubblica francese



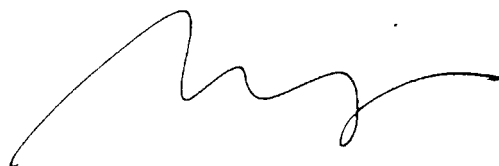
Per il governo della Repubblica italiana



Per il governo del Granducato di Lussemburgo



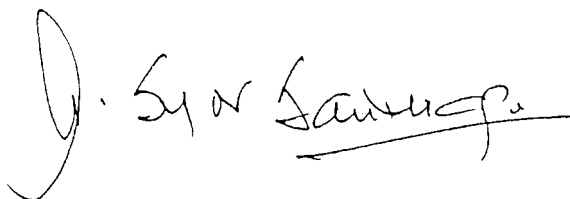
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi



Per il governo della Repubblica d'Austria



Per il governo della Repubblica portoghese



Per il governo della Repubblica di Svezia




DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il 19 dicembre millenovecentonovantasei, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia hanno firmato a Lussemburgo l'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo del Regno di Svezia ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

2. — DECISIONI DEL COMITATO ESECUTIVO E DEL GRUPPO CENTRALE

— DICHIARAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

2.1. ORIZZONTALE

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 14 dicembre 1993
riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei Segretari di Stato
(SCH/Com-ex (93) 10)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

DECIDE:

sono confermate le dichiarazioni del 19 giugno 1992(*) e del 30 giugno 1993 dei Ministri e Segretari di Stato relative alla messa in vigore della Convenzione di applicazione e alla soddisfazione delle condizioni preliminari.

Parigi, 14 dicembre 1993.

Il Presidente
A. LAMASSOURE

(*) Le dichiarazioni del 19 giugno 1992 non sono riprese nell'acquis.

Madrid, 30 giugno 1993.
SCH/M (93) 14

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

1. I Ministri e Segretari di Stato concordano di fissare l'obiettivo politico di applicare la Convenzione del 1990 il 1° dicembre 1993.
2. I Ministri e Segretari di Stato constatano che sono state soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:
 - manuale comune;
 - modalità relative al rilascio del visto uniforme e istruzione consolare comune;
 - esame delle domande di asilo;
 - aeroporti, nel rispetto dell'accordo intervenuto nella dichiarazione dei Ministri e Segretari di Stato del 19 giugno 1992.

Notevoli progressi sono stati realizzati per quanto riguarda le altre condizioni preliminari, il cui livello di realizzazione già conseguito dovrebbe consentire tale applicazione il 1° dicembre 1993. A tal fine e nel rispetto della Convenzione del 1990, sono necessari sforzi supplementari per portare a compimento gli accordi già intervenuti nel settore dei controlli alle frontiere esterne e degli stupefacenti.

I Ministri e Segretari di Stato confermano che un SIS operativo è una condizione indispensabile alla soppressione dei controlli alle frontiere interne. Notevoli progressi sono stati compiuti in tale settore. Convengono inoltre di accelerare i lavori per permettere un funzionamento progressivo del SIS man mano che gli Stati portano a termine con successo i test e che il loro SIS.N è operativo.

3. Il Comitato esecutivo farà il punto finale della realizzazione dei summenzionati sforzi supplementari in occasione della sua riunione di ottobre.
4. La Convenzione del 1990 sarà applicabile in tutti gli Stati membri che avranno soddisfatto le condizioni preliminari e che disporranno di un SIS operativo.

A tal fine, tutti gli Stati membri si impegnano ad adottare tutte le disposizioni per portare a termine le procedure interne necessarie alla ratifica della Convenzione e degli Accordi di adesione.

5. I Ministri e Segretari di Stato convengono che gli Stati primi firmatari della Convenzione del 1990 dovranno depositare gli strumenti di ratifica quanto prima possibile e al più tardi alla data che permetterà di rispettare la data fissata al primo paragrafo, qualora ciò non fosse ancora avvenuto. Gli Stati membri decidono inoltre di depositare, nella misura in cui ciò non sia ancora avvenuto, gli strumenti di ratifica degli Accordi di adesione degli Stati il cui SIS.N sarà integrato nel sistema, quanto prima possibile e al più tardi alla data necessaria per rispettare la data fissata al primo paragrafo. Tale impegno verrà applicato man mano che gli altri Stati aderenti raggiungeranno un livello equivalente del loro SIS.N.

I Ministri e Segretari di Stato decidono che la dichiarazione relativa all'articolo 139, ripresa nell'atto finale della Convenzione, implica che la messa in vigore della Convenzione è subordinata ad una decisione del Comitato esecutivo, che dovrà adottarla non appena saranno soddisfatte le condizioni preliminari.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 14 dicembre 1993
riguardante la riservatezza di determinati documenti
(SCH/Com-ex (93) 22 riv.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

DECIDE:

- 1) A prescindere dalle diverse norme giuridiche nazionali, determinati documenti devono conservare un carattere riservato per i tre motivi seguenti:
 - I documenti per i quali la pubblicità pregiudica direttamente gli obiettivi perseguiti;
 - Alcuni documenti possono, d'altra parte, contenere dati nominativi o una descrizione di procedure amministrative da non divulgare;
 - Alcuni documenti possono inoltre riportare elementi relativi ai processi di fabbricazione o alla sicurezza stessa delle relazioni estere.
- 2) Devono quindi rimanere riservati i seguenti documenti: gli allegati 1, 5, 8, 9 e 10 dell'Istruzione consolare comune, la lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, il Manuale comune, il Manuale SIRENE, tre documenti menzionati nella decisione relativa ai prodotti stupefacenti (il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne (SCH/Stup (92) 45), le consegne controllate (SCH/Stup (92) 46, 4^a rev.) e le misure intese a contrastare l'esportazione illecita di stupefacenti (SCH/Stup (92) 72, 3^a rev.) (*).
- 3) Il contenuto del Manuale comune, del Manuale SIRENE e dell'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune (lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto) possono essere integrati nelle istruzioni e nei manuali nazionali.

Parigi, 14 dicembre 1993.

Il Presidente
A. LAMASSOURE

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 22 dicembre 1994

relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990

(SCH/Com-ex (94) 29 2ª rev.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 131 di tale Convenzione,

visto l'articolo 132 di tale Convenzione,

visto il disposto congiunto dell'articolo 139, paragrafo 2 e del punto 1, paragrafi 1 e 2 della dichiarazione comune relativa all'articolo 139 che figura nell'atto finale di tale Convenzione,

DECIDE:

l'applicazione irreversibile della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen:

1) *Messa in vigore della normativa*

La Convenzione di applicazione sarà messa in vigore, in tutte le sue parti, per gli Stati firmatari, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi nonché per gli Stati aderenti, Spagna e Portogallo, il 26 marzo 1995.

A decorrere da quella data, tutte le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen si applicheranno tra tali Stati Schengen, nel rispetto delle decisioni del Comitato esecutivo per quanto concerne in particolare

— le disposizioni relative alla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne, in particolare la soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico nei valichi stradali situati alle frontiere interne (doc. SCH/Com-ex (94) 1, 2ª rev.) nonché

— l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori (SCH/Com-ex (94) 17, 4ª rev.)

— la realizzazione dei controlli alle frontiere esterne e le misure volte ad assicurare un ulteriore miglioramento della protezione delle frontiere esterne (doc. SCH/Com-ex (93) 4 riv., 2ª corr. (*) nonché SCH/Com-ex (94) decl. 8 corr. (**), SCH/Com-ex (94) 12 (*), SCH/Com-ex (94) 16 riv., SCH/Com-ex (94) 23 riv. (*)),

— le disposizioni relative alla politica comune in materia di visti (doc. SCH/Com-ex (93) 6 (**), SCH/Com-ex (93) 7 (*), SCH/Com-ex (93) 19 (**), SCH/Com-ex (93) 24, SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) 15 corr. (***), SCH/Com-ex (94) 2, SCH/Com-ex (94) 5 (*), SCH/Com-ex (94) 6 (*), SCH/Com-ex (94) 7 (*), SCH/Com-ex (94) 20 riv. (*), SCH/Com-ex (94) 24 (*)),

— le particolari disposizioni relative alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (SCH/Comex (93) 9, SCH/Comex (94) 28 riv.),

— le disposizioni relative alla responsabilità in materia di asilo (SCH/Com-ex (93) 15 corr. (***), SCH/Com-ex (94) 3 (***), SCH/Com-ex (94) 11 (***),

— le disposizioni relative all'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria internazionale (SCH/Comex (93) 14).

Per gli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione — Italia e Grecia — una decisione ulteriore sarà adottata non appena essi avranno completato le condizioni preliminari per la messa in vigore della Convenzione stessa.

2) *Dichiarazione dell'operatività del Sistema d'informazione Schengen (SIS)*

Il 26 marzo 1995 il Sistema d'informazione Schengen sarà dichiarato operativo e verrà aperto alla consultazione diretta delle autorità a tal fine abilitate.

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

(**) Questo documento non è ripreso nell'acquis.

(***) Le disposizioni «asilo» sono riprese nel Protocollo di Bonn (SCH/Com-ex (94) 3).

Il Manuale SIRENE teso a completare il Sistema d'informazione Schengen si applica allora in tutte le sue parti (doc. SCH/Com-ex (93) 8 (*)).

Il Comitato esecutivo, alla luce di una relazione del Comitato di orientamento «SIS», ritiene che per tale data il Sistema d'informazione Schengen sarà atto a funzionare e che i dati nazionali esistenti ritenuti essenziali ai sensi della sua dichiarazione del 18 ottobre 1993 (SCH/Com-ex (93) decl. 1 (**)) saranno stati caricati per allora nel sistema conformemente alla sua dichiarazione del 27 giugno 1994 (doc. SCH/Com-ex (94) decl. 4, 2ª rev. (**)).

L'Autorità di controllo comune ai sensi dell'articolo 115 esplica le sue funzioni a partire da tale data.

Le disposizioni in materia di protezione dei dati della Convenzione di applicazione di Schengen trovano piena applicazione. Il Comitato esecutivo rinvia alla comunicazione dell'Autorità di controllo comune provvisoria per la protezione dei dati, la quale ha constatato che le Parti contraenti che hanno concluso i test con successo soddisfano le condizioni in materia di protezione dei dati ai fini del funzionamento del Sistema d'informazione Schengen.

3) *Disposizioni relative al periodo preparatorio (22 dicembre 1994-26 marzo 1995)*

Il Comitato esecutivo invita le Parti contraenti che hanno concluso con successo i test ad adottare le seguenti misure prima del 26 marzo 1995:

- rafforzamento, sul piano organizzativo e del personale, delle misure necessarie alla piena applicazione della normativa Schengen, in particolare anche nei settori della cooperazione consolare, giudiziaria, tra forze di polizia, nonché nell'ambito della lotta agli stupefacenti e proseguimento della formazione del personale competente riguardo all'applicazione di tale normativa e
- completamento dei preparativi tecnici, organizzativi e in materia di personale ai fini del funzionamento dei SIS.N con il SIS.C e approntamento definitivo dell'accesso degli utenti finali al sistema.

Il Comitato esecutivo incarica il Comitato di orientamento «SIS» di confermare in tempo utile, prima di tale data, che il SIS è pronto a funzionare sul piano tecnico, organizzativo e del personale.

Il Comitato esecutivo invita le Parti contraenti a confermare che esso è aperto alla consultazione diretta delle autorità a tal fine abilitate, il cui elenco gli è già stato comunicato (doc. OR.SIS (94) 18, 3ª rev.).

Invita le Parti contraenti a caricare durante tale periodo altri dati relativi alle persone e agli oggetti, oltre ai dati ritenuti essenziali (SCH/Com-ex (94) decl. 4, 2ª rev. (**)). Le banche dati SIS devono essere continuamente aggiornate.

Il Comitato esecutivo invita le Parti contraenti ad adoperarsi affinché le compagnie aeree adottino le misure di adattamento necessarie per assicurare la libera circolazione delle persone entro il momento del cambiamento dei piani di volo il 26 marzo 1995 e le società aeroportuali prima di tale data, portino a termine le misure relative all'introduzione e all'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori (doc. Com-ex (94) 17 4ª rev.) e creino i presupposti organizzativi e tecnici alla libera circolazione delle persone.

Le Parti contraenti sono invitate a fornire quanto prima possibile le opportune informazioni alle compagnie aeree e alle società aeroportuali.

4) *Organizzazione dell'attuazione della Convenzione di applicazione dopo la sua messa in vigore, in particolare nella fase iniziale di applicazione*

L'attuazione della Convenzione di applicazione di Schengen mira ad una maggiore sicurezza per il cittadino in Europa e, nel contempo, a creare i presupposti per la realizzazione della libera circolazione delle persone, ai sensi dell'articolo 7A del Trattato che istituisce le Comunità europee.

Il Comitato esecutivo attribuisce quindi particolare importanza alla fase iniziale di applicazione, i primi 3 mesi dell'attuazione della Convenzione di applicazione di Schengen in tutte le sue parti, che inizia il 26 marzo 1995.

Ciascuna Parte contraente è responsabile dell'attuazione della Convenzione, in particolare per quanto concerne le modalità della soppressione dei controlli alle frontiere interne nel corso della fase iniziale. Le parti contraenti si informano reciprocamente, si concertano fra loro ove necessario e lavorano in stretta collaborazione.

Al fine di disporre dello strumento necessario alla gestione della Convenzione di applicazione, il Comitato esecutivo decide di istituire una struttura permanente di follow-up composta dal Gruppo centrale, organo già esistente, con i relativi gruppi di lavoro e sottogruppi.

(*) Sostituito per il documento SCH/Com-ex (99) 5.

(**) Questo documento non è ripreso nell'acquis

(***) Questo documento non è ripreso nell'acquis.

Il Comitato esecutivo incarica la struttura permanente di follow-up di seguire con particolare attenzione, nel corso della fase iniziale di applicazione, l'attuazione della normativa Schengen, di individuare, di analizzare e di risolvere rapidamente le difficoltà tecniche emerse e, se del caso, di adottare misure al fine di organizzare l'applicazione della Convenzione in maniera più efficace.

Il Comitato esecutivo incarica la Presidenza di preparare le attività di questa struttura di follow-up a decorrere dal 1° gennaio 1995 e di assicurare in particolare che i gruppi di lavoro individuino difficoltà emerse ed elaborino rapidamente soluzioni.

Durante i tre mesi della fase iniziale di applicazione i Gruppi di lavoro della struttura di follow-up si riuniranno regolarmente con la frequenza necessaria.

Se in determinati casi, devono essere prese decisioni urgenti, il Gruppo centrale può riunirsi in cerchia ristretta a breve termine come Comitato di follow-up. Esso si compone dei capi delegazione delle Parti contraenti o di un alto funzionario designato da ciascuna di esse, assistito da rappresentanti dei gruppi di lavoro, ai quali è necessario rivolgersi per risolvere le difficoltà emerse.

A richiesta di una Parte contraente, il Gruppo centrale esegue altresì un'analisi generale delle difficoltà emerse e formula al riguardo proposte di soluzione, all'elaborazione

delle quali contribuiscono i gruppi di lavoro e i sottogruppi.

Se non vi è unanimità in seno al Gruppo centrale, la questione è sottoposta al Comitato esecutivo. In tale ambito, va data la possibilità alle Parti contraenti interessate di prendere posizione in merito alle conclusioni.

Ciascuna Parte contraente può chiedere altresì al Gruppo centrale di valutare situazioni verificatesi soltanto sul proprio territorio nazionale.

Il Gruppo centrale presenta al Comitato esecutivo tre mesi dopo la messa in vigore della Convenzione di Schengen, una prima relazione relativa alle esperienze acquisite nei seguenti ambiti: funzionamento del SIS, effettività dei controlli alle frontiere esterne, efficacia della lotta agli stupefacenti e risultati della cooperazione tra forze di polizia e giudiziaria.

Per il 31 marzo 1996 il Gruppo centrale presenterà altresì al Comitato esecutivo una relazione globale.

Bonn, 22 dicembre 1994.

Il Presidente

Bernd SCHMIDBAUER

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 20 dicembre 1995****riguardante la procedura di applicazione dell'articolo 2 paragrafo 2 della convenzione di Schengen
(SCH/Com-ex (95) 20, 2^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 2 di tale Convenzione,

DECIDE:

È approvato il documento SCH/I (95) 40, rev. 6 relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione. I principi e le procedure che vi figurano devono essere rispettati dalle parti contraenti che desiderano avvalersi della clausola derogativa prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione e ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nazionali.

Ostenda, 20 dicembre 1995.

Il Presidente

Johan VANDE LANOTTE

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE

«Articolo 2

§ 1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

§ 2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.»

Lo scopo generale delle misure contemplate dalla Convenzione di Schengen è di evitare il ricorso all'articolo 2 paragrafo 2. Il ripristino dei controlli deve restare una misura eccezionale.

1. Procedura in caso di consultazione preliminare (articolo 2, paragrafo 2, prima frase)

Uno Stato che prevede, a breve scadenza, il ripristino di controlli alle frontiere interne deve rivolgere agli altri Stati una *notifica* recante le seguenti informazioni:

- a) *Cause della decisione prevista*: lo Stato deve precisare i fatti che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
- b) *Estensione della decisione prevista*: lo Stato deve precisare se questi controlli interesseranno tutte le frontiere o solo determinate zone.
- c) *Durata della decisione prevista*: lo Stato deve precisare il momento di applicazione della decisione (previa consultazione) e la relativa durata prevedibile.
- d) *Domanda di consultazione*: lo Stato deve precisare quali misure si aspetta da alcuni o da tutti gli Stati per evitare il ripristino dei controlli o, in caso di ripristino dei controlli, per completare le misure prese dallo Stato richiedente.

I destinatari della decisione sono: i membri del Comitato esecutivo e del Gruppo centrale, nonché il Segretariato generale.

In conformità dell'articolo 131 paragrafo 2, la presidenza organizza rapidamente una riunione del Comitato esecu-

tivo, eventualmente preceduta da una riunione del Gruppo centrale in seduta plenaria o in cerchia ristretta, per condurre le consultazioni tra gli Stati. L'organizzazione di una riunione specifica non è necessaria qualora sia comunque prevista una riunione a breve termine del Comitato esecutivo. In tal caso l'ordine del giorno è completato di conseguenza.

In caso di mantenimento della decisione di ripristino dei controlli dopo la fase di consultazione, lo Stato richiedente deve informare i predetti destinatari sulla data e sulle condizioni di applicazione delle misure relative all'articolo 2, paragrafo 2.

Nell'ambito degli accordi frontalieri di cooperazione tra forze di polizia, le autorità di frontiera dello Stato richiedente devono informare inoltre le autorità di frontiera degli Stati interessati, in modo tale da accelerare le eventuali reazioni sul campo.

2. Procedura in caso di decisione immediata (articolo 2, paragrafo 2, seconda frase)

Uno Stato che ritiene necessario il ripristino immediato dei controlli per tutelare l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, deve rivolgere una *notifica* agli altri Stati avente il medesimo contenuto di quello descritto sotto 1): cause, estensione e durata prevedibile della decisione.

Si applicano altresì gli elementi citati al punto 1 (identificazione dei destinatari, contatti bilaterali, ...).

Lo Stato deve precisare se richiede misure di assistenza e di cooperazione ad altri Stati.

Tenuto conto delle circostanze, una riunione del Comitato esecutivo verrà organizzata quanto prima possibile dopo la notifica della decisione.

3. Procedura di proroga o di ritorno alla normalità

Lo Stato che fa ricorso alla procedura di cui all'articolo 2 paragrafo 2 conferma la data della soppressione dei controlli e sottopone, nello stesso momento o entro breve termine, un rapporto relativo all'applicazione della decisione.

Se tuttavia lo Stato ritiene che la durata dell'applicazione della decisione iniziale debba essere prorogata, notifica tale decisione secondo le procedure descritte al punto 1 o 2.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 7 ottobre 1997****relativa alla messa in applicazione della convenzione di applicazione di Schengen in Grecia****(SCH/Com-ex (97) 29, 2^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visti gli articoli 131 e 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto il disposto congiunto dell'articolo 6 dell'Accordo di adesione della Grecia del 6 novembre 1992 e della Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 di cui all'Atto finale di tale Accordo di adesione,

vista la Dichiarazione dei Ministri e Segretari di Stato relativa alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen del 19 giugno 1992,

considerando che la Dichiarazione comune relativa all'articolo 139 di cui all'Atto finale della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen nonché la Dichiarazione comune di cui all'Atto finale dell'Accordo di adesione della Grecia recitano: «la Convenzione entrerà in vigore quando saranno state soddisfatte le condizioni preliminari all'applicazione della Convenzione negli Stati firmatari e quando saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne»,

considerando che, in occasione della sua riunione del 25 aprile 1997, il Comitato esecutivo ha ribadito la propria volontà politica di consentire la messa in applicazione della Convenzione in Italia, Grecia ed Austria il 26 ottobre 1997 sulla base di una decisione del Comitato esecutivo,

considerando che i progressi realizzati dalla Grecia in vista dell'adempimento delle condizioni preliminari alla messa in applicazione della Convenzione, previste nella Dichiarazione del 19 giugno 1992, dovranno consentire la messa in applicazione della Convenzione in tale paese,

dando seguito alla Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Italia, Grecia ed Austria del 24 giugno 1997, nella quale questo ha ribadito la sua ferma volontà di mettere in applicazione la Convenzione per l'Italia il 26 ottobre 1997 e per la Grecia e l'Austria entro la fine del 1997,

considerando tuttavia che il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne nonché l'adattamento degli aeroporti non sono ancora del tutto ultimati,

confermando la sua volontà politica di conseguire quanto più rapidamente possibile la messa in applicazione in Grecia,

DECIDE:

I. Messa in applicazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

1. La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen sarà messa in applicazione per la Grecia il 1^o dicembre 1997, nell'ambito di una fase iniziale, fatte salve le disposizioni del punto 4.
2. L'applicazione alla Grecia della presente decisione è subordinata alla conclusione delle procedure di ratifica, approvazione o accettazione degli strumenti di adesione da parte della Francia e dei Paesi Bassi.
3. L'adempimento della condizione di cui al precedente punto 2 sarà comprovato mediante la notifica da parte del depositario della conclusione delle procedure di ratifica, approvazione o accettazione degli strumenti di adesione.
4. Le date e le modalità della soppressione dei controlli alle frontiere interne saranno oggetto di una decisione ulteriore del Comitato esecutivo — sulla base dell'adempimento di tutte le condizioni preliminari necessarie a tal fine. Per preparare tale decisione il Gruppo di lavoro «Frontiere» e il Gruppo centrale presenteranno una relazione al Comitato esecutivo nel 1998. Il Comitato esecutivo esaminerà tale relazione e adotterà una decisione sulla stessa al più tardi in occasione dell'ultima riunione del 1998.
5. Il Comitato esecutivo prende atto dei notevoli sforzi compiuti dalla Grecia affinché tutti i controlli di frontiera negli aeroporti e alle frontiere esterne siano esercitati quanto prima secondo lo standard Schengen.

II. Dichiarazione dell'operatività del Sistema d'informazione Schengen

Il Comitato esecutivo procede alla dichiarazione dell'operatività per la Grecia il 1° dicembre 1997. A partire da tale data, il sistema verrà aperto alla consultazione diretta delle autorità elleniche a tal fine abilitate.

1. Il Comitato esecutivo constata, in conformità delle sue dichiarazioni del 27 giugno 1994, che l'N.SIS della Grecia nonché il SIS con l'N.SIS della Grecia sono atti a funzionare.
2. In conformità dell'articolo 101, quarto comma della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ogni Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l'elenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen.

Il Comitato esecutivo prende conoscenza degli elenchi comunicati dalla Grecia.

In conformità dell'articolo 108, primo comma della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ciascuna Parte contraente designa un'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.

Il Comitato esecutivo prende conoscenza delle comunicazioni della Grecia.

In conformità delle dichiarazioni del Comitato esecutivo del 18 ottobre 1993 e del 27 giugno 1994 la comunicazione dell'apertura alla consultazione diretta delle autorità a tal fine abilitate dello Stato in cui la Convenzione di Schengen deve essere messa in applica-

zione costituisce una condizione per la dichiarazione di operatività.

Con la presa di conoscenza degli elenchi comunicati dalla Grecia il Comitato esecutivo conferma che è stata comunicata l'apertura alla consultazione diretta delle autorità a tal fine abilitate ai sensi delle sue dichiarazioni del 18 ottobre 1993, del 26 aprile 1994 e del 27 giugno 1994.

3. Il Comitato esecutivo parte dal presupposto che entro il 1° dicembre 1997 per la Grecia, sarà stato completato il caricamento dei dati nazionali esistenti, ritenuti essenziali ai sensi delle sue dichiarazioni del 18 ottobre 1993 e del 27 giugno 1994 e che pertanto costituiscono una condizione per l'efficacia della dichiarazione di operatività per la Grecia.

L'avvio del caricamento dei dati nazionali è subordinato all'entrata in vigore degli strumenti di adesione. A partire da tale data gli Stati che applicano già la Convenzione di applicazione sono abilitati ad utilizzare le segnalazioni della Grecia in conformità delle disposizioni di tale Convenzione.

Il Comitato di orientamento SIS è incaricato di fornire una continua informazione al Gruppo centrale ed al Comitato esecutivo sui progressi registrati nel quadro del caricamento dei dati reali.

4. Le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen in materia di protezione dei dati di natura personale si applicano pienamente alla Grecia.

Bruxelles, 7 ottobre 1997.

Il Presidente

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 23 giugno 1998****riguardante la riservatezza di determinati documenti****(SCH/Com-ex (98) 17)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

DECIDE:

Il secondo comma della decisione del 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 22 riv.) è sostituito con il seguente comma:

«Devono rimanere riservati i seguenti documenti: gli allegati 5, 9 e 10 dell'Istruzione consolare comune, il Manuale comune, il Manuale SIRENE, tre documenti menzionati nella decisione relativa agli stupefacenti: il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne (SCH/Stup (92) 45, ultima versione), le consegne controllate (SCH/Stup (92) 46, ultima versione) e le misure intese a contrastare l'esportazione illecita di stupefacenti (SCH/Stup (92) 72, ultima versione).»

Ostenda, 23 giugno 1998.

Il Presidente

L. TOBBACK

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 settembre 1998****riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen****(SCH/Com-ex (98) 26 def.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 7 di tale Convenzione,

vista la dichiarazione comune relativa all'articolo 139 di cui all'atto finale allegato alla Convenzione,

considerando che l'iniziativa di creare la Commissione permanente si colloca in una volontà di complementarità rispetto agli strumenti esistenti in seno all'Unione europea,

tenuto conto del rispetto del principio della sovranità nazionale,

considerando che tale Commissione dovrà, se del caso, essere adattata in tempo utile tenendo conto del quadro funzionale dell'Unione europea,

DECIDE:

La creazione di una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (in seguito denominata Commissione permanente) incaricata, sotto la tutela del Comitato esecutivo, da un lato, di constatare che tutte le condizioni richieste per la messa in applicazione della Convenzione in uno Stato candidato a tale messa in applicazione sono adempiute e, dall'altro, di vigilare sulla corretta applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati che applicano già la Convenzione, in particolare individuando i problemi e proponendo soluzioni.

Solo la Commissione permanente è competente per la stesura delle relazioni volte a valutare la preparazione degli Stati candidati alla messa in applicazione di Schengen e a verificare l'adempimento di tutte le condizioni richieste ai fini dell'applicazione pratica della Convenzione e della soppressione dei controlli alle frontiere interne.

Il secondo compito della Commissione permanente è quello di creare le basi affinché il Comitato esecutivo possa vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione da parte degli Stati

che l'hanno già messa in applicazione, in particolare assicurando il follow-up delle raccomandazioni delle commissioni di visita alle frontiere esterne, assicurando il follow-up delle carenze menzionate nella relazione annuale sulle frontiere esterne, interessandosi maggiormente agli sforzi da prodigare congiuntamente per migliorare la qualità dei controlli alle frontiere esterne, ma anche vigilando sull'ottimizzazione dell'applicazione della Convenzione in materia di cooperazione di polizia, giudiziaria e di SIS. La Commissione permanente cercherà soluzioni ai problemi rilevati e avanzerà delle proposte ai fini di un'applicazione soddisfacente ed ottimale della Convenzione. Il controllo della corretta applicazione della Convenzione di Schengen rimane sotto la responsabilità esclusiva degli Stati membri. La Commissione permanente dovrà quindi limitarsi ad effettuare le verifiche definite nel seguente mandato.

Questi due compiti giustificano il conferimento alla Commissione permanente di due mandati diversi:

- 1) preparare le relazioni che dovranno servire a constatare l'adempimento di tutte le condizioni di applicazione della Convenzione di Schengen in uno Stato candidato alla messa in applicazione. In tal caso, sarà denominata Commissione di valutazione e sarà incaricata di valutare il livello di preparazione di tali Stati;
- 2) creare le basi affinché il Comitato esecutivo possa vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione negli Stati che applicano già la Convenzione al fine di ottimizzare tale applicazione e la cooperazione tra partner Schengen. Si tratta innanzi tutto di cercare la soluzione di problemi rilevati dal momento della messa in applicazione e di formulare proposte volte ad ottimizzare i controlli in conformità degli obiettivi perseguiti e dello spirito della Convenzione. In tal caso, sarà denominata Commissione di applicazione.

**I. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER GLI STATI CANDIDATI
ALLA MESSA IN APPLICAZIONE**

1. COMPITI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Nell'ambito del suo compito di valutazione, la Commissione permanente dovrà stendere, ogni volta che uno Stato è candidato alla messa in applicazione, una relazione che determina l'elenco dei criteri che gli Stati candidati sono tenuti ad adempiere. Si tratta di fissare con precisione il livello da conseguire in tutti i settori coperti dalla Convenzione. Una volta approvati

tali criteri in seno al Comitato esecutivo, la Commissione permanente dovrà valutare se lo Stato candidato alla messa in applicazione adempie i criteri e ha raggiunto il livello fissato.

Per ciascuno dei settori di competenza della Commissione, quest'ultima potrà incaricare un gruppo di esperti competenti di elaborare una relazione riguardante il proprio specifico settore. Le relazioni verteranno sia sugli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi che organizzativi e dovranno constatare le carenze o i punti deboli e proporre soluzioni.

2. SETTORI DI COMPETENZA

La Commissione dovrà stendere una relazione circostanziata ed esaustiva e valutare il livello di preparazione degli Stati candidati alla messa in applicazione in tutti i settori contemplati dalla decisione SCH/Com-ex (93) 10 del 14 dicembre 1993, nonché vigilare sull'osservanza di tutte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen. La valutazione verterà in particolare sulle seguenti materie:

- controllo alle frontiere esterne, in particolare l'applicazione del Manuale comune;
- sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime;
- visti, in particolare l'applicazione dell'Istruzione consolare comune;
- condizioni di circolazione degli stranieri, compresa la lotta contro l'immigrazione illegale ed il soggiorno irregolare;
- titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione;
- cooperazione di polizia;
- assistenza giudiziaria in materia penale, compreso in materia di estradizione;
- stupefacenti;
- SIS, in particolare l'applicazione del Manuale SIRENE;
- protezione dei dati di natura personale;
- politica in materia di allontanamento e di riammissione;
- regime di circolazione negli aeroporti.

La Commissione permanente trarrà spunto, da un lato, in particolare dai seguenti compiti nei settori frontiere esterne, cooperazione di polizia, SIS e visti; dall'altro, la Commissione permanente definirà una lista dei compiti che gli esperti dovranno assolvere negli altri settori:

a) **Il controllo delle frontiere esterne e dei flussi migratori, comprese, tra l'altro, la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e la questione della riammissione**

Tenuto conto delle caratteristiche geografiche locali e in funzione del tipo di frontiera esterna dello Stato Schengen da visitare gli esperti potranno:

- visitare tutte le frontiere marittime esterne al fine d'informarsi sul posto sull'efficacia delle misure di sorveglianza adottate sia in mare che sulla terraferma, in particolare durante le ore notturne. Nei porti importanti assisteranno all'esecuzione del controllo del trasporto delle persone e delle merci;
- osservare le misure di controllo attuate alle frontiere terrestri allo scopo di verificarne l'efficacia sia di giorno che di notte. Essi dovranno informarsi, incontrando tra l'altro le autorità di controllo, sulla lotta all'immigrazione clandestina;
- visitare tutti gli aeroporti per verificarvi le modalità di attuazione delle disposizioni Schengen;
- visitare inoltre i servizi centrali incaricati del controllo delle frontiere esterne e dell'immigrazione ed esaminare l'organizzazione amministrativa ed il coordinamento tra il livello nazionale e quello locale;
- informarsi, in occasione della loro visita ai valichi di frontiera ed alle autorità centrali, sulla prassi seguita in materia di rilascio di visti in frontiera;
- accertarsi, in occasione della loro visita ai valichi di frontiera ed alle autorità centrali, della capacità di implementare il SIS;
- valutare le modalità di esecuzione dei controlli alle frontiere esterne, ai valichi e negli spazi tra i valichi;
- valutare i mezzi tecnici disponibili alle frontiere esterne, in particolare in materia di lotta contro i falsi documentali;
- valutare la sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime;

- verificare l'adeguatezza del numero degli agenti rispetto alle specificità delle frontiere visitate, nonché il livello di formazione degli stessi, in particolare nel settore dei falsi documentali;
- verificare le misure adottate alle frontiere esterne visitate ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale e, più in generale, contro la criminalità;
- verificare le misure prese nei confronti delle persone respinte alla frontiera o in situazione irregolare;
- verificare i mezzi impiegati in materia di lotta contro le reti d'immigrazione irregolare;
- esaminare la cooperazione con lo Stato o gli Stati limitrofi.

Obiettivo della visita è quello di accertarsi sul posto dell'efficacia delle misure di sorveglianza e della loro conformità allo standard di controllo Schengen quale definito nella Convenzione di Schengen, nel Manuale comune e nelle pertinenti decisioni del Comitato esecutivo.

b) La cooperazione alle frontiere comuni con gli Stati che applicano già la Convenzione, principalmente a livello della cooperazione di polizia e giudiziaria, in particolare la conclusione di accordi bilaterali e l'invio di funzionari di collegamento

In tale contesto, la Commissione permanente è incaricata di verificare:

- l'efficacia delle strutture di cooperazione alle frontiere;
 - la cooperazione diretta e le relazioni tra i servizi dello Stato candidato e gli Stati Schengen;
 - il livello dei mezzi e dell'organico che concorrono alla sicurezza della zona transfrontaliera.
- c) Il SIS, i SIRENE, la protezione degli impianti e dei dati a carattere personale**
- In tale contesto, la Commissione è incaricata di verificare:
- Aspetti tecnici*
- Gli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, organizzativi e tecnici dei futuri N.SIS;
 - la soluzione tecnica e le procedure scelte per trasferire l'informazione dai sistemi informativi nazionali all'N.SIS (alimentazione del SIS dai sistemi nazionali);
 - la soluzione tecnica scelta al fine di mettere i dati SIS a disposizione degli utenti sul campo e assicurare la sincronizzazione dei dati con il C.SIS;
 - la dotazione tecnica degli N.SIS.
- Aspetti riguardanti i dati ed il loro utilizzo*
- L'importanza numerica dei dati che lo Stato è pronto ad integrare nel SIS;
 - la qualità dei dati da inserire (compilazione delle rubriche);
 - l'ubicazione dei terminali, il loro numero e il loro stato di funzionamento (accesso ai dati SIS da parte degli utenti finali);
 - la formazione degli agenti dei servizi chiamati ad utilizzare i dati contenuti nel SIS;
 - le procedure interne e le istruzioni messe in atto per effettuare le segnalazioni e da applicare in caso di risposte positive;
 - l'utilizzo delle varie possibilità di segnalazione;
 - la capacità operativa degli uffici SIRENE (coordinamento tra servizi, termine di risposta).

Protezione degli impianti e dei dati

- Gli aspetti organizzativi e tecnici della protezione degli impianti e dei dati a carattere personale;
- le misure adottate per impedire l'accesso agli impianti e ai dati;
- le misure attuate per assicurare un trattamento diverso a seconda delle competenze dell'utente;
- le condizioni di cancellazione delle segnalazioni non più attuali.

d) Rilascio di visti

- Condizioni generali di rilascio dei visti in confronto a quelle contemplate dall'Istruzione consolare comune;
- modalità di applicazione delle consultazioni preliminari al rilascio dei visti;
- modalità di consultazione del SIS prima del rilascio dei visti;
- modalità di approvvigionamento di vignette Schengen e condizioni di conservazione.

La Commissione permanente assicura il coordinamento di tali relazioni e la presentazione di una relazione globale al Comitato esecutivo.

II. COMMISSIONE DI APPLICAZIONE PER GLI STATI CHE APPLICANO GIÀ LA CONVENZIONE**1. COMPITI**

La Commissione deve consentire di individuare gli eventuali problemi riscontrati alle frontiere esterne e le situazioni che non rispondono al livello stabilito in conformità dello spirito e degli obiettivi perseguiti dalla Convenzione. Deve consentire di segnalare allo Stato visitato e al Comitato esecutivo i problemi riscontrati, nonché proposte di soluzioni per un'applicazione soddisfacente ed ottimale della Convenzione. Circa i problemi riscontrati dal momento della messa in applicazione della Convenzione, alla Commissione spetterà formulare proposte tecniche volte a migliorare i controlli, la sicurezza e la mutua assistenza giudiziaria, compresa quella in materia di estradizione.

La Commissione dovrà inoltre verificare se le raccomandazioni e le osservazioni formulate dalle commissioni per le visite alle frontiere esterne hanno prodotto effetti e consentito di rimediare ai deficit di sicurezza eventualmente constatati. Alla Commissione spetterà peraltro assicurare il follow-up dei problemi rilevati nella relazione annuale sulla situazione alle frontiere esterne degli Stati che applicano la Convenzione.

La Commissione dovrà infine assolvere il suo compito in modo flessibile e obiettivo in collaborazione con le autorità competenti e nel rispetto delle regole giuridiche e deontologiche applicabili a livello nazionale e ciò nel quadro dell'obiettivo comune della ricerca di una maggiore sicurezza e della presa in considerazione degli interessi degli altri Stati che applicano la Convenzione.

2. SETTORI DI COMPETENZA

Per gli Stati che applicano già la Convenzione, la Commissione avrà una sfera di competenza più ampia rispetto a quella delle commissioni per le visite, pur rimanendo incentrata sulle questioni pratiche. I settori suscettibili di valutazione e che pertanto devono essere presi in considerazione coprono l'intero acquis di Schengen ed in particolare:

- il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne;
- la cooperazione di polizia nelle zone di frontiera degli Stati che applicano già la Convenzione;
- il Sistema d'informazione Schengen;
- le condizioni di rilascio dei visti Schengen (in particolare le modalità di consultazione preliminare dei partner in caso di nazionalità «sensibili»);
- le misure volte a porre fine al soggiorno degli stranieri in situazione irregolare;
- la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, compresa quella in materia di estradizione.

Andrebbero affrontati in via prioritaria i seguenti aspetti:

a) Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne

- Modalità di esecuzione dei controlli alle frontiere esterne, ai valichi di frontiera e negli spazi tra i valichi;
- mezzi tecnici disponibili alle frontiere esterne, per quanto concerne in particolare la lotta ai falsi documentali;
- adeguatezza del numero di agenti rispetto alle specificità delle frontiere visitate;
- sorveglianza della frontiera esterna e controlli mediante pattuglie mobili, nonché sistemi e tecniche di sorveglianza fissi;

- formazione degli agenti, in particolare nel settore dei falsi documentali;
- misure adottate alle frontiere esterne visitate ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale e, più in generale, contro la criminalità;
- misure adottate nei confronti delle persone respinte alla frontiera o in situazione irregolare;
- mezzi impiegati in materia di lotta contro le reti d'immigrazione irregolare;
- cooperazione con lo Stato o gli Stati limitrofi;
- organizzazione amministrativa del(i) servizio(i) incaricato(i) della lotta contro l'immigrazione illegale e coordinamento tra gli stessi a livello nazionale e locale;
- implementazione del SIS nei posti di frontiera.

b) La cooperazione di polizia nelle zone di frontiera degli Stati che applicano già la Convenzione

- Esistenza di accordi bilaterali;
- esercizio del diritto di inseguimento e di osservazione;
- strutture di cooperazione alle frontiere;
- cooperazione diretta tra servizi;
- mezzi ed organico che concorrono alla sicurezza della zona transfrontaliera;
- cooperazione tramite i funzionari di collegamento.

c) Il Sistema d'informazione Schengen

- Alimentazione del SIS dai sistemi nazionali;
- dotazione tecnica degli N.SIS e degli uffici SIRENE;
- accessibilità dei dati SIS per gli utenti finali;
- condizioni di cancellazione delle segnalazioni non più attuali;
- utilizzo delle varie possibilità di segnalazione;
- capacità operativa degli uffici SIRENE: termine di risposta, ...

d) Le condizioni di rilascio dei visti Schengen

- Modalità di applicazione delle consultazioni preliminari al rilascio dei visti previste all'allegato 5B dell'Istruzione consolare comune;
- modalità di consultazione del SIS prima del rilascio dei visti Schengen;
- rilascio di VTL: quantità, cerchia di persone interessate, motivi;
- modalità di approvvigionamento di vignette Schengen e condizioni di conservazione.

III. PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA COMMISSIONE PERMANENTE

Composizione della Commissione permanente

La Commissione è permanente. Essa è composta di un rappresentante di alto livello per Stato firmatario della Convenzione o dell'Accordo di cooperazione. (Tale rappresentante di alto livello può essere accompagnato.) La Commissione si farà assistere dal segretariato nel quadro delle sue riunioni e dei suoi vari compiti.

La Commissione visiterà tutti i Paesi, secondo un ordine e una frequenza definiti dal Comitato esecutivo.

I membri permanenti hanno la possibilità, nell'esercizio delle loro attribuzioni, di fare appello agli Stati Schengen affinché questi mettano a loro disposizione, per missioni di durata limitata, esperti in ciascuno dei settori di competenza della Commissione, in particolare al fine di svolgere i lavori nei paesi secondo le modalità stabilite dai membri permanenti. Taluni compiti di perizia potranno essere comuni o specificamente incentrati su uno di questi settori. Ogni Stato ha il diritto, per ciascun settore di competenza, di designare un esperto incaricato di effettuare le missioni nel quadro della Commissione permanente. La Commissione permanente si adopererà tuttavia al fine di mantenere il numero dei membri delle delegazioni in una proporzione compatibile con le limitazioni tecniche di tali missioni.

In caso di visite simultanee effettuate da gruppi di esperti specializzati in ciascuno dei settori specifici, sarà organizzata una riunione di coordinamento tra tutti gli esperti prima del termine della visita.

Gli esperti dovranno possedere le qualifiche richieste; è auspicabile in generale assicurare una certa continuità nella loro designazione.

La Commissione europea parteciperà in qualità di osservatore ai lavori della Commissione permanente e alle attività dei gruppi di lavoro destinate a quest'ultima, al Gruppo centrale e al Comitato esecutivo.

Autorità di controllo comune

L'esecuzione dei compiti della Commissione permanente lascia impregiudicate le competenze dell'Autorità di controllo comune. La Commissione permanente è autorizzata a consultare l'Autorità di controllo comune nei settori di sua competenza.

Sedi da visitare

Le sedi da visitare e le informazioni da raccogliere sono selezionate caso per caso dalla Commissione permanente di concerto con i rispettivi gruppi di lavoro.

Regime linguistico

Il regime linguistico da adottare durante le visite verrà stabilito di volta in volta.

Agevolazione delle attività della Commissione

Le autorità dello Stato visitato si adopereranno affinché le loro autorità prestino la necessaria collaborazione ed assistenza al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività della Commissione. Le informazioni utili alla visita riguardanti le sedi da visitare, nonché tutti i dati pertinenti, siano essi statistici, fattuali, analitici o di altra natura, dovranno essere messi a disposizione della Commissione dallo Stato da visitare (in una lingua delle lingue ufficiali Schengen) almeno un mese prima dell'inizio della visita.

Spese di viaggio e di soggiorno relative alle visite

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Commissione o dei loro esperti sono a carico di ognuno di loro. Lo Stato visitato sosterrà le spese logistiche sul posto.

Stesura della relazione

La relazione verrà stesa in conformità di un modello uniforme definito dalla Commissione permanente di concerto con i gruppi di lavoro interessati. Tale modello potrà essere adattato in funzione delle necessità e delle specificità.

Un primo progetto di relazione sui compiti eseguiti dagli esperti verrà steso dalla presidenza e sottoposto al gruppo di esperti che cercherà un consenso sulla stesura di tale relazione. In seno a tale gruppo di esperti, i rappresentanti dello Stato visitato avranno uno statuto di osservatore. Una volta che gli esperti avranno elaborato la relazione, essa verrà trasmessa allo Stato visitato che potrà formulare un parere. La relazione ed il parere verranno sottoposti alla Commissione permanente. Quest'ultima tenterà di contemperare i due documenti. Se rimangono punti controversi, la relazione della Commissione permanente presenterà la posizione di ciascuna delle Parti.

Le relazioni dovranno indicare chiaramente quali sono i settori in cui sono o non sono stati raggiunti gli obiettivi fissati, con proposte concrete di misure da adottare per porvi rimedio o per migliorare la situazione. Spetta in ogni caso al Comitato esecutivo prendere la decisione finale.

Riservatezza

I membri della Commissione e gli esperti dovranno rispettare il carattere riservato delle informazioni raccolte nell'assolvimento dei loro compiti. Le relazioni stese in attuazione della presente decisione sono considerate riservate.

Königswinter, 16 settembre 1998.

Il Presidente
M. KANTHER

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 23 giugno 1998****riguardante una «clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico****(SCH/Com-ex (98) 29 riv.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto gli articoli 92 e 93 di tale Convenzione,

CONFERMA

che sono state adottate intese, procedure e regolamentazioni ai fini del funzionamento del Sistema d'informazione Schengen sul piano organizzativo, operativo, tecnico e della protezione dei dati di natura personale e raccomanda che continuino ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

Ostenda, 23 giugno 1998.

Il Presidente

L. TOBBACK

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 settembre 1998****riguardante l'istituzione di una commissione ad hoc «Grecia»****(SCH/Com-ex (98) 43 riv.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

considerando che l'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di Schengen è stato messo parzialmente in applicazione con decisione del 7 ottobre 1997,

DECIDE:

1. È istituita una commissione ad hoc volta a verificare l'adempimento da parte della Grecia di tutte le condizioni richieste ai fini della soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne. Tutti gli Stati Schengen possono partecipare a tale commissione mediante l'invio di esperti.
2. Tale commissione è incaricata di raccogliere informazioni nei seguenti settori:
 - controllo alle frontiere esterne, in particolare l'applicazione del Manuale comune;
 - sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime;
 - visti, in particolare l'applicazione dell'Istruzione consolare comune;
 - condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi, compresi la lotta contro l'immigrazione illegale e il soggiorno irregolare;
 - titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione;
 - cooperazione di polizia;
 - assistenza giudiziaria in materia penale, compreso in materia di estradizione;
 - stupefacenti;
 - SIS, in particolare l'applicazione del Manuale SIRENE;
 - protezione dei dati di natura personale;
 - politica in materia di allontanamento e di riammissione;
 - regime di circolazione negli aeroporti.
3. Nei settori dei controlli alle frontiere esterne e del regime di circolazione negli aeroporti, la commissione valuta le informazioni raccolte. Negli altri settori formula osservazioni.

4. La commissione fa la sintesi delle informazioni raccolte nonché delle sue valutazioni ed osservazioni in una relazione destinata al sottogruppo «Frontiere» e al Gruppo centrale. Sulla base di tale relazione, il Comitato esecutivo adotterà una decisione al più tardi in occasione della riunione del mese di dicembre 1998, in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 adottata a Vienna.

Königswinter, 16 settembre 1998.

Il Presidente

M. KANTHER

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 dicembre 1998****relativa alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia****(SCH/Com-ex (98) 49, 3^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto il disposto congiunto dell'articolo 6 dell'Accordo di adesione della Grecia del 6 novembre 1992 e della dichiarazione comune relativa all'articolo 6 contenuta nell'Atto finale del succitato Accordo di adesione,

vista la decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 relativa alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia (SCH/Com-ex (97) 29, 2^a rev.),

vista la relazione della commissione ad hoc «Grecia» (SCH/C (98) 123, 2^a rev.),

viste le singole relazioni della commissione ad hoc «Grecia»,

confermando la sua volontà politica, espressa il 7 ottobre 1997 nella decisione SCH/Com-ex (97) 29, 2^a rev., di mettere pienamente in applicazione la Convenzione di Schengen per la Grecia,

riconoscendo ed apprezzando il fatto che la Grecia adempie già le condizioni per una piena applicazione della Convenzione di Schengen nei settori visti, cooperazione tra forze di polizia e giudiziaria, lotta alla criminalità legata agli stupefacenti, Sistema d'informazione Schengen e protezione dei dati personali,

considerando che la Grecia ha già realizzato notevoli progressi, in particolare negli aeroporti, al fine di adattare la protezione delle sue frontiere esterne alle esigenze Schengen,

DECIDE:

1. La Grecia informerà gli altri Stati Schengen sulla data in cui, a suo giudizio, avrà adempiuto le condizioni Schengen relative alla protezione delle frontiere esterne marittime e terrestri.
2. I controlli delle persone alle frontiere interne con la Grecia saranno soppressi una volta che il Comitato esecutivo avrà constatato, sulla base delle verifiche e delle visite della commissione ad hoc, l'adempimento delle condizioni Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne marittime e terrestri della Grecia.
3. L'adempimento delle condizioni relative alle risorse umane e al materiale, alla formazione degli organi di vigilanza e di controllo delle frontiere e al coordinamento fra i servizi interessati sarà verificato sulla base di visite. La realizzazione dei miglioramenti necessari per quanto concerne:

il concetto relativo alla sorveglianza marittima,

la necessità di rendere più flessibile il ricorso ad unità mobili e
l'applicazione dell'articolo 26 CSCH,
può essere comprovata con un'opportuna documentazione.

4. Il Comitato esecutivo adotterà una decisione, se possibile, entro la fine del 1999.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

**2.2. TITOLO II CAS: SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 14 dicembre 1993
riguardante la proroga del visto uniforme
(SCH/Com-ex (93) 21)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 17.3 di tale Convenzione,

DECIDE:

La proroga del visto uniforme avverrà secondo i principi comuni definiti nel documento allegato.

Parigi, 14 dicembre 1993.

Il Presidente
A. LAMASSOURE

ALLEGATO RELATIVO ALLA PROROGA DEL VISTO UNIFORME

NORME COMUNI

1. La Convenzione di applicazione prevede all'articolo 17, paragrafo 3 e) che il Comitato esecutivo prenda le decisioni necessarie relative alle condizioni di proroga dei visti, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti. Questa disposizione costituisce la base giuridica delle norme comuni definite nel presente documento.
2. La proroga della durata del soggiorno del visto è possibile in caso di fatto nuovo, successivo al rilascio del visto. La domanda deve essere debitamente motivata, in particolare per ragioni di forza maggiore, per ragioni umanitarie, professionali o personali serie. In nessun caso può avere l'effetto di sviare la finalità del visto. Spetta alle autorità amministrative competenti valutare se il motivo addotto giustifica effettivamente la proroga.
3. La proroga del visto non deve rendere la durata del soggiorno superiore a 90 giorni.
4. La proroga del visto avviene secondo le procedure nazionali.
5. L'autorità responsabile è quella del paese nel cui territorio si trova la persona richiedente la proroga del visto, anche nel caso in cui, in forza di tale proroga, questa si rechi nel territorio di un'altra Parte contraente.

Sono responsabili della proroga del visto, per ogni Parte contraente, le seguenti autorità amministrative:

- Belgio: per i visti ordinari: Gouvernements provinciaux (Provincia); per i visti diplomatici e di servizio: Ministero degli Affari esteri.
- Germania: «Ausländeramt der jeweiligen Stadt oder des Landkreises» (Ufficio degli stranieri della città o della circoscrizione amministrativa).
- Grecia: «Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Γραφεία Αλλοδαπών)»; [Ministero dell'ordine pubblico (Ufficio stranieri)]
- Spagna: per i passaporti ordinari: «Por la Dirección General de la Policía (Comisaría General de Documentación) o por los Gobernadores Civiles y, por delegación, por las Jefaturas Superiores de Policía, Comisarias Provinciales de Policía y Comisarias locales de Policía» [Direzione generale della Polizia (Commissariato generale di documentazione) o Prefetti e per delega, Questure superiori, Commissariati provinciali di Polizia e Commissariati locali di Polizia];
per i passaporti diplomatici e di servizio: «Ministerio de Asuntos Exteriores» (Ministero degli Affari esteri).
- Francia: Préfectures (a Parigi, Préfecture de police).
- Italia: «Ufficio degli Stranieri (Questure della Repubblica)».
- Lussemburgo: per tutti i visti: Service des passeports et visas du Ministère des Affaires étrangères (Servizio passaporti e visti del Ministero degli Affari esteri).
- Paesi Bassi: per i visti ordinari: «Hoofden van de plaatselijke politie» (Responsabili della polizia locale)
per i visti diplomatici e di servizio: «Ministerie van Buitenlandse Zaken» (Ministero degli Affari esteri).
- Portogallo: «Serviço de Estrangeiros e Fronteiras» du «Ministério da Administração Interna» (Servizio degli Stranieri e delle Frontiere del Ministero dell'Interno)

6. A seconda delle procedure nazionali, la proroga del visto equivale concretamente all'apposizione di una nuova vignetta visto o di un timbro.
 7. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto.
 8. La proroga del visto deve mantenere un carattere eccezionale nel caso di persone di nazionalità o di categoria soggetta alla procedura di consultazione delle autorità centrali in una o più Parti contraenti. In caso di proroga, deve essere informata l'autorità centrale del paese la cui Rappresentanza consolare ha rilasciato il visto.
 9. Salvo casi eccezionali decisi dall'autorità amministrativa che dispone la proroga del visto, il visto prorogato rimane un visto uniforme che dà accesso al territorio delle Parti contraenti per il quale il visto era valido al momento del rilascio.
-

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 14 dicembre 1993****riguardante le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme****(SCH/Com-ex (93) 24)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 131 di tale Convenzione,

DECIDE:

L'annullamento, la revoca e la riduzione della validità del visto uniforme avverranno secondo i principi comuni definiti nel documento accluso in allegato.

Parigi, 14 dicembre 1993.

Il Presidente
A. LAMASSOURE

Le procedure di annullamento, di revoca o di riduzione della durata di validità del visto uniforme decise dal Comitato esecutivo nell'ambito dell'articolo 131 consistono sia nell'impedire l'accesso al territorio degli Stati membri della Convenzione di Schengen reso possibile dal rilascio del visto uniforme, sia nel ridurre la durata di validità o di soggiorno inizialmente prevista.

Si può distinguere:

- l'annullamento,
- la revoca,
- la riduzione della durata di validità.

1. Annullamento

L'annullamento del visto avviene in frontiera (*) ed è pronunciato dagli agenti addetti ai controlli alla frontiera [cfr. Manuale comune II — 1.4.4. (**)]. Ha per effetto di impedire l'accesso al territorio degli Stati membri della Convenzione di Schengen, essenzialmente nel caso in cui il visto sia stato rilasciato per un errore dovuto al fatto che la straniero è segnalato ai fini della non ammissione. In caso di annullamento, è come se il visto non fosse mai esistito.

Si distingue dalla non ammissione, nel qual caso, senza annullare il visto, gli agenti addetti al controllo in frontiera rifiutano di ammettere il titolare del visto nel loro territorio, ad esempio, per mancanza dei documenti giustificativi dello scopo del soggiorno.

L'annullamento del visto è pronunciato dalle autorità amministrative nazionali addette al controllo in frontiera.

Concretamente, sulla vignetta visto potrà essere apposto un timbro o qualsiasi altro contrassegno che indichi chiaramente che il visto è stato rifiutato. Si raccomanda di sbarrare il kinegramma della vignetta con un oggetto metallico appuntito.

L'annullamento del visto sarà notificato all'autorità centrale dello Stato di rilascio; la comunicazione preciserà i seguenti elementi:

- data e motivo dell'annullamento,
- nome del titolare del visto,
- nazionalità,
- natura e numero del documento di viaggio,
- numero della vignetta visto,
- tipo di visto,
- data e luogo del rilascio del visto.

(*) Il visto può essere annullato anche dalle autorità consolari nel caso in cui risulti che il visto sia stato rilasciato per errore.

(**) Documento riservato. Cfr. il doc. SCH/Com-ex (98) 17.

2. **Revoca**

Alcuni Stati distinguono la revoca del visto uniforme dall'annullamento del medesimo.

La revoca del visto, che non ha effetto retroattivo, permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto uniforme che deve ancora decorrere.

In applicazione dell'articolo 23 della Convenzione, questa revoca è pronunciata qualora risulti, all'atto del controllo, che lo straniero titolare di un visto regolarmente rilasciato non soddisfi o non soddisfi più una o più condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 c), d) ed e) della Convenzione. La decisione di revoca è presa conformemente alla procedura nazionale della Parte contraente sul territorio della quale si trova il titolare del visto. La Parte contraente che procede a tale revoca deve informare la Parte contraente che ha rilasciato il visto. Precisa in tal caso le ragioni che hanno motivato la sua decisione.

3. **Riduzione della durata di validità del visto uniforme**

In applicazione dell'articolo 23 della Convenzione, questa misura è adottata in alcuni Stati prima dell'allontanamento di uno straniero e consiste nel ridurre la durata del soggiorno al numero di giorni intercorrenti tra la data del passaggio della frontiera e la data stabilita per l'allontanamento dello straniero.

L'agente incaricato del controllo alla frontiera può altresì decidere di limitare la durata di validità del visto uniforme se constata che lo straniero non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 26 aprile 1994****riguardante le misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne****(SCH/Com-ex (94) 1, 2ª rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 2 di tale Convenzione,

approva il documento relativo alla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne (SCH/I-Front (94) 1, terza rev.) e

DECIDE:

Le misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico nei valichi stradali situati alle frontiere interne sono realizzate in conformità del documento qui allegato.

L'attuazione delle misure di adattamento è di competenza nazionale delle Parti contraenti.

Bonn, 26 aprile 1994.

Il Presidente

Bernd SCHMIDBAUER

**MISURE DI ADATTAMENTO AI FINI DELLA SOPPRESSIONE DEGLI OSTACOLI E DELLE LIMITAZIONI AL
TRAFFICO NEI VALICHI STRADALI SITUATI ALLE FRONTIERE INTERNE**

Ai fini della piena soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati Schengen è anche necessario eliminare gli ostacoli che frenano la circolazione dei viaggiatori perché retaggio di una situazione di controllo.

Per questo motivo, le Parti contraenti intendono dare inizio immediatamente alla soppressione graduale di questi ostacoli, non appena disporranno di informazioni positive sulle prospettive di funzionamento del SIS.

Sono previste in una prima fase determinate misure che sono particolarmente necessarie per assicurare il rapido attraversamento delle frontiere interne e che possono essere applicate alquanto rapidamente senza spese eccessive.

A tal fine dovranno essere realizzate in particolare le seguenti misure:

- apertura al traffico delle carreggiate e delle corsie finora bloccate ai fini dei controlli di frontiera, soprattutto ai valichi autostradali,
- rimozione delle cabine di controllo dallo spartitraffico per evitare che le automobili che viaggeranno a velocità più sostenuta non siano danneggiate,
- smantellamento delle tettoie poste sulla carreggiata ai valichi di frontiera per consentire una migliore visibilità e per evitare dannosi effetti dovuti alla differenza di pressione atmosferica,
- soppressione dei limiti di velocità; la necessità di instaurare eventualmente nuove disposizioni in materia di velocità sarà valutata soltanto in base a criteri di sicurezza stradale,
- misure tecniche per consentire inversioni di marcia su autostrade e simili, nel caso in cui siano ripristinati provvisoriamente i controlli alle frontiere interne per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale e siano pronunciati rifiuti d'ingresso.

Spetta ad ogni Parte contraente realizzare i programmi, di concerto o d'accordo con le altre Parti contraenti, qualora sia necessario o opportuno per ragioni di diritto o di fatto.

Per il momento della messa in vigore della Convenzione dovrebbero essere portate a termine il maggior numero possibile delle summenzionate misure della prima fase, almeno quelle che per essere realizzate non richiedono tempi lunghi (per es. smantellamento degli sbarramenti delle carreggiate).

L'approntamento delle altre misure di adattamento della prima fase sarà effettuato secondo la seguente tabella di marcia:

- 1) Nel periodo che va dal 1° luglio al 15 settembre 1994, è necessario stabilire un inventario ed enumerare, per ogni valico delle frontiere interne, le diverse tappe da superare ai fini dell'esecuzione delle misure di adattamento.

A tal fine, occorre tener conto del fatto che in particolari valichi di frontiera vanno mantenute provvisoriamente le infrastrutture esistenti ai fini della cooperazione di polizia; potrà così essere mantenuta, ad esempio, la segnaletica indicante i limiti di velocità per l'accesso agli uffici.

- 2) Il periodo dal 15 settembre al 31 ottobre 1994 costituisce una fase di concertazione tra Stati limitrofi. Questi devono concordare, per ogni valico di frontiera, le attività necessarie all'applicazione delle misure di adattamento.
- 3) Le Parti contraenti vigileranno affinché i planning in vista della messa in vigore della Convenzione di applicazione di Schengen siano conclusi entro il 31 dicembre 1994.

Al termine delle tre tappe di preparazione, le Parti contraenti informano il Gruppo centrale sullo stato di realizzazione della tabella di marcia, corredando il loro rapporto di prospetti particolareggiati.

SCH/I-Front (94) 1, 3^a rev.**SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI DELLE PERSONE ALLE FRONTIERE INTERNE**

Le varie misure compensative previste dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 sono ormai, al termine di lunghi anni di intensa preparazione, praticamente realizzati o — come nel caso del SIS — proseguiti con particolare vigore.

Perché possa essere conseguito l'obiettivo di soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne, mancano tuttavia ancora taluni provvedimenti. Al fine di evitare ulteriori ritardi nella piena soppressione dei controlli alle frontiere comuni, anche dopo la realizzazione di tutte le misure compensative, urge porre in essere le relative necessarie condizioni. Va tenuto presente, in tale ambito, ed è nella logica stessa delle cose, che pur creando una situazione alle frontiere interne che non conosca, sotto il profilo formale, più alcun controllo, occorre che essa sia di ordine più generale, esente cioè anche da quegli ostacoli fisici alla circolazione condannati al disuso.

Processo questo, che richiede un programma di azione concreto per la realizzazione di ogni fase.

1. Soppressione dei controlli delle persone e dell'obbligo di presentazione dei documenti di viaggio alle frontiere terrestri, negli aeroporti e nei porti**1.1. Abolizione dei controlli delle persone**

L'articolo 2, primo comma recita «Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone».

È così vietato alle competenti autorità di frontiera di effettuare controlli in genere alle frontiere interne, fermo restando i casi previsti all'articolo 2, secondo comma della Convenzione.

Il che vuol dire, in altre parole, che sussiste per ogni persona, a prescindere dalla sua nazionalità, l'esonero da qualsiasi controllo di polizia di frontiera determinato dall'attraversamento della stessa e da qualsiasi costrizione a passare attraverso valichi autorizzati.

Sono fatti salvi l'applicazione dell'articolo 22 della Convenzione di applicazione di Schengen e l'esercizio — da parte delle autorità competenti di una Parte contraente, — sul suo territorio, ivi compreso nelle zone in prossimità della frontiera, delle competenze attribuite loro dal diritto interno ai fini del controllo dell'osservanza degli obblighi relativi al possesso, all'avere con sé nonché alla presentazione di documenti e di certificati.

Non sono invece conciliabili con le disposizioni di soppressione previste dalla Convenzione i cosiddetti controlli di frontiera sostitutivi. Si tratta di controlli sistematici di persone, determinati dall'attraversamento della frontiera, effettuati in una regione in prossimità della frontiera o all'interno di determinate zone di frontiera. È fatto salvo il disposto dell'articolo 2.2.

L'ingresso e l'uscita negli aeroporti e porti marittimi non sono soggetti a controllo soltanto nella misura in cui vengono attraversate frontiere comuni. Ciò vale per i voli interni e i collegamenti regolari marittimi intra Schengen. Per via della canalizzazione automatica dei flussi passeggeri in traffico Schengen (interno) e non Schengen (esterno), l'attraversamento della frontiera, per i voli e il traffico marittimo intra Schengen, potrà essere effettuato di fatto senza controllo soltanto quando negli aeroporti e nei porti marittimi saranno stati previsti i necessari adattamenti per rendere le relative aree adeguate alle esigenze di tali collegamenti.

Le parti contraenti informano opportunamente:

— la popolazione,

- le autorità di frontiera e di polizia, nonché
- le società aeroportuali, quelle portuali e i vettori

dei singoli aspetti di questa nuova situazione sorta alle frontiere interne, caratterizzata dalla soppressione dei controlli.

1.2. *Soppressione dell'obbligo di esibire i documenti di viaggio determinato dall'attraversamento della frontiera*

Con la soppressione dei controlli alle frontiere è soppresso anche l'obbligo, determinato dall'attraversamento della frontiera, di produrre o di esibire i documenti di viaggio in corso di validità.

Sono fatte salve le disposizioni nazionali, valide all'interno del territorio, sul possesso, l'aver con sé e la presentazione dei documenti per l'accertamento dell'identità e del diritto al soggiorno.

Le delegazioni trasmetteranno entro la fine del mese di aprile 1994 le rispettive disposizioni in materia, indicheranno i documenti d'identità richiesti nel loro paese nonché i controlli previsti dal loro diritto interno.

2. **Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico nei valichi stradali**

La soppressione dei controlli delle persone rappresenta l'elemento essenziale per la realizzazione della libera circolazione transfrontaliera. Fa tuttavia parte del conseguimento di tale obiettivo anche l'eliminazione di quegli ostacoli che frenano il libero passaggio perché retaggio di una situazione di controllo.

2.1. *Osservazioni di ordine generale*

- a) I valichi esistenti alle frontiere interne — almeno quelli più grandi e importanti — formano una struttura costituita da numerosi edifici e annessi.

La prima fase delle misure previste in ambito Schengen per affiancare il completamento della soppressione dei controlli dovrebbe estendersi soltanto a quelle misure volte ad assicurare direttamente il libero passaggio della frontiera.

Lo smantellamento o un uso diverso di altri edifici che ricordano vecchie barriere di controllo, e i lavori stradali di una certa importanza, per es. di livellamento di tracciati, debbono essere riservati ad una seconda tappa.

- b) La maggioranza degli Stati Schengen ha fissato in accordi bilaterali, che il controllo del traffico transfrontaliero sotto forma di formalità espletate in comune può aver luogo di volta in volta sul proprio territorio o su quello del paese vicino. È su questa base che negli accordi di applicazione i controlli sono raggruppati in praticamente tutti i valichi. Pertanto le modifiche nella prospettiva dell'applicazione del regime Schengen presuppongono il consenso delle due parti. Incombe alle Parti contraenti ottenere quanto prima possibile tale intesa e informarne il Comitato esecutivo.

2.2. *Misure di adattamento infrastrutturale*

Dovrebbero essere messe in atto in un primo tempo in particolare le seguenti misure di adattamento infrastrutturale:

- Nei vari valichi, soprattutto in quelli autostradali, sono previste corsie per il traffico di transito, ma sono chiuse da barriere o da guardrail. Occorrerebbe fare quanto prima possibile il necessario affinché tali corsie vengano aperte al traffico.

- Le cabine di controllo sullo spartitraffico, in via prioritaria quelle delle autostrade, sono troppo vicine alla carreggiata e pregiudicano la sicurezza delle automobili che viaggeranno a velocità più sostenuta. Vanno pertanto smontate.
- Il fatto che sia autorizzato viaggiare a velocità sostenuta impone lo smantellamento delle coperture («tettoie») poste sulle carreggiate nei valichi, al fine di consentire una migliore visuale e per evitare dannosi effetti dovuti alla differenza di pressione atmosferica.

2.3. *Soppressione di limitazioni alla circolazione stradale*

Non appena saranno realizzati i progetti necessari si potrà procedere all'abolizione dei limiti di velocità. La necessità di prevedere nuove disposizioni in materia dipenderà soltanto da esigenze di sicurezza stradale.

2.4. *Misure per la reintroduzione provvisoria di controlli alle frontiere interne*

In caso di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 2.2 della Convenzione di Schengen, le unità mobili di polizia potranno far ricorso — perché l'automobilista possa ridurre la velocità ai fini del controllo — ad una segnaletica ad hoc, in modo da non dover prevedere, per questi casi, una segnaletica permanente.

Per poter attuare un rifiuto d'ingresso, debbono tuttavia essere predisposti i necessari preparativi tecnici, al fine di consentire un'inversione di marcia. Per questa ragione debbono essere previste — per le autostrade e simili — nel guardrail parti mobili, che possono essere spostate in caso di necessità.

2.5. *Programma di azione*

Le Parti contraenti elaborano ai fini dell'adattamento infrastrutturale dei valichi, nella prima fase, programmi dettagliati in previsione dell'applicazione concreta della Convenzione di Schengen e li sottopongono al Comitato esecutivo.

Debbono essere realizzate, in tempo utile per la messa in vigore della Convenzione di Schengen, segnatamente le seguenti misure:

- apertura al traffico delle carreggiate e delle corsie finora bloccate ai fini dei controlli di frontiera, soprattutto ai valichi autostradali,
- rimozione delle cabine di controllo dallo spartitraffico per evitare che le automobili che viaggeranno a velocità più sostenuta non siano danneggiate,
- smantellamento delle tettoie poste sulla carreggiata ai valichi di frontiera per consentire una migliore visibilità e per evitare dannosi effetti dovuti alla differenza di pressione atmosferica,
- soppressione dei limiti di velocità; la necessità di instaurare eventualmente nuove disposizioni in materia di velocità sarà valutata soltanto in base a criteri di sicurezza stradale,
- misure tecniche per consentire inversioni di marcia su autostrade e simili, nel caso in cui siano ripristinati provvisoriamente i controlli alle frontiere interne per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale e siano pronunciati rifiuti d'ingresso.

Spetta ad ogni Parte contraente realizzare i programmi, di concerto o d'accordo con le altre Parti contraenti, qualora sia necessario o opportuno per ragioni di diritto o di fatto. Le Parti contraenti comunicano al Segretariato generale le misure adottate.

3. Informazione sulla soppressione anticipata dei controlli prima della messa in vigore della Convenzione di Schengen

La strategia della Convenzione consiste nel collegare la soppressione dei controlli con la preventiva introduzione di strumenti compensativi.

Uno degli strumenti compensativi più importanti, il SIS, non è stato ancora realizzato, cosicché dovranno in principio essere mantenuti i controlli delle persone alle frontiere interne.

Le Parti contraenti ritengono che sia eventualmente sostenibile, in alcuni casi, pochi, cominciare fin d'ora, sulla base di accordi bilaterali, a rinunciare simbolicamente e a mo' di prova ai controlli alle frontiere interne, nella misura in cui ciò non pregiudichi o non pregiudichi gravemente gli interessi di sicurezza (sorta di fase di collaudo).

Qualora esse prendano in considerazione una tale soppressione anticipata dei controlli, ne informeranno il Comitato esecutivo.

4. Consultazione sui controlli di frontiera sostitutivi

L'articolo 2.2 della Convenzione di Schengen impone l'obbligo della consultazione degli altri Stati, nel caso in cui uno Stato dovesse decidere, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale di effettuare, per un periodo limitato, controlli di frontiera nazionali alle frontiere interne.

In virtù di tale disposizione tale obbligo vale anche quando i controlli sostitutivi hanno luogo in una regione in prossimità della frontiera o in determinate zone di frontiera (cfr. punto 1.1).

Qualora uno Stato preveda l'adozione di questo tipo di misura, ne dovrà informare lo Stato contraente interessato, così come lo informa nei casi in cui decide di effettuare i controlli, per un periodo limitato, direttamente alle frontiere interne.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 26 aprile 1994
riguardante il rilascio del visto uniforme in frontiera
(SCH/Com-ex (94) 2)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 17.3, lettere c) e d) di tale Convenzione,

DECIDE:

Il rilascio del visto uniforme in frontiera è effettuato in conformità dei principi comuni definiti nel documento qui allegato.

Bonn, 26 aprile 1994.

Il Presidente
Bernd SCHMIDBAUER

ALLEGATO RELATIVO AL RILASCIO DEL VISTO UNIFORME IN FRONTIERA

1. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della Convenzione di applicazione, il visto uniforme è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e, se del caso, dalle autorità designate conformemente all'articolo 17. Tale articolo prevede in particolare al paragrafo 3, lettera c) che il Comitato esecutivo prenda le decisioni necessarie relative alle condizioni di rilascio dei visti in frontiera.

Pertanto, il Manuale comune (parte II, punto 5) precisa che se «per mancanza di tempo e per motivi imperiosi, uno straniero non ha avuto la possibilità di richiedere un visto, le Autorità competenti possono rilasciargli un visto alla frontiera in casi eccezionali e per un soggiorno di breve durata». Il Manuale comune subordina tale rilascio ad una serie di condizioni:

- lo straniero deve essere in possesso dei documenti validi che permettono l'attraversamento della frontiera,
 - soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sub a), c), d) ed e) della Convenzione,
 - deve far valere un motivo «imprevedibile ed imperioso» d'ingresso comprovato da un documento giustificativo,
 - il suo viaggio di ritorno nel Paese di origine o il suo transito verso un Paese terzo devono essere garantiti.
2. Si evince chiaramente che il visto è di norma rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e che il rilascio del visto in frontiera riveste quindi carattere eccezionale, in determinati casi debitamente motivati.
 3. Il visto rilasciato in frontiera può essere, a seconda dei casi, conformemente alle norme nazionali e con riserva dell'osservanza delle condizioni sopra enunciate o
 - un visto uniforme, senza limiti di validità territoriale o
 - un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 della Convenzione di applicazione.

In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più di un ingresso. In caso di visto di breve soggiorno la sua validità non deve essere superiore a 15 giorni.

4. Trattandosi di stranieri che appartengono a categorie di persone sottoposte alla consultazione delle autorità centrali di una o più Parti contraenti, il visto non sarà rilasciato, in linea di massima, in frontiera, tenuto conto, in particolare, del termine di risposta pari ad almeno 7 giorni.

Tuttavia, a titolo eccezionale, si potrà rilasciare un visto in frontiera per queste categorie di persone. In tal caso il visto non potrà che essere un visto con validità territoriale limitata allo Stato di rilascio. Tale visto verrà rilasciato soltanto nei casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione, vale a dire per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. Il suo rilascio dovrà essere notificato senza indugio alle autorità centrali delle altre Parti contraenti.

5. Il rilascio dei visti in frontiera sarà assicurato dalle autorità addette ai controlli di frontiera, conformemente alle disposizioni nazionali. Concretamente il rilascio del visto può consistere nell'apposizione della vignetta visto Schengen o nell'apposizione di un timbro speciale.
 6. I visti rilasciati in frontiera dovranno essere registrati in un elenco statistico. Le Parti procederanno mensilmente allo scambio di tale elenco mediante il Segretariato generale.
-

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 21 novembre 1994****riguardante la procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali di cui all'ex articolo 17, secondo comma della convenzione****(SCH/Com-ex (94) 15 riv.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

visto l'articolo 17, secondo comma di tale Convenzione

DECIDE:

1. La procedura automatizzata di consultazione delle Autorità Centrali degli altri Stati partner nell'ambito del rilascio del visto, è basata, dal momento della messa in vigore della Convenzione di Schengen e in applicazione delle disposizioni dell'istruzione consolare comune, sui principi fissati nell'allegato dizionario dei dati (SCH/II-Vision (93) 20, terza rev. (*)). Qualora taluni Stati partner non soddisfino ancora i requisiti tecnici di applicazione della procedura automatizzata una volta messa in vigore la Convenzione di Schengen, tali Stati trasmetteranno i dati nell'ambito della consultazione sulla base delle disposizioni dell'istruzione consolare comune, avvalendosi dei mezzi di trasmissione abituali.
2. Il Comitato esecutivo invita tutti gli Stati a realizzare quanto prima possibile tutte le condizioni tecniche per l'applicazione della procedura automatizzata.
3. Qualora all'inizio dell'applicazione dei summenzionati principi non sia ancora disponibile la rete SIRENE (Fase II) prevista per la trasmissione dei dati nell'ambito della consultazione, gli Stati partner interessati si adopereranno affinché la trasmissione dei dati sia effettuata attraverso le linee pubbliche. Gli Stati partner assicurano un'adeguata sicurezza nella trasmissione di dati.
4. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi delle installazioni necessarie sul piano nazionale per la procedura automatizzata. Le Parti contraenti deliberano in merito ad eventuali spese di regolarizzazione generate dalla trasmissione dei dati dopo dodici mesi dal funzionamento del sistema prendendo in considerazione il principio del «chi chiede paga». Tengono conto a tale riguardo del fatto che, nell'ambito della procedura di consultazione, lo Stato che chiede di essere consultato tutela anche gli interessi legittimi dello Stato che effettua la consultazione in materia di sicurezza.

Le Parti contraenti registrano i costi generati dalla procedura di consultazione a partire dal funzionamento del sistema e trasmettono dei prospetti riepilogativi di questi costi entro dodici mesi.

Heidelberg, 21 novembre 1994.

Il Presidente

Bernd SCHMIDBAUER

(*) Documento riservato.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 21 novembre 1994
riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita
(SCH/Com-ex (94) 16 riv.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 6 di tale Convenzione,

prende atto ed approva il documento SCH/I-front (94) 43 e

DECIDE:

Le Parti contraenti acquisteranno i timbri comuni d'ingresso e di uscita conformemente ai principi stabiliti nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (*)

Heidelberg, 21 novembre 1994.

Il Presidente
Bernd SCHMIDBAUER

(*) Documento riservato. Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17.

SCH/I-Front (94) 43

ACQUISTO DI TIMBRI COMUNI D'INGRESSO E DI USCITA

Per l'acquisto di timbri da utilizzare per comprovare l'ingresso e l'uscita attraverso le frontiere esterne, gli Stati partner si baseranno sul capitolato d'onere del timbro comune d'ingresso e di uscita, documento SCH/Gem-handb (93) 15 del 17 settembre 1993. Tale capitolato d'onere prevede segnatamente l'uso di timbri bicromatici.

In via eccezionale, i timbri monocromatici d'ingresso e di uscita già acquistati e distribuiti nei posti di frontiera potranno essere utilizzati fino a quando dovranno essere sostituiti. I nuovi timbri dovranno essere, in ogni caso, bicromatici.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 22 dicembre 1994****riguardante l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori****(SCH/Com-ex (94) 17, 4^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 4 e 6 di tale Convenzione,

prende atto ed approva il documento relativo all'introduzione e all'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori (SCH/I-front (94) 39, 9^a rev.) e

DECIDE:

Ai fini dell'introduzione e dell'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori saranno messe in atto le misure che figurano in allegato.

Bonn, 22 dicembre 1994.

Il Presidente
Bernd SCHMIDBAUER

SCH/I-front (94) 39, 9^a rev.

DECISIONE

relativa all'introduzione e all'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori

Nell'introdurre il regime Schengen negli aeroporti principali e in quelli minori occorre tener conto dell'importanza che riveste il trasporto aereo per l'immigrazione clandestina e del ruolo degli aeroporti in quanto frontiere interne ed esterne. Le Parti contraenti ritengono sia necessario applicare le seguenti, ulteriori misure:

- 1) Considerata la necessità di evitare una commistione tra passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi e passeggeri di voli interni, all'arrivo, nell'aeroporto, prima del controllo di polizia all'entrata e al momento del decollo, dopo il controllo di polizia all'uscita, considerato inoltre il fatto che entro la messa in vigore della Convenzione di Schengen dovranno essere realizzate in tutti gli aeroporti le relative opportune misure infrastrutturali volte ad assicurare la separazione fisica dei flussi passeggeri — all'aeroporto di Amsterdam/Schiphol è stato concesso in via eccezionale di ultimare i lavori per la fine del 1995 purché fino ad allora esso assicuri la chiara separazione tra flussi passeggeri con misure procedurali —, la Convenzione di applicazione di Schengen sarà messa in vigore anche per quanto concerne il traffico aereo alla data fissata dal Comitato esecutivo⁽¹⁾.

Le Parti contraenti s'informano, nel corso del periodo preparatorio dal 22 dicembre 1994 al 26 marzo 1995, sui provvedimenti adottati.

- 2) Al fine di ridurre i tempi di attesa — nel controllo dei voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi — dei beneficiari del diritto comunitario, i quali, di norma, sono sottoposti soltanto ad un controllo d'identità, vanno previsti punti di controllo distinti contrassegnati da una segnaletica minima uniforme in tutti gli Stati Schengen utilizzando l'emblema dell'UE in un cerchio di stelle. I punti di controllo per stranieri sono contrassegnati dalla scritta «Non

EU Nationals». Nei paesi di lingua romanza la segnaletica corrispondente è «UE» e «NON UE».

- 3) Deroghe ammesse nell'adattare le condizioni di controllo negli aeroporti minori — aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali — alle condizioni vigenti negli aeroporti principali:

- Per evitare qualsiasi pericolo, occorre controllare i passeggeri dei voli di cui non si è in grado di stabilire con certezza se sono voli in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo.
- Se il volume del traffico negli aeroporti minori non lo richiede, non è necessaria la permanenza degli agenti preposti al controllo in questi aeroporti purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile. Chi gestisce l'aeroporto minore deve avere l'obbligo di informare in tempo le autorità di polizia di frontiera competenti sull'atterraggio e sul decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. È ammesso il ricorso ad agenti di controllo ausiliari, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.
- Negli aeroporti minori si può di norma rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e dei voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi.

Il Manuale comune è opportunamente integrato con disposizioni relative agli aeroporti minori.

⁽¹⁾ Tale disposizione parte dal presupposto che la decisione relativa alla messa in vigore interverrà il 22 dicembre 1994 e che fino alla messa in vigore della Convenzione di applicazione di Schengen vi è un periodo preparatorio di 3 mesi.

INTRODUZIONE E APPLICAZIONE DEL REGIME SCHENGEN NEGLI AEROPORTI PRINCIPALI E NEGLI AEROPORTI MINORI

Gli aeroporti svolgono un ruolo importante nell'ambito del sistema Schengen. Da un lato, rivestono una grande importanza come vie di accesso per un numero sempre maggiore di viaggiatori e pertanto anche per gli immigrati clandestini, dall'altro fungono sia da frontiere interne che da frontiere esterne e rappresentano quindi un settore particolare con una serie di problemi specifici.

Vanno considerati in particolare i seguenti aspetti:

- messa in vigore della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen,
- canalizzazione dei flussi di passeggeri negli aeroporti,
- adattamento allo standard Schengen dell'intensità dei controlli nell'ambito del traffico aereo civile,
- particolarità degli aeroporti minori.

1. **Messa in vigore della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen**

Il regime Schengen propone in questo settore un'innovazione essenziale: a prescindere dalla loro nazionalità, i passeggeri dei voli interni non sono più sottoposti ad un controllo, mentre i passeggeri dei voli in provenienza e a destinazione di Stati terzi devono sottostare, all'atto dell'ingresso e dell'uscita, ad un controllo di polizia più o meno approfondito in funzione della loro nazionalità. Per poter realizzare simultaneamente questi due obiettivi, è necessario predisporre la separazione di queste due categorie di viaggiatori. Con questa separazione si vuole evitare che, da un lato, i passeggeri dei voli interni siano controllati, e dall'altro, che i passeggeri dei voli in provenienza e a destinazione di Stati terzi entrino nel territorio degli Stati Schengen senza controllo.

È possibile realizzare una separazione completa dei flussi di passeggeri soltanto sul piano fisico, essenzialmente grazie all'adozione di opportune misure infrastrutturali, quali ad esempio la costruzione di pareti divisorie nelle aree di controllo esistenti, l'utilizzo di piani distinti negli edifici attuali o la canalizzazione del traffico verso terminali diversi.

Considerato che le misure infrastrutturali debbono essere portate a termine in tutti gli aeroporti entro la messa in vigore della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — all'aeroporto di Amsterdam/Schiphol è stato concesso in via eccezionale di ultimare i lavori per la fine del 1995 purché fino ad allora esso assicuri la chiara separazione tra flussi passeggeri con misure procedurali

— la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è messa in vigore anche per quanto concerne il traffico aereo alla data fissata dal Comitato esecutivo⁽¹⁾.

Le Parti contraenti s'informano, nel corso del periodo preparatorio dal 22 dicembre 1994 al 26 marzo 1995, sui provvedimenti adottati.

2. **Canalizzazione dei flussi di passeggeri negli aeroporti**

È stato verificato che l'applicazione delle disposizioni Schengen in materia di controlli, in particolare nei riguardi dei cittadini di paesi terzi, aumenta di molto la durata dei controlli e provoca lunghi tempi d'attesa. Per contenere entro limiti accettabili questi tempi d'attesa almeno per i beneficiari del diritto comunitario è necessario porre maggiormente l'accento in questi casi sull'accelerazione dei controlli.

A tale riguardo, una soluzione consiste nel prevedere aree di controllo specifiche per i beneficiari del diritto comunitario, affinché queste persone, di norma sottoposte soltanto ad un controllo ridotto, non debbano subire ritardi per il fatto che si presentano allo stesso sportello di cittadini di paesi terzi, sottoposti invece a un controllo d'ingresso approfondito che richiede molto tempo. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che i passeggeri si dirigono verso le file di controllo appropriate soltanto se queste sono indicate in maniera comprensibile a tutti. C'è da aspettarsi che quanto più uniformi sono le indicazioni, tanto più esse sono rispettate. L'obiettivo da conseguire è una prassi concertata in tutti gli Stati Schengen.

Per i beneficiari del diritto comunitario vanno pertanto previsti punti di controllo distinti contrassegnati da una segnaletica minima uniforme in tutti gli Stati Schengen utilizzando l'emblema dell'UE in un cerchio di stelle. I punti di controllo per stranieri sono contrassegnati dalla scritta «Non EU Nationals». Nei paesi di lingua romanza la segnaletica corrispondente è «UE» e «NON-UE».

3. **Adattamento allo standard Schengen dell'intensità dei controlli nell'ambito del traffico aereo civile**

I principi che regolano i controlli negli aeroporti, in quanto frontiere esterne, sono identici a quelli applicati

⁽¹⁾ Tale disposizione parte dal presupposto che la decisione relativa alla messa in vigore interverrà il 22 dicembre 1994 e che fino alla messa in vigore della Convenzione di applicazione di Schengen vi è un periodo preparatorio di 3 mesi.

per i controlli dei viaggiatori ad esempio ai valichi stradali. Tuttavia, contrariamente a quanto succede in quest'ultimo caso, nel traffico aereo la componente «tempo» ha un'importanza particolare per via delle coincidenze.

Data la situazione è necessario conciliare l'intensità dei controlli e le restrizioni di tempo, in modo tale da tener conto delle esigenze da entrambe le parti. In caso di dubbio, va però data la priorità alle esigenze in materia di sicurezza.

La durata della procedura di controllo nel suo insieme non dipende solo dall'onere di lavoro della polizia di frontiera, ma anche da una serie di altri fattori, quali ad esempio il numero di passeggeri, la composizione dei viaggiatori, la struttura degli edifici ed altri aspetti. Le circostanze variano da un aeroporto all'altro. Secondo gli studi compiuti dalla IATA, se la durata media dei controlli per passeggero supera i 40 secondi, il funzionamento dell'aeroporto è sensibilmente perturbato. I test eseguiti sulla base delle disposizioni Schengen in materia di controlli hanno avvalorato questi risultati. Considerato che le disponibilità di spazio e di sistemazione sono limitate, questa situazione non può cambiare da un giorno all'altro, nemmeno se il numero degli agenti venisse rafforzato.

Per questo motivo, oltre al rafforzamento del personale, è necessario prevedere negli aeroporti specifiche procedure che consentano di rispettare il livello di controllo Schengen assicurando pur tuttavia una durata di controllo che non sia del tutto incompatibile con le restrizioni di tempo degli altri sistemi interessati, come ad esempio il traffico aereo internazionale.

Va operata una distinzione tra le misure tattico-organizzative, realizzabili a breve scadenza, e quelle che si avvalgono di una tecnica complessa e che richiedono di conseguenza più tempo.

Le Parti contraenti verificheranno l'opportunità dei seguenti singoli punti:

3.1. Metodi tattico-organizzativi

Le misure appartenenti a questo gruppo devono permettere una razionalizzazione e un'accelerazione della procedura di controllo pur senza provocare carenze di sicurezza.

- La creazione di una seconda linea di controllo consentirebbe agli agenti preposti alle cabine di controllo di non occuparsi dei casi difficili ma di affidarli al personale della seconda linea; si potrebbe mantenere in tal modo il ritmo rapido del controllo del flusso di passeggeri.

- Ai sensi della decisione dei Ministri e Segretari di Stato del 6 novembre 1992, i controlli alle frontiere esterne sono efficaci, dal punto di vista delle esigenze Schengen, se il loro grado di intensità è commisurato al rischio e al pericolo che rappresentano gli Stati terzi. Gli Stati Schengen si comunicano i relativi modi di procedere nella prassi.

A tal fine, le Parti contraenti intendono chiedere alle rispettive autorità preposte alla sicurezza di svolgere fra breve indagini sui rischi e sui pericoli che rappresentano gli Stati terzi.

- Il controllo di frontiera automatizzato è un altro mezzo per accelerare i controlli dei passeggeri evitando dispendio di personale. Si tratta di una verifica automatica eseguita tramite lettura elettronica di un documento di viaggio o di una speciale «chip card». Sarà in particolare possibile accelerare i controlli installando un gran numero di questi dispositivi, affatto ingombranti e il cui uso può essere molto più conveniente, economicamente, di quello di una cabina di controllo con relativi agenti.

Questa procedura consente di verificare in maniera precisa e istantanea se sono soddisfatte tutte le condizioni d'ingresso, grazie alla consultazione dei dati di ricerca informatici, agli accertamenti svolti prima di autorizzare l'uso della procedura automatica e ai ripetuti controlli. Inoltre, gli agenti delle autorità di frontiera potrebbero se del caso effettuare in qualsiasi momento controlli complementari.

3.2. *Advanced-Passenger-Information-System* (Sistema di informazione anticipata sui passeggeri)

Per adattare l'intensità dei controlli del traffico aereo alle esigenze Schengen, è necessario esplorare altre possibilità. Considerato che il margine entro il quale è possibile aumentare la durata dei controlli dopo l'atterraggio degli aerei è limitato, si dovrebbe avviare a questa situazione effettuando controlli anticipati dei passeggeri prima dell'atterraggio dei velivoli. Questo tipo di procedura è già applicata in parte nell'aviazione internazionale ed è organizzata in modo tale che i dati relativi ai passeggeri sono trasmessi elettronicamente all'aeroporto di arrivo dopo il decollo dell'aereo. Le autorità di frontiera dell'aeroporto di destinazione possono allora effettuare il raffronto di questi dati grazie ai loro archivi di informazione e di ricerca e dispongono in generale di tempo sufficiente per svolgere questa operazione.

3.3. *Pre-flight-Inspections*

Un'altra possibilità di controllo anticipato dei passeggeri è offerta dal cosiddetto «Pre-flight-Inspection». In occasione

di tali controlli, gli agenti preposti al controllo dello Stato di destinazione possono, in virtù di accordi internazionali, effettuare controlli nell'aeroporto di partenza al fine di verificare che i passeggeri soddisfino, per lo Stato Schengen di destinazione, talune condizioni di ingresso e che possano imbarcarsi. Si tratta pertanto di una misura che completa, ma non sostituisce, il controllo d'ingresso nell'aeroporto di destinazione.

4. Particolarità degli aeroporti minori

Negli aeroporti minori — aeroporti che non hanno, ai sensi del diritto nazionale interessato, lo status di aeroporti principali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli internazionali — i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi sono sottoposti ad un controllo delle persone [Parte II, punto 3.3.3 del Manuale comune (*)].

Per evitare qualsiasi pericolo, occorre controllare i passeggeri dei voli di cui non si è in grado di stabilire con certezza se sono voli in provenienza esclusiva dai territori

delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo.

Se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la permanenza degli agenti preposti al controllo negli aeroporti minori purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile. Chi gestisce l'aeroporto minore deve avere l'obbligo di informare in tempo le autorità di polizia di frontiera competenti sull'atterraggio e sul decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi. È ammesso il ricorso ad agenti di controllo ausiliari, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.

Considerato che il traffico è in generale sporadico negli aeroporti minori, si può in linea di massima rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e dei voli in provenienza o a destinazione di Stati terzi.

Il Manuale comune verrà opportunamente integrato con le disposizioni relative agli aeroporti minori.

(*) Documento riservato. Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 22 dicembre 1994****riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi****(SCH/Com-ex (94) 25)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 12.3 di tale Convenzione

DECIDE:

1. Le Parti contraenti si scambiano dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi. Il prospetto riportato in allegato indica i dati da scambiare e la periodicità di tali scambi.
2. Le Parti contraenti trasmettono le statistiche al Segretariato generale. Quest'ultimo raccoglie i dati statistici ed elabora per ogni periodo dei prospetti riepilogativi che mette a disposizione delle Parti contraenti.
3. A prescindere da ciò, si potrà procedere allo scambio di dati statistici anche in loco, nell'ambito della cooperazione consolare e secondo una procedura ivi concordata.

Bonn, 22 dicembre 1994.

Il Presidente

Bernd SCHMIDBAUER

SCH/II-Visa (94) 33 riv.

Scambio di statistiche relative al rilascio di visti

Tipo di visto	Periodicità	Informazioni da scambiare
Visto uniforme rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari	semestrale	— Rappresentanza di rilascio — Categoria di visto (di breve soggiorno, visto di transito, visto di transito aeroportuale) — Tipo di documento di viaggio — Nazionalità
Visto uniforme (rilasciato in frontiera)	trimestrale	— Ufficio di frontiera di rilascio — Categoria di visto — Tipo di documento di viaggio — Nazionalità
Visto con validità territoriale limitata	trimestrale	— Rappresentanza/ufficio di frontiera di rilascio — Nazionalità (La raccolta di statistiche lascia impregiudicato l'obbligo d'informare le altre Parti contraenti)
Visto rilasciato previa consultazione delle autorità centrali di altre Parti contraenti	annuale	— Cfr. documento SCH/II-Vision (93) 20, 3^a rev. (*)

(*) Documento riservato. Cfr. il documento SCH/Comex (94) 15.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 5 maggio 1995****riguardante la politica comune in materia di visti****Decisione ripresa nel verbale della riunione del Comitato esecutivo tenutasi a Bruxelles il 28 aprile 1995****(SCH/Com-ex (95) PV 1 riv.)****8. Varie***Politica dei visti nei confronti dell'Indonesia*

Il Comitato esecutivo ha preso in esame il punto sulla politica dei visti nei confronti dell'Indonesia che figurava all'ordine del giorno del Comitato di follow-up e ha concordato la seguente soluzione a titolo eccezionale e provvisorio:

- 1) Le domande di visto di cittadini indonesiani che dichiarano di avere l'intenzione di entrare nel territorio nazionale del Portogallo o di transitare attraverso questo paese
 - devono essere sottoposte a consultazione preliminare; solo i cittadini indonesiani che hanno ottenuto l'autorizzazione formale dallo Stato portoghese hanno accesso al territorio portoghese.
- 2) Le domande di visto di cittadini indonesiani che dichiarano di non avere l'intenzione di entrare nel territorio nazionale del Portogallo né di transitare attraverso questo paese
 - non devono essere sottoposte a consultazione preliminare. In tal caso, al fine di assicurarsi che i cittadini indonesiani non possono recarsi liberamente in Portogallo, gli altri Paesi Schengen rilascerebbero ai cittadini indonesiani un visto con validità territoriale limitata che li autorizzi ad entrare nel territorio di una o più Parti contraenti, ad esclusione del territorio portoghese.

Il Comitato esecutivo riesaminerà tale questione alla fine dell'anno.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 20 dicembre 1995****riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne****(SCH/Com-ex (95) 21)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 7 e 131 di tale Convenzione,

DECIDE:

Gli Stati Schengen debbono procedere quanto prima possibile allo scambio di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne.

Gli Stati partner hanno l'obbligo di comunicare alla presidenza, attraverso il Segretariato generale, i dati concreti di cui sono a conoscenza.

Spetta al sottogruppo «Frontiere», nel corso di ogni riunione, analizzare tali dati e proporre soluzione concrete.

Ostenda, 20 dicembre 1995.

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

SCH/I-Front (95) 45, 2ª rev. corr.

NOTA AL GRUPPO CENTRALE

In seguito al mandato assegnato il 24 ottobre 1995 dal Comitato esecutivo al Gruppo centrale, il sottogruppo «Frontiere» è stato incaricato di esaminare le difficoltà sussistenti nel settore dei controlli alle frontiere esterne.

A tal fine, in virtù dell'articolo 7 della Convenzione di Schengen e per concretare il disposto del punto 4.1 del Manuale comune, è stato elaborato uno strumento statistico ispirato ai lavori realizzati in ambito CIREFI.

Ciascuno Stato s'impegna a trasmettere al Segretariato Schengen, *entro il trentesimo giorno successivo al mese in cui sono stati raccolti i dati*, le informazioni statistiche che consentono un controllo e una conoscenza migliori dei fenomeni migratori, servendosi delle tabelle che figurano in allegato.

Il Segretariato Schengen è incaricato di ritrasmettere *senza indugio* queste informazioni a tutti gli Stati Schengen.

Il Segretariato Schengen, congiuntamente ai FMAD, ne fa la sintesi. I FMAD possono procedere, per conto della presidenza, a una prima analisi dei problemi che possono emergere dall'esame di queste informazioni. Ciascuno Stato è peraltro libero di sollevare le questioni che gli sembrano presentare un certo interesse.

Parallelamente alla trasmissione delle informazioni statistiche, ogni Stato deve comunicare informazioni su difficoltà attuali inerenti all'esercizio dei controlli alle frontiere esterne, che possono essere sottoposte a loro volta a un'analisi ai sensi del paragrafo precedente.

A tale scopo, le autorità nazionali degli Stati Schengen raccolgono, per il tramite dei relativi servizi preposti ai controlli di frontiera e per il tramite degli ufficiali di collegamento — qualora gli accordi bilaterali sul distacco di tali ufficiali prevedano questo compito — tutte le informazioni sui problemi concreti che sorgono alle frontiere esterne e che sono forse sintomatici di una disfunzione a livello dei controlli a queste frontiere. Le autorità nazionali compilano e analizzano queste informazioni e ne informano la presidenza tramite il Segretariato.

Ogni riunione del gruppo «Frontiere» dovrà dedicare un punto dell'ordine del giorno alle eventuali osservazioni in merito a queste statistiche e a questi problemi.

SCHENGEN

I-VALUTAZIONE RELATIVA ALLE FRONTIERE TERRESTRI

Periodo:	F/Regno Unito	F/Belgio	F/Lussemburgo	F/Germania	F/Svizzera	F/Italia	F/Spagna	F/Andorra	TOTALE
Stranieri non ammessi ⁽¹⁾	Durante il periodo								
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente								
	Evoluzione (%)								
Stranieri irregolari fermati in prossimità della frontiera ⁽²⁾	Durante il periodo								
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente								
	Evoluzione (%)								
Stranieri riammessi ⁽³⁾	Durante il periodo								
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente								
	Evoluzione (%)								
Favoreggiatori fermati	Durante il periodo								
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente								
	Evoluzione (%)								
Stranieri fermati in possesso di documenti falsi o falsificati	Durante il periodo								
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente								
	Evoluzione (%)								

NB: Ogni parte contraente modificherà la tabella I in funzione dei suoi Stati limitrofi.

II-VALUTAZIONE RELATIVA ALLE FRONTIERE MARITTIME E AEREE					
Periodo:	FRONTIERE MARITTIME		FRONTIERE AEREE		
	Interne	Esterne	Interne	Esterne	
Stranieri non ammessi ⁽¹⁾	Durante il periodo				
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente				
	Evoluzione (%)				
Stranieri riammessi ⁽²⁾	Durante il periodo				
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente				
	Evoluzione (%)				
Stranieri fermati in possesso di documenti falsi o falsificati	Durante il periodo				
	Durante il periodo corrispondente dell'anno precedente				
	Evoluzione (%)				

⁽¹⁾ Stranieri non ammessi: s'intendono gli stranieri che hanno formato oggetto di una procedura di non ammissione, ai sensi del punto 1.4 del Manuale comune.
⁽²⁾ Stranieri irregolari fermati in prossimità della frontiera: s'intendono gli stranieri suscettibili di formare oggetto di una procedura di riammissione senza formalità in uno Stato che non fa parte dello spazio Schengen.
NB: Per quanto riguarda i paesi per i quali non esiste un accordo di riammissione vigente, s'intendono gli stranieri fermati in situazione irregolare allorché si trovano in una zona geografica definita da questi Stati.
⁽³⁾ Stranieri riammessi: s'intendono gli stranieri che hanno formato oggetto di una procedura di riammissione senza formalità in uno Stato che non fa parte dello spazio Schengen.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 27 giugno 1996

riguardante il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

(SCH/Com-ex (96) 13 riv.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 9, 17 e 30 di tale Convenzione,

considerando che tutti i partner Schengen riconoscono l'importanza della determinazione dei diritti e degli obblighi dell'essere rappresentato e del rappresentare; tutti i partner Schengen sono infatti o Stati rappresentanti o rappresentati;

considerando che l'assoluta fiducia nel modo di applicare il meccanismo della rappresentanza nella prassi Schengen costituisce il principio fondamentale della cooperazione tra gli Stati Schengen,

DECIDE:

Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1 lettera a) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi:

a) Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della Convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare.

È obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata.

b) Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla Rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività.

c) Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla Rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.

d) La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto.

e) Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto (in conformità dell'allegato 13 dell'ICC)⁽¹⁾.

f) In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviando alla Rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per Rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto dovrà avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) CSCH.

g) Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti.

Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate Rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza.

h) La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato, perché lo straniero non

⁽¹⁾ L'allegato 13 verrà opportunamente adattato. Cfr. SCH/Com-ex (99) 13.

è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.

- i) Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato.

- j) Al presente documento è allegata la tabella relativa alla rappresentanza in materia di rilascio dei visti Schengen nei Paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Il Gruppo centrale prende conoscenza delle modifiche apportate a tale tabella, di comune accordo tra gli Stati membri interessati (*).

L'Aia, 27 giugno 1996.

Il Presidente

M. PATIJN

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13 allegato 4.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 19 dicembre 1996
riguardante il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito
(SCH/Com-ex (96) 27)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 134 della summenzionata Convenzione,

visto l'articolo 17, terzo comma, lettere c) e d) della summenzionata Convenzione,

DECIDE:

Il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito è effettuato secondo i principi comuni definiti nei documenti in allegato (SCH/II-Visa (96) 11, 4^a rev., SCH/I-Front (96) 58, 3^a rev., SCH/I-Front (96) 78, 2^a rev. corr. e SCH/SG (96) 62 riv.). Tali istruzioni saranno messe in vigore a partire dal 1° febbraio 1997.

Lussemburgo, 19 dicembre 1996.

Il Presidente
M. FISCHBACH

SCH/II-Visa (96) 11, 4^a rev.**RILASCIO DI VISTI A MARITTIMI IN TRANSITO**

Il rilascio di visti a marittimi pone alcuni problemi particolari, perché spesso non si conoscono in anticipo i porti nei quali sosterranno le navi e perché di conseguenza i marittimi ignorano nella maggior parte dei casi dove sbarcheranno per fine ingaggio. Avviene anche che per arruolarsi essi devono raggiungere un porto all'ultimo momento. Poiché non è possibile prevedere i luoghi di destinazione del viaggio e a causa del tempo limitato, nella prassi — sia in porti marittimi che in aeroporti — si verifica spesso che un marittimo soggetto all'obbligo del visto arrivi ad una frontiera esterna Schengen senza essere in possesso di un visto.

Prima della messa in applicazione della Convenzione di applicazione Schengen (CSCH), in casi come questi, alle frontiere interne potevano essere rilasciati visti di transito. Adesso tali frontiere interne possono invece essere attraversate senza essere controllati.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni Schengen in materia di visti, da un lato, e di evitare di nuocere agli interessi della navigazione, dall'altro, sono necessarie modalità di applicazione per consentire l'ingresso e/o il transito alle frontiere esterne Schengen ai marittimi in procinto di arruolarsi o di sbarcare per fine ingaggio.

- a) I marittimi soggetti all'obbligo del visto che ai fini dell'arruolamento, dello sbarco per fine ingaggio o del trasbordo transitano attraverso il territorio Schengen devono, in principio, essere in possesso di un visto uniforme Schengen.
- b) I marittimi soggetti all'obbligo del visto che per mancanza di tempo o motivi urgenti si presentano alla frontiera esterna senza visto d'ingresso, possono essere presi in considerazione per il rilascio di un visto in frontiera (in conformità della decisione SCH/Com-ex (94) 2 riv.) a condizione che non appartengano alla categoria di stranieri ai quali non può essere rilasciato un visto senza preliminare consultazione di cui all'allegato 5 B dell'ICC (*). Il visto da rilasciare in tal caso dovrà essere un visto di transito valido al massimo per 5 giorni. In tale visto occorre indicare che si tratta di un marittimo.

- c) Ai marittimi soggetti all'obbligo del visto che appartengono alla categoria di stranieri ai quali non può essere rilasciato un visto senza preliminare consultazione di cui all'allegato 5 B dell'ICC (in conformità della decisione SCH/Com-ex (94) 2 riv.) è rilasciato un visto limitato al territorio dello Stato di rilascio del visto.
- d) Alla frontiera occorre verificare se il marittimo che non è in possesso di un visto Schengen, soddisfa le condizioni per l'ingresso.
- e) Al fine di avere una chiara visione della situazione effettiva e più in particolare, di poter controllare le informazioni relative agli spostamenti delle navi, ai ruoli dell'equipaggio ed a marittimi in arrivo o in partenza, è necessario istituire un sistema per lo scambio d'informazioni tra le autorità alle frontiere esterne.
- f) Occorre verificare se il marittimo soddisfa le condizioni per l'ingresso grazie anche alle informazioni necessarie ottenute tramite tale sistema d'informazione. In caso di esito positivo, il marittimo può essere preso in considerazione per il rilascio del visto in frontiera.
- g) Prima che si possa procedere al rilascio di un visto in frontiera è necessario che per i marittimi in transito sia stato redatto un documento (formulario informativo) contenente vari dati relativi: al marittimo, alla nave, alla compagnia armatoriale, alla data di partenza, ecc.
- h) È opportuno che la regolamentazione relativa al rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito venga inserita nel Manuale comune (Allegato 14) e nell'Istruzione consolare comune.
- i) La questione dei marittimi soggetti alla consultazione preliminare alle summenzionate condizioni che desiderano transitare attraverso due o più Stati Schengen sarà riesaminata ulteriormente alla luce dell'esperienza acquisita.

(*) Documento riservato. Cfr. il doc. SCH/Com-ex (98) 17.

SCH/I-Front (96) 58, 3ª rev.

**PROGETTO D'ISTRUZIONI⁽¹⁾ PER IL RILASCIO DI VISTI IN FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO
SOGGETTI ALL'OBLIGO DEL VISTO**

Le presenti istruzioni, stabilite sulla base del documento SCH/II-Visa (96) 11, 3ª rev., hanno lo scopo esclusivo di prevedere una regolamentazione per lo scambio d'informazioni tra le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere dei vari Stati Schengen in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Nella misura in cui si proceda al rilascio di un visto in frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità di tale rilascio è a carico dello Stato Schengen che rilascia il visto.

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa in un porto Schengen**a) *Ingresso nel territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato Schengen***

- La compagnia o l'agente marittimo informa le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere nel porto Schengen in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
- le summenzionate autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen che figurano nel Manuale comune e di cui possono essere a conoscenza. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti di viaggio aereo;
- per mezzo di un formulario Schengen (cfr. allegato I) debitamente compilato, le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere del porto Schengen informano le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere dell'aeroporto Schengen d'ingresso, di preferenza via fax (per i numeri di fax e telefono dei punti di contatto presso i principali valichi di frontiera esterni: cfr. allegato II), dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in principio, procedere al rilascio di un visto in frontiera;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo ed appare che corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere dell'aeroporto Schengen d'ingresso o di uscita possono procedere al rilascio in frontiera di un visto di transito Schengen valido al massimo per 5 giorni. In casi come questi, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita Schengen e consegnato al marittimo interessato.

b) *Ingresso nel territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro stato Schengen*

- Si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'ingresso attraverso un aeroporto Schengen, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio Schengen.

II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto Schengen**a) *Uscita dal territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato Schengen***

- La compagnia o l'agente marittimo informa le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che

⁽¹⁾ Le presenti istruzioni non si applicano ai marittimi ai quali non può essere rilasciato il visto senza una consultazione preliminare in conformità dell'allegato 5 dell'ICC.

sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio Schengen attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;

- le summenzionate autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere procedono quanto prima possibile ad una verifica della buona fede della comunicazione della compagnia o dell'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen che figurano nel Manuale comune e di cui possono essere a conoscenza. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti di viaggio aereo;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere possono procedere al rilascio di un visto di transito Schengen valido al massimo per 5 giorni.

b) *Uscita dal territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato Schengen*

- Si applica la stessa procedura descritta sopra per l'uscita attraverso un aeroporto Schengen.

III. Trasbordo da una nave entrata in un porto Schengen ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato Schengen

- La compagnia o l'agente marittimo informa le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio Schengen attraverso un porto situato in un altro Stato Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
- le summenzionate autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere procedono quanto prima possibile ad una verifica della buona fede della comunicazione della compagnia o dell'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen che figurano nel Manuale comune e di cui possono essere a conoscenza. Nel quadro della verifica da effettuare ci si metterà in contatto con le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere del porto Schengen dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio Schengen. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere possono procedere al rilascio di un visto di transito Schengen valido al massimo per 5 giorni.

Allegati ()*: I Formulario Schengen relativo ai marittimi in transito
II Estremi dei punti di contatto presso le frontiere

(*) Gli allegati non sono pubblicati.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 15 dicembre 1997****riguardante l'armonizzazione della politica in materia di visti****(SCH/Com-ex (97) 32)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen,

visto l'articolo 9 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti i partner Schengen concertarsi ai fini dell'armonizzazione della loro politica in materia di visti nel quadro della loro politica comune per quanto riguarda la libera circolazione, al fine di evitare possibili conseguenze negative nei settori dell'ingresso e della sicurezza interna,

desideroso di sopprimere quanto prima possibile le diversità tuttora esistenti tra i regimi in materia di visti degli Stati partner Schengen per quanto riguarda i paesi di cui all'allegato 1, parte III dell'Istruzione consolare comune,

visto il documento approvato dai Ministri e Sottosegretari di Stato il 15 dicembre 1992 a Madrid relativo ai «Criteri di base per l'inclusione nella lista comune dei paesi soggetti all'obbligo del visto» (SCH/M (92) 32 riv.),

guidato dal principio di solidarietà tra gli Stati partner,

DECIDE:

1. Gli Stati Schengen avviano le misure necessarie al fine di sopprimere l'obbligo del visto per i cittadini di Australia, Brunei, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malaysia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Singapore e Venezuela in tempo utile affinché le stesse siano efficaci al più tardi a partire dal 1° gennaio 1999.
2. La parte I dell'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune [Lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto(*)] viene completata con gli Stati Bosnia-Erzegovina, Giamaica, Malawi e Kenya.
3. L'obbligo del visto per i cittadini degli Stati menzionati al punto 2 entra in vigore al più tardi e con effetto dal 1° gennaio 1999.
4. Per la Bolivia, la Colombia e l'Ecuador gli Stati Schengen s'impegnano a trovare, entro e non oltre il 1° gennaio 1999, la soluzione da realizzare in applicazione dell'articolo 100 C del Trattato CE.

Vienna, 15 dicembre 1997.

Il Presidente

K. SCHLÖGL

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 15 dicembre 1997****riguardante l'applicazione dell'Azione comune relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno****(SCH/Com-ex (97) 34 riv.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132, secondo comma della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in seguito denominata «Convenzione di applicazione di Schengen»),

visto l'articolo 134 di tale Convenzione,

considerando la decisione del Gruppo centrale del 14 maggio 1997,

alla luce dei risultati della riunione del Gruppo centrale del 28 ottobre 1997,

DECIDE:

Gli Stati Schengen si impegnano ad applicare l'azione comune del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (doc. 97/11/JAI, pubblicato nella GU L 7 del 10 gennaio 1997, pag. 1) quanto prima possibile, eventualmente in maniera progressiva, ancor prima della scadenza dei termini di transizione menzionati nell'azione comune.

Vienna, 15 dicembre 1997.

Il Presidente

K. SCHLÖGL

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 15 dicembre 1997****riguardante i principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen****(SCH/Com-ex (97) 39 riv.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 23, quarto comma di tale Convenzione,

DECIDE:

Viene approvato il documento SCH/II-Read (97) 3, 7^a rev. qui allegato, relativo ai principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen. Si raccomanda di applicare tali principi generali dalla data di adozione della presente decisione.

Vienna, 15 dicembre 1997.

Il Presidente

K. SCHLÖGL

SCH/II-Read (97) 3, 7^a rev.

Oggetto: Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen

Considerando che sono sorte difficoltà nell'applicazione pratica degli accordi di riammissione, in particolare per quanto riguarda i mezzi di prova che consentono di determinare il soggiorno o il transito degli stranieri in situazione irregolare nel territorio della Parte contraente richiesta,

si adottano i seguenti principi generali cui le Parti contraenti potranno ispirarsi per l'applicazione di futuri accordi di riammissione, nel rispetto del diritto nazionale:

1. La prova del soggiorno o del transito potrà essere determinata, fra l'altro, mediante:
 - il timbro di ingresso apposto sul documento di viaggio dalla Parte contraente richiesta,
 - il timbro di uscita da uno Stato limitrofo di una Parte contraente, tenuto conto dell'itinerario seguito e della data dell'attraversamento delle frontiere,
 - il timbro di ingresso apposto dalla Parte contraente richiesta su un documento di viaggio falso o falsificato,
 - titoli di viaggio nominativi grazie ai quali sia possibile accertare formalmente che la persona interessata è entrata nel territorio,
 - impronte digitali,
 - il permesso di soggiorno in corso di validità,
 - il visto in corso di validità rilasciato dalla Parte contraente richiesta,
 - la carta d'imbarco/di sbarco sulla quale figura la data di ingresso nel territorio della Parte contraente richiesta.
2. La presunzione del soggiorno o del transito potrà essere determinata sulla base, fra l'altro, dei seguenti indizi:
 - dichiarazioni di agenti di servizi ufficiali,
 - dichiarazioni di altre persone,
 - dichiarazioni della persona da consegnare,
 - permessi di soggiorno scaduti rilasciati dalla Parte contraente richiesta, a prescindere dalla loro natura,
 - visti scaduti rilasciati dalla Parte contraente richiesta,
 - documenti nominativi rilasciati nel territorio della Parte contraente richiesta,
 - titoli di viaggio,

- ricevute di albergo,
 - titoli di accesso ad istituzioni pubbliche o private delle Parti contraenti,
 - cartoncini di appuntamento di uno studio medico, dentistico, ecc.,
 - dati da cui risulti che la persona da consegnare si è avvalsa dei servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi.
3. I mezzi di prova di cui al punto 1, nella misura in cui le Parti contraenti ne tengano conto al momento della conclusione di futuri accordi di riammissione, dimostrano pienamente il soggiorno o il transito. In linea di principio non si procede ad ulteriori indagini. Sono ammesse prove contrarie (ad esempio documenti falsi o falsificati).
4. Gli indizi di cui al punto 2, nella misura in cui le Parti contraenti ne tengano conto al momento della conclusione di futuri accordi di riammissione, consentono di presumere il soggiorno o il transito. In linea di principio possono essere invalidati adducendo un elemento contrario.
-

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 21 aprile 1998

riguardante la relazione sulla attività della Task Force

(SCH/Com-ex (98) 1, 2ª rev.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 6 di tale Convenzione,

DECIDE:

Tenendo conto dell'aumento dell'immigrazione di cittadini di Stati terzi, in particolare di iracheni e di altri cittadini stranieri, nel territorio delle Parti contraenti Schengen, è necessario — nel quadro delle raccomandazioni adottate ed ancora in discussione nell'ambito dell'Unione europea — intensificare anche i controlli alle frontiere esterne secondo un piano comune e adottare misure concrete che favoriscono l'effettività di tali controlli.

Nel quadro della delimitazione delle competenze, in ambito Schengen l'attenzione può essere incentrata soprattutto sui «pull factors» di tale movimento d'immigrazione irregolare tenendo presente che spetta ad altri organi occuparsi delle cause di tale fenomeno nelle regioni di provenienza e di transito.

Per quanto concerne il controllo alle frontiere esterne, il Comitato esecutivo, tenendo conto delle raccomandazioni prese in considerazione in altri settori nell'ambito dell'Unione europea e sottolineando la necessità di intraprendere passi appropriati anche nel quadro dell'attuazione della Convenzione di Dublino, propone alle Parti contraenti le seguenti misure la cui applicazione deve essere avviata senza indugio:

- Rafforzare i controlli all'ingresso alle frontiere esterne, ricorrendo a personale supplementare ed utilizzando strumenti tecnici moderni.
- Assicurare la protezione delle aree non aperte al pubblico negli aeroporti per quanto concerne i voli extra-Schengen ed i *transfer passengers*; adottare misure parallele nei porti aperti al traffico internazionale.
- Garantire una reciproca assistenza nell'ambito della formazione e dei corsi di aggiornamento degli agenti preposti ai controlli nei porti e negli aeroporti nonché del personale delle compagnie aeree, per esempio mediante programmi di scambio bilaterali; sviluppare l'utilizzo delle apparecchiature tecniche moderne, assicurarne la reciproca messa a disposizione e rafforzare l'organico.
- Controllare i traghetti già al momento dell'imbarco e della partenza.

- Eseguire e promuovere l'armonizzazione di sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano immigranti clandestini, nonché concludere intese con tali vettori.
- Effettuare *pre-boarding checks* nei luoghi d'imbarco a rischio da definire.
- Scambiare informazioni sugli itinerari e le modalità dell'introduzione illegale di stranieri, intensificare la cooperazione pratica tra servizi di polizia e autorità di frontiera, intensificare la cooperazione tra queste autorità e funzionari di collegamento di Stati Schengen operanti in Stati terzi; distaccare, reciprocamente e di comune accordo, funzionari degli Stati Schengen incaricati di osservare l'efficacia di misure di lotta contro l'immigrazione illegale.
- In conformità del diritto nazionale, raccogliere le impronte digitali di ogni straniero che entra clandestinamente nel territorio Schengen, la cui identità non può essere accertata con certezza sulla base di documenti validi, e archiviare tali impronte ai fini dell'informazione delle autorità di altre Parti contraenti; in tale contesto occorre osservare i principi adottati nel quadro dell'Unione europea in materia di protezione dei dati di natura personale.
- In conformità del diritto nazionale, impedire che si rendano irreperibili cittadini stranieri che entrano illegalmente nel territorio Schengen la cui identità è incerta, fintantoché sarà stata chiaramente accertata o saranno state disposte ed eseguite le misure richieste dalla polizia degli stranieri.
- Allontanare senza indugio i cittadini di Stati terzi entrati illegalmente nel territorio delle Parti contraenti, nella misura in cui non abbiano il diritto di restarvi.
- Sostenere negoziati ai fini della conclusione di un accordo di riammissione tra i partner Schengen da un lato e la Turchia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria e la Slovenia dall'altro.
- Migliorare la cooperazione pratica tra Stati Schengen nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Dublino.

L'esecuzione di tali misure sarà effettuata:

- nel rispetto della sovranità di ogni Stato;
- in conformità della legislazione degli Stati parte, vale a dire se lo ammette la legislazione nazionale;

- fatte salve le disposizioni previste negli accordi bilaterali esistenti;
- in conformità della Convenzione di applicazione di Schengen e in particolare degli articoli 134 e 142, segnatamente per quanto riguarda la Convenzione di Dublino.

Considerata la necessità di dirigere e di sviluppare ulteriormente l'applicazione di tali misure, si prega la presidenza di istituire una *task force* composta almeno dei rappresentanti dei sei principali Stati interessati. Tale *task force* deve riunirsi a sca-

denze ravvicinate e presentare una relazione al prossimo Comitato esecutivo.

L'applicazione della presente decisione deve essere complementare rispetto al piano d'azione dell'UE. La necessaria concertazione ha luogo in sede di Comitato K4/Gruppo centrale.

Bruxelles, 21 aprile 1998.

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 21 aprile 1998****riguardante la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di allontanamento di starnieri per via aerea****(SCH/Com-ex (98) 10)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 23 di tale Convenzione,

DECIDE:

Viene approvato l'allegato documento SCH/II-Read (97) 5, 5^a rev. sulla cooperazione tra le Parti contraenti in materia di allontanamento di cittadini stranieri per via aerea. Tali principi saranno applicati dal momento in cui verrà adottata la presente decisione.

Bruxelles, 21 aprile 1998.

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

SCH/II-Read (97) 5, 5^a rev.**NOTA DELLA PRESIDENZA AUSTRIACA**

OGGETTO: COOPERAZIONE TRA LE PARTI CONTRAENTI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DI STRANIERI PER VIA AEREA

Considerando la necessità di rendere operante ed effettiva la volontà reciproca delle Parti contraenti di collaborare al fine di facilitare l'esecuzione di misure di allontanamento dallo spazio Schengen;

considerando che l'esistenza di uno spazio territoriale comune di circolazione delle persone deve costituire un incentivo, per i responsabili dei controlli di frontiera e dell'applicazione della legislazione in materia di stranieri, a prestarsi mutua assistenza in caso di necessità;

viste le difficoltà riscontrate dalle Parti contraenti per quanto concerne l'allontanamento degli stranieri in transito sul territorio delle altre Parti;

tenendo conto della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 1992 riguardante l'adozione di un documento relativo al transito a motivo di un'espulsione, si propone che tutte le Parti contraenti utilizzino un documento unico per richiedere il transito di uno straniero in previsione del suo allontanamento (vedasi modello in allegato).

Domanda di agevolazione al transito ai fini di allontanamento

L'uso del formulario, proposto per approvazione, dovrebbe essere disciplinato in generale dai principi e dalle finalità seguenti:

- la domanda di agevolazione al transito deve essere trasmessa quanto più rapidamente possibile alle autorità dello Stato in cui avrà luogo il transito, in linea di principio tuttavia con un anticipo di almeno due giorni, tranne in casi urgenti debitamente giustificati;
- dovrà contenere le informazioni essenziali sulla o sulle persone da allontanare dallo «spazio Schengen», ossia i dati relativi all'identità, alla destinazione finale, al documento utilizzato, al volo, nonché l'identità dei componenti della scorta e l'indicazione della data/ora/volo di arrivo nell'aeroporto dalla Parte richiesta;
- tutte le Parti richieste nei termini enunciati, s'impegnano ad indirizzare le informazioni relative al transito autorizzato ai responsabili dei posti di frontiera attraverso i quali avrà luogo il transito, in modo tale da agevolarlo efficacemente;
- è inteso che, fra le altre formalità e sempre che sia indispensabile per la corretta esecuzione della misura di allontanamento, l'agevolazione del transito deve comprendere l'accompagnamento dal momento dell'arrivo da parte di un rappresentante delle autorità di frontiera dello Stato richiesto, l'uso dei relativi locali, nonché eventuali contatti con altri rappresentanti dell'aeroporto al medesimo fine;
- la domanda potrà essere respinta segnatamente quando il periodo di transito sollecitato è superiore a quello ammesso dalla legislazione nazionale dello Stato richiesto;
- le Parti s'impegnano a comunicare i servizi competenti per ricevere le summenzionate domande e i relativi estremi.

ALLEGATO

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AL TRANSITO AI FINI DI ALLONTANAMENTO PER VIA AEREA

_____	Fax:
_____	Tel.:
Servizio richiedente	
.....	Data
Funzionario	Firma/Signature:

.....	Fax:
.....	Tel.:
Servizio richiesto	

ALLONTANAMENTO CON TRANSITO

I.			
Cognome	Nome	Nazionalità/Luogo e data di nascita	Documento di viaggio/N° Tipo/ Data di validità
.....			
.....			
.....			
.....			

II.	
Scorta: Sì/No	Nome:

III.			
Tragitto/Data/In transito per/A destinazione di			
da	a	con il volo	Data:
da	a	con il volo	Data:
da	a	con il volo	Data:
da	a	con il volo	Data:

Decisione del Servizio richiesto:
Sì/No: (Nome/Firma/Data)

IV.
Osservazioni:

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 21 aprile 1998****riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti****(SCH/Com-ex (98) 12)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 16 di tale Convenzione,

considerando che lo scambio a livello locale di statistiche sui visti rilasciati e formalmente rifiutati consente alle Rappresentanze di farsi un'idea dell'evoluzione globale delle domande di visto provenienti dal paese che ricade sotto la loro giurisdizione e degli eventuali «slittamenti» delle domande da una Rappresentanza di un paese Schengen ad un'altra,

considerando che il quadro globale che se ne ricava consente di interrogarsi, nell'ambito della cooperazione consolare locale, sulle ragioni delle evoluzioni constatate, per quanto riguarda in particolare il *visa shopping*, di trarne conclusioni pratiche e di rivolgere, se del caso, alle rispettive autorità nazionali le necessarie raccomandazioni,

considerando l'onere amministrativo che rappresenta per le Rappresentanze diplomatiche e consolari lo scambio mensile di statistiche sul rilascio e sui rifiuti formali di visti per breve soggiorno richiesto nella nota SCH/II (95) 50, 2^a rev. del Gruppo di lavoro II al Gruppo centrale,

considerando inoltre che, visto il carattere eccezionale che deve rivestire il ricorso al VTL, lo scambio di statistiche a livello locale relative al rilascio di questo tipo di visti deve continuare ad essere mensile,

DECIDE:

1. Lo scambio di dati statistici sui visti rilasciati e formalmente rifiutati per breve soggiorno, di transito e di transito aeroportuale avverrà su base trimestrale.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 16 della Convenzione, esplicitati all'allegato 14 dell'ICC, che impongono agli Stati Schengen di comunicare entro un termine di 72 ore i dati relativi al rilascio di un VTL, si ricorda con forza alle rappresentanze diplomatiche e consolari Schengen l'obbligo (doc. SCH/Com-ex decl. 4) di procedere allo scambio mensile delle statistiche relative ai VTL rilasciati nel corso del mese precedente e di comunicare tali dati statistici alla propria autorità centrale.
3. Il Capitolo VIII dell'ICC verrà integrato in questo senso (*).

Bruxelles, 21 aprile 1998.

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 23 giugno 1998****riguardante le misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di
rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen****(SCH/Com-ex (98) 18 riv.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 20, terzo comma, di tale Convenzione,

DECIDE:

Le misure da prendere nei riguardi dei paesi che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen saranno adottate secondo la procedura definita nel documento qui allegato.

Ostenda, 23 giugno 1998.

Il Presidente

L. TOBBACK

SCH/II-Read (98) 2, 2^a rev.

Oggetto: Misure da adottare nei riguardi dei paesi che pongono problemi per il rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dei loro cittadini dal territorio Schengen

La presidenza belga ha manifestato più volte (Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 a Vienna, Gruppo centrale del 14 gennaio 1998 a Bruges e del 23 febbraio 1998 a Lussemburgo) la sua volontà di risolvere i problemi legati alla riammissione degli stranieri irregolari.

Particolarmente problematici sono i rimpatri, resi difficili dalla mancanza di cooperazione, da parte dei consolati stranieri nelle capitali Schengen, al momento del rilascio dell'autorizzazione. Si prevedono, attualmente, abbozzi di soluzione a livello nazionale, ma un approccio Schengen alla problematica potrebbe sfociare in soluzioni più efficaci.

Fra le soluzioni proposte dal Belgio vi è l'adozione delle seguenti misure. Qualora uno Stato Schengen constati di incontrare serie difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione al rimpatrio di cittadini stranieri in soggiorno irregolare, ne informerà il proprio ambasciatore accreditato nel paese in questione e lo incaricherà di elaborare, di concerto con i suoi colleghi Schengen, misure da adottare sul posto.

In un primo tempo, gli ambasciatori degli Stati Schengen potrebbero mettersi in contatto con le autorità locali al fine di sensibilizzarle al problema della riammissione dei loro cittadini e prevedere soluzioni ad hoc. Infatti, il vantaggio di un'azione condotta sul posto risiede nel fatto che le autorità locali sono talvolta più disposte dei loro agenti consolari nelle capitali Schengen a negoziare la riammissione dei propri cittadini.

Il sottogruppo «Riammissione» sarà informato delle «azioni locali» avviate. Il Gruppo centrale informerà il Comitato esecutivo sulle azioni intraprese e sui loro risultati.

Se i contatti dovessero essere infruttuosi, si dovrà ricorrere ad altri mezzi di sensibilizzazione — probabilmente più restrittivi — quali la politica in materia di rilascio dei visti. Tali misure sarebbero esaminate in sede di sottogruppo «Visti».

Ciascuno Stato Schengen sarà libero di applicare o no le misure di ritorsione eventualmente proposte.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 23 giugno 1998****riguardante i titoli di soggiorno monegaschi****(SCH/Com-ex (98) 19)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

considerando che la libera circolazione tra la Francia ed il Principato di Monaco è stata stabilita già prima dell'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

considerando che le Parti contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen non hanno messo in discussione tale regime di libera circolazione;

considerando che sulla base della Convenzione di buon vicinato tra la Francia ed il Principato di Monaco del 18 maggio 1963, quale rivista e completata mediante scambi di lettere franco-monegasche del 15 dicembre 1997, le autorità francesi applicano le norme ed i controlli previsti dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen per esercitare i controlli relativi all'ingresso, al soggiorno ed allo stabilimento degli stranieri nel Principato di Monaco,

- DECIDE di iscrivere i titoli di soggiorno monegaschi nella parte riservata alle autorità francesi dell'Allegato IV dell'Istruzione consolare comune (*)
- DECIDE di iscrivere Monaco-Héliport e Monaco-Port de la Condamine tra i valichi di frontiera autorizzati di cui all'allegato I del Manuale comune Schengen (**)
- DECIDE di iscrivere i titoli di soggiorno monegaschi nella parte riservata alle autorità francesi dell'allegato XI del Manuale comune Schengen (**)
- DECIDE che il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno monegasco non implicherà l'obbligo per una Parte contraente di procedere alla cancellazione dal SIS di una segnalazione ai fini della non ammissione.

Ostenda, 23 giugno 1998.

Il Presidente

L. TOBBACK

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

(**) Documento riservato. Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 23 giugno 1998

riguardante l'apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto

(SCH/Com-ex (98) 21)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 17 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti gli Stati partner Schengen armonizzare di comune accordo la prassi in materia di rilascio dei visti nell'ambito della politica comune nel settore della circolazione delle persone al fine di prevenire la presentazione di domande simultanee o successive di visto da parte di una stessa persona,

desideroso di rafforzare la cooperazione consolare nell'intento di lottare contro l'immigrazione illegale e le reti clandestine,

fondandosi sul Capitolo VIII dell'ICC(*) relativo alla cooperazione consolare,

considerando che l'informazione reciproca degli Stati partner Schengen sulla presentazione di una domanda di visto presso una delle loro Rappresentanze consente di prevenire domande simultanee o successive,

considerando che l'identificazione di una domanda di visto mediante un timbro consente di prevenire che una stessa persona presenti domande di visto simultanee o successive,

considerando che la generalizzazione della prassi dell'apposizione del timbro su ogni domanda di visto in tutti gli Stati senza eccezione contribuisce ad attenuare le eventuali reticenze derivanti da una prassi differenziata,

DECIDE:

1. Il timbro è apposto sul passaporto di ogni richiedente il visto. L'apposizione di un timbro sui passaporti diplomatici e di servizio è lasciata alla valutazione della Rappresentanza competente cui è stata presentata una domanda di visto.

2. Il timbro ha un terzo spazio riservato al codice del tipo di visto richiesto.

3. Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

4. Il timbro è apposto qualora uno Stato agisca in rappresentanza di un altro Stato Schengen. In questo caso, il terzo spazio del timbro riservato al codice del tipo di visto richiesto conterrà anche una menzione che indica che lo Stato agisce in rappresentanza.

5. In casi eccezionali nei quali risulta inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la Rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

6. Alla luce di quanto precede, il capitolo VIII, punto 2 dell'ICC(*) viene modificato come segue:

«Mediante lo scambio di informazioni e l'identificazione di una domanda tramite timbro o altre misure sostitutive o complementari, si deve evitare che il richiedente presenti più domande di visto uniforme — simultanee o successive ad un rifiuto recente — presso varie Rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

Fermi restando la reciproca consultazione ed il reciproco scambio di informazione, le Rappresentanze diplomatiche e consolari cui è stata presentata una domanda di visto appongono sul passaporto di ogni richiedente un timbro recante la seguente dicitura "Visto richiesto il ... a ...". In corrispondenza dei primi puntini si utilizzeranno sei cifre, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, mentre al posto dei puntini successivi si indicherà la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente. Il terzo spazio è riservato al codice del tipo di visto richiesto.

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

L'apposizione del timbro sui passaporti diplomatici o di servizio è lasciata alla discrezione della Rappresentanza competente cui è stata presentata la domanda di visto.

Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

In caso di visto rilasciato nel quadro del sistema di rappresentanza, il terzo spazio del timbro recherà, dopo l'indicazione del codice del tipo di visto richiesto, la lettera "R" seguita dal codice dello Stato rappresentato.

Se il visto è rilasciato, la vignetta sarà, nella misura del possibile, apposta sul timbro di identificazione della domanda.

In casi eccezionali nei quali risulta inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare

locale, la Rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

I capi delle Rappresentanze diplomatiche o consolari definiranno eventualmente a livello locale, ove necessario e dietro iniziativa della Presidenza, misure di prevenzione complementari.»

Ostenda, 23 giugno 1998.

Il Presidente

L. TOBBACK

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 settembre 1998****riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE****(SCH/Com-ex (98) 35, 2ª rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

considerando che l'acquis di Schengen sarà integrato nel quadro dell'Unione europea in conformità del Protocollo ad esso relativo allegato al Trattato di Amsterdam,

tenendo conto del fatto che ai sensi dell'articolo 8 di tale Protocollo l'acquis di Schengen è considerato un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione e che questi devono essere adeguatamente preparati a tal fine,

visto che in particolare il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne costituisce una parte importante dell'acquis di Schengen che deve essere comunicata fin d'ora agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione affinché possano prepararsi all'adozione di tale acquis,

considerando che per consentire tale presa di conoscenza è necessario che siano trasmessi agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne, tranne determinati allegati, nonché altri documenti, anche qualora abbiano carattere riservato,

tenendo conto del fatto che può essere necessario trasmettere anche decisioni e dichiarazioni pubbliche del Comitato esecutivo,

DECIDE:

1. La presidenza di turno può trasmettere il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne, tranne gli allegati 6b, 6c e 14b, agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione all'Unione europea.
2. Il Gruppo centrale è autorizzato a decidere caso per caso se trasmettere altri documenti riservati agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione all'Unione europea.
3. Nel trasmettere il documento in conformità dei precedenti punti 1 e 2 se ne deve ricordare il carattere riservato. Lo Stato che riceverà il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne o un altro documento considerato riservato deve impegnarsi a trattarlo come tale.
4. La presidenza di turno può inoltre trasmettere per uso interno a Stati e ad altri organi che ne abbiano manifestato un legittimo interesse, decisioni e dichiarazioni pubbliche del Comitato esecutivo, nonché altri documenti considerati non riservati.

Königswinter, 16 settembre 1998.

Il Presidente

M. KANTHER

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 27 ottobre 1998****riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale****(SCH/Com-ex (98) 37 def. 2)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

visto l'articolo 6 di tale Convenzione,

— sottolineando la necessità del rispetto dei diritti dell'uomo e gli obblighi derivanti per ogni Parte contraente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli, dalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo di New York relativi allo status dei rifugiati, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;

— tenendo conto delle misure adottate da e nell'ambito dell'Unione europea ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale e riconoscendo la necessità di un approccio integrato nella risoluzione del problema e

— riconoscendo che una politica di lotta all'immigrazione illegale deve prevedere disposizioni adeguate per l'esame di domande di asilo in conformità delle disposizioni del diritto internazionale,

DECIDE:

Attualmente gli Stati Schengen sono particolarmente colpiti da notevoli flussi migratori.

Al fine di contrastare tale fenomeno, gli Stati Schengen ritengono necessario adottare le seguenti misure:

- 1) Elaborazione e costante aggiornamento di un quadro della situazione con formulazione di proposte relative all'adattamento delle varie misure da parte della Task Force.
- 2) Stretta collaborazione con i servizi competenti dei Paesi di provenienza e di transito, tenendo conto del diritto nazionale degli Stati Schengen, in particolare sotto forma di consulenza e di assistenza offerte da funzionari di collegamento degli Stati Schengen.
- 3) Sostegno dei paesi di provenienza e di transito, alle condizioni di cui al punto 2, tramite funzionari di collegamento degli Stati Schengen incaricati di prestare consulenza nell'impedire l'immigrazione illegale in conformità del diritto vigente nello Stato interessato, al fine di evitare ingressi illegali in uno Stato Schengen.
- 4) Continua, reciproca informazione di tutti gli Stati Schengen sull'esito delle missioni di esperti nei paesi di provenienza e di transito, in particolare negli Stati candidati all'adesione all'UE, al fine di tenerne conto nell'ambito di misure di assistenza.
- 5) Effettuazione di controlli approfonditi ai punti di passaggio autorizzati delle frontiere esterne in conformità degli standard Schengen, in particolare nelle zone di frontiera interessate dall'immigrazione.
- 6) Sorveglianza — che sia la più completa possibile — delle frontiere terrestri e marittime nelle zone tra i punti di passaggio autorizzati e nell'entroterra, in particolare dei tratti di frontiera colpiti da immigrazione illegale, mediante l'impiego di apposite unità mobili.
- 7) Controllo delle aree non aperte al pubblico di porti con traffico marittimo internazionale.
- 8) Controllo del traffico dei traghetti già all'atto dell'imbarco e della partenza.
- 9) Intensificazione, a livello nazionale, di misure di polizia adottate sulla base del diritto interno, soprattutto in corrispondenza dei principali assi di circolazione, possibilmente in concertazione ed in stretta cooperazione con i partner Schengen.
- 10) In conformità del diritto nazionale, presa delle impronte digitali di ogni straniero entrato illegalmente di cui non è possibile determinare con certezza l'identità e conservazione delle stesse ai fini dell'informazione delle autorità dei partner Schengen, nel rispetto dei principi del diritto in materia di protezione dei dati di natura personale vigente nell'ambito della cooperazione Schengen e dell'Unione europea.
- 11) In conformità del diritto interno, evitare che gli stranieri entrati illegalmente nel territorio Schengen e la cui iden-

tità è incerta si rendano irreperibili prima che sia stata determinata in modo chiaro la loro identità o che siano state prese ed attuate le misure necessarie di competenza della polizia degli stranieri.

- 12) Immediato e fermo rinvio degli stranieri entrati illegalmente nel territorio Schengen, nella misura in cui non vi sia un diritto al soggiorno né sussistano impedimenti fondati su gravi motivi umanitari o sul diritto internazionale.
- 13) Inflizione di sanzioni a vettori che trasportano passeggeri privi dei documenti necessari ai fini dell'ingresso e del transito in uno Stato Schengen.
- 14) Scambio d'informazioni — coinvolgendo Europol, nella misura in cui ciò sia ammesso in caso di dati di natura personale e gli organi previsti dalla Convenzione Europol diano il loro consenso — tra le autorità centrali designate dagli Stati Schengen, sull'evoluzione della situazione, sulle

misure adottate e sulle intercettazioni effettuate, in particolare anche su organizzazioni e rotte legate all'immigrazione illegale e trasmissione accelerata di tali informazioni ai servizi competenti.

- 15) Coordinamento della lotta alla criminalità legata all'immigrazione illegale mediante scambio d'informazioni — coinvolgendo Europol, nella misura in cui ciò sia ammesso in caso di dati di natura personale e gli organi previsti dalla Convenzione Europol diano il loro consenso — tra i servizi investigativi, in conformità delle disposizioni della Convenzione di Schengen e delle disposizioni del diritto nazionale, nonché concertazione intorno a misure operative.
 - 16) Adeguata attuazione delle misure pertinenti del piano d'azione dell'UE del 26 gennaio 1998 relativo all'afflusso di migranti provenienti dall'Iraq e dalle regioni limitrofe (doc. UE 5573/98).
-

DECISIONE DEL GRUPPO CENTRALE**del 27 ottobre 1998****riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale****(SCH/C (98) 117)**

IL GRUPO CENTRALE,

visto il disposto congiunto dell'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e della decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998,

DECIDE:

Il piano d'azione relativo all'adozione di misure ai fini della lotta all'immigrazione illegale (SCH/Com-ex (98) 37 5^a rev.), rivisto ed ultimato in conformità dell'incarico conferito dal Comitato esecutivo il 16 settembre 1998, è attuato nella versione qui allegata (SCH/Com-ex (98) 37 def.).

Bruxelles, 27 ottobre 1998.

Il Presidente

B. SCHATTENBERG

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 dicembre 1998****relativa alla soppressione della lista grigia degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri****(SCH/Com-ex (98) 53, 2^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione di Schengen,

visto l'articolo 9 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti gli Stati Schengen continuare ad armonizzare congiuntamente la loro politica in materia di visti nel quadro della politica comune in materia di circolazione delle persone al fine di evitare eventuali conseguenze negative per gli ingressi e la sicurezza interna,

desideroso di eliminare quanto più rapidamente possibile le differenze tuttora esistenti fra i regimi in materia di visti degli Stati Schengen per quanto concerne la Bolivia e l'Ecuador, che figurano nella parte III dell'allegato 1 dell'ICC (*),

rinviano al documento approvato dai Ministri e Sottosegretari di Stato il 15 dicembre 1992 a Madrid relativo ai «Criteri di base per l'inclusione nella lista comune dei paesi soggetti all'obbligo del visto» (SCH/M (92) 32 riv.) e vista la decisione del Comitato esecutivo adottata a Vienna il 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex (97) 32),

visto che le misure previste ai punti da 1 a 3 della decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex (97) 32) sono state avviate,

DECIDE:

1. La Bolivia e l'Ecuador sono inseriti nell'inventario degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato Schengen.
2. Gli Stati Schengen avviano le misure necessarie al fine di sopprimere l'obbligo del visto per i cittadini dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania al più tardi il 1^o marzo 1999.
3. Gli Stati Schengen invitano gli Stati baltici ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954, affinché tutti gli abitanti degli Stati baltici possano, in futuro, recarsi negli Stati Schengen beneficiando dell'esenzione dall'obbligo del visto.

La presente decisione entrerà in vigore allorché gli Stati partner avranno notificato l'attuazione delle misure.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 dicembre 1998****relativa all'elaborazione di un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto****(SCH/Com-ex (98) 56)**

In conformità dell'articolo 17, terzo comma, lettera a) della Convenzione di Schengen il Comitato esecutivo ha stabilito, nell'allegato 11 dell'Istruzione consolare comune(*), i criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto un visto.

Su tale base il Gruppo di lavoro II «Visti» ha concluso i lavori in corso da diverse presidenze volti a raccogliere e a verificare tutti i documenti di viaggio in circolazione nel mondo. L'inventario dei documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto consente di applicare la procedura necessaria ai sensi della Convenzione di Schengen secondo cui un visto valido in tutti gli Stati che applicano la Convenzione può essere rilasciato soltanto qualora il documento di viaggio sul quale deve essere apposto sia riconosciuto da tutti gli Stati come un documento valido per l'ingresso.

Sarà elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto che comincerà con una Parte I, già pronta, e si articolerà come segue:

- Parte I Documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto
- Parte II Passaporti per stranieri degli Stati Schengen sui quali può essere apposto un visto
- Parte III Inventario dei documenti di viaggio di organizzazioni internazionali
- Parte IV Progressiva creazione di una documentazione recante le copie dei documenti originali
- Parte V Informazioni sui passaporti di fantasia conosciuti

Le Rappresentanze all'estero riceveranno queste parti man mano che saranno ultimate. La trasmissione delle parti già pronte non è pertanto subordinata all'ultimazione dei lavori intorno ad altre parti.

Il Comitato esecutivo prende atto del fatto che la parte I «Documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto» è stata trasmessa alle Rappresentanze all'estero affinché sia applicata (vedasi in allegato il documento SCH/II-Visa (96) 59, 6^a rev.) e dà mandato di riferire sulla sua efficacia entro giugno 1999. Le Rappresentanze sono invitate a valutare e a riferire sull'efficacia di tale documento nel marzo del 1999.

L'aggiornamento del Manuale potrà essere preparato dal Segretariato generale sulla base delle note che le delegazioni gli trasmetteranno.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.

SCH/II-Visa (96) 59, 7^a rev.

**INVENTARIO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO CHE CONSENTONO DI ATTRAVERSARE LE
FRONTIERE ESTERNE E CHE POSSONO ESSERE MUNITI DI UN VISTO**

OSSERVAZIONI GENERALI

Passaporti collettivi:

Il Portogallo e la Spagna riconoscono soltanto i passaporti collettivi rilasciati in conformità dell'accordo internazionale sulla circolazione dei giovani nel quadro del Consiglio d'Europa del 16 dicembre 1961 (e per quanto concerne il Portogallo per un numero massimo di 25 persone). Il Portogallo accetta tuttavia l'apposizione del visto uniforme da parte dei suoi Partner. La Spagna accetta inoltre, caso per caso, altri passaporti collettivi, nel rispetto del principio di reciprocità. Il visto è apposto su un foglio separato.

Documenti di viaggio per apolidi:

L'Austria, il Portogallo e l'Islanda non hanno sottoscritto la Convenzione relativa allo status degli apolidi, conclusa a New York il 28 settembre 1954. L'Austria e il Portogallo accettano nondimeno che i Partner appongano il visto uniforme sui documenti rilasciati dagli Stati firmatari di questa convenzione. L'Islanda comunicherà la sua posizione ulteriormente.

Lasciapassare:

Il lasciapassare è ammesso generalmente soltanto per il transito in previsione del ritorno nello Stato di rilascio.

Per quanto riguarda la Germania si applicano le seguenti disposizioni:

I documenti d'identità ufficiali di cui ai punti da 1 a 9, rilasciati da uno degli Stati riconosciuti dalla Germania a livello internazionale, che non sono ancora oggetto di un riconoscimento ufficiale, sono accettati, anche se sconosciuti, quali passaporti o documenti sostitutivi del passaporto a determinate condizioni e in conformità della legge e, per conseguenza, possono essere muniti di un visto fintantoché il loro non riconoscimento non sia constatato ufficialmente. Per gli altri Stati Schengen, i documenti non possono essere muniti di un visto se non presentano le seguenti indicazioni e caratteristiche: cognome e nome, data di nascita, nazionalità (salvo per i passaporti di rifugiati e apolidi), foto, firma del titolare e autorizzazione di ritorno, se il documento è rilasciato a persone che non sono cittadini nazionali: **esso è contrassegnato da una crocetta seguita da un asterisco X***.

Per quanto riguarda l'Austria si applicano le seguenti disposizioni:

Nella misura in cui un documento di viaggio contenuto nella lista non sia espressamente accompagnato dalla dicitura «non riconosciuto», esso può essere munito di un visto per l'Austria — anche se non è contrassegnato da una X — se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è stato rilasciato da un soggetto di diritto internazionale a tal fine abilitato,
- indica inequivocabilmente l'identità del titolare,
- è in corso di validità,
- è valido sul territorio della Repubblica d'Austria e
- garantisce il ritorno nello Stato che lo ha rilasciato.

Legenda:

- 1 passaporto ordinario
- 2 passaporto diplomatico
- 3 passaporto di servizio
- 4 passaporto speciale
- 5 passaporto collettivo
- 6 titolo d'identità per minore
- 7 libretto per marittimi
- 8 titolo di viaggio per rifugiati (Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951)
- 9 titolo di viaggio per apolidi (Convenzione di New York del 28 settembre 1954)
- 10 titolo di viaggio per stranieri
- 11 altri documenti di viaggio

☒ il documento consente l'attraversamento delle frontiere esterne e può essere munito di un visto

☐ il documento non è riconosciuto dalla Parte contraente interessata

☐ «il documento non esiste» o «la o le Parti contraenti non hanno fornito dati». Il documento è esaminato come documento non riconosciuto **O**. Se il documento di viaggio soddisfa le disposizioni enunciate dall'Austria, può esservi apposto un visto per l'Austria.

(X) non è certo che il documento sia rilasciato

— EMIRATI ARABI UNITI

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4			X			X						X	
5													
6													
7		X				O	X						X
8													
9													
10													
11						O							
— Temporary passport													
— Travel document (copertina marrone)													

— ANDORRA

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
— Documento d'identità per Andorran	X	X		X	X	X	X	X			X		

[illegible][illegible]

8																				
9																				
10																				
11 — Passaporto per commercio	X	X									X ¹	X								

¹ Considerato come un passaporto ordinario.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6°			O			O							
7			X										
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11		O			O	O	X						
— Lasciapassare													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6			O										
7													
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10													
11	— Certificate of repatriation to the Republic of Armenia					X ¹							

^o Lasciapassare (foglietto cartonato).

¹ Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Armenia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X		X	X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Salvo condotto rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche — Salvo condotto rilasciato dalla direzione Immigrazione e Frontiere												

1 Esclusivamente ai fini del transito, se l'itinerario passa attraverso il territorio della RFG e se questo non è esplicitamente escluso dal campo di applicazione territoriale del documento.
2 Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Angola.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				X	X					X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
10°						O							
11	— Certificado de viaje — Pasaporte consolare serie C — Pasaporte provisorio serie A (valido 60 giorni)												

° Pasaporte especial para extranjeros.
1 Considerato come un passaporto ordinario.
2 Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Argentina.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10													
11	X ¹ X ¹	X ¹ X ¹	X ¹ X ¹	O O	O O	O O	O O	O O			X ¹ X ¹		
— Document of identity — Certificate of identity — Emergency travel document/titolo di viaggio provvisorio (sotto forma di foglio)													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7					X						X		X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9					X	X		X					X
10													
11													

^o Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

¹ Riconosciuto solo se il documento contiene un'autorizzazione di ritorno.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5						O					O		
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X*	X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8													
9°	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11					O	O		O					
— Certificate of Identity					O	O		O					
— Emergency passport (valid for a single journey only)					O	O		O					

° Non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				O	X						X
8													
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10			O										
11	— Passaporto per pellegrinaggio — Lasciapassare (foglietto) — Salvacondotto (per stranieri)												
					O	O					O		
						O							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5	X		O			O							
6													
7	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°			X ¹			O							
11	X		X			O					O		
— Carta bulgara di battellieri navigante sul Danubio													
— Travel document for return to Bulgaria (foglio di via)	X					X ²					X ²		

° Titolo di viaggio rilasciato alle persone senza sudditanza (copertina blu).

1 Nella misura in cui il visto di ritorno necessario figuri in lingua tedesca, inglese o francese nel documento sostitutivo del passaporto.

2 Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Bulgaria.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3													
4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11			X ¹										
— Lasciapassare													

¹ Nella misura in cui il documento sostitutivo del passaporto sia valido per la RFG e contenga l'autorizzazione di ritorno richiesta.

[illegible][illegible]

[illegible]

¹ Riconosciuto per un soggiorno di tre mesi al massimo nella misura in cui il visto di nuovo ingresso richieda figurì già nel documento sostitutivo del passaporto all'atto dell'uscita.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X*	X	X	X	X	X		X		X	X
10°	X	X	X			O		O			X ¹		
11								O			X ²		
— Titolo di Nazionalità								O					
— Salvacondotto								O					
— Autorização de retorno ão Brazil						X ²					X ³		
— Lasciapassare (doppio foglietto)						O							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7						X							X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11			O		O	O							
— Certificate of Identity													

° Passaporto para estrangeiros (copertina gialla) e lasciapassare per stranieri (copertina marrone).

1 Riconosciuto dal Portogallo se il documento contiene un'autorizzazione di ritorno.

2 Riconosciuto per uscire o per transitare in previsione del ritorno in Brasile.

3 Riconosciuto per uscire dal Portogallo.

[illegible][illegible][illegible]

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X*		X	X	X	X		X	X		X
2	X	X	X*		X	X	X	X		X	X		X
3	X	X			X	X		X		X	X		X

[illegible][illegible]

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7						O	X				X	X	X
8													
9													
10													
11	Certificate of returning to the Republic of Belarus												
						X ¹							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X		X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Passport office (su doppio foglietto)												
						O							
	Passaporto provvisorio (su doppio foglietto)												
						O							

¹ Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Bielorussia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3												X	
4	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5													
6													
7		X		X	X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11		O	O	O	O	O	O	O					
— Certificate of Identity — Emergency passport for — a single journey only													

¹ Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Canada.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1 [∞]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7							X	O			X		X
8	X	X		X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

[∞] Possono essere visti solo i passaporti ordinari rilasciati dal ministero degli affari esteri.
[°] Recante la menzione «République Démocratique du Congo».
¹ Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Passaporto speciale per sei mesi — Salvacondotto sostitutivo del passaporto provvisorio — Passaporto di servizio (foglio) — Lasciapassare non consolare												
		O			O						O		

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6 [∞]	X ¹	X ¹	X			O		X ¹					
7		X	O		X	X	X						X
8	X	X	X*	X	X	X ²	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Salvacondotto — Certificato d'identità e di viaggio valido come passaporto provvisorio — Lasciapassare sostitutivo del passaporto diplomatico												
						O							

^o Non vistare i passaporti (copertina rossa) rilasciati fra il 5 giugno 1997 e il 1° dicembre 1998 non riconosciuti dalle autorità congolese. I nuovi passaporti messi in circolazione dal 1° dicembre 1998 hanno una copertina marrone.

[∞] Certificato d'identità, di viaggio per bambini di meno di 3 anni.

¹ Valido solo se i titolari sono accompagnati dai genitori.

² Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X ¹	X	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

— Salvacondotto

— Lasciapassare

¹ Passaporti collettivi rilasciati in applicazione della Convenzione europea del 16 dicembre 1961 + passaporto collettivo per giovani.
° Passaporto svizzero per stranieri (copertina colore bordeaux) e certificato per stranieri sprovvisti di documenti (copertina grigia).

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4		X	X			X					X		
5													
6°			X	O	O	O							
7		X				X							X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11			X	X									
— Consular passport													
— Documento de viaje para extranjeros			X	X									
— Título de viaje para extranjeros			X	X									
— Salvo conducto (lasciapassare)			O			X ¹							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4			O			O							
5													
6													
7		X			X	X		X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11						O					O		
— Passaporto diplomatico temporaneo (foglio)													

^o Documento de viaje/documento di viaggio rilasciato ai minori di 21 anni, nati all'estero da genitori cileni.

¹ Riconosciuto per l'uscita o il transito in vista del ritorno in Cile.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X			X	X	X					X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10 [∞]						O							
11								X					
— Passaporto per affari pubblici	X	X	X	X	X	X ⁴	X	X	X	X	X	X	X
— Travel permit													
— HK SAR (passaporto della regione amministrativa speciale di HK)	X	X	X ²	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X
— Document of identity for visa purpose (HK)	X ¹	O	X ³	X	O	O	O	X ²	X	X	X	X	X
— Certificate of identity (HK)*	X	X	X ³	X	O	X	X	X ²	X	X	X	X	X
— Certificato di rimpatrio						X ⁵							
— Lasciapassare						O							

[∞] Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

[∞] Aliens' travel document/ titolo di viaggio per stranieri (libretto con copertina grigia).

* I certificati d'identità non vengono più rilasciati dal 1° luglio 1997 e non sono rinnovabili. Sono validi 10 anni. Saranno validati soltanto i certificati rilasciati prima del 1° luglio 1997.

1 Purché la pagina 4 del documento comporti la scritta «the holder of this document may return to HK during its validity without a visa».

2 I titolari nella qualità di cittadini cinesi sono sottoposti all'obbligo del visto.

3 Nella misura in cui l'autorizzazione di ritorno richiesta figuri nel documento sostitutivo del passaporto, i titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.

4 Considerato come un passaporto ordinario.

5 Riconosciuto per l'ingresso o il transito in vista del ritorno in Cina.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				X	X						X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													
— Documento de viaje			O			O							
— Pasaporte provisional						X ¹					X ²		

¹ Riconosciuto per l'ingresso o il transito in vista del ritorno in Colombia.

² Riconosciuto dal Portogallo se il documento contiene un'autorizzazione di ritorno.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X*	X	X	X	X	X		X		X	X
10°			O	O	O	O	O	O					
11			X ¹		O	O		O					
— Salvo conducto — pasaporte provisional (libretto di colore verde scuro)			X										
— Pasaporte consolare													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7					X	X	X	X			X	X	X
8													
9													
10													
11						O							
— Certificado de identidad y viaje													

^o Documento de identidad y viaje (libretto di colore verde chiaro).

¹ I titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.

¹ Riconosciuto dalla Germania a determinate condizioni (esistenza di un'autorizzazione di uscita (permiso de salida) e di ritorno (permiso de regreso).
^o Pasaporte oficial e pasaporte de servicio.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				X					X		X
8													
9													
10													
11 — Travel document						O							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5						X							
6													
7						O	X						X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11 — Certificate of Identity	X	X	O			O	X	O			X ¹		

¹ Riconosciuto dal Portogallo se il documento contiene un'autorizzazione di ritorno.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7					X	X						X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°			X ¹		O	O							
11			X		X ²								
— Emergency passport/ Cestovni Pukaz													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X*		X	X	X	X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11						O							
— Lasciapassare sostitutivo del passaporto (sotto forma di foglio)													
— Lasciapassare speciale													

° Cestovni Pukaz Totosnoti (libretto e foglietto).

1 Cestovni Pukaz tatanezi sotto forma di libretto, se il visto di ritorno richiesto sotto forma di vignetta completa figura nel documento sostitutivo del passaporto. L'autorizzazione di ritorno stampata a pagina 2 del modello di passaporto non è sufficiente; il documento non è riconosciuto se si presenta sotto forma di fogli separati.

2 Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Repubblica Ceca.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4													
5						O							
6													
7		X	X ¹		X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11						O							
— Intercommonwealth caribbean travel document						O							
— Certificate of identity						O							
— Emergency passport						O							

¹ Seaman's Certificate.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7			X ¹			X		X					X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

¹ Seaman's Certificate.

[illegible][illegible][illegible]

¹ Solo se sono indicati il luogo e la data di nascita.

2. Riconosciuto per l'ingresso o il transito in previsione del ritorno in Algeria.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4													
5													
6													
7		X	X ¹			O		X ¹			O		X
8 ²	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10 ^o	X	X	X ³	X	X	O	X	X	X		X ⁴	X	
11													
— Temporary travel document					O	O		O				X	X
— Certificate of return to Estonia						X ⁵							

¹ Non riconosciuto se rilasciato a un cittadino di un paese terzo. Il libretto per marittimi riconosciuto che è rilasciato solo a cittadini estoni è denominato «Seaman's discharge book».

² Il documento non è rilasciato il 7 maggio 1998.

³ Alien's passport.

⁴ Nella misura in cui il documento sostitutivo del passaporto contenga l'autorizzazione di ritorno richiesta (permesso di soggiorno di durata limitata o illimitata per l'Estonia) la cui durata di validità sia sufficiente.

⁵ Riconosciuto dal Portogallo se contiene un permesso di residenza.

⁶ Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Estonia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4		X	X	X	X	X	X	X			X		
5		X				O							
6													
7		X	X			X	X	X					X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11		X				X ¹		O					
— Passaporto per studente (copertina blu)						X ²		O					
— Documento di viaggio per rifugiati palestinesi						O							
— Documento di viaggio provvisorio													
— Lasciapassare (colore marrone)													

¹ Considerato come un passaporto ordinario.

² Può essere vistato solo se vi figura un'autorizzazione di reingresso.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11			X										
— Lasciapassare													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3			X										
4	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X
5													
6													
7		X											X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													
— Lasciapassare	X		O			O							
— Emergency document of identity for non-Ethiopian national	X					O	O						

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4													
5													
6													
7					X	X							X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11	— Certificato d'identità												
					O	O		O					

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11 — Carta d'identità	X	X	X		X	X	X	X		X			

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X		X	X	X		X					X
8													
9													
10													
11	— Permesso di viaggio «British West India» — Emergency passport/passaporto provvisorio												
					O	O							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7			X ¹			X		X					
8													
9													
10													
11	— Lasciapassare — Identification document												
		X ²	O			O							

¹ Solo se dal libretto per marittimi emerge che l'interessato ha la cittadinanza georgiana.

² Rilasciati a cittadini georgiani con visti di ritorno.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													
— Certificato d'identità per stranieri					O	O					O		
— Libretto di viaggio					O	O							

¹ Nella misura in cui il documento sostitutivo del passaporto contenga un'autorizzazione di ritorno la cui durata di validità sia sufficiente.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7						X	X					X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11			X			O							
— Titolo di viaggio sostitutivo del passaporto													
— Foglio diplomatico													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3 [∞]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4			X										
5													
6					X								
7													
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

[∞] Pasaporte de servicio (copertina blu) e pasaporte oficial (copertina marrone).
° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5					O						O		
6													
7				X	X								X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	X				X	O							
— Passaporto consolare													
— Cedula de identidad													
refugiado													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11						O					X ¹		
— Lasciapassare													
— Travel document													

^o Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

¹ Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno nello Stato di residenza.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8													
9													
10													
11	O Intercaribbean travel document												

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4		X	X ¹			X							
5													
6													
7		X	X ²		X	X	X	X			X		X
8°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Emergency passport												

° Non rilasciato il 7 maggio 1998.
1 Nella misura in cui la data di nascita sia indicata nel passaporto.
2 Solo se dal libretto per marittimi emerge che l'interessato ha la cittadinanza honduregna.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5	X ¹		X ²			O							
6													
7	X		X ²			X	X	X					X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10°			O			O							
11	X		X ²			O							
— Brodarska Knjžica Schiffausweis (libretto personale per naviga- zione interna)													
— Lasciapassare (Putni List)			X ³			X ⁴						X ⁴	

° Putni List za stranca (travel document for foreign nationals).

1 Munito della fotografia di ogni persona iscritta nel passaporto collettivo.

2 I titolari sono assoggettati all'obbligo del visto.

3 Esclusivamente a scopi di transito, se l'itinerario logico di ritorno in Croazia attraversa la RFG.

4 Riconosciuto per l'uscita e il transito in previsione del ritorno in Croazia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Certificato d'identità e di viaggio												

° Il documento non è rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5			O										
6													
7		X	X			X	X				X		X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°	O	X	X ¹	O	O	O					X ²		
11	X	O	O		O	O	X				O		
— Passaporto di servizio battelliere		O	X ³			X ²					X ²		
— Certificate of returning home for Hungarian national (foglietto)		O			O								
— Travel document issued for a single journey (foglietto)													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X			O	X						X
8													
9													
10°		O				O		O			O		
11						O		X					
— «Passport like Travel Document for indone- sian citizens»						O		O					
— «Haj Passport» (passaporto per pellegrini)						O		O			O		

° Travel document for stateless person.
1 Riconosciuto a condizione che l'autorizzazione di ritorno sia formulata in una lingua germanica o romana.
2 Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Ungheria.
3 Esclusivamente ai fini del transito, se l'itinerario logico del ritorno in Ungheria passa attraverso il territorio della RFG; i titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.

° Travel document in lieu of a passport for foreigners.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X												
5						X							
6													
7		X				X							X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10°	X	X	X	X	X	O	X	X			X ¹		X ²
11	— Lasciapassare rilasciato dalla delegazione apostolica di Gerusalemme — Travel document (di colore marrone)												
		O			X								
			X ³	X ³	X ³	X ³							

° Travel document in lieu of national passport (copertina arancione).

1 Riconosciuto dal Portogallo se il documento contiene un'autorizzazione di ritorno.

2 Con visto.

3 Nella misura in cui l'autorizzazione di ritorno richiesta figuri nel documento sostitutivo del passaporto.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7°		X	O			X	X						X
8													
9													
10°			O			X ¹							
11													

° Continuous certificate of discharge et continuous discharge certificate.

° Certificate of identity.

1 Riconosciuto solo se il titolare è un rifugiato tibetano.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*		X	X	X	X		X	X	X	X
4						X							
5													
6													
7		X	O	X	X	X	X	X			X	X	X
8													
9													
10													
11			X		X								
— Travel document for palestinians													

° Diplomatic passport (colore verde) e diplomatic passport for diplomatic carrier (colore rosso).

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11			X ¹										
— Lasciapassare													

¹ Esclusivamente ai fini del transito e se dal documento sostitutivo del passaporto emerge che l'interessato ha la cittadinanza iraniana.

— GIORDANIA

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5													
6													
7°						X							
8													
9													
10													
11	— Travel Document												
			O			O							

— GIAMAICA

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X*			O	X					X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

° Il documento non è rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				O							X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°	X	X ¹		O	O			X			X		
11			X ²										
— Travel for return to Japan													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4													
5													
6													
7													
8	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11						O							
— Certificato d'identità													

° Re-entry permit to Japan.
1 I titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.
2 Esclusivamente a scopi di transito, i titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7					X	O					X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				O	O						X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Emergency passport for travel to the Kingdom of Cambodia												

¹ Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Cambogia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11													
— Emergency Certificate			O			O		O					
— Passaporto per investitori stranieri			O			O		O			O		

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

— SAINT CHRISTOPHER E NEVIS

[illegible]

— COREA DEL NORD

[illegible]

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X*			O	X				X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11	X	X	X	X		O	X	X					
— Travel Certificate													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3			X										
4	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X
5													
6													
7						O							
8													
9													
10													
11	— Emergency travelling document for one trip to Kuwait only		O			X ¹	X						
— Lasciapassare													

¹ Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Kuwait.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10°			X ²			O							X
11													

¹ Esclusivamente se l'autorizzazione di ritorno richiesta figura nel passaporto.

° Stateless person certificate.

² Nella misura in cui il documento sostitutivo del passaporto contenga il visto di uscita e di nuovo ingresso richiesto.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7						O	O				O		
8													
9													
10													
11	— Lasciapassare (sostitutivo del passaporto)					X ¹							

¹ Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno nel Laos.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4	X	X	X		X	X	X	X			X		
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
— Lasciapassare													
— Documento di viaggio per rifugiati palestinesi	X		O		X	O		X			O		

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X								X			X
4													
5°						O							
6													
7		X			X	X		X			X		X
8													
9													
10													
11													
— Inter-caribbean travel permit						O							
— Certificate of identity (foglio)						O							
— Emergency passport/passaporto provvisorio						O							

¹ Vistato solo se vi figura l'autorizzazione di ritorno.

^o Collective travel document.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5	X	X	X*			X	X	X					
6	X	X	X*			X		X					
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°			X			O							
11													
— Carta d'identità nazionale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X					X				X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				O	X						X
8													
9													
10													
11						O							
— Emergency certificate						O							
— Identity certificate						O							

° Pass für Ausländer (passaporto per stranieri o passport for foreigners).

[illegible][illegible][illegible]

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4													
5													
6°	X	X	X			O						X	X
7		X	X			O	X					X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9			X										
10							X						
11	— Repatriation certificate												
		X ¹				X ¹							X

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4													
5													
6													
7		X	O		X	X	X				X		X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10 [∞]	X	X	X ³	X	X	X	X	X	X		X		X
11	— Certificato di reingresso												
		X ¹				X ²					X		

[∞] Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

[∞] Identification document (titolo di viaggio per apolidi/personas aplicba (copertina marrone) che non sarà più valido a decorrere dal 10 aprile 1999 e alien's passport (copertina viola).

¹ Allo scopo esclusivo di un transito a destinazione della Lettonia.

² Riconosciuto per uscire o transire in previsione del ritorno in Lettonia.

³ Nella misura in cui l'autorizzazione di ritorno richiesta figuri nel documento sostitutivo del passaporto (timbro in lettone e in inglese).

[∞] Child's travel document.

¹ Riconosciuto per uscire o per transire in previsione del ritorno in Lituania.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X ¹	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X ²	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X ²	X	X		X	X	X	X	X	X	X
4						X ²							
5													
6													
7		X	X*			X		X					X
8													
9°	X	X	X*	X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11													
— Temporary travel document						O							
— Documento di viaggio per rifugiati palestinesi	X		O		X	O		O					
— Lasciapassare (libretto di 32 pagine, copertina verde scuro)						O							

¹ Visti se vi figura un timbro con traduzione in francese o in inglese dell'identità, della data e del luogo di nascita del titolare, della data e del luogo di rilascio del passaporto e della sua data di scadenza.

² Visitato se le menzioni che figurano alle pagine da 2 a 6, relative al titolare e al rilascio del passaporto, sono tradotte in francese o in inglese.

Document non rilasciato il 7 maggio 1998.

[illegible]

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10°		O				O	O						
11 — Travel document		X ¹				X ²							

° Passport for stateless persons.

1 Solo con visto di ritorno.

2 Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Moldavia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				X	X						X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10													
11 — Salvacondotto per persone di nazionalità indeterminata			X ¹			O					O		

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

1 Nella misura in cui il documento sostitutivo del passaporto sia munito di un visto di ritorno valido.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	— Certificato d'identità												

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
4													
5			X			O							
6													
7													
8	X	X		X		(X)	O	X			X		X
9						(X)		X					X
10°			O			O	O				X		
11	— Emergency passport												

^o Passport for foreigners.

¹ Benché la denominazione «Repubblica macedone» figurante nel documento di viaggio non sia riconosciuta, questo è riconosciuto come documento di viaggio valido.

² Riconosciuto per l'ingresso o il transito in previsione del ritorno in FYROM.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3		X			X	X	X	X		X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11			X			O							
— Passaporto diplomatico (sotto forma di foglio ¹)													
— Passaporto di servizio (sotto forma di foglio)													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X		X	X	X	X	X	X	X
4						X							
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

¹ Rilasciato esclusivamente ad ex diplomatici e ai loro famigliari.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7													
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X			X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5		X			X	X ¹	X	X			X ¹		
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													
— Carta d'identità nazionale	X	X			X	X	X	X			X	X	
— Emergency passport													
— Document of identity issued to an applicant who cannot obtain a national passport					X	X	X	X					

² Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno a Malta.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7						O	X						
8													
9													
10													
11	Temporary travel document												
		O				O						X	

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Emergency certificate — Travel document in lieu of a national passport												
			X ¹ X ³								X ²		

¹ Esclusivamente ai fini del transito; i titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.
³ Esclusivamente se la RFG è menzionata come Stato di destinazione nel documento sostitutivo del passaporto; i titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.
² Solo per cittadini del Malawi.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8													
9													
10													
11	Documento de identidad y viaje												
						O							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X											X
8													
9													
10													
11	Certificate of identity (libretto con copertina marrone 32p)												
		O	O	O	O	O	O	O					
	Emergency certificate												
		O	O		X ¹			O					

¹ Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Malaysia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN													
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
4																										
5																										
6																										
7						O	X				X															
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
9																										
10																										
11	O																									
— Passaporto per studenti																										
— Travel document																										

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°	X					O							
11													
—	Emergency travel certificate												
—	Documento di viaggio del Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia												

° Document for travel purposes.

1 Esclusivamente ai fini del transito, nella misura in cui il documento sostitutivo del passaporto contenga una fotografia del titolare e sia valido anche per la RFG.

2 Nella misura in cui il documento contenga un'autorizzazione che consente di ritornare nel paese di soggiorno dell'interessato o un'autorizzazione che consente di entrare nel territorio di un altro Stato.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Passaporto diplomatico (sotto forma di foglio)												
					O								

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X			X	X						X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Emergency certificate												
					X ¹								

° Il documento non è rilasciato il 7 maggio 1998.

¹ Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Nigeria.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11 — Travel document (foglio)					O								

² Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Nicaragua.

— NUOVA ZELANDA

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				X	X						X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°			X ¹		O	O		O			X ¹		
11													

— NAURU

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

° Certificato d'identità.
1 Riconosciuto se il documento contiene un'autorizzazione di ritorno.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4						X		X					
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11			X ¹			O							
— Temporary travel permit — Travel document (di colore verde scuro)													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4			X			X		O			X		
5													
6													
7		X	O		X	X	X	X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11			X		X	O							
— Passaporto consolare — Passaporto per studente — Salvo conducto rilasciato dal Ministero dell'Interno e della Giustizia													

¹ Nella misura in cui il documento sia valido per la RFG.

— PAPUA NUOVA GUINEA

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				O	X						X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Certificate of identity — Emergency travel document												

— PERÙ

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X
4		X	X			X		X					
5													
6													
7		X				X	X						X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Salvacondotto — O												

° Il documento non è rilasciato il 7 maggio 1998.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

- 1 Unitamente ad una carta d'identità valida della Repubblica di Polonia.
- 2 Nella misura in cui la guida è munita di un passaporto polacco valido e i membri del gruppo di una carta d'identità con fotografia.
- 3 Travel document (document podrózy).
- 4 Riconosciuto soltanto sotto forma di libretto.
- 5 Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Polonia.
- 6 Sotto forma di libretto, se il documento è valido per la RFG; sotto forma di fogli liberi esclusivamente ai fini del transito.
- 7 Esclusivamente ai fini del transito.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4			X										
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X		X			X		X					
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11			O			X ¹ O							
— Travel document													
— Travel permit													

¹ Vistato solo se vi figura un'autorizzazione di ritorno permanente.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5			X ¹										
6													
7		X	X	X	X	X	X	X			X		X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	X	X ²	X ²	O	X ³	O	X ³				X ³		
— Passaporto consolare											O		
— Carta per battelliere navigante sul Danubio	X												
— Passaporto per persone senza cittadinanza (rilasciato anche a rumeni che hanno perduto la loro nazionalità)		O			O		O						
— Titolo di viaggio (rilasciato a stranieri illegali)		O			O								
— Certificato di ritorno (semplice dichiarazione)			X ²										

¹ Nella misura in cui il documento sia valido per la RFC.

² Esclusivamente ai fini del transito.

³ Riconosciuto per uscire o per transitare in previsione del ritorno in Romania.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X	X ¹		X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	X	X ²	X ²			O					O		X
— Carta per battelliere navigante sul Danubio													
— Certificato di rimpatrio													

¹ Nella misura in cui dal libretto per marittimi emerge che l'interessato sia di nazionalità russa e sia disponibile una prova dell'iscrizione nel ruolo di equipaggio.

² Esclusivamente ai fini del transito

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11						O							
— Lasciapassare sostitutivo del passaporto													

° I passaporti rilasciati prima del 30 settembre 1996 non sono più validi.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3			X										
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11			X ¹			O							
— Lasciapassare													

¹ Nella misura in cui contenga un'autorizzazione di ritorno sotto forma di un visto di uscita/di nuovo ingresso. Peraltro, la durata di validità del documento sostitutivo del passaporto nonché del visto di uscita/di nuovo ingresso deve essere di almeno 6 mesi.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7		X			X		X	X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Emergency passport												

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
4			X										
5													
6													
7		X				O							X
8	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Emergency travel document					O							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7		X				X	X						X
8													
9													
10	X					O							
11	Certificate of Identity — International Certificate of Identity con visto di ritorno — Document of Identity ^o	X	X ¹			X ²	X						
		X				O							

^o Esclusivamente per cittadini di Singapore.

¹ Esclusivamente ai fini del transito se l'itinerario logico di ritorno passa per la RFG.

² Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno a Singapore.

¹ Nella misura in cui l'autorizzazione di ritorno richiesta figuri nel documento sostitutivo del passaporto.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X ¹												
5						O		X					
6													
7		X				X	X	X					
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9°	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10°			O			O							
11	X X X	X X X				O		X					
— Carta d'identità													
— Carta per battelliere						O							
— Emergency passport (passaporto provvisorio)						X ²							

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

° Passport for foreigners / passaporto per stranieri.

¹ In relazione con una carta ufficiale da cui risulta l'identità del titolare.

² Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Slovenia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6	X												
7			X			X	X						
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°	X		X		O	O							
11	X Travelling document (cestovny preukaz)	X	X ¹			X ²							
—													

° Cestovny preukaz tožnosti/travel identity card (libretto) e cestovny preukaz tožnosti (foglio).

¹ Esclusivamente ai fini del transito, se l'itinerario logico di ritorno in Slovacchia passa per la RFG.

² Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Slovacchia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				O	X						X
8°	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X					X	X	X		X		X	X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	— Carta nazionale d'identità — Carta d'identità per funzionari statali — Minore di meno di 15 anni: fotografia e conferma che sono cittadini di San Marino	X			X	X	X	X			X		X
		X						X					
		X						X					

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

	AT ^o	BNL ^o	D ^o	DK ^o	E ^o	F ^o	GR ^o	I ^o	IS	N	P ^o	S	FIN
1	X	X	X*	X	X	X	X	X			X	O	
2	X	X	X*	X	X	X	X	X			X	O	
3	X	X	X*	X	X	X	X	X			X	O	
4													
5													
6													
7		X				O	X						
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X		X	X	
9													
10													
11													

¹ Sotto forma di libretto e di fogli separati.

^o I passaporti o documenti sostitutivi del passaporto, rilasciati o prorogati da un'autorità o una rappresentanza diplomatica o consolare somala dopo il 31 gennaio 1991 non sono più vistiati.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7						X							X
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°			X ¹			O							
11													
— Passaporto ordinario per commercio		X				X ²							
— Paspoort (lasciapassare)						O							

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.
∞ Paspoort voor vreemdelingen.
1 Nella misura in cui il documento sostitutivo del passaporto contenga un visto di nuova entrata valida per il Suriname e sia valido per il territorio della RFG.
2 Considerato come un passaporto ordinario.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8 ²	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

¹ Eccettuato il passaporto di servizio bianco. Questo non è considerato sufficiente per attraversare la frontiera e per il soggiorno nel territorio della Repubblica federale.

² Il documento non è rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4	X	X	X		X	X	X	X			X		
5													
6													
7		X				X							X
8													
9													
10													
11	Documento per rifugiati palestinesi				X	X ¹							

¹ Vistato solo se vi figura un'autorizzazione di ritorno permanente.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3													
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4			X			X							
5													
6													
7													
8	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Libretto di viaggio — Lasciapassare												
				O O	O O	O O					O		

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				X	X						X
8	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													
— Libretto di viaggio													
— Lasciapassare per stranieri													
— Salvacondotto													
— Documento d'Identità della Comunità economica degli Stati dell'Africa dell'Ovest													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5						O							
6													
7						X							
8													
9													
10°			X ¹			O							
11													
— Passaporto gratuito			X			X ²							
— Certificate of identity (foglietto)						X ³							
— Emergency certificate						O							

⁰ Travel document for aliens (copertina gialla).

¹ Riconosciuto nella misura in cui sia valido per la RFG e contenga un visto di ritorno.

² Rilasciato a funzionari, bonzi, sportivi, ecc. e considerato come un passaporto ordinario.

³ Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Thailandia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3			X			X	X					X	
4													
5													
6													
7					X		X				X		X
8	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1°	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7			X			O							
8	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

° I passaporti dell'ex URSS rimangono validi fino al 31 dicembre 2001.

— TONGA

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				O	X						
8													
9													
10						O							
11													
— Tongan Protected Person passport		O	O			O		O			O		
— Passaporto nazionale tongano (diverso dal passaporto ordinario)								O					
— Certificate of identity													

— TUNISIA

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X					X		X	X			X
4	X	X	X		X	X	X	X			X		
5			X										
6													
7		X	X		X	X	X	X			X		X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11													
— Lasciapassare (per uscire dalla Tunisia)			O			O							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
5		X			X	X ¹	X	X	X		X		
6													
7		X	O	O		X	O						
8	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10	X					O							
11	X					X ²							
— Travel document valid only for returning to Turkey													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4											X		
5													
6													
7		X				X	X						X
8													
9	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11		X	X			O					X		
— Certificate of Identity — Passaporto di membro del parlamento													

¹ Rilasciato in applicazione della Convenzione europea del 16 dicembre 1961 (passaporto collettivo e passaporto collettivo per giovani).

² Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Turchia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3													
4													
5													
6													
7			X										
8°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11					O								
— Certificate of Identity													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P°	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
2	X		X	O		O	O	X		X	O	X	O ¹
3	X		X	O		O	O	X		X	O		O ¹
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

° Il Portogallo accetta che i partener appongono visti sui passaporti. Il Portogallo appone i visti su un foglio separato.

¹ Accettato come passaporto ordinario.

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7					X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	Certificate of identity												

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6°			X			X		X					X
7		X	X ¹		X	X	X	X					X
8													
9													
10 [∞]						O							
11	Certificate for returning to Ukraine of a citizen of Ukraine												

° Travel document for a child (libretto blu).

∞ Stateless person's travel document.

¹ Nella misura in cui dal libretto per marittimi risulti che il suo titolare è di nazionalità ucraina e nella misura in cui sia disponibile la prova dell'iscrizione nel ruolo di equipaggio.

² Riconosciuto per uscire o transitare in previsione del ritorno in Ucraina.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7													
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10													
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X				X							X
8			X										
9													
10°	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X
11													

¹ Questo asterisco ha lo stesso significato dell'asterisco della Germania (v. a tale riguardo la legenda).

[°] Denominato «Reentry Permit» o «Permit to Reenter the US».

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7		X			X	X	X	X			X	X	X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°		X ¹	X ¹			O	X ¹				X ¹		
11													

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X									X	X		X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10°						O							
11	Identity card for persons without citizenship			X		O							

° Titolo de identidad de viaje.
1 Riconosciuto se il documento contiene un'autorizzazione di ritorno.

° Identity card for foreigners resident in the Republic of Uzbekistan.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7													
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9°	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11													

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7		X				O	X						X
8	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Emergency passport					X ¹							

¹ Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno a Saint-Vincent e Grenadines.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4					X						X		
5													
6													
7		X				O	X						X
8													
9													
10													
11													
— Passaporto provisional valido por un ano (foglio)	X	X ¹			X	O	X	X			X		X
— Passaporto di urgenza		O						O					

¹ I titolari sono sottoposti all'obbligo del visto.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7°		X				O	X						X
8													
9													
10													
11						X ¹							
— Lasciapassare (foglioetto)													

^o Seaman's passport (per ufficiali) e seaman's book (per pescatori).

¹ Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Vietnam.

— SAMOA OCCIDENTALI (ISOLE)

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7													
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11	— Certificate of Identity												
						O							

— VANUATU

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2													
3													
4 (VIP)	X	X	X ¹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

¹ Nella misura in cui il titolare sia domiciliato nei territori autonomi.

	AT	BNL	D ¹	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
2	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X
4		X				X					X		
5													
6													
7°						X							
8°	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10													
11													

¹ L'insieme dei passaporti e documenti sostitutivi del passaporto rilasciati dall'ex Repubblica araba dello Yemen e dall'ex Repubblica democratica popolare dello Yemen non sono riconosciuti.
° Documento non rilasciato il 7 maggio 1998.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5			O			O		X					
6			X			O					O		
7						X	X	X			X		X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X
10°			O			O							
11	X					O					O		X
— Carta per battelliere navigante sul Danubio													
— Emergency travel document (lasciapassare)						X ¹							

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4													
5													
6			X								X		
7		X											X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9													
10°			X ¹			O					X		
11													
— Temporary passport		X ⁴			X ²	X ³	X ²				X ⁴	X	X
— Emergency passport						X ²							

° Document for travel purposes.

¹ Nella misura in cui il documento comporta una garanzia di ritorno («reentry permit») di una durata di validità di almeno un anno.

² Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione di un ritorno in Sudafrica.

³ Riconosciuto solo per i cittadini sudafricani e può essere visitato solo entro 8 settimane dalla data del rilascio.

⁴ Riconosciuto solo per i cittadini sudafricani.

° Putni List Za Strance (lasciapassare per stranieri).

¹ Riconosciuto per l'uscita o il transito in previsione del ritorno in Iugoslavia.

	AT	BNL	D	DK	E	F	GR	I	IS	N	P	S	FIN
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X			X				X	X	X	X	X
4													
5													
6													
7					X								X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X
10													
11		O			O	O							
— (Local) travel document of identity		O			O	O							
— Temporary travel document		O			O								

[illegible]

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante il manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto****(SCH/Com-ex (99) 14)**

Il Comitato esecutivo ha deciso — il 16 dicembre 1998 a Berlino — l'elaborazione di un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto (SCH/Com-ex (98) 56).

Secondo tale decisione, il manuale si articolerà come segue:

- Parte I Documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto
- Parte II Passaporti per stranieri sui quali può essere apposto un visto, rilasciati dagli Stati Schengen
- Parte III Inventario dei documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali
- Parte IV Documentazione, costituita progressivamente, recante le copie dei documenti originali, nonché
- Parte V Informazioni sui passaporti di fantasia conosciuti

Il Comitato esecutivo prende atto del fatto che, oltre alla parte I relativa ai documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto, già presentata il 16 dicembre 1998, sono ormai disponibili anche le parti II, III e V (v. allegato (*)).

Le parti essenziali del manuale relative ai documenti sui quali può essere apposto un visto sono quindi pronte. La progressiva creazione di una documentazione contenente le copie dei documenti originali avrà luogo nell'ambito dell'Unione europea. Il manuale pubblicato da Interpol relativo a documenti autentici può costituire un utile ausilio.

La parte I nel frattempo aggiornata, nonché le parti II, III e V, sono messe a disposizione delle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Esse possono essere messe altresì a disposizione degli uffici di frontiera e di altre autorità competenti in materia di stranieri.

Le parti già disponibili del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto devono essere aggiornate, ove necessario, ogni trimestre, a decorrere dal 1° luglio 1999.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

(*) Cfr. allegato del documento SCH/Com-ex (98) 56.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 16 dicembre 1998

relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità

(SCH/Com-ex (98) 57)

IL COMITATO ESECUTIVO,

— i parametri di sicurezza di tali documenti.

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione di Schengen,

Tale formulario uniforme verrà utilizzato nel corso del 1999 negli Stati che applicano la Convenzione di Schengen e il cui diritto nazionale prevede documenti giustificativi di questo tipo.

visto l'articolo 9 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti gli Stati Schengen disciplinare in maniera uniforme il rilascio dei visti nel quadro della politica comune in materia di circolazione delle persone al fine di evitare eventuali conseguenze negative per gli ingressi e la sicurezza interna,

1. Al Capitolo V, punto 1.4 dell'ICC viene aggiunto il seguente paragrafo:

desideroso di continuare a sviluppare le attuali esperienze positive maturate con l'Istruzione consolare comune e armonizzare ulteriormente la procedura di rilascio,

«Qualora il diritto nazionale degli Stati Schengen per comprovare inviti di persone private o di uomini d'affari richieda una dichiarazione di garanzia o un documento giustificativo relativo all'alloggio ..., ci si avvarrà, a tal fine, di un formulario armonizzato⁽¹⁾»

animato dal principio della solidarietà fra Stati Schengen,

2. Gli Stati Schengen completeranno il formulario armonizzato nel rispetto del diritto nazionale.

DECIDE:

L'Istruzione consolare comune prevede, al capitolo V, punto 1.4 («Verifica di altri documenti in relazione alla domanda»), l'utilizzo di un formulario armonizzato quale giustificativo relativo all'alloggio.

3. Il formulario uniforme, che sarà utilizzato dagli Stati Schengen per la dichiarazione di garanzia/invito o per il documento giustificativo relativo all'alloggio, viene elaborato a livello centrale secondo le prescrizioni in materia di sicurezza e di produzione di cui agli allegati A (descrizione tecnica degli elementi di sicurezza), A1 e A2 (modello di riferimento). Gli elementi uniformi obbligatori del formulario armonizzato figurano nell'allegato B.

Il formulario proposto consente un'elevata flessibilità ed un utilizzo adatto alla situazione giuridica dei singoli Stati Schengen, dato che attualmente gli Stati Schengen utilizzano formulari diversi cui corrispondono vari tipi d'impegno.

4. All'ICC verranno aggiunti, come allegato 15, gli specimen dei documenti elaborati dagli Stati Schengen.

Considerato che queste differenze accrescono in particolare il pericolo di un utilizzo abusivo dei formulari, viene introdotto un documento dotato di elementi di sicurezza a prova di falsificazioni e contraffazioni.

5. Le pellicole necessarie alla fabbricazione vengono fornite agli Stati Schengen dalla Francia. I costi vengono ripartiti tra gli Stati Schengen.

Sono pertanto uniformi:

— l'impostazione e la struttura, nonché

⁽¹⁾ Procedono secondo tali modalità l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Svezia.

6. Regolarmente (se del caso, ogni due anni) si procede ad una verifica del dispositivo di sicurezza di tale documento. A prescindere da modifiche di ordine generale che si riveleranno necessarie per via di falsificazioni o contraffazioni, ovvero perché si viene a conoscenza di altre misure tecniche di protezione, il dispositivo di sicurezza dei documenti verrà adattato ogni due anni.

7. Il documento sarà redatto in almeno tre lingue.

8. La presente decisione entrerà in vigore allorché gli Stati Schengen avranno notificato l'attuazione delle misure.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

RISERVATO

Allegato A

Descrizione tecnica del formulario.

Bundesrepublik Deutschland

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE
FORMAL OBLIGATION

D 00000000

Bundesdruckerei
 Artikel-Nr. 10150

Ich, der/die Unterzeichnende Je, soussigné(e) I, the undersigned

Name / Nom / Surname



Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le / à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Identitätsdokument⁽¹⁾ / Aufenthaltstitel⁽²⁾ / Document d'identité⁽¹⁾ / Titre de séjour⁽²⁾
 Identity card⁽¹⁾ / Residence title⁽²⁾

wohnhaft in / Adresse / Address

Beruf / Profession / Profession

Zuständige Behörde
 Autorité compétente
 Competent authority

**verpflichte mich gegenüber
 der Ausländerbehörde/Aus-
 landsvertretung, für**

**m'engage auprès du ser-
 vice des étrangers/de la
 représentation diplomatique
 à héberger**

**take full responsibility
 towards the aliens
 authority/diplomatic
 representation for
 accommodating**

Name / Nom / Surname

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le / à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Reisepass Nr. / Passeport n° / Passport No

wohnhaft in / Adresse / Address

Verwandschaftsbeziehung mit dem Antragsteller / Lien de parenté avec le demandeur / Family
 relationship to applicant

⁽¹⁾
 Art / type / type
 Nummer / numéro / number

und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten⁽³⁾ / accompagné(e) de son conjoint⁽³⁾
 / accompanied by his or her spouse⁽³⁾

⁽²⁾
 Nur bei seulement pour applicable to
 Ausländern, les étrangers foreigners only,
 Art des Titels type de titre type of title

und Kinder⁽³⁾ / accompagné(e) de ses enfants⁽³⁾ / accompanied by children⁽³⁾

⁽³⁾
 Name / nom / surname
 Vorname / prénom / first name
 Geburtstag / date de naissance / date of birth
 Geschlecht / sexe / sex

vom ... an bis zum ... / du ... au ... / from ... to ...

**nach § 84 des Ausländerge-
 setzes die Kosten für den
 Lebensunterhalt und nach
 §§ 82 und 83 des Auslän-
 dergesetzes die Kosten für
 die Ausreise o. g. Auslän-
 ders/in zu tragen.**

**et à prendre en charge le
 coût de la vie conformé-
 ment au § 84 de la loi sur
 les étrangers et les frais de
 retour de l'étranger ci-
 dessus conformément aux
 §§ 82 et 83 de la loi sur les
 étrangers.**

**and for bearing the living
 costs according to § 84 of
 the Aliens Act and the
 departure costs of the
 above foreigner according
 to §§ 82 and 83 of the
 Aliens Act.**

Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden (z. B. Arztbesuch, Medikamente, Krankenhausaufenthalt). Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch beruhen, im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen.

Die vorliegende Verpflichtung umfasst auch die Ausreisekosten (z. B. Flugticket) o. g. Ausländers/in nach §§ 82 und 83 des Ausländergesetzes.

Ich wurde von der Ausländerbehörde hingewiesen auf

- den Umfang und die Dauer der Haftung,
- die Möglichkeit von Versicherungsschutz,
- die zwangsweise Beitreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Verpflichtung nicht nachkomme, sowie
- die Strafbarkeit z. B. bei vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben (§ 92 des Ausländergesetzes — Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).

Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein.

Behörden-
vermerke

Réserve à
l'administration

Official
remarks

Anschrift der Wohnung, in der die Unterschrift sichergestellt wird, falls abweichend vom gewöhnlichen Wohnsitz des Unterkunftgebers /

Adresse du logement dans lequel l'hébergement sera assuré, au cas où il serait différent du logement habituel de l'hébergeant /

Address of the lodging where accommodation will be provided, if different from the undersigned's normal address

Ich bin / j'en suis / I am

☐ Mieter
locataire
tenant

☐ Eigentümer
propriétaire
owner

Arbeitgeber / Employeur / Employer

Sonstige Angaben zu Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen (Größe der Wohnung, Höhe des Einkommens) /

Renseignements complémentaires concernant le logement, les revenus et la situation financière /

Other details of housing conditions, income and financial situation

Gebühren

Der/die Verpflichtungserklärende

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben und gehe eine entsprechende Verpflichtung ein.

Ort

Datum

Unterschrift

Bemerkungen

Beglaubigungsvermerk der Ausländerbehörde/Auslandsvertretung

Die Unterschrift der/des Verpflichtungserklärenden ist vor mir vollzogen worden. Die Beglaubigung der Unterschrift dient nur zur Vorlage bei der deutschen Auslandsvertretung.

Behörde:

Ort

Datum

Im Auftrag

(Siegel)

Stellungnahme der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des/der Verpflichtungserklärenden wurde nachgewiesen / glaubhaft gemacht.

Behörde:

Ort

Datum

Im Auftrag

(Siegel)

République française

ATTESTATION D'ACCUEIL
NACHWEIS DER UNTERKUNFT
PROOF OF ACCOMMODATION

F _____

cerfa
n° 10798*01

Je, soussigné(e)

Ich, der/die Unterzeichnende

I, the undersigned

**Document souscrit en appli-
cation du décret n° 82-442 du
27 mai 1982 modifié pris pour
l'application de l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en
France**

nom / Name / surname



prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le / à / Geburtstag und -ort / date and place of birth

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

document d'identité⁽¹⁾ ou titre de séjour⁽¹⁾ / Identitätsdokument⁽¹⁾ / Aufenthaltstitel⁽¹⁾ /
identity⁽¹⁾ or residence document⁽²⁾

adresse complète / wohnhaft in / full address

Département, commune
Zuständige Verwaltung
Competent authority

atteste pouvoir accueillir:

**bescheinige folgende
Person(en) unterbringen
zu können:**

**declare being able to
accommodate:**

nom / Name / surname

prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le / à / geboren am / in / born on / at

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

passeport n° / Reisepass-Nr. / passport No

adresse / wohnhaft in / address

accompagné(e) de son conjoint⁽²⁾ / und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten⁽²⁾
/ accompanied by spouse⁽²⁾

accompagné(e) de ses enfants⁽²⁾ / und Kinder⁽²⁾ / accompanied by children⁽²⁾

⁽¹⁾ type / Art / type
numéro / Nummer / number

⁽²⁾ nom / Name / surname
prénom / Vorname / first name
date de naissance / Geburtstag / date of birth
sexe / Geschlecht / sex

pendant (... jours) entre le ... et le ... / für (... Tage) zwischen dem ... und dem ... / for (... days)
from ... to ...

LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS s'applique aux réponses faites sur ce formulaire et garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la préfecture.

ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE: toute personne française ou étrangère résidant en France ou sur le territoire d'un autre État partie à la Convention de Schengen qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France ou sur le territoire d'un autre État partie de la Convention de Schengen sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 200 000 francs.

ARTICLE 441-5 DU CODE PÉNAL: le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou d'accorder une autorisation est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. Ces peines peuvent être portées à 7 ans d'emprisonnement et à 700 000 francs d'amende dans les cas évoqués au deuxième alinéa du même article.

ARTICLE 441-6 DU CODE PÉNAL: le fait de se faire délivrer indûment, notamment en fournissant une déclaration mensongère, par une administration publique un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

1°) Cas où l'accueil est assuré au domicile principal de l'hébergeant:

réservé à l'administration

adresse: se reporter à celle mentionnée au recto

justificatifs du domicile principal de l'hébergeant:

2°) Cas où l'accueil est assuré au domicile secondaire de l'hébergeant:

réservé à l'administration

adresse complète:

justificatifs du domicile secondaire de l'hébergeant:

L'hébergeant

L'autorité publique compétente:

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Date:

LU ET APPROUVÉ,

Date et signature

Signature et cachet

L'autorité consulaire

Les services de contrôle à l'entrée sur le territoire

Date et cachet

Date et cachet

Allegato B

Für die Sprachfassung gilt Folgendes:
Die Sprache des Ausstellerstaates plus zwei weitere.

Pour la version linguistique:
La langue de l'État de délivrance plus deux autres langues.

The following applies to the languages:
The language of the issuing State plus two others.

00000000

Name / Nom / Surname

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le / à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Identitätsdokument⁽¹⁾ / Aufenthaltstitel⁽¹⁾ / Document d'identité⁽¹⁾ / Titre de séjour⁽¹⁾ / Identity card⁽¹⁾ / Residence title⁽¹⁾

wohnhaft in / Adresse / Address

Beruf / Profession / Profession*

Name / Nom / Surname

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le / à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Reisepass Nr. / Passeport n° / Passport No

wohnhaft in / Adresse / Address

Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller / Lien de parenté avec le demandeur / Family relationship to applicant*

und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten⁽²⁾ / accompagné(e) de son conjoint⁽²⁾ / accompanied by his or her spouse⁽²⁾

und Kinder⁽²⁾ / accompagné(e) de ses enfants⁽²⁾ / accompanied by children⁽²⁾

vom ... an bis zum ... / du ... au ... / from ... to ...**

⁽¹⁾
type / Art / type
Nummer / numéro / number

⁽²⁾
Name / nom / surname
Vorname / prénom / first name
Geburtstag / date de naissance / date of birth
Geschlecht / sexe / sex

*
fakultativ / facultatif / optional

**
oder eine analoge Formulierung / ou une formulation analogue / or a similar wording

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 16 dicembre 1998
riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti
(SCH/Com-ex (98) 59 riv.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 12 e 26 di tale Convenzione,

facendo riferimento alla sua dichiarazione del 16 settembre 1998 (doc. SCH/Com-ex (98) decl. 3),

DECIDE:

1. Si approva il progetto relativo all'impiego coordinato di consulenti in materia di documenti nell'ambito del traffico aereo e marittimo e nelle Rappresentanze consolari (doc. SCH/I-Front (98) 171, 4^a rev.).
2. Si prende conoscenza del documento SCH/I-Front (98) 184, 3^a rev. nel quale sono enumerati i luoghi d'intervento che, secondo stime attuali, andrebbero presi in considerazione per missioni di consulenza in materia di documenti, e nel quale sono determinati i luoghi e le regioni principali attuali.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

SCH/I-Front (98) 171, 4^a rev.**CONCETTO ATTUATIVO**

Nella riunione del 16 settembre 1998, il Comitato esecutivo ha sottolineato in particolare l'importanza che riveste la consulenza in materia di documenti nella lotta contro l'immigrazione illegale nello spazio Schengen (doc. SCH/Com-ex (98) decl 3).

Il Comitato esecutivo ha inoltre incaricato il Sottogruppo «Frontiere» di elaborare un progetto concreto descritto qui di seguito.

L'impiego coordinato di consulenti in materia di documenti nell'ambito del traffico aereo e marittimo e nelle Rappresentanze consolari si articolerà secondo le seguenti linee direttrici:

1. Modalità d'istituzione di équipes comuni di consulenti in materia di documenti

a) Gli Stati Schengen terranno seminari informativi sui seguenti temi:

- individuazione di documenti falsi e falsificati,
- modi operandi,
- acquisto di apparecchi di rilevamento di documenti falsi e falsificati,
- disposizioni giuridiche e in materia di controlli.

Questi incontri sono organizzati:

- per le compagnie aeree o marittime,
- a sostegno di Rappresentanze consolari di uno o più Stati Schengen in paesi terzi,
- a sostegno di autorità di frontiera o di uffici stranieri presso aeroporti o porti marittimi di partenza in paesi terzi.

L'organizzazione, la composizione e la durata di tali seminari saranno stabilite a seconda del caso e delle esigenze che si presenteranno di volta in volta.

I consulenti in materia di documenti assisteranno inoltre i vettori e il personale addetto ai controlli nell'esercizio dei preboarding cheks negli aeroporti e nei porti marittimi di partenza.

Gli Stati Schengen intendono distaccare consulenti in principio per 2-3 settimane. È fatta salva la possibilità di adottare successive misure nazionali unilaterali.

b) Gli Stati Schengen designeranno organi di contatto centrali tramite i quali saranno comunicate le esigenze in materia di consulenza e le possibilità di assistenza, saranno trattati tutti gli aspetti organizzativi e saranno trasmesse informazioni in relazione con le consulenze in materia di documenti. Il coordinamento sotto il profilo procedurale (preparazione, esecuzione e valutazione dei singoli interventi) sarà assicurato dall'organo di contatto centrale dello Stato partner che ha proposto la realizzazione della missione. Sia la presidenza che l'organo di contatto responsabile terranno conto delle attività svolte nell'ambito dell'Unione europea.

- c) Gli organi di contatto centrali collaboreranno direttamente in uno spirito di fiducia.
- d) Gli organi di contatto centrali concorderanno regolarmente le esigenze in termini di materiale destinato alla formazione, le rivedranno eventualmente alla luce delle esperienze pratiche acquisite e si informeranno reciprocamente e senza indugio sui nuovi modi operandi eventualmente rilevati.
- e) La presidenza di turno consulterà tempestivamente le delegazioni in merito alla necessità di ricorrere ai fondi dell'UE (ODYSSEUS) e presenterà alla Commissione UE per approvazione, tramite la presidenza UE di turno, una domanda di finanziamento nel quadro del programma ODYSSEUS, contenente le disposizioni pratiche relative all'organizzazione delle attività di formazione, l'assistenza e lo sviluppo del materiale formativo. Una prima richiesta di questo genere, recante la definizione del progetto da realizzare (Stati partecipanti, coordinamento dei gruppi, luogo d'intervento, aiuto finanziario) sarà fatta al più tardi il 31 marzo 1999 (termine ultimo per la presentazione della domanda).

2. Scelta dei luoghi d'intervento da prendere in considerazione per missioni di consulenza in materia di documenti

La scelta dei luoghi in cui operano Rappresentanze consolari e (o) uffici esteri di compagnie di trasporto da prendere in considerazione, alla luce delle singole situazioni attuali, per missioni di consulenza in materia di documenti sarà determinata separatamente dal Sottogruppo «Frontiere».

Ove non indicato espressamente nella enumerazione dei luoghi prescelti, anche il personale delle compagnie aeree e delle società di navigazione nazionali che trasportano passeggeri nello spazio Schengen dovrebbero beneficiare, a seconda delle disponibilità, di una formazione.

Nella misura in cui sussistano sufficienti disponibilità, la consulenza in materia di documenti può essere offerta anche ai vettori che non assicurano un collegamento diretto con lo spazio Schengen, ma offrono un servizio navetta ai voli aerei e ai collegamenti marittimi corrispondenti.

In tutti i casi, una volta stabiliti i singoli progetti di consulenza, dovrà essere preso immediato contatto con le Rappresentanze consolari e le compagnie di trasporto. Tutte le Rappresentanze consolari degli Stati Schengen sono di norma informate dell'invio sul posto di consulenti in materia di documenti.

3. Determinazione dei luoghi e delle regioni principali d'intervento

Il distacco di consulenti in materia di documenti avviene sulla base di una valutazione attuale della situazione. Il Sottogruppo «Frontiere» determina separatamente i luoghi e le regioni d'intervento principali.

4. Profilo del consulente

Il consulente in materia di documenti dovrà possedere doti personali e capacità professionali adeguate ai fini dell'assolvimento di tale funzione. Dovrebbe avere almeno cinque anni di anzianità di servizio prestato a livello esecutivo.

I consulenti in materia di documenti dovrebbero avere una conoscenza sufficiente della lingua principale utilizzata nell'ambito del traffico aereo e marittimo del luogo d'intervento e padroneggiare la terminologia tecnica inglese in materia di trasporti aerei e di documenti (materiale formativo IATA). I funzionari che svolgeranno la funzione di consulenti in materia di documenti dovranno inoltre disporre delle attitudini pedagogico-didattiche necessarie per questa attività.

5. Relazioni e sviluppi

Al termine della loro missione, i consulenti in materia di documenti redigono una relazione che illustra lo svolgimento dell'operazione, i punti deboli constatati, i modi operandi nonché le contromisure adottate. La relazione sarà comunicata, tramite lo Stato responsabile, al Segretariato generale che la trasmetterà a tutte le delegazioni del Sottogruppo «Frontiere».

La presidenza di turno elaborerà, al termine di ogni semestre, una relazione globale da sottoporre al GL I «Polizia e sicurezza» relativa alle attività svolte durante il semestre trascorso, corredata di un'analisi.

La presidenza formulerà inoltre proposte sull'ulteriore modo di procedere, in particolare per quanto concerne il planning delle ulteriori misure di consulenza e possibilità di miglioramento tecnico o tattico, e le sottoporrà al Sottogruppo «Frontiere».

SCH/I-Front (98) 184, 3^a rev.**IMPIEGO COORDINATO DI CONSULENTI IN MATERIA DI DOCUMENTI NELL'AMBITO DEL TRAFFICO AEREO E MARITTIMO E NELLE RAPPRESENTANZE CONSOLARI**

Scelta dei luoghi d'intervento che, secondo stime attuali, andrebbero presi in considerazione per missioni di consulenza in materia di documenti e determinazione dei luoghi e delle regioni principali attuali:

I. Scelta dei luoghi d'intervento che, secondo stime attuali, sono da prendere in considerazione per missioni di consulenza in materia di documenti

Alla luce della situazione attuale andrebbero presi in considerazione per missioni di consulenza in materia di documenti i seguenti luoghi, in cui operano Rappresentanze consolari e (o) uffici esteri di compagnie aeree e di società di navigazione (l'elenco sarà aggiornato, ove necessario):

- *Abidjan* (Costa d'Avorio):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia, Portogallo
- *Abu Dhabi* (Emirati arabi uniti):
Importante aeroporto di transito per voli verso l'Europa; le misure di consulenza e di formazione andrebbero pertanto destinate in particolare alle compagnie aeree
- *Accra* (Ghana):
Compagnie aeree
- *Ankara* (Turchia):
Compagnie aeree
- *Bamako* (Mali):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Bangkok* (Thailandia):
Compagnie aeree
- *Bissau* (Guinea Bissau):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *Brazzaville* (Congo):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Casablanca* (Marocco):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Colombo* (Sri Lanka):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia

- *Dacca* (Bangladesh):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Dakar* (Senegal):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia, Portogallo, Spagna
- *Douala* (Camerun):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Dubai* (Emirati arabi uniti):
Importante aeroporto di transito per voli verso l'Europa; le misure di consulenza e di formazione andrebbero pertanto destinate in particolare alle compagnie aeree
- *Haiti*:
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Ho-Chi-Minh-City* (Vietnam):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Hong Kong*:
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Islamabad* (Pakistan):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Istanbul* (Turchia):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Karachi* (Pakistan):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Germania (sono auspiccate consulenza e formazione intense)
- *Kiev* (Ucraina):
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *Kuwait*:
Compagnie aeree
- *Lagos* (Nigeria):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Germania, Francia, Spagna

- *Lima* (Perù):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Luanda* (Angola):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *Macao*:
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *Malabo* (Guinea equatoriale):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Maputo* (Mozambico):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *Mosca* (Russia):
Compagnie aeree
- *Nador* (Marocco):
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Nairobi* (Kenya):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Germania, Francia
- *Pechino* (Cina):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia, Spagna
- *Praia* (Capo Verde):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *Rabat* (Marocco):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Rio de Janeiro* (Brasile):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *São Tomé* (São Tomé e Príncipe):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo

- *Sal* (Capo Verde):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- *San'a* (Yemen):
Compagnie aeree
- *Santo Domingo* (Repubblica Dominicana):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Shanghai* (Cina):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- *Skopje* (ex Repubblica iugoslava di Macedonia):
Compagnie aeree
- *Tangeri* (Marocco):
Compagnie aeree
Società di navigazione
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Tetouan* (Marocco):
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- *Tirana* (Albania):
Compagnie aeree
- *Tunisi* (Tunisia):
Compagnie aeree
- *Yaoundé* (Camerun):
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia

II. Determinazione degli attuali luoghi e regioni principali d'intervento

Il distacco dei consulenti in materia di documenti ha luogo una volta valutata la situazione attuale; facendo riferimento alla enumerazione di cui al precedente punto I, tale distacco è considerato al momento particolarmente urgente nelle città sotto elencate. Non si tratta di una enumerazione esaustiva. L'elenco sarà aggiornato, ove necessario, tenendo conto delle esigenze attuali del piano d'intervento:

- Abidjan
- Abu Dhabi
- Accra
- Bamako
- Brazzaville

- Casablanca
- Dakar
- Dubai
- Istanbul
- Lagos
- Mosca
- Tirana
- Tunisi

Si dovrebbe mirare senza indugio ad un distacco concertato di consulenti in materia di documenti nelle summenzionate sedi.

I consulenti in materia di documenti devono inoltre essere distaccati quanto prima possibile nelle seguenti città e nel seguente ordine:

- Bangkok
 - Ankara
 - Karachi
 - Nairobi
 - San'a
 - Skopje
-

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune****(SCH/Com-ex (99) 13)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti inoltre, da un lato, gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18 e 25 e, d'altro lato, gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti gli Stati Schengen disciplinare in maniera uniforme il rilascio dei visti nel quadro della politica comune in materia di circolazione delle persone al fine di evitare eventuali conseguenze negative per quanto concerne gli ingressi e la sicurezza interna,

desideroso di continuare a sviluppare le attuali esperienze positive maturate con l'Istruzione consolare comune e di armonizzare ulteriormente la procedura di rilascio,

animato dal principio della solidarietà fra Stati Schengen,

DECIDE:

- I. 1. È elaborata una nuova versione dell'Istruzione consolare comune e dei relativi allegati (allegato 1 (*)).
2. È elaborata una nuova versione del Manuale comune e dei relativi allegati (allegato 2 (**)).

In tale nuova versione sono inserite:

le modifiche (aggiornamenti) agli allegati 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 e 15 dell'Istruzione consolare comune, nonché ai corrispondenti allegati 5, 5A, 14B, 10, 6B, 6C e 14A del Manuale comune (allegato 3).

- II. I documenti adottati finora riguardo all'Istruzione consolare comune, al Manuale comune e ai relativi allegati, enumerati nell'allegato 4 (***), non troveranno più applicazione una volta adottata tale nuova versione.
- III. Il documento relativo al meccanismo di rappresentanza nel quadro del rilascio dei visti è riportato per conoscenza nell'allegato 5.
- IV. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente
C.H. SCHAPPER

(*) Gli allegati 5, 9 e 10 sono riservati. Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17.

(**) Documento riservato. Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17.

(***) Il documento SCH/II (95) 16, 19^a rev. non è pubblicato.

*Appendice 1***ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE DIRETTA ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
DI PRIMA CATEGORIA***INDICE***I. Disposizioni generali**

1. Ambito di applicazione
2. Classificazione e definizione dei visti
 - 2.1. Il visto uniforme
 - 2.1.1. Visto di transito aeroportuale
 - 2.1.2. Visto di transito
 - 2.1.3. Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio
Visto multiplo
 - 2.1.4. Visto collettivo
 - 2.2. Visto per soggiorni di lunga durata
 - 2.3. Visto di validità territoriale limitata
 - 2.4. Visto in frontiera

II. Rappresentanza diplomatica o consolare competente

1. Determinazione della Parte contraente competente
 - 1.1. Parte contraente competente per l'esame della domanda
 - 1.2. Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della Parte contraente competente per l'esame
2. Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre Parti contraenti conformemente all'articolo 17.2
 - 2.1. Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale
 - 2.2. Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre Parti contraenti
 - 2.3. Procedura di consultazione in caso di rappresentanza
3. Domande di visto presentate in una Parte contraente diversa da quello di residenza
4. Abilitazione per il rilascio del visto uniforme

III. Ricevimento della domanda

1. Modulo di domanda di visto. Numero di domande
2. Documentazione da allegare
3. Attendibilità circa il ritorno ed i mezzi di sostentamento
4. Colloquio personale con il richiedente

IV. Base normativa

V. Esame e deliberazione*Criteri di base per l'esame*

1. Esame delle domande di visto
 - 1.1. Verifica della domanda di visto
 - 1.2. Verifica dell'identità del richiedente
 - 1.3. Esame del documento di viaggio
 - 1.4. Verifica di altri documenti in relazione alla domanda
 - Documenti giustificativi della finalità del viaggio
 - Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno
 - Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento
 - Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio
 - Altri documenti eventualmente richiesti
 - 1.5. Esame della buona fede del richiedente
2. Procedura di decisione in merito alle domande di visto
 - 2.1. Scelta del tipo di visto e numero di ingressi
 - 2.2. Responsabilità amministrativa del servizio adito
 - 2.3. Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare di altre autorità centrali
 - a) Procedura
 - b) Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale
 - c) Contenuto della consultazione
 - d) Trasmissione dalla propria autorità centrale all'altra o alle altre autorità centrali
 - e) Termine di risposta. Proroga
 - f) Decisione in funzione dell'esito della consultazione
 - g) Trasmissione di documenti specifici
 - 2.4. Irricevibilità della domanda
3. Visti con validità territoriale limitata

VI. Compilazione della vignetta visto

1. Zona delle diciture comuni. Zona 8
 - 1.1. Dicitura «VALIDO PER ...»
 - 1.2. Dicitura «DA ... A ...»
 - 1.3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»
 - 1.4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»
 - 1.5. Dicitura «RILASCIATO A ... IL ...»
 - 1.6. Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»
 - 1.7. Dicitura «TIPO DI VISTO»

2. Zona riservata alle menzioni nazionali (Annotazioni). Zona 9
3. Zona riservata al timbro della Rappresentanza di emissione. Zona 4
4. Zona destinata alla lettura ottica. Zona 5
5. Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto
 - 5.1. Firma del visto
 - 5.2. Annullamento della vignetta già compilata
 - 5.3. Apposizione della vignetta visto sul passaporto
 - 5.4. Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme

VII. Gestione amministrativa ed organizzazione

1. Organizzazione del servizio visti
2. Schedari ed archiviazione dei moduli
3. Registrazione del visto
4. Diritti da riscuotere per il rilascio del visto

VIII. Cooperazione consolare locale

1. Orientamento della cooperazione consolare locale
2. Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente
3. Esame della buona fede del richiedente
4. Scambio di statistiche

ALLEGATI ALL'ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

1. — Lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto
 - Inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuna Parte contraente
 - Inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in talune Parti contraenti e non in altre
2. Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari
3. Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale
4. Elenco dei documenti che autorizzano l'ingresso senza visto
5. Lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2
6. Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme
7. Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali
8. Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza
9. Diciture eventualmente utilizzate da ogni Parte contraente nella zona riservata alle annotazioni
10. Norme relative alle iscrizioni nella zona di lettura ottica
11. Criteri in virtù dei quali sui documenti di viaggio può essere apposto il visto
12. Diritti in Ecu da riscuotere per il rilascio del visto
13. Indicazioni sulle modalità di compilazione della vignetta visto
14. Obblighi inerenti all'informazione delle Parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale
15. Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità

ISTRUZIONE CONSOLARE COMUNE

diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle Parti contraenti dell'Accordo di Schengen

REQUISITI NECESSARI PER IL RILASCIO DI UN VISTO UNIFORME PER IL TERRITORIO NAZIONALE DI TUTTE LE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO DI SCHENGEN

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

Conformemente a quanto previsto al capitolo III (sezioni 1 e 2) della «Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990», alla quale hanno aderito successivamente l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni comuni all'esame delle richieste di visto per soggiorni non superiori a tre mesi — incluso il visto di transito — validi per il territorio di tutte le Parti contraenti(*).

I visti per soggiorni superiori a tre mesi rimarranno soggetti alle procedure nazionali e consentiranno soltanto il soggiorno nel territorio nazionale. I titolari di tali visti potranno, tuttavia, transitare attraverso il territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel paese che ha concesso il visto, sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) e non siano segnalati ai fini della non ammissione nell'elenco della Parte contraente nel cui territorio desiderano transitare.

2. Classificazione e definizione dei visti

2.1. Il visto uniforme

Il visto uniforme è un'autorizzazione o una decisione di una Parte contraente materializzata mediante l'apposizione di una vignetta su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera. Esso autorizza lo straniero soggetto a tale formalità a presentarsi ad un valico di frontiera esterna della Parte contraente di rilascio o di un'altra Parte contraente e richiedere, secondo il tipo di visto, il transito o il soggiorno, sempre che soddisfi gli altri requisiti previsti per il transito o l'ingresso. Infatti, il fatto di essere in possesso di un visto uniforme non conferisce un diritto irrevocabile d'ingresso.

2.1.1. Visto di transito aeroportuale

Visto che permette ad uno straniero, soggetto specificatamente a tale obbligo, di transitare attraverso la zona internazionale di transito di un aeroporto, senza accedere al territorio della Parte contraente Schengen, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali. L'obbligo di tale visto costituisce un'eccezione al diritto generale di transito senza visto attraverso questa zona internazionale di transito.

Sono soggetti a questo tipo di visto i cittadini dei paesi che figurano all'allegato 3 e i viaggiatori non cittadini di questi paesi in possesso di un documento di viaggio rilasciato dalle autorità di tali paesi.

Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale sono disciplinate nella Parte III dell'allegato 3.

(*) Ai sensi dell'articolo 138 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, queste disposizioni non riguardano il territorio extraeuropeo della Repubblica francese e del Regno dei Paesi Bassi.

2.1.2. Visto di transito

Visto che consente ad uno straniero di attraversare il territorio delle Parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo.

Questo visto può essere concesso per uno, due o, eccezionalmente, vari transiti, a condizione che la durata di ogni transito non superi i 5 giorni.

2.1.3. Visto per soggiorno di breve durata o di viaggio. Visto multiplo

Visto che consente ad uno straniero di richiedere l'ingresso con fini non migratori nel territorio delle Parti contraenti per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi, per un periodo o somma di periodi la cui durata totale non sia superiore a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso. Tale visto può essere concesso generalmente per uno o più ingressi.

Per taluni stranieri che, ad esempio, per motivi di lavoro debbono recarsi frequentemente in una o più Parti contraenti, il visto per soggiorno di breve durata può essere rilasciato per soggiorni multipli di durata totale non superiore a tre mesi per semestre. La validità può essere di un anno o, per determinate categorie di persone e in via eccezionale, superiore ad un anno (cfr. V 2, 2.1)

2.1.4. Visto collettivo

Visto di transito o di durata non superiore a 30 giorni che può essere rilasciato — salvo disposizioni contrarie previste dalla legislazione nazionale — su un passaporto collettivo ad un gruppo di stranieri, organizzato socialmente o giuridicamente prima della decisione di compiere il viaggio, a condizione che l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal territorio delle Parti contraenti si svolgano da parte dei componenti sempre come facenti parte del gruppo.

Ai fini del rilascio del visto collettivo, il gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone. Vi sarà almeno un responsabile del gruppo provvisto di passaporto e, ove necessario, di visto individuale.

2.2. Visto per soggiorni di lunga durata

I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuna Parte contraente conformemente alla propria normativa.

Essi hanno tuttavia valore di visto uniforme di transito per consentire il raggiungimento, entro i cinque giorni successivi alla data di ingresso, del territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni di ingresso o figuri nell'elenco nazionale delle persone non ammissibili della Parte o delle Parti contraenti nel cui territorio desidera transitare (cfr. allegato 4).

2.3. Visto di validità territoriale limitata

Visto di una Parte contraente apposto in via eccezionale su un passaporto, titolo di viaggio o altro documento ritenuto valido ai fini della circolazione transfrontaliera nei casi in cui si consenta soltanto il soggiorno nel territorio nazionale di una o più Parti contraenti e che prevede che l'ingresso e l'uscita siano effettuati unicamente attraverso il territorio di questa o di queste Parti contraenti (cfr. V 3).

2.4 Visto in frontiera(*)

(*) In casi eccezionali, per un soggiorno di breve durata o per un transito, potranno essere rilasciati visti in frontiera conformemente alle condizioni fissate nella parte II punto 5 del Manuale comune.

II. RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE COMPETENTE

Gli stranieri sottoposti all'obbligo del visto (allegato 1) che desiderino recarsi nel territorio di una delle Parti contraenti all'Accordo di Schengen debbono rivolgersi al servizio visti della Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria competente.

1. Determinazione della Parte contraente competente

1.1. Parte contraente competente per l'esame della domanda

L'esame della domanda di visto uniforme per soggiorno di breve durata o di transito e la relativa deliberazione spettano nell'ordine:

- a) — Alla Parte contraente che costituisce la sola destinazione o, se ve ne sono altre, la principale destinazione del viaggio. Una Parte contraente di transito non può in nessun caso essere considerata destinazione principale.

La Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria, ricevuta la domanda, determinerà la Parte contraente di destinazione principale, caso per caso, tenendo conto, nel corso di questa valutazione, dell'insieme degli elementi di fatto, e in particolare: la finalità del viaggio, l'itinerario e la durata del soggiorno o dei soggiorni. Nell'esame di tali elementi, la Rappresentanza diplomatica o consolare si baserà soprattutto sui documenti giustificativi presentati dal richiedente.

- La Rappresentanza diplomatica o consolare terrà conto in particolare del motivo o finalità essenziale del viaggio qualora una o più destinazioni siano la conseguenza diretta o il complemento di un'altra destinazione.
- La Rappresentanza diplomatica o consolare terrà conto in particolare della maggiore durata del soggiorno qualora nessuna delle destinazioni sia la conseguenza diretta o il complemento delle altre.

- b) — Alla Parte contraente di primo ingresso, qualora non sia possibile identificare la Parte contraente di destinazione principale.

Per Parte contraente di primo ingresso si intende la Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna il richiedente entrerà nel territorio delle Parti contraenti Schengen, dopo che saranno stati controllati i suoi documenti.

- Qualora la Parte contraente non preveda l'obbligo del visto per l'eventuale richiedente, questa non è tenuta a rilasciarlo e, a meno che tale Parte non lo rilasci volontariamente con il consenso del richiedente, la competenza ricade sulla Parte contraente di prima destinazione o sulla Parte contraente di primo transito che richiedano il visto.
- L'esame di una domanda di visto con validità limitata al territorio di una Parte contraente o del Benelux e la relativa deliberazione sono di competenza della Parte o delle Parti contraenti interessate.

1.2. Parte contraente delegata al rilascio del visto in rappresentanza della Parte contraente competente per l'esame

- a) Qualora non esista in un paese una Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della Parte contraente competente per l'esame della domanda in applicazione dell'articolo 12 della Convenzione, il visto uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria della Parte contraente Schengen che rappresenti gli interessi della Parte contraente responsabile. Il rilascio sarà effettuato per conto e previa autorizzazione della Parte contra-

ente rappresentata, ricorrendo, se necessario, alla consultazione tra autorità centrali. Se esiste una Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria di uno Stato del Benelux, questa assumerà d'ufficio la rappresentanza degli altri Stati Benelux.

- b) *Se nella capitale di un paese esistono Rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria della Parte contraente competente per l'esame, ma non nella regione in cui viene presentata la domanda e in questa stessa regione esistono invece Rappresentanze consolari di prima categoria di una o più altre Parti contraenti Schengen, i visti, con carattere eccezionale e unicamente nei paesi di grande estensione territoriale, potranno essere rilasciati da un'altra Parte contraente in rappresentanza della Parte contraente responsabile dell'esame, a condizione che vi sia un esplicito accordo di rappresentanza tra le due Parti contraenti e nel rispetto delle disposizioni tecniche dell'accordo in questione.*
- c) Le disposizioni dei punti a) e b) consentono in tutti i casi al richiedente il visto di rivolgersi, a scelta, alla Rappresentanza consolare o diplomatica di prima categoria che rappresenta la Parte contraente competente o a quella della Parte contraente competente.
- d) Il Gruppo di lavoro II «Visti» elabora una sintesi dei meccanismi di rappresentanza adottati, che rivede periodicamente.
- e) Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi:
- Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della Convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare. È obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata.
 - Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla Rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività.
 - Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla Rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.
 - La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto.
 - Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto.
 - In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviando alla Rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per Rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto dovrà avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) CSCH.

- Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza e di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti. Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate Rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza.
- La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato, perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.
- Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato.
- La sintesi relativa ai meccanismi di rappresentanza in materia di rilascio dei visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati è sottoposto al Gruppo centrale affinché prenda conoscenza delle modifiche apportate a tale sintesi, di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

2. Domande di visto soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale o di quella di un'altra o di altre Parti contraenti conformemente all'articolo 17.2

2.1. Domande soggette a consultazione preliminare della propria autorità centrale

La Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria che esamina la domanda dovrà chiedere autorizzazione, consultare o notificare previamente all'autorità consolare centrale la decisione che prevede di adottare secondo i casi, le modalità e i termini previsti dalla legislazione o dalla prassi interne.

2.2. Domande soggette a consultazione preliminare dell'autorità centrale di un'altra o di altre Parti contraenti

La Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda dovrà chiedere l'autorizzazione della propria autorità centrale che, dal canto suo, dovrà trasmettere la domanda alle autorità centrali competenti di una o più altre Parti contraenti (cfr. parte V 2, 2.3). Fintantoché il Comitato esecutivo non avrà elaborato la lista dei casi soggetti a consultazione preliminare delle altre autorità centrali, si utilizzerà a tal fine l'elenco allegato alla presente Istruzione consolare comune (cfr. allegato 5 parte B).

2.3. Procedura di consultazione in caso di rappresentanza

- a) Le domande di visto relative alle nazionalità dell'allegato 5C presentate in un'Ambasciata o in un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di uno Stato partner formeranno oggetto di una consultazione dello Stato rappresentato.
- b) Gli elementi delle domande di visto da scambiare saranno quelli attualmente trasmessi nell'ambito delle consultazioni dell'allegato 5B. Tuttavia, nel formulario dovrà obbligatoriamente figurare un campo relativo alle referenze nel territorio dello Stato rappresentato.
- c) I termini, la loro proroga e il tipo di risposta saranno quelli attualmente previsti nell'Istruzione consolare comune.
- d) Le consultazioni ai sensi dell'allegato 5B saranno effettuate dallo Stato rappresentato.

3. Domande di visto presentate in una Parte contraente diversa da quella di residenza

Quando la domanda di visto è presentata in una Parte contraente che non è la Parte contraente di residenza del richiedente e se vi sono dubbi sulle reali intenzioni del richiedente (in particolare se vi è il rischio di immigrazione clandestina), il visto potrà essere rilasciato soltanto previa consultazione della Rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria con sede nella Parte contraente di residenza del richiedente e/o della propria autorità consolare centrale.

4. Abilitazione per il rilascio del visto uniforme

Saranno abilitate al rilascio dei visti uniformi soltanto le Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle Parti contraenti Schengen, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato 6.

III. RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

1. Modulo di domanda di visto. Numero di domande

Lo straniero dovrà inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. Il modulo di domanda dovrà essere compilato in almeno una copia, che potrà essere utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure nazionali lo richiedano, le Parti contraenti potranno richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari.

2. Documentazione da allegare

Lo straniero dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a) un documento di viaggio valido su cui si possa applicare il visto;
- b) eventualmente, i documenti giustificativi della finalità e delle condizioni del soggiorno previsto.

Se, a giudicare dalle informazioni di cui dispone la Rappresentanza diplomatica o consolare, il richiedente ha una buona reputazione, il servizio preposto al rilascio dei visti può dispensarlo dalla presentazione dei documenti giustificativi relativi all'oggetto e alle condizioni del soggiorno.

3. Attendibilità circa il ritorno e i mezzi di sostentamento

Lo straniero dovrà altresì convincere la Rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda del fatto che essi dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti e che esistono garanzie relative al loro ritorno nel paese di provenienza.

4. Colloquio personale con il richiedente

Il richiedente deve, in linea di principio, essere invitato a presentarsi personalmente presso la Rappresentanza diplomatica o consolare per esporre oralmente i motivi della sua richiesta, soprattutto quando insorgono fondati dubbi circa lo scopo effettivo del suo viaggio o le reali intenzioni quanto al ritorno al paese di provenienza.

Si potrà, ovviamente, derogare a tale principio in considerazione dell'eventuale notorietà del richiedente il visto, se non sussistono dubbi sulla buona fede, in relazione alla sua lontananza dalla Rappresentanza nonché nei casi di viaggi di gruppo allorché un'organizzazione ben conosciuta ed affidabile risponda della buona fede degli interessati.

IV. BASE NORMATIVA

I visti uniformi, possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di ingresso previste agli articoli 15 e 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990. Si tratta delle seguenti condizioni:

Articolo 15

In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

Articolo 5

1. *Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:*

- a) *essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;*
- b) *essere in possesso di un visto valido, se richiesto;*
- c) *esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;*
- d) *non essere segnalato ai fini della non ammissione;*
- e) *non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.*

2. *L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.*

Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

I visti con validità territoriale limitata possono essere rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11.2, 14.1 e 16 combinato a 5.2 (cfr. V, 3).

Articolo 11

2. *Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che, nel corso del semestre considerato, una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.*

Articolo 14

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a questa o a queste Parti contraenti.

Articolo 16

Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nell'articolo 5 paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5 paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte contraente che dovrà informarne le altre Parti contraenti.

V. ESAME E DELIBERAZIONE

La Rappresentanza diplomatica o consolare verificherà in primo luogo i documenti presentati (1), li esaminerà, e prenderà una decisione in merito alla domanda di visto (2):

Criteri di base per l'esame

Non si deve dimenticare che nel corso dell'esame della domanda di visto è necessario tener conto di alcuni aspetti fondamentali: la sicurezza delle Parti contraenti del Gruppo di Schengen, la lotta contro l'immigrazione illegale nonché altri aspetti legati alle relazioni internazionali. Tutti questi criteri vanno considerati, benché uno possa prevalere sugli altri in funzione del paese interessato.

Per quanto riguarda la sicurezza, sarà opportuno verificare che tutti i controlli del caso siano stati effettuati: consultazione degli schedari delle persone non ammissibili tramite il SIS e consultazione delle autorità centrali per i paesi soggetti a tale procedura.

Per quanto riguarda il rischio di immigrazione illegale, la valutazione è di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatica o consolare. L'obiettivo dell'esame delle domande è individuare le persone che sono intenzionate ad emigrare o cercano di penetrare e stabilirsi nei paesi del Gruppo di Schengen in forza di un visto rilasciato per motivi di turismo, di studio, di lavoro o ragioni familiari. È opportuno a tal fine esercitare una particolare sorveglianza sui «gruppi a rischio», ossia i disoccupati, le persone senza reddito fisso, ecc. In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e dei riscontri giustificativi presentati, la Rappresentanza diplomatica e consolare di prima categoria si asterrà dal rilascio del visto.

Si renderanno invece più flessibili i controlli nel caso di richiedenti noti come persone di buona fede; queste informazioni verranno scambiate in comune nell'ambito della cooperazione consolare.

1. Esame delle domande di visto**1.1. Verifica della domanda di visto**

- La durata del soggiorno richiesto deve essere compatibile con la finalità dello stesso.
- Le risposte alle domande del modulo devono essere convincenti. In tale modulo dovrà figurare la fotografia del richiedente e, nella misura del possibile, la destinazione principale del viaggio.

1.2. *Verifica dell'identità del richiedente* e del fatto che questi non sia segnalato nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione, o che non rappresenti alcun pericolo (per la sicurezza) che giustifichi il rifiuto del visto. Verifica, sotto il profilo dell'immigrazione, che il richiedente non abbia, nel corso di un precedente soggiorno, superato i limiti di durata autorizzati.

1.3. *Esame del documento di viaggio*

- Verifica della regolarità del documento: deve essere integro, e non essere falso, corretto o falsificato.
- Accertamento della validità territoriale del documento di viaggio: esso deve essere valido per l'ingresso in tutti i paesi Schengen.
- Accertamento del periodo di validità del documento di viaggio: tale periodo di validità dovrebbe essere superiore di tre mesi a quello previsto dal visto (articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione).
- Tuttavia, per ragioni umanitarie urgenti, per motivi di interesse nazionale o a causa degli obblighi internazionali assunti, è possibile, in via assolutamente eccezionale, apporre il visto su documenti di viaggio il cui periodo di validità sia inferiore a quello sopraccitato (tre mesi), ma sia in ogni caso superiore a quello del visto e consenta il ritorno dello straniero nel suo paese.
- Accertamento della durata di precedenti soggiorni dello straniero nel territorio delle Parti contraenti.

1.4. *Verifica di altri documenti in relazione alla domanda*

Il numero e il tipo di documenti dipendono dall'esistenza di un eventuale rischio di immigrazione illegale e dalle condizioni locali (per esempio, divise convertibili o meno) che possono variare da un paese all'altro. Per quanto riguarda i documenti giustificativi, le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono definire modalità pratiche adattate alle circostanze locali.

Tali documenti giustificativi devono obbligatoriamente attestare la finalità del viaggio, i mezzi di trasporto e di ritorno, i mezzi di sostentamento e le condizioni di alloggio:

- Documenti giustificativi della finalità del viaggio, per esempio:
 - lettera di invito;
 - convocazione;
 - partecipazione ad un viaggio organizzato.
- Documenti giustificativi dell'itinerario, dei mezzi di trasporto e di ritorno, per esempio:
 - biglietto di viaggio (andata e ritorno);
 - valuta per la benzina o assicurazione del veicolo.
- Documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento

Si potranno accettare come prova di mezzi di sostentamento il denaro in contanti in valuta convertibile, i travellers' cheques, i libretti di assegni a madre e figlia su un conto in valuta, le carte di credito o qualsiasi altro mezzo che consenta di provare la disponibilità di risorse in valuta.

Il livello dei mezzi di sostentamento deve essere proporzionale alla durata e alla finalità del soggiorno, nonché al costo della vita nel o nei paesi Schengen visitati. A tal fine, le autorità nazionali delle Parti contraenti determineranno ogni anno un livello di risorse indicativo ai fini dell'ingresso in frontiera (cfr. allegato 7)(*).

— Documenti giustificativi relativi alle condizioni di alloggio:

Rivestiranno carattere giustificativo, tra l'altro, i seguenti documenti:

- a) Le prenotazioni di alberghi o stabilimenti analoghi.
- b) I documenti attestanti il possesso di un contratto di affitto o di un titolo di proprietà di un'abitazione, stilati a nome del richiedente il visto nella Parte contraente di soggiorno.
- c) Se lo straniero dichiara che alloggerà presso il domicilio di una persona o di un'altra entità, le Rappresentanze consolari dovranno verificare che lo straniero alloggerà effettivamente nel luogo indicato:
 - sia procedendo alle necessarie verifiche presso le autorità nazionali;
 - sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un certificato recante l'impegno a fornire l'alloggio redatto dalla persona che invita in un formulario armonizzato, verificato dall'autorità competente della Parte contraente, conformemente alle modalità stabilite dalla sua legislazione nazionale. Un modello di tale formulario armonizzato potrà essere elaborato dal Comitato esecutivo;
 - sia mediante presentazione, da parte del richiedente, di un documento ufficiale o pubblico recante l'impegno a fornire l'alloggio, redatto e verificato conformemente al diritto nazionale della Parte contraente.

La presentazione dei documenti recanti l'impegno a fornire l'alloggio cui si riferiscono i due precedenti trattini non comporterà l'imposizione di un nuovo requisito per il rilascio del visto. Questi documenti sono tuttavia strumenti di utilità pratica per giustificare presso il Consolato la disponibilità di alloggio ed eventualmente dei mezzi di sostentamento. Qualora una Parte contraente utilizzi un tale documento, questo dovrà in ogni caso precisare l'identità della persona che invita e della persona invitata o delle persone invitate, l'indirizzo dell'abitazione, la durata e quanto concerne l'ospitalità, l'eventuale relazione di parentela e la situazione regolare di soggiorno della persona che invita.

Dopo il rilascio del visto, il Consolato apporrà il proprio timbro e riporterà il numero del visto sul documento per evitare che questo venga riutilizzato.

Tali verifiche mirano ad evitare gli inviti di comodo, fraudolenti o emananti da stranieri in situazione irregolare o precaria.

Il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di presentare il documento giustificativo relativo alla disponibilità di un alloggio prima della presentazione della sua domanda di visto uniforme, qualora dimostri di possedere mezzi economici adeguati per far fronte alle spese di sostentamento e di alloggio nella Parte contraente che si propone di visitare.

(*) Tale livello di risorse indicativo sarà fissato conformemente alle modalità descritte alla Parte I del Manuale comune.

— Altri documenti eventualmente richiesti:

Si potranno richiedere altri documenti in funzione delle circostanze, quali ad esempio:

- documenti giustificativi del luogo di soggiorno e dell'esistenza di legami con il paese di residenza;
- autorizzazione paterna, nel caso di minorenni;
- documenti giustificativi relativi alla situazione socioprofessionale del richiedente.

Qualora il diritto nazionale degli Stati Schengen per comprovare inviti di persone private o di uomini d'affari richieda una dichiarazione di garanzia o un documento giustificativo relativo all'alloggio ..., ci si avvarrà, a tal fine, di un formulario armonizzato.

1.5. *Esame della buona fede del richiedente*

Perché sia riconosciuta la sua buona fede, è opportuno verificare se il richiedente fa parte delle persone di buona fede riconosciute come tali nell'ambito della cooperazione consolare locale.

Si consulteranno inoltre le informazioni scambiate a cui fa riferimento la parte VIII, 3 della presente istruzione.

2. **Procedura di decisione in merito alle domande di visto**

2.1. *Scelta del tipo di visto e numero di ingressi*

Il visto uniforme può essere (articolo 11):

- Un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, che autorizza un soggiorno ininterrotto o soggiorni successivi la cui durata totale non ecceda i tre mesi per semestre, a decorrere dalla data del primo ingresso.
- Un visto valido un anno che autorizza un soggiorno di tre mesi per semestre e più ingressi alle persone che offrono le garanzie necessarie e che presentano un interesse particolare per una delle Parti contraenti. È inoltre possibile, in via eccezionale, rilasciare a determinate categorie di persone visti con un periodo di validità superiore ad un anno (con un massimo di cinque anni) e che autorizzino più ingressi.
- Un visto di transito che permette al titolare di transitare una, due o, eccezionalmente, più volte e per una durata non superiore a cinque giorni attraverso il territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, sempre a condizione che gli sia garantito l'ingresso in questo Stato terzo e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre Parti contraenti.

2.2. *Responsabilità amministrativa del servizio adito*

Il responsabile della Rappresentanza diplomatica o consolare assume, conformemente alle sue competenze nazionali, la piena responsabilità circa le modalità pratiche di rilascio dei visti da parte della rispettiva Rappresentanza diplomatica o consolare e circa la procedura di consultazione reciproca.

La Rappresentanza diplomatica o consolare adotterà la sua decisione in funzione dell'informazione di cui dispone e delle circostanze concrete di ogni singola domanda.

2.3. *Procedura speciale nei casi di consultazione preliminare di altre autorità centrali*

Gli Stati parte hanno deciso di attuare un sistema ai fini della realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali.

In caso di guasto del sistema tecnico di consultazione, gli Stati parte potranno, in via transitoria e a seconda dei casi, far ricorso ai seguenti mezzi:

- Limitazione della consultazione ai soli casi per i quali la consultazione è considerata indispensabile.
- Uso della rete locale delle Ambasciate e dei Consolati degli Stati interessati al fine di veicolare le consultazioni.
- Uso della rete delle Ambasciate degli Stati parte situate a) nel paese che deve effettuare la consultazione; b) nel paese che deve essere consultato.
- Uso dei mezzi convenzionali tra i punti di contatto (fax, telefono, ecc.).
- Intensificazione della vigilanza a beneficio dell'interesse comune.

Il rilascio del visto uniforme alle categorie di richiedenti di cui all'allegato 5B, soggette a consultazione dell'autorità centrale, del Ministero degli Affari Esteri o di altre autorità (articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione), rispetterà le procedure descritte qui di seguito:

La Rappresentanza diplomatica o consolare che riceva una domanda di visto da parte di una persona inclusa in tali categorie deve innanzitutto verificare mediante consultazione del Sistema d'informazione Schengen che il richiedente non figuri nella lista delle persone segnalate ai fini della non ammissione.

La Rappresentanza diplomatica o consolare deve inoltre attenersi alla seguente procedura:

a) Procedura

La procedura riportata alla lettera b) non deve essere seguita qualora il richiedente sia segnalato nel Sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione.

b) Trasmissione della consultazione alla propria autorità centrale

La Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria competente, investita di una domanda per cui è necessario procedere alla consultazione delle autorità centrali, prima di deliberare informerà direttamente della domanda di visto l'autorità centrale del suo paese.

- Se la pratica della domanda è di competenza di tale autorità centrale e questa decide di rifiutare il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione di un'altra o altre autorità centrali che l'abbiano richiesta.
- Se tale autorità si occupa della pratica in qualità di Parte contraente rappresentante di un'altra Parte contraente competente, essa informerà della domanda l'autorità centrale di quest'ultima. Se l'autorità centrale della Parte contraente rappresentata — o quella della stessa Parte contraente rappresentante se previsto dall'accordo di rappresentanza tra le due parti — rifiuta il visto, non è necessario avviare o completare la procedura di consultazione di un'altra o altre autorità centrali che l'abbiano richiesta.

c) Contenuto della consultazione

Per formalizzare la consultazione delle autorità centrali, la Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria che riceve la domanda trasmetterà alla rispettiva autorità centrale le seguenti informazioni:

1. Rappresentanza diplomatica o consolare in cui è stata presentata la domanda.
2. Nome e cognome, data e luogo di nascita del richiedente (o dei richiedenti) e, in quanto siano conosciuti, i cognomi dei genitori.
3. Nazionalità del richiedente (o dei richiedenti) e, nella misura del possibile, precedenti nazionalità.
4. Tipo di documento (o documenti) di viaggio presentato, numero e date di emissione e di scadenza dello stesso.
5. Durata e finalità del soggiorno per cui si procede alla richiesta di visto.
6. Date previste per il viaggio.
7. Domicilio, professione, datore di lavoro.
8. Riferimenti delle Parti contraenti, in particolare precedenti domande o soggiorni nelle Parti contraenti.
9. Frontiera attraverso cui il richiedente desidera entrare nello spazio Schengen.
10. Altri cognomi (da celibe/nubile o, eventualmente, da sposato/a al fine di completare l'identificazione in conformità dei requisiti dell'ordinamento interno delle Parti contraenti e dell'ordinamento interno della Parte contraente di cui il richiedente ha la cittadinanza).
11. Altre indicazioni ritenute di interesse per le Rappresentanze consolari, quali coniuge o figli che accompagnano il titolare e che figurano sul passaporto, altri visti già ottenuti, altre domande per la medesima destinazione.

Questi dati verranno ricavati dal modulo di richiesta del visto e riportati secondo l'ordine nel quale figurano in tale modulo.

Il contenuto di tale informazione servirà di base per l'esame da parte delle autorità centrali che devono essere consultate. In linea di principio, spetta alla Parte contraente che effettua la consultazione determinare il mezzo di trasmissione che, in ogni caso, deve consentire di dimostrare la data e l'ora della trasmissione e della relativa ricezione da parte delle altre autorità centrali destinatarie della stessa.

d) Trasmissione dalla propria autorità centrale all'altra o alle altre autorità centrali

L'autorità centrale della Parte contraente che riceve la domanda procede, a sua volta, alla consultazione dell'autorità o delle autorità centrali della Parte o delle Parti contraenti che abbiano richiesto tale procedura. A tal fine, sono considerate autorità centrali le autorità designate dalle Parti contraenti.

Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, tali autorità trasmettono la loro valutazione della domanda di visto all'autorità centrale che ha avviato la consultazione.

e) Termine di risposta. Proroga

Il termine massimo previsto per la risposta delle autorità centrali consultate all'autorità centrale consultatrice è di sette giorni civili. Il termine iniziale di risposta decorre dalla trasmissione della domanda da parte dell'autorità centrale che deve effettuare la consultazione.

Se entro tale termine una delle autorità centrali consultate informa l'autorità consultatrice dell'opportunità di estendere il periodo di risposta, questo può essere prorogato di altri sette giorni.

In circostanze eccezionali, l'autorità centrale consultata potrà chiedere una proroga motivata superiore ai 7 giorni.

Le autorità in questione si adopereranno affinché, in caso di urgenza, la risposta sia comunicata quanto prima.

Una volta scaduto il termine iniziale e, eventualmente, il termine della proroga, la mancanza di risposta equivarrà ad un'autorizzazione, ossia indicherà che a giudizio della o delle Parti contraenti consultate non esiste alcun motivo che osti al rilascio del visto.

f) Decisione in funzione dell'esito della consultazione

L'autorità centrale della Parte contraente in cui è stata presentata la domanda può autorizzare immediatamente la Rappresentanza diplomatica o consolare di prima categoria a rilasciare il visto uniforme.

In mancanza di una decisione esplicita della propria autorità centrale, la Rappresentanza consolare richiesta potrà rilasciare il visto trascorsi 14 giorni a decorrere dalla trasmissione della richiesta da parte dell'autorità centrale consultatrice. Spetterà ad ogni autorità centrale informare le proprie Rappresentanze consolari dell'inizio del termine di consultazione.

Qualora l'autorità centrale consultatrice abbia ricevuto una richiesta di proroga eccezionale dei termini dovrà comunicarla alla Rappresentanza consolare, la quale non potrà decidere fintantoché l'autorità centrale non si sarà espressamente pronunciata.

g) Trasmissione di documenti specifici

In casi eccezionali, l'ambasciata presso la quale è stata presentata la domanda di visto può, su richiesta della rappresentanza consolare dello Stato consultato ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione di Schengen, trasmettere il formulario di domanda del visto (con la fotografia).

Tale procedura si applica unicamente nelle località nelle quali esistono rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato che effettua la consultazione e dello Stato consultato e solo per le cittadinanze di cui all'allegato 5B.

Ad eccezione delle consultazioni locali attualmente previste all'allegato VB dell'ICC, la risposta o la domanda di proroga del termine di esame non potranno mai avvenire a livello locale ma dovranno sempre utilizzare la rete di consultazione tra autorità centrali.

2.4. Irricevibilità della domanda

Qualora la Rappresentanza diplomatica o consolare di una Parte contraente non accetti o rifiuti una richiesta di visto uniforme, la procedura e le possibili vie di ricorso saranno disciplinate dalla legislazione nazionale di tale Parte contraente.

Qualora un visto sia rifiutato e le disposizioni giuridiche nazionali prevedano la motivazione del rifiuto, tale motivazione deve essere formulata mediante il seguente testo:

«In conformità del disposto congiunto dell'articolo 15 e dell'articolo 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, la Sua domanda di visto è stata respinta poiché non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) (indicare la dicitura utile), secondo cui ... (testo della o delle pertinenti condizioni preliminari).»

Tale testo può eventualmente essere integrato con informazioni più dettagliate o contenere altre informazioni a seconda degli obblighi previsti in materia dalle legislazioni nazionali.

Qualora una Rappresentanza diplomatica o consolare, che opera in rappresentanza di uno Stato partner, si veda costretta a rinunciare a proseguire l'esame di una domanda di visto, il richiedente dovrà essere informato di tale rinuncia e dovrà altresì essere informato che può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente dell'esame della domanda.

3. **Visti con validità territoriale limitata**

È possibile rilasciare un visto con validità territoriale limitata al territorio nazionale di una o più Parti contraenti:

- 1) Quando, per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), una Rappresentanza diplomatica o consolare ritenga necessario derogare al principio definito all'articolo 15 di tale Convenzione di applicazione (articolo 16).
- 2) Nel caso previsto all'articolo 14 della Convenzione di applicazione, il quale recita:
 - «1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
 2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.»
- 3) Quando, per ragioni di urgenza (motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali), la Rappresentanza diplomatica o consolare non applica la procedura di consultazione delle autorità centrali o quando tale procedura dà luogo a determinate obiezioni.
- 4) Quando, in caso di necessità, la Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia a una persona un nuovo visto per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale tale persona ha già ricevuto un visto di tre mesi.

La validità può essere limitata al territorio di una sola Parte contraente, del Benelux, o di due Stati Benelux nei casi 1, 3 e 4, e al territorio di una o più Parti contraenti, del Benelux o di due Stati Benelux nel caso 2.

Le Rappresentanze diplomatiche o consolari delle altre Parti contraenti devono esserne informate.

VI. COMPILAZIONE DELLA VIGNETTA VISTO

Agli allegati 13 e 8 sono riportati esempi di compilazione della vignetta visto con le rispettive caratteristiche di sicurezza.

1. Zona delle diciture comuni (Zona 8)

1.1. Dicitura «VALIDO PER»:

Scopo della dicitura è delimitare *la zona geografica all'interno della quale il titolare del visto sarà autorizzato a spostarsi.*

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto tre opzioni:

- a) Parti contraenti Schengen.
 - b) Parte o Parti contraenti Schengen al territorio delle quali è limitata la validità del visto (in tal caso, vengono utilizzate le seguenti indicazioni: A per l'Austria, F per la Francia, D per la Germania, E per la Spagna, GR per la Grecia, P per il Portogallo, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per i Paesi Bassi e B per il Belgio).
 - c) Benelux.
- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio del visto uniforme, definito agli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, o è utilizzata per un visto la cui validità non è limitata al territorio del paese di rilascio, la dicitura «VALIDO PER» sarà completata, nella lingua del paese di rilascio, con la menzione «*Stati Schengen*».
- Se la vignetta è utilizzata per il rilascio di un visto nazionale che consenta soltanto l'ingresso, il soggiorno e l'uscita attraverso un territorio limitato si preciserà *il nome della Parte contraente*, nella lingua nazionale della medesima, al cui territorio è limitato l'ingresso, il soggiorno e l'uscita del titolare del visto.
- Nei casi previsti all'articolo 14 della Convenzione di applicazione, la validità territoriale potrà essere limitata al territorio di una o più Parti contraenti. In tal caso occorrerà menzionare il nome delle Parti contraenti interessate.
- Parimenti, la validità territoriale indicata in questa parte della vignetta non potrà essere limitata a una zona geografica inferiore a quella di una Parte contraente.

1.2. Dicitura «DA ... A ...»:

Scopo della dicitura è determinare il periodo durante il quale si potrà beneficiare dei giorni di soggiorno indicati dal visto.

Dopo la preposizione «DA» si indicherà *la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso* nello spazio geografico determinato dalla validità territoriale del visto. Questa data comporterà:

- Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità.
- Trattino di separazione orizzontale.

- Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità.
- Trattino di separazione orizzontale.
- Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.
- Esempio: 15-04-94 = 15 aprile 1994

Dopo la preposizione «A» si indicherà la *data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato*. L'uscita dalla zona geografica delimitata dalla validità territoriale del visto dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.

Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.

1.3. Dicitura «NUMERO DI INGRESSI»:

Con questa dicitura si determinerà il *numero di ingressi che il titolare del visto potrà effettuare* all'interno dello spazio geografico delimitato dalla validità territoriale dello stesso e quindi «il *numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati*» nella dicitura 1.4.

Gli ingressi potranno essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di entrate sarà indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo «01» o «02» nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione «MULT» nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.

Il visto di transito potrà consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre «01» e «02». Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due transiti con una stessa vignetta visto, apponendo la menzione «MULT».

L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

1.4. Dicitura «DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI»:

Questa dicitura è volta a determinare il *numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nella zona geografica delimitata dalla validità territoriale del visto (*)*, sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati indicato alla dicitura 1.3.

Nello spazio vuoto tra la dicitura «Durata del soggiorno» e la parola «giorni» si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.

(*) Nel caso dei visti di transito, il numero di giorni che figura nella dicitura non può essere superiore a 5.

1.5. *Dicitura «RILASCIATO A ... IL ...»:*

Questa dicitura indica, nella lingua nazionale della Parte contraente di rilascio, *il nome della città nella quale è ubicata la Rappresentanza diplomatica o consolare che rilascia il visto*. Questo nome sarà scritto tra «A» e «IL» mentre la data di rilascio sarà indicata dopo «IL».

La data di rilascio sarà scritta con lo stesso sistema usato alla dicitura 1.2.

L'autorità che rilascia il visto potrà essere identificata dall'iscrizione del timbro stampato nella zona 4.

1.6. *Dicitura «NUMERO DI PASSAPORTO»:*

Scopo della dicitura è determinare il numero del passaporto sul quale sarà apposta la vignetta visto. Dopo l'ultima cifra si annota il numero di minori o, se del caso, il coniuge, che accompagnano il titolare e che sono inclusi nel suo passaporto (si indicherà un numero seguito da una «X» corrispondente al numero di minori, ad es. «1X = un minore», «3X» = tre minori e una «Y» per il coniuge).

Il numero di passaporto da indicare è il numero di serie che figura stampato o perforato in tutte o nella maggior parte delle pagine.

1.7. *Dicitura «TIPO DI VISTO»:*

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, tale dicitura indica, mediante le lettere A, B, C e D, la categoria generica di visto cui si applica, nel caso specifico, la vignetta visto comune:

A: Visto di transito aeroportuale

B: Visto di transito

C: Visto per soggiorni di breve durata

D: Visto nazionale per soggiorni di lunga durata

Per i visti di validità territoriale limitata e i visti collettivi si utilizzeranno, a seconda dei casi, le lettere A, B o C.

2. **Zona riservata alle menzioni nazionali (Annotazioni) (Zona 9)**

A differenza della zona otto (diciture comuni e obbligatorie), questa zona è riservata alle eventuali diciture imposte dalle disposizioni interne e dalla prassi di alcune Parti contraenti. In linea di massima, le delegazioni sono libere di includere le diciture che ritengono opportune, benché si debbano informare tutte le Parti contraenti affinché tali diciture possano essere interpretate (cfr. allegato 9).

3. **Zona riservata al timbro della Rappresentanza di emissione (Zona 4)**

Il timbro della sede incaricata del rilascio dovrà essere apposto nel rettangolo compreso tra il lato sinistro della vignetta e la zona riservata alle annotazioni, per quanto riguarda le estremità laterali, e tra la zona di stampa calcografica e la zona destinata alla lettura ottica, per quanto concerne le estremità superiore ed inferiore.

Le dimensioni e le iscrizioni del timbro e l'inchiostro da utilizzare saranno conformi a quanto stabilito al riguardo da ogni Parte contraente.

4. Zona destinata alla lettura ottica (Zona 5)

Su proposta delle Parti contraenti Schengen, sia il formato della vignetta visto che il formato previsto per la zona di stampa riservata alla lettura ottica sono stati adottati dall'ICAO. Questa zona conterà di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice). L'allegato 10 riporta le modalità di iscrizione in tale zona.

5. Altri aspetti importanti relativi alla compilazione della vignetta visto

5.1. Firma del visto

Qualora il diritto o la prassi interna di una Parte contraente preveda l'apposizione obbligatoria della firma ed essa debba essere manoscritta, il visto deve essere firmato — dopo essere stato applicato al passaporto — dalla persona abilitata.

Essa appone la sua firma all'estremità destra della zona riservata alle annotazioni, badando bene a far debordare la firma sulla pagina del passaporto o del documento di viaggio, ma non sulla zona di lettura ottica.

5.2. Annullamento della vignetta già compilata

Le vignette visto non potranno recare correzioni o cancellature. Se nel completare la vignetta si dovesse commettere un errore, essa dovrà essere annullata.

— Se si dovesse individuare l'errore prima di applicarla sul documento di viaggio, dovrà essere distrutta o tagliata in diagonale.

— Se si individua l'errore dopo aver apposto la vignetta sul passaporto, essa sarà barrata con una croce decussata di colore rosso e si procederà all'apposizione di una nuova etichetta.

5.3. Apposizione della vignetta visto sul passaporto

La vignetta sarà completata prima di essere applicata al passaporto. Si procederà alla stampigliatura e alla firma una volta che questa sarà incollata sul passaporto o sul documento di viaggio.

Debitamente completata, essa sarà applicata alla prima pagina del passaporto che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, ad esclusione del timbro di identificazione delle domande. Saranno rifiutati i passaporti privi di spazi liberi per l'apposizione della vignetta, quelli scaduti e quelli che non consentono, durante il periodo di validità del visto, l'uscita, il ritorno dello straniero nel paese di origine o il suo ingresso in un paese terzo (cfr. articolo 13 della Convenzione di applicazione).

5.4. Passaporti e documenti di viaggio su cui è possibile apporre il visto uniforme

Nell'allegato 11 figurano i criteri che permettono di stabilire se su un documento di viaggio può essere o meno apposto un visto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione di applicazione.

Conformemente a quanto disposto all'articolo 14 della Convenzione di applicazione, non è possibile stampare nessun visto su un documento di viaggio che non sia valido per nessuna Parte contraente. Qualora il documento di viaggio sia valido soltanto per una o alcune Parti contraenti, il visto apposto autorizzerà l'ingresso unicamente in questa o queste Parti contraenti.

Qualora il documento di viaggio non sia considerato valido da una o più Parti contraenti, si può rilasciare il visto sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto. Tale autorizzazione, su foglio separato, equivale negli effetti unicamente ad un visto di validità territoriale limitata.

VII. GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZAZIONE

1. Organizzazione del servizio visti

L'organizzazione del servizio visti è di competenza di ogni singola Parte contraente.

Spetta al responsabile della Rappresentanza diplomatica o consolare adoperarsi affinché il servizio incaricato del rilascio dei visti sia organizzato in modo tale da evitare qualsiasi tipo di negligenza che possa facilitare furti o falsificazioni.

- Il personale preposto al rilascio dei visti non deve essere soggetto a nessun tipo di pressione locale.
- Si dovranno evitare le «abitudini» che possono provocare una riduzione del livello di vigilanza (per esempio, organizzando trasferimenti regolari del personale).
- La conservazione e l'utilizzo delle vignette visto dovranno essere sottoposti a misure di sicurezza analoghe a quelle previste per altri documenti che richiedono protezione.

2. Schedari ed archiviazione dei moduli

Ogni Parte contraente è responsabile della gestione degli schedari e dell'archiviazione dei moduli di visto e, nel caso di visto soggetto a consultazione centrale, della fotografia del richiedente.

Il termine di archiviazione dei moduli è di almeno un anno in caso di rilascio del visto richiesto e di almeno cinque anni in caso di rifiuto di rilascio del visto.

Per facilitare la localizzazione, nelle consultazioni e risposte tra autorità centrali si citano i rispettivi riferimenti di schedario e archivio.

3. Registrazione del visto

Ogni Parte contraente procede alla registrazione dei visti rilasciati conformemente alla prassi nazionale. Le vignette visto annullate devono essere registrate come tali.

4. Diritti da riscuotere per il rilascio del visto

I diritti da riscuotere per il rilascio del visto figurano all'allegato 12.

VIII. COOPERAZIONE CONSOLARE LOCALE

1. Orientamento della cooperazione consolare locale

La cooperazione consolare locale si incentra, in generale, sulla valutazione dei rischi migratori e, in particolare, sulla determinazione di criteri comuni di esame delle pratiche, sullo scambio di informazioni sull'impiego di documenti falsi, sulle possibili reti di immigrazione illegale nonché sul rifiuto di domande di visti palesemente infondate o fraudolente. Tale cooperazione deve inoltre consentire lo scambio di informazioni sui richiedenti in buona fede e l'organizzazione in comune della divulgazione di informazioni al pubblico sui requisiti per la richiesta del visto Schengen.

La cooperazione consolare si svolge in funzione della realtà amministrativa e della struttura socio-economica locale.

Le Rappresentanze si riuniranno con una periodicità che sarà dettata dalle circostanze e ai livelli che verranno ritenuti opportuni. Le relazioni delle discussioni svoltesi in tali riunioni saranno comunicate alle autorità centrali. Su domanda della Presidenza, si potrà trasmettere alla medesima una relazione d'insieme semestrale.

2. Prevenzione della presentazione di domande simultanee o successive ad un rifiuto recente

Mediante lo scambio di informazioni e l'identificazione di una domanda tramite timbro o altre misure sostitutive o complementari, si deve evitare che il richiedente presenti più domande di visto — simultanee o successive ad un rifiuto recente — presso varie Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Fermi restando la reciproca consultazione e il reciproco scambio di informazione, le Rappresentanze diplomatiche e consolari cui è stata presentata una domanda di visto appongono sul passaporto di ogni richiedente un timbro recante la seguente dicitura «Visto richiesto il ... a ...». In corrispondenza dei primi puntini si utilizzeranno sei cifre, due per il giorno, due per il mese e due per l'anno, mentre al posto dei puntini successivi si indicherà la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente. Deve essere aggiunto il codice del tipo di visto richiesto.

L'apposizione del timbro sui passaporti diplomatici o di servizio è lasciata alla discrezione della Rappresentanza competente cui è stata presentata la domanda di visto.

Il timbro può essere apposto in caso di richiesta di un visto di lungo soggiorno.

In caso di visto rilasciato nel quadro del sistema di rappresentanza, il timbro recherà, dopo l'indicazione del codice del tipo di visto richiesto, la lettera «R» seguita dal codice dello Stato rappresentato.

Se il visto è rilasciato, la vignetta sarà, nella misura del possibile, apposta sul timbro di identificazione della domanda.

In casi eccezionali nei quali risulta inattuabile apporre il timbro, dopo aver proceduto alla concertazione consolare locale, la Rappresentanza del paese che esercita la presidenza informa il gruppo Schengen competente e sottopone alla sua approvazione l'applicazione di misure alternative all'apposizione del timbro quali, ad esempio, lo scambio di fotocopie dei passaporti o di elenchi dei visti rifiutati indicandovi il motivo del rifiuto.

I capi delle Rappresentanze diplomatiche o consolari definiranno a livello locale, ove necessario, e dietro iniziativa della Presidenza, misure di prevenzione sostitutive o complementari.

3. **Esame della buona fede del richiedente**

Al fine di facilitare l'accertamento della buona fede del richiedente, le Rappresentanze diplomatiche e consolari potranno, conformemente alla propria legislazione nazionale, procedere ad uno scambio di informazioni in base ad accordi presi a livello locale nell'ambito della cooperazione e conformemente a quanto stabilito al punto 1 del presente capitolo.

Le informazioni scambiate periodicamente potranno riferirsi ai nominativi dei richiedenti ai quali è stato rifiutato il visto per uso di documenti rubati, contraffatti o falsi, per inosservanza ingiustificata del termine di uscita previsto da visti precedenti, perché rappresentano un rischio per la sicurezza e, in particolare, perché sospettate di tentata immigrazione illegale nel territorio delle Parti contraenti.

Pur costituendo un valido aiuto nell'esame delle domande di visto, tali informazioni elaborate o scambiate non sostituiscono tuttavia l'esame dell'effettiva domanda di visto o la consultazione del Sistema d'informazione Schengen o delle autorità centrali richiedenti.

4. **Scambio di statistiche**

4.1. Le statistiche relative ai visti rilasciati e ai visti oggetto di un rifiuto formale per soggiorni di breve durata, per il transito e per il transito aeroportuale sono scambiate a cadenza trimestrale.

4.2. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 16 della Convenzione di Schengen e fermi restando i relativi obblighi esplicitati nell'allegato 14 dell'Istruzione consolare comune, sulla base dei quali gli Stati Schengen devono trasmettere entro 72 ore i dati relativi al rilascio di un visto con validità territoriale limitata, le Rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati Schengen sono tenute a scambiarsi ogni mese le proprie statistiche sui visti con validità territoriale limitata rilasciati nel mese precedente e da trasmetterle alle rispettive autorità centrali.

ALLEGATO 1

- I. **Lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto**
- II. **Inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato membro**
- III. **Inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri**

Gli elenchi che seguono rispecchiano la situazione delle decisioni prese dal Comitato esecutivo di Schengen fino al 1° maggio 1999. Occorre rivolgersi ai servizi competenti della Commissione o del Segretariato generale del Consiglio per conoscere le eventuali modifiche successive al 1° maggio 1999.

- I. Lista comune degli Stati (*) i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto

EMIRATI ARABI UNITI (**)	FIGI (ISOLE) (**)
AFGHANISTAN (**)	MICRONESIA
ANTIGUA E BARBUDA	GABON (**)
ALBANIA (**)	GRENADA
ARMENIA (**)	GEORGIA (**)
ANGOLA (**)	GHANA (**)
AZERBAIGIAN (**)	GAMBIA (**)
BOSNIA ERZEGOVINA	GUINEA (**)
BARBADOS	GUINEA EQUATORIALE (**)
BANGLADESH (**)	GUINEA BISSAU (**)
BURKINA FASO (**)	GUYANA (**)
BULGARIA (**)	HAITI (**)
BAHREIN (**)	INDONESIA (**)
BURUNDI (**)	INDIA (**)
BENIN (**)	IRAQ (**)
BAHAMAS	IRAN (**)
BHUTAN (**)	GIAMAICA
BOTSWANA	GIORDANIA (**)
BIELORUSSIA (**)	KENIA
BELIZE	KIRGHIZISTAN (**)
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL) (**)	CAMBOGIA (**)
CENTRAFRICANA (REPUBBLICA) (**)	KIRIBATI
CONGO BRAZZAVILLE (**)	COMORE (ISOLE) (**)
COSTA D'AVORIO (**)	SAINT KITTS E NEVIS
CAMERUN (**)	COREA DEL NORD (**)
CINA (**)	KUWAIT (**)
CUBA (**)	KAZAKSTAN (**)
CAPO VERDE (**)	LAOS (**)
GIBUTI (**)	LIBANO (**)
DOMINICA	SAINT LUCIA
DOMINICANA (REPUBBLICA) (**)	SRI LANKA (**)
ALGERIA (**)	LIBERIA (**)
EGITTO (**)	LESOTHO
ERITREA (**)	LIBIA (**)
ETIOPIA (**)	MAROCCO (**)
	MOLDOVA (**)

MADAGASCAR (**)	SENEGAL (**)
MARSHALL (ISOLE)	SOMALIA (**)
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA (**)	SURINAME (**)
MALI (**)	SAO TOMÉ E PRINCIPE (**)
BIRMANIA/MYANMAR (**)	SIRIA (**)
MONGOLIA (**)	SWAZILAND
MARIANNE DEL NORD (ISOLE)	CIAD (**)
MAURITANIA (**)	TOGO (**)
MAURITIUS (**)	THAILANDIA (**)
MALDIVE (**)	TAGIKISTAN (**)
MALAWI	TURKMENISTAN (**)
MOZAMBICO (**)	TUNISIA (**)
NAMIBIA	TONGA
NIGER (**)	TURCHIA (**)
NIGERIA (**)	TRINIDAD E TOBAGO
NEPAL (**)	TUVALU
NAURU	TAIWAN (**)
OMAN (**)	TANZANIA (**)
PERU (**)	UCRAINA (**)
PAPUA NUOVA GUINEA (**)	UGANDA (**)
FILIPPINE (**)	UZBEKISTAN (**)
PAKISTAN (**)	SAINT VINCENT E GRENADINE
PALAU	VIETNAM (**)
QATAR (**)	VANUATU
ROMANIA (**)	SAMOA (Isole occidentali)
RUSSIA (**)	YEMEN (**)
RUANDA (**)	REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA (SERBIA E MONTENEGRO) (**)
ARABIA SAUDITA (**)	SUDAFRICA
SALOMONE (Isole)	ZAMBIA (**)
SEICELLE	ZIMBABWE
SUDAN (**)	
SIERRA LEONE (**)	

(*) Questo elenco non pregiudica la posizione di ogni Stato Schengen circa lo statuto internazionale dei paesi menzionati, né le relazioni che essi possono intrattenere con tali Paesi.

(**) Menzionato nell'allegato del regolamento (CE) n. 574/99 del Consiglio, del 12 marzo 1999, determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

II. Inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato membro

ANDORRA	ESTONIA
ARGENTINA	MONACO
AUSTRALIA	GUATEMALA
BRUNEI	HONDURAS
BOLIVIA	CROAZIA
BRASILE (*)	UNGHERIA
CANADA	ISRAELE (**)
SVIZZERA	ISLANDA
CILE	GIAPPONE
COSTA RICA	COREA DEL SUD
CIPRO	LIECHTENSTEIN
REPUBBLICA CECA	LITUANIA
ECUADOR	LETTONIA

MALTA	SINGAPORE
MESSICO	SLOVENIA
MALESIA	SLOVACCHIA
NICARAGUA	SAN MARINO
NORVEGIA	EL SALVADOR
NUOVA ZELANDA	STATI UNITI (***)
PANAMA	URUGUAY
POLONIA (*)	SANTA SEDE
PARAGUAY	VENEZUELA

(*) La Grecia assoggetta all'obbligo del visto i marittimi cittadini di tale Stato.

(**) La Francia mantiene l'obbligo del visto di breve soggiorno per i membri dell'equipaggio di navi ed aerei nell'esercizio delle loro funzioni.

(***) La Francia assoggetta le seguenti categorie di cittadini statunitensi all'obbligo del visto:

- studenti;
- giornalisti in viaggio di servizio;
- membri dell'equipaggio di navi o aerei nell'esercizio delle loro funzioni.

III. Inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri

COLOMBIA

Ripartizione dell'inventario dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri

	Benelux	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Austria	Portogallo
Colombia	V		V		V			V

ALLEGATO 2

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionariI. *Regime di circolazione alle frontiere esterne*

1. Il regime di circolazione applicabile ai titolari di questi passaporti *esula dalla lista di regime comune* in materia di visti. Tuttavia, gli Stati si impegnano ad informare preliminarmente gli altri Stati membri in merito alle eventuali modifiche che intendono apportare al regime di circolazione con questi passaporti e a tener conto degli interessi degli altri Stati Schengen.
2. Per conseguire in maniera particolarmente flessibile l'armonizzazione del regime di circolazione con questo tipo di passaporti, sarà allegata all'istruzione consolare comune e a titolo informativo *la lista dei paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio o speciale, benché siano invece soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario*. Eventualmente, figurerà anche *la lista relativa alla situazione inversa*. Il Comitato esecutivo provvederà ad aggiornare le due liste.
3. Non beneficeranno del regime di circolazione previsto nel presente documento i cosiddetti passaporti ordinari per affari pubblici né quei passaporti di servizio, ufficiali, speciali, ecc., il cui rilascio da parte di Stati terzi non corrisponde alla prassi internazionale applicata dagli Stati membri di Schengen. A tal fine, il Comitato esecutivo, su proposta di un gruppo di esperti, potrà stilare un elenco di passaporti non ordinari ai titolari dei quali gli Stati membri non prevedono di accordare un trattamento di favore.
4. Coloro che ottengono un visto ai fini di primo accreditamento in uno Stato membro potranno quanto meno transitare negli altri Stati per recarsi nel territorio di quello che ha rilasciato il visto, alle condizioni di cui all'articolo 18 della Convenzione di applicazione.
5. I membri già accreditati delle Rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro famigliari titolari di una tessera rilasciata dal Ministero degli Affari esteri potranno attraversare la frontiera esterna per recarsi all'interno dello spazio Schengen previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.
6. Di norma, i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, pur continuando ad essere soggetti all'obbligo del visto, ove previsto, non dovranno giustificare il possesso dei mezzi di sostentamento. Tuttavia, quando si tratta di spostamenti di ordine privato, possono essere richiesti, se necessario, gli stessi giustificativi che per le domande del visto per passaporto ordinario.
7. Una nota verbale del Ministero degli Affari esteri o di una Rappresentanza diplomatica (se la domanda di visto è formulata in un paese terzo) deve accompagnare ogni domanda di visto su passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, se il richiedente viaggia nel quadro di una missione. La nota verbale può essere richiesta anche in caso di viaggio a titolo privato.
- 8.1. Il sistema di consultazione preventiva delle autorità centrali degli altri Stati è applicabile alle domande di visto per passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. La consultazione preventiva non sarà effettuata nei confronti di uno Stato che ha concluso un accordo di soppressione del visto per i passaporti diplomatici e/o di servizio con lo Stato al cui cittadino si riferisce la consultazione (nei casi figuranti nell'allegato 5 della presente istruzione).

Qualora uno Stato muova obiezioni, lo Stato Schengen responsabile della trattazione della domanda può rilasciare un visto con validità territoriale limitata.

- 8.2. Gli Stati Schengen s'impegnano a non concludere in futuro, senza previo accordo con gli altri Stati membri, accordi di soppressione del visto per i passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio con Stati nei confronti dei cui cittadini un altro Stato Schengen esige di essere preliminarmente consultato per il rilascio del visto.
- 8.3. In caso di rilascio di un visto ai fini di accreditamento ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione e qualora sia di applicazione il sistema di consultazione preventiva, si applicherà la procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della Convenzione di applicazione.

9. Anche l'ammissione di titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, qualora uno Stato si avvalga delle deroghe di cui all'articolo 5.2 della Convenzione di applicazione, sarà limitata al territorio dello Stato membro interessato che dovrà avvertirne gli altri Stati membri.

II. *Regime di circolazione alle frontiere interne*

Ai titolari di questi passaporti si applicherà, di norma, il regime di circolazione di cui all'articolo 19 e seguenti della Convenzione di applicazione, salvo in caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata.

Possono circolare per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del loro ingresso (se non sono soggetti all'obbligo del visto) o per il periodo di validità del visto rilasciato.

Le persone accreditate delle Rappresentanze diplomatiche o consolari e i loro famigliari, titolari di una tessera rilasciata dal Ministero degli Affari esteri, potranno circolare nel territorio degli altri Stati membri per un periodo non superiore a 3 mesi previa presentazione di tale tessera e, ove necessario, del documento di viaggio.

- III. Il regime di circolazione descritto nel presente documento è applicabile ai salvacondotti rilasciati ai propri funzionari dalle organizzazioni internazionali intergovernative delle quali gli Stati Schengen sono firmatari, funzionari che, in virtù dei Trattati costitutivi di tali organizzazioni, sono esonerati dall'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri e di possedere un permesso di soggiorno (cfr. pagina 66 del Manuale comune).

Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio

Inventario A

Paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

	BNL	D	GR	E	F	I	AU	P
Antigua e Barbuda			DS					
Albania			DS			D		
Angola								DS
Bosnia Erzegovina			D				D	
Barbados						DS	DS	
Burkina Faso						DS		
Bulgaria		D	DS	D	D		D	D
Benin						DS		
Bahama							DS	
Botswana						DS		
Costa d'Avorio	DS				DS	DS	DS	
Capo Verde								DS
Dominica						DS		
Repubblica Dominicana						DS		
Algeria						DS		

	BNL	D	GR	E	F	I	AU	P
Egitto						DS		
Figi						DS		
Gabon					D			
Ghana		DS						
Gambia						DS		
Guyana						DS		
India		D						
Giamaica	DS							
Kuwait						DS		
Lesotho						DS		
Marocco	DS	D	DS	D	D	DS	DS	DS
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM)					D	DS	D	
Mauritania						DS		
Maldivi							DS	
Malawi	DS							
Mozambico								DS
Niger						DS		
Perù			DS			DS	DS	
Filippine		DS	DS	DS		DS	DS	
Pakistan	DS	DS					DS	
Romania	D		D	D	D	D	D	D
Seicelle							D	
Senegal	DS	DS			D	DS	DS	
São Tomé e Príncipe								DS
Swaziland						DS		
Ciad	D	DS						
Togo						DS		
Thailandia	DS	DS				DS	DS	
Tunisia	DS		DS	D	D	DS	DS	DS
Turchia	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	

	BNL	D	GR	E	F	I	AU	P
Trinidad e Tobago							DS	
Uganda						DS		
Venezuela								D
Samoa (Isole Occidentali)						DS		
Repubblica federale di Jugoslavia			DS			DS		
Sudafrica							DS	
Zimbabwe			DS					

DS: Dispensa dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

D: Dispensa dal visto soltanto per i titolari di passaporti diplomatici.

Inventario B

Paesi i cui cittadini sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma non sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

	BNL	D	GR	E	F	I	AU	P
Australia								X
Cile					X			
Israele					X			
Messico							X	
Paraguay								X
Stati Uniti			X		X (*)			

(*) Se sono in viaggio di servizio.

ALLEGATO 3

Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (*)

Gli Stati Schengen s'impegnano a non modificare la parte I dell'allegato 3 senza l'accordo preliminare degli altri Stati membri.

Se uno Stato membro intende modificare la parte II di questo allegato, s'impegna ad informarne i partner e a tener conto dei loro interessi.

PARTE I

Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati Schengen⁽¹⁾ ⁽²⁾

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (Repubblica democratica del) ⁽³⁾ERITREA ⁽³⁾

ETIOPIA

GHANA

IRAQ

IRAN

SRI LANKA

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

Queste persone non sono soggette all'obbligo del visto se sono in possesso di uno dei titoli di soggiorno, menzionati nella parte III del presente allegato, di uno Stato membro del SEE (elenco A), o di un determinato titolo di soggiorno, citato qui di seguito, di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o Svizzera, che garantiscono un diritto di ritorno assoluto (elenco B).

Tali titoli di soggiorno vengono completati di comune accordo nel quadro del Gruppo di lavoro II «Visti» e sottoposti regolarmente a verifica. Qualora sorgano problemi, gli Stati partner possono sospendere l'applicazione di tali misure fino ad un chiarimento consensuale. Gli Stati partner possono derogare all'esenzione dal visto per un determinato titolo di soggiorno, purché ciò sia menzionato nella parte III.

Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali, la decisione sulle deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale è presa da ogni Stato membro.

(*) In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale (VTA) non è necessario consultare le autorità centrali.

⁽¹⁾ Per tutti gli Stati Schengen:

Non è richiesto un VTA:

— ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della Convenzione di Chicago.

⁽²⁾ Per i Paesi del Benelux, la Francia e la Spagna:

Non è richiesto un VTA:

— ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

⁽³⁾ Per la Germania:

L'obbligo del visto avrà effetto allorché le procedure nazionali avviate saranno state concluse.

PARTE II

Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto

	BNL ⁽¹⁾	D	GR	E ⁽²⁾	F ⁽³⁾	I ⁽⁴⁾	AU ⁽⁵⁾	P
Albania					X			
Angola	X	X	X	X	X			
Bulgaria		X						
Costa d'Avorio				X				
India	X	X ⁽⁶⁾	X	X		X		
Gambia		X						
Guinea Bissau				X				
Haiti					X			
Indonesia								X
Giordania		X						
Libano	X	X						
Liberia				X	X		X	X
Libia					X			
Mali				X				
Romania		X						
Sudan		X	X					
Sierra Leone				X	X			
Senegal				X		X		X
Siria	X	X	X					
Togo				X				
Turchia	X	X ⁽⁶⁾	X					

⁽¹⁾ Solo qualora questi cittadini non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per uno dei paesi SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti. Ne sono esonerati anche i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

⁽²⁾ Il visto di transito aeroportuale (VTA) non è richiesto ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio. Tale visto non è richiesto nemmeno ai titolari di passaporti ordinari che risiedono o che sono in possesso di un visto di ingresso valido in uno Stato SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada.

⁽³⁾ Non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
- ai titolari di uno dei permessi di soggiorno enumerati nella parte III;
- ai membri dell'equipaggio di aerei cittadini di uno Stato parte della Convenzione di Chicago.

⁽⁴⁾ Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un titolo di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, per il Canada o per gli Stati Uniti.

⁽⁵⁾ Gli stranieri sottoposti all'obbligo del visto di transito non devono più disporre di tale visto per il transito in un aeroporto austriaco, purché siano in possesso durante il soggiorno in transito:

- di un titolo di soggiorno rilasciato dal Principato di Andorra, dal Giappone, dal Canada, dal Principato di Monaco, da San Marino, dalla Svizzera, dalla Città del Vaticano e dagli Stati Uniti, che garantisca un assoluto diritto di ritorno;
- di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen che applica l'accordo di adesione;
- di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE.

⁽⁶⁾ Solo qualora i passeggeri non siano in possesso di un visto valido per gli Stati membri del SEE, per la Svizzera, per il Canada o per gli Stati Uniti.

PARTE III

- A. Elenco dei titoli di soggiorno degli Stati SEE che, su presentazione, esonerano i relativi titolari dall'obbligo del visto di transito aeroportuale:

DANIMARCA:

- *Opholdstilladelse* (permesso di soggiorno sotto forma di tessera recante la lettera C, D E, F, G, H, J, K o L)
- *Opholdstilladelse* (permesso di soggiorno sotto forma di vignetta di colore rosa e bianco apposta sul passaporto e recante la lettera B, C o H)
- *Tilbagejsetilladelse* (permesso di reingresso sotto forma di timbro apposto sul passaporto recante le cifre romane I, II o III)

FINLANDIA:

- *Oleskelulupa uppehällstillstånd* – residence permit in card form (carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e i relativi familiari residenti in Finlandia)
- Permesso di soggiorno consistente in una vignetta completata in lingua inglese recante in forma intelligibile il tipo e la durata del permesso: diciture «*Suomi Finland*», «*Visa*» e «*Permit*»
- Permesso di soggiorno consistente in una vignetta sul modello di una vignetta visto recante la dicitura in lingua finlandese «*Oleskelulupa Ja Työlupa*» (permesso di soggiorno e di lavoro)
- *Oleskelulupa uppehällstillstånd* (permesso di soggiorno UE uniforme in finlandese/svedese)

REGNO UNITO:

- *Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period* (permesso di soggiorno illimitato nel Regno Unito. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori del Regno Unito non è superiore a due anni)
- *Certificate of entitlement to the right of abode* (certificato attestante il diritto di stabilimento)

IRLANDA:

- *Residence permit + re-entry visa* (permesso di soggiorno sempre combinato con un visto di reingresso)

ISLANDA:

- *Alien's passport + re-entry permit* (passaporto per stranieri [copertina marrone] combinato con un permesso di reingresso sotto forma di timbro sul passaporto) (*)
- *Temporary residence permit + re-entry permit* (permesso di soggiorno temporaneo [tessera rossa] combinato con un permesso di reingresso sotto forma di timbro sul passaporto)
- *Permanent residence permit* (permesso di soggiorno permanente [tessera gialla con striscia verde])
- *Permanent work and residence permit* (permesso di soggiorno e di lavoro permanente [tessera verde])

LIECHTENSTEIN:

- *Livret pour étranger B* (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (*)
- *Livret pour étranger C* (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

(*) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

NORVEGIA:

- *Oppholdstillatelse* (permesso di soggiorno temporaneo)
- *Arbeidstillatelse* (permesso di lavoro temporaneo)
- *Bosettingstillatelse* (permesso di soggiorno e di lavoro illimitato)

SVEZIA:

- «*SVERIGE Bevis om permanent uppehållstillstånd; SWEDEN Certificate of permanent residence permit*» (permesso di soggiorno permanente sotto forma di vignetta apposta sul passaporto)
- «*SVERIGE Uppehålls och arbetstillstånd; SWEDEN residence and work permit*» (permesso di soggiorno e di lavoro sotto forma di vignetta apposta sul passaporto)

- B. Elenco dei titoli di soggiorno che assicurano un diritto di ritorno assoluto ai relativi titolari e che, su presentazione, li esonerano dall'obbligo del visto aeroportuale:

ANDORRA:

- *Tarjeta provisional de estancia y de trabajo* (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro (bianco); è rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro, ma è sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile) (*)
- *Tarjeta de estancia y de trabajo* (permesso di soggiorno e di lavoro (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno) (*)
- *Tarjeta de estancia* (permesso di soggiorno (bianco); è rilasciato per sei mesi ed è rinnovabile per un anno) (*)
- *Tarjeta temporal de residencia* (permesso temporaneo di residenza (rosa); è rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo) (*)
- *Tarjeta ordinaria de residencia* (permesso ordinario di residenza (giallo); è rilasciato per tre anni ed è rinnovabile ogni volta per tre anni) (*)
- *Tarjeta privilegiada de residencia* (permesso privilegiato di residenza (verde); è rilasciato per cinque anni ed è rinnovabile ogni volta per cinque anni)
- *Autorización de residencia* (autorizzazione di residenza (verde); è rilasciata per un anno ed è rinnovabile ogni volta per tre anni) (*)
- *Autorización temporal de residencia y de trabajo* (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro (rosa); è rilasciata per due anni ed è rinnovabile per due anni) (*)
- *Autorización ordinaria de residencia y de trabajo* (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro (giallo); è rilasciata per cinque anni)
- *Autorización privilegiada de residencia y de trabajo* (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro (verde); è rilasciata per dieci anni ed è rinnovabile per periodi della stessa durata)

CANADA:

- *Returning Resident Permit* (autorizzazione al ritorno di residenti; foglio inserito nel passaporto)

SVIZZERA:

- *Livret pour étranger B* (permesso di soggiorno, valido fino ad un anno) (*)
- *Livret pour étranger C* (permesso di stabilimento, valido fino a 5 o a 10 anni)

(*) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

MONACO:

- *Carte de séjour de résident temporaire de Monaco* (permesso di soggiorno temporaneo) (*)
- *Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco* (permesso di soggiorno ordinario)
- *Carte de séjour de résident privilégié de Monaco* (permesso di soggiorno per residente privilegiato)
- *Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque* (permesso di soggiorno di coniuge di cittadino monegasco)

GIAPPONE:

- *Re-entry permit to Japan* (autorizzazione al reingresso in Giappone) (*)

SAN MARINO:

- *Permesso di soggiorno ordinario* (validità illimitata)
- *Permesso di soggiorno continuativo speciale* (validità illimitata)
- *Carta d'identità di San Marino* (validità illimitata)

STATI UNITI D'AMERICA:

- *Form I-551 permanent resident card* (valido 2 (*) o 10 anni)
- *Form I-551 Alien registration receipt card* (valido 2 (*) o 10 anni)
- *Form I-551 Alien registration receipt card* (validità illimitata)
- *Form I-327 Reentry document* (valido 2 anni – rilasciato a titolari di un I-551) (*)
- *Resident alien card* (permesso di residenza per stranieri valido 2 (*) o 10 anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno)
- *Permit to reenter* (permesso di reingresso valido 2 anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni) (*)
- *Valid temporary residence stamp* (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio) (*)

(*) Questo titolo di soggiorno non consente l'esonero dall'obbligo del visto di transito aeroportuale in Germania.

ALLEGATO 4

Elenco di documenti che autorizzano l'ingresso senza visto

BELGIO

- Carte d'identité d'étranger
Identiteitskaart voor vreemdelingen
Personalausweis für Ausländer
(Carta d'identità per stranieri)
- Certificat d'inscription au registre des étrangers
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister
(Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri)
- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal Ministero degli Affari esteri:
 - Carte d'identité diplomatique
Diplomatieke identiteitskaart
Diplomatischer Personalausweis
(Carta d'identità diplomatica)
 - Carte d'identité consulaire
Consulaire identiteitskaart
Konsularer Personalausweis
(Carta d'identità consolare)
 - Carte d'identité spéciale — couleur bleue
Bijzondere identiteitskaart — blauw
Besonderer Personalausweis — blau
(Carta d'identità speciale — colore blu)
 - Carte d'identité spéciale — couleur rouge
Bijzondere identiteitskaart — rood
Besonderer Personalausweis — rot
(Carta d'identità speciale — colore rosso)
- Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité — couleur rouge
Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood
Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, von privilegierten Ausländern, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, eines konsularen Personalausweises, eines besonderen Personalausweises — blau oder eines besonderen Personalausweises — blau
(Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale — colore blu o carta d'identità speciale — colore rosso)
- Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans
Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni)

- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

GERMANIA

- Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland
(Titolo di soggiorno della Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EG
(Titolo di soggiorno per cittadini della Comunità europea)
- Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland
(Permesso di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland
(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)
- Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland
(Autorizzazione di soggiorno per la Repubblica federale di Germania)

Questi permessi di soggiorno autorizzano l'ingresso senza visto soltanto qualora siano iscritti in un passaporto o siano rilasciati in relazione ad un passaporto in quanto permesso sostitutivo del visto. Non autorizzano l'ingresso senza visto se sono rilasciati al posto di un documento d'identità nazionale.

Nemmeno il documento relativo ad una misura di espulsione rinviata (Aussetzung der Abschiebung (Duldung)) né il permesso di soggiorno provvisorio per richiedenti l'asilo („Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber“) autorizzano l'ingresso senza visto.

- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri
 - Diplomatenausweis
(Tessera per agenti diplomatici) (rossa)
 - Ausweis für bevorrechtigte Personen
(Tessera per persone privilegiate) (rossa)
 - Ausweis
(Tessera) (gialla)
 - Personalausweis
(Carta d'identità) (verde)
- Titoli di soggiorno speciali rilasciati dai Länder:
 - Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps
(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca)
 - Ausweis
(Tessera) (grigia)
 - Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps
(Tessera per i membri del corpo consolare) (bianca sbarrata da tratti verdi)

- Ausweis
(Tessera) (gialla)
- Ausweis
(Tessera) (verde)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

GRECIA

- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για εργασία
(Titolo di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro)
- Άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού
(Titolo di soggiorno rilasciato ai fini del ricongiungimento familiare)
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού για σπουδές
(Titolo di soggiorno rilasciato per motivi di studio)
- Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό)
(Permesso di soggiorno per stranieri) (bianco)
[Rilasciato a stranieri coniugi di cittadine ellenici, durata di validità: un anno, prorogabile ogni anno, per tutta la durata del matrimonio.]
- Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο)
(Carta d'identità per stranieri) (verde)
[Rilasciata soltanto a stranieri di origine ellenica; durata di validità: 2 o 5 anni.]
- Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα μπεζ)
(Carta d'identità speciale per persone di origine ellenica) (beige)
[Rilasciata a cittadini albanesi di origine ellenica; durata di validità: 3 anni. Lo stesso documento è rilasciato ai coniugi e ai discendenti di origine ellenica, a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione che il legame di parentela sia attestato da un documento ufficiale.]
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

SPAGNA

Possono far ingresso in Spagna senza visto i titolari di un'autorizzazione al reingresso per il periodo di vigenza della stessa.

I titoli di soggiorno in corso di validità che autorizzano l'ingresso senza visto nel territorio spagnolo di uno straniero che in relazione alla sua nazionalità sarebbe soggetto all'obbligo del visto sono i seguenti:

- Permiso de Residencia Inicial
(Permesso di soggiorno iniziale)
- Permiso de Residencia Ordinario
(Permesso di soggiorno ordinario)
- Permiso de Residencia Especial
(Permesso di soggiorno speciale)

- Tarjeta de Estudiante
(Tessera per studente)
- Permiso de Residencia tipo A
(Permesso di soggiorno tipo A)
- Permiso de Residencia tipo b
(Permesso di soggiorno tipo b)
- Permiso de Trabajo y de Residencia tipo B
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo B)
- Permiso de Trabajo y de Residencia tipo C
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo C)
- Permiso de Trabajo y de Residencia tipo d
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo d)
- Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo D)
- Permiso de Trabajo y de Residencia tipo E
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo E)
- Permiso de Trabajo fronterizo tipo F
(Permesso di lavoro di frontiera tipo F)
- Permiso de Trabajo y Residencia tipo P
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo P)
- Permiso de Trabajo y Residencia tipo Ex
(Permesso di lavoro e soggiorno tipo Ex)
- Tarjeta de Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permiso de Trabajo y Permiso de Residencia
(art. 16 Ley 7/85)
(Tessera di riconoscimento dell'esonero dall'obbligo del permesso di lavoro e di quello di soggiorno — articolo 16 Legge 7/85)
- Permiso de Residencia para Refugiados
(Permesso di soggiorno per rifugiati)
- Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea
(Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)
- Tarjeta de Familiar Residente Comunitario
(Documento per familiare di un cittadino comunitario)
- Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario
(Documento temporaneo per familiare di un cittadino comunitario)

I titolari delle seguenti credenziali rilasciate dal Ministero degli Affari esteri possono entrare senza visto:

- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione „Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad“ (Corpo diplomatico. Ambasciatore. Documento d'identità), rilasciata agli ambasciatori accreditati

- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione „Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad“ (Corpo diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale accreditato presso una missione diplomatica con status diplomatico. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore giallo) recante in copertina la menzione „Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad“ (Missioni diplomatiche. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi di una missione diplomatica accreditata. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione „Tarjeta Diplomática de Identidad“ (Carta diplomatica d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi e al personale accreditato presso l'Ufficio della Delegazione generale palestinese (Oficina de la Delegación General). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore rosso) recante in copertina la menzione (Organizzazioni internazionali. Status diplomatico. Documento d'identità), rilasciata al personale con status diplomatico accreditato presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore blu) recante in copertina la menzione „Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad“ (Organizzazioni internazionali. Personale amministrativo e tecnico. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi accreditati presso organizzazioni internazionali. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante in copertina la menzione „Functionario Consular de Carrera. Documento de Identidad“ (Funzionario consolare di prima categoria. Documento d'identità), rilasciata ai funzionari consolari di prima categoria accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore verde) recante la menzione „Empleado Consular. Expedida a favor de ... Documento de Identidad“ (Impiegato consolare. Rilasciata a ... Documento d'identità), rilasciata ai funzionari amministrativi consolari accreditati in Spagna. La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F
- Tarjeta especial (Tessera speciale, di colore grigio) recante la menzione „Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de ... Documento de Identidad“ (Personale di servizio. Missioni diplomatiche, uffici consolari e organizzazioni internazionali. Rilasciata a ... Documento d'identità). È rilasciata al personale addetto al servizio domestico delle missioni diplomatiche, degli uffici consolari e delle organizzazioni internazionali (personale di servizio) e del personale con status diplomatico o consolare di prima categoria (domestici particolari). La tessera rilasciata al coniuge e ai figli reca la lettera F

FRANCIA

1. Gli stranieri maggiorenni devono munirsi dei seguenti documenti:

- Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)
- Carte de résident (Permesso di residenza)
- Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 ans, 10 ans) (Certificato di residenza per cittadini algerini con una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato) (1 anno, 10 anni)
- Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans) (Certificato di residenza per cittadini algerini recante la menzione «membro di un organismo ufficiale») (2 anni)

- Carte de séjour des Communautés Européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)
(Permesso di soggiorno delle Comunità europee) (1 anno, 5 anni, 10 anni)
- Carte de séjour de l'Espace Economique Européen
(Permesso di soggiorno dello Spazio economico europeo)
- Permessi ufficiali con valore di titolo di soggiorno rilasciati dal Ministero degli Affari esteri:
 - a) Cartes diplomatiques (permessi diplomatici)
 - Carte portant la mention «corps diplomatique» délivrée aux chefs de mission diplomatique (couleur blanche)
(Permesso recante la menzione «corpo diplomatico» rilasciato ai responsabili delle rappresentanze diplomatiche) (colore bianco)
 - Carte portant la mention «corps diplomatique» délivrée au personnel des représentations diplomatiques accréditées en France (couleur orange)
(Permesso recante la menzione «corpo diplomatico» rilasciato al personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate in Francia) (colore arancio)
 - Carte portant la mention «organisations internationales» et en deuxième page «assimilé à un chef de mission diplomatique» (couleur blanche)
(Permesso recante la menzione «organizzazioni internazionali» e, sulla seconda pagina, «assimilato ad un responsabile di rappresentanza diplomatica») (colore bianco)
 - Carte portant la mention «Organisations internationales» et en deuxième page «assimilé à un membre de mission diplomatique» (couleur bleue)
(Permesso recante la menzione «organizzazioni internazionali» e, sulla seconda pagina, «assimilato ad un membro della rappresentanza diplomatica») (colore blu)
 - b) Cartes spéciales (permessi speciali)
 - Carte spéciale portant la mention «carte consulaire» délivrée aux fonctionnaires des postes consulaires (couleur verte)
(Permesso speciale recante la menzione «permesso consolare» rilasciato ai funzionari delle rappresentanze consolari) (colore verde)
 - Carte spéciale portant la mention «organisations internationales» délivrée aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales situées en France (couleur verte)
(Permesso speciale recante la menzione «organizzazioni internazionali» rilasciato ai funzionari internazionali delle organizzazioni internazionali in Francia) (colore verde)
 - Carte spéciale portant la menzione «carte spéciale» délivrée au personnel administratif et technique, de nationalité étrangère, des missions diplomatiques et des postes consulaires et des organisations internationales (couleur beige)
(Permesso recante la menzione «permesso speciale» rilasciato al personale amministrativo e tecnico, di cittadinanza straniera, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle organizzazioni internazionali) (colore beige)
 - Carte spéciale portant la menzione «carte spéciale» délivrée au personnel de service, de nationalité étrangère, des missions diplomatiques et des postes consulaires et des organisations internationales (couleur grise)
(Permesso recante la menzione «permesso speciale» rilasciato al personale di servizio, di cittadinanza straniera, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle organizzazioni internazionali) (colore grigio)
 - Carte spéciale portant la mention «carte spéciale» délivrée au personnel privé, de nationalité étrangère, au service des agents diplomatiques ou assimilés, des fonctionnaires consulaires et des fonctionnaires internationaux (couleur grise)
(Permesso recante la menzione «permesso speciale» rilasciato al personale privato, di cittadinanza straniera, al servizio degli agenti diplomatici o assimilati, dei funzionari consolari e dei funzionari internazionali) (colore grigio)

- Carte spéciale portant la mention «carte spéciale» délivrée au personnel étranger en mission officielle et de statut particulier (couleur bleu-gris)
(Permesso recante la menzione «permesso speciale» rilasciato al personale straniero in missione ufficiale di status particolare) (colore grigio-blu)

2. Gli stranieri minorenni devono essere muniti dei seguenti documenti:

- Document de circulation pour étrangers mineurs
(Documento di circolazione per stranieri minori)
- Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)
(Visto di reingresso) (a prescindere dalla cittadinanza e senza presentazione del titolo di soggiorno, dal quale sono esentati i figli minori)
- Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation
(Passaporto diplomatico/di servizio/ordinario di figli minorenni dei titolari di un permesso speciale del Ministero degli Affari esteri munito di un visto di circolazione)

3. Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

NB 1:

Va notato che le ricevute (récépissé) rilasciate all'atto della prima domanda di titolo di soggiorno non sono valide. Sono invece valide le ricevute delle domande di rinnovo o di modifica del titolo di soggiorno a condizione che siano accompagnate dal vecchio titolo di soggiorno.

NB 2:

Le „attestations de fonction“ (attestati di funzione) rilasciate dal protocollo del Ministero degli Affari esteri non hanno valore di titolo di soggiorno. I loro titolari devono inoltre possedere uno dei titoli di soggiorno di diritto comune (documenti elencati dal punto 1 al punto 6).

ITALIA

- Carta di soggiorno (validità illimitata)
- Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:
 - 1) Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino
 - 2) Permesso di soggiorno per cure mediche
 - 3) Permesso di soggiorno per motivi di giustizia
- Carta d'identità MAE — Corpo diplomatico
- Carta d'identità — Organizzazioni internazionali e Missioni estere speciali
- Carta d'identità — Rappresentanze diplomatiche
- Carta d'identità — Corpo consolare
- Carta d'identità — Uffici consolari
- Carta d'identità — Rappresentanze diplomatiche (personale amministrativo e tecnico)
- Carta d'identità — Rappresentanze diplomatiche e consolari (personale di servizio)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

LUSSEMBURGO

- Carte d'identité d'étranger
(Carta d'identità per stranieri)
- Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national
(Permesso di soggiorno provvisorio apposto sul passaporto nazionale)
- Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères
(Tessera diplomatica rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)
- Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires Etrangères au personnel administratif et technique des Ambassades
(Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero degli Affari esteri al personale amministrativo e tecnico delle Ambasciate)
- Titre de légitimation délivré par le Ministère de la Justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg
(Titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Giustizia al personale delle istituzioni e organizzazioni internazionali stabilite a Lussemburgo)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

PAESI BASSI

- Formulari seguenti:
 - Vergunning tot vestiging (modello „A“)
(Permesso di residenza)
 - Toelating als vluchteling (modello „B“)
(Documento comprovante il riconoscimento dello status di rifugiato)
 - Verblijf voor onbepaalde duur (modello „C“)
(Titolo di soggiorno a tempo indeterminato)
 - Vergunning tot verblijf (modello „D“)
(Permesso di soggiorno)
 - Voorwaardelijke vergunning tot verblijf [modello „D“ con la scritta „voorwaardelijk“ (condizionale)]
(Permesso di soggiorno condizionale)
 - Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der EEG (modello „E“)
(Carta di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro della CEE)
- Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort)
[Permesso di soggiorno (sotto forma di un timbro apposto sul passaporto)]
- Vreemdelingendocument accompagnato dal codice „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F1“, „F2“ o „F3“
(Documento per stranieri)
- Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten
(Carta d'identità per i membri di missioni diplomatiche o Rappresentanze consolari)
- Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status
(Carta d'identità per i funzionari con status speciale)
- Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties
(Carta d'identità per i funzionari di organizzazioni internazionali)

- Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd
(Carta d'identità per i membri di organizzazioni internazionali con le quali i Paesi Bassi hanno concluso un accordo di sede)
- Visum voor terugkeer
(Visto di ritorno)
- Lista delle persone che partecipano ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

Commento relativo ai trattini 1 e 2

Il rilascio dei titoli di soggiorno citati ai trattini 1 e 2 non ha più luogo dal 1° marzo 1994 (il rilascio del modello „D“ e l'apposizione del timbro sul passaporto non sono più effettuati dal 1° giugno 1994). I documenti ancora in circolazione rimangono validi fino al 1° gennaio 1997 al più tardi.

Commento relativo al trattino 3

Il documento per stranieri viene rilasciato dal 1° marzo 1994. Detto documento sotto forma di carta di credito sostituirà progressivamente i permessi di soggiorno riportati nei trattini 1 e 2. Il codice che corrisponde alla categoria di soggiorno è mantenuto.

Il documento per stranieri con il codice E viene rilasciato sia ai cittadini della CE che ai cittadini degli Stati parte della Convenzione relativa allo Spazio economico europeo.

Il permesso di soggiorno condizionale è corredato dal codice F1, F2 o F3.

Commento relativo al trattino 7

La delegazione olandese comunica in appresso l'elenco delle organizzazioni internazionali con sede nei Paesi Bassi, il cui personale (compresi i familiari conviventi) si serve di documenti di identità che non sono stati rilasciati dal Ministero degli Affari esteri:

- 1) Agenzia spaziale europea — ASE (European Space Agency — ESA)
- 2) Ufficio europeo dei brevetti
- 3) Associazione internazionale per la promozione del tè — AIPT (International Tea Promotion Association — ITPA)
- 4) Servizio internazionale per la ricerca agricola nazionale (International Service for National Agricultural Research — ISNAR)
- 5) Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale — CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation — CTA)
- 6) Istituto delle nuove tecnologie (United Nations University for New Technologies — UNU-INTECH)
- 7) African Management Services Company (AMSCO SA)

AUSTRIA

- Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel
(Titolo di soggiorno sotto forma della vignetta conforme all'Azione comune dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno)
[A partire dal 1° gennaio 1998 i titoli di soggiorno sono rilasciati o prorogati solo sotto tale forma; per indicare il „tipo di visto“ si utilizzano attualmente le seguenti diciture:
„Niederlassungsbewilligung“ (permesso di stabilimento), „Aufenthaltserlaubnis“ (permesso di soggiorno), „Befr. Aufenthaltsrecht“ (diritto di soggiorno a tempo determinato)]

- Titoli di soggiorno rilasciati prima del 1° gennaio 1998 (la cui durata di validità è indeterminata):
[„Wiedereinreise — Sichtvermerk“ (visto di reingresso) o „Einreise — Sichtvermerk“ (visto d'ingresso), rilasciati fino al 31 dicembre 1992, dalle autorità interne ma anche dalle Rappresentanze estere, sotto forma di un timbro;
„Gewöhnlicher Sichtvermerk“ (visto ordinario), rilasciato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta e dal 1° settembre 1996 in conformità del regolamento CE 1683/95;
„Aufenthaltsbewilligung“ (permesso di soggiorno), rilasciato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 sotto forma di una vignetta speciale]
- Konventionsreisepaß, ausgestellt ab 1. Januar 1993
(Passaporto convenzionale, rilasciato dal 1° gennaio 1993)
- Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
(Carte d'identità per beneficiari di privilegi ed immunità di colore rosso, giallo e blu, rilasciate dal Ministero federale degli Affari esteri)
- Lista delle persone che partecipano a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Non costituiscono titoli di soggiorno e pertanto non autorizzano l'ingresso in Austria senza visto:

- Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremden-Gesetz 1997
(Documento d'identità per stranieri munito di fotografia in conformità dell'articolo 85 della legge sugli stranieri del 1997)
- Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung
(Rinvio dell'esecuzione e rinvio dell'espulsione successivamente ad un divieto di soggiorno o un foglio di via)
- Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbotes, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet
(Autorizzazione per entrare nuovamente nel territorio nonostante un divieto di soggiorno, avente la forma di un visto ma contrassegnato come autorizzazione)
- Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991
(Permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell'articolo 19 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 7 della legge sull'asilo del 1991)
- Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthaltes trotz abgelehntem Asylantrag
(Permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge sull'asilo del 1997/dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 1991, in forza del quale il soggiorno è tollerato sebbene la domanda di asilo sia stata respinta)

PORTOGALLO

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)
Corpo Consular, Chefe de Missão (Corpo consolare, capo di missione)
- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)
Corpo Consular, Funcionário de Missão (Corpo consolare, agente di missione)

- Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)
Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira (Personale ausiliare di una missione estera)
 - Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)
Funcionário Administrativo de Missão Estrangeira (Funzionario amministrativo di una missione estera)
 - Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)
Corpo Diplomático, Chefe de Missão (Corpo diplomatico, capo di missione)
 - Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri)
Corpo Diplomático, Funcionário de Missão (Corpo diplomatico, agente di missione)
 - Título de Residência (1 Ano)
(Titolo di soggiorno — 1 anno)
 - Título de Residência Anual (1 Ano)
(Titolo di soggiorno annuale — 1 anno)
 - Título de Residência Anual (cor de laranja)
(Titolo di soggiorno annuale — arancione)
 - Título de Residência Temporário (5 anos)
(Titolo di soggiorno temporaneo — 5 anni)
 - Título de Residência Vitalício
(Titolo di soggiorno permanente)
 - Cartão de Residência de Nacional de um Estado Membro da Comunidade Europeia
(Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea)
 - Cartão de Residência Temporário
(Permesso di soggiorno temporaneo)
 - Cartão de Residência
(Permesso di soggiorno)
 - Autorização de Residência Provisória
(Autorizzazione di soggiorno provvisoria)
 - Título de Identidade de Refugiado
(Titolo d'identità per rifugiati)
-

RISERVATO*ALLEGATO 5*

*ALLEGATO 6***Lista dei consoli onorari abilitati, in via eccezionale e transitoria, al rilascio del visto uniforme**

In applicazione di quanto concordato dai Ministri e Segretari di Stato nella riunione del 15 dicembre 1992, tutti gli Stati membri dell'Accordo di Schengen hanno riconosciuto l'abilitazione dei seguenti consoli onorari a rilasciare visti uniformi per i periodi di tempo indicati:

Attuali consoli onorari dei Paesi Bassi

- a Nassau (Bahamas), fino a quando non vi sarà una Rappresentanza di prima categoria di uno Stato membro;
- a Manama (Bahrein), fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione di applicazione.

ALLEGATO 7

Importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere fissati annualmente dalle autorità nazionali

BELGIO

La legge prevede in generale la verifica dei mezzi di sussistenza sufficienti senza precisarne le modalità vincolanti.

La prassi amministrativa è la seguente:

— *Straniero che risiede da un privato*

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona *solvibile* e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 1 500 FB per ogni giorno del soggiorno previsto.

— *Straniero che risiede in albergo*

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 2 000 FB per ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un documento di trasporto (biglietto di aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

GERMANIA

L'articolo 60, secondo comma della legge sugli stranieri del 9 luglio 1990 (AuslG) stabilisce che lo straniero potrà essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera, se sussiste una ragione di allontanamento.

È il caso, per esempio, dello straniero che ricorre o che deve ricorrere all'assistenza sociale, per sé, per i membri della sua famiglia che risiedono nel territorio tedesco o per altre persone a carico (articolo 46, sesto comma della AuslG).

Non esistono tariffe di riferimento che potrebbero essere messe a disposizione del personale addetto al controllo. Nella prassi, di norma, l'importo base utilizzato come importo di riferimento equivale a 50 DM/giorno. Lo straniero deve inoltre disporre di un biglietto di ritorno o di mezzi equivalenti (o dell'equivalente in denaro).

Tuttavia, prima di pronunciare il rifiuto d'ingresso, si dovrà dare la possibilità allo straniero di produrre in modo legale e in tempi ragionevoli, i mezzi necessari per il soggiorno in Germania, avvalendosi, per esempio:

- di una garanzia bancaria di un istituto di credito tedesco,
- di una dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero,
- di un vaglia telegrafico,
- del deposito di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno.

GRECIA

Il decreto ministeriale n. 3011/2/1f dell'11 gennaio 1992 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

In virtù di tale decreto ministeriale, per l'ingresso nel territorio greco di cittadini stranieri di paesi non membri della Comunità europea, è richiesta una somma pari a 5 000 Dr diarie in valuta straniera per persona e un minimo di 35 000 Dr.

Per quanto riguarda i minorenni che sono membri della famiglia dello straniero l'importo giornaliero è ridotto del 50%.

Dato che i paesi non comunitari esigono che i cittadini greci cambino valuta estera alla frontiera, la stessa misura è applicata ai cittadini di questi paesi, sulla base di reciprocità.

SPAGNA

Riportiamo in appresso l'ammontare minimo dei mezzi economici che gli stranieri debbono dimostrare di disporre:

- a) Per il loro sostentamento, durante il soggiorno in Spagna, cinquemila PTA — o l'equivalente legale in moneta straniera — moltiplicato per il numero di giorni previsti per il soggiorno in Spagna e per il numero di membri della famiglia o dei parenti che li accompagnano. L'ammontare minimo che debbono dimostrare di disporre è, in ogni caso, di 50 000 PTA a persona, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno.
- b) Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi, il biglietto o i biglietti personali, non trasferibili e obliterati nel mezzo di trasporto che essi desiderano utilizzare.

Gli stranieri debbono dimostrare di disporre dei mezzi economici indicati esibendo i medesimi, qualora ne siano effettivamente provvisti, o presentando assegni certificati, assegni turistici, ricevute di versamenti, lettere di credito o un'attestazione bancaria di tali estremi. Si ammette, in mancanza, qualsiasi altro documento giustificativo ritenuto sufficiente dalle autorità spagnole di polizia di frontiera.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1° gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:

- automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2%,
- per decisione del Governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1° luglio 1998, l'importo quotidiano dello SMIC ammonta a 302 FF.

I titolari di una *attestation d'accueil* (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale ammontare è quindi di 151 FF al giorno.

ITALIA

I mezzi finanziari di riferimento, richiesti dalle Autorità di frontiera agli stranieri extracomunitari che desiderano trascorrere in Italia un periodo di soggiorno, sebbene generalmente contemplati dall'articolo 3, comma 5, della legge 28.2.1990, n. 39, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», non sono mai stati esattamente quantificati.

Il personale preposto ai controlli di frontiera, infatti, valuta con flessibile discrezionalità la sufficienza dei mezzi finanziari di cui dispone lo straniero, basandosi, in particolare, sulla durata ed il motivo del soggiorno, sulla nazionalità (ovvero in relazione alla possibile appartenenza a Stati che presentano elevati rischi di immigrazione clandestina), sulle circostanze personali dello straniero e sul tipo del mezzo di trasporto utilizzato.

La disponibilità dei mezzi finanziari può essere dimostrata non solo previa esibizione di danaro contante, ma anche con carte di credito o altri titoli di credito (per es.: *traveller's cheques*).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge sopra citata, lo straniero non è considerato manifestamente privo di mezzi di sostentamento se è in grado di esibire la documentazione attestante la disponibilità, in Italia, di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita (per es.: titolo di soggiorno per lavoro), ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione o, ancora, di un privato che forniscono idonea garanzia per l'alloggio o il sostentamento dello straniero interessato nonché del suo rientro in patria.

Lo straniero, al di fuori di tali casi, deve disporre sempre di un biglietto di viaggio di ritorno o, comunque, di mezzi equivalenti (ivi compreso il danaro corrispondente che va calcolato in aggiunta a quello ritenuto necessario per far fronte alle spese di soggiorno).

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

PAESI BASSI

Questo importo, cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza, ammonta a 75 fiorini per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

AUSTRIA

L'articolo 32, paragrafo 2, terza frase della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, i *travellers' cheques*, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno, di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

- 15 000 escudo per ogni ingresso,
- 8 000 escudo per ogni giorno di permanenza.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

ALLEGATO 8

Modelli di vignetta visto e relative caratteristiche di sicurezza

A partire dal 7 settembre 1996 si applicano le caratteristiche di sicurezza previste dal regolamento (CEE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO**del 29 maggio 1995****che istituisce un modello uniforme per i visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 100 C, paragrafo 3 del trattato impone al Consiglio l'obbligo di adottare le misure relative all'istituzione di un modello uniforme per i visti entro il 1° gennaio 1996;

considerando che l'istituzione di un modello uniforme per i visti costituisce un passo importante sulla via dell'armonizzazione della politica in materia di visti; che l'articolo 7 A del trattato dispone che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni del trattato; che tale misura deve essere ugualmente considerata come costituente un complesso normativo coerente con le misure del titolo VI del trattato sull'Unione europea;

considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo;

considerando che il presente regolamento stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche devono essere integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che è opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire altre caratteristiche;

considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trat-

tasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i visti, fermo restando che lo Stato membro deve essere libero di cambiare organismo se necessario; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che, per essere efficace, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i visti contemplati all'articolo 5; che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di utilizzare il modello di visto uniforme anche per visti che possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 5 purché sia esclusa, grazie a modifiche visibili a occhio nudo, qualsiasi possibilità di confusione con il visto uniforme;

considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di visto a norma dell'allegato del presente regolamento, si deve garantire il rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di tutela dei dati personali nonché delle norme di diritto comunitario adottate al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Ulteriori prescrizioni tecniche intese a impedire la contraffazione o la falsificazione del visto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 3

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli

organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

2. Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, si intende per «visto» un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:

- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;
- un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.

Articolo 6

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro due mesi, la Commissione adotta le misure proposte, salvo che il Consiglio abbia respinto dette misure a maggioranza semplice.

Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

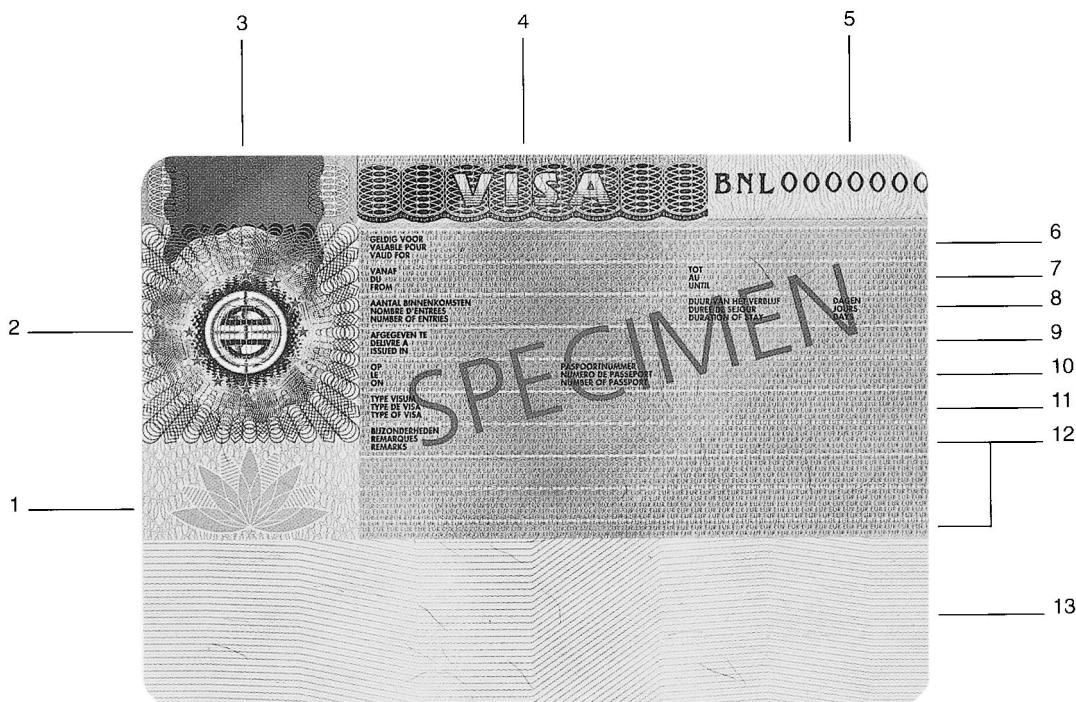
L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

ALLEGATO



Caratteristiche di sicurezza

1. In questa zona figura un motivo formato da nove ellissi a ventaglio.
2. In questa zona figura un elemento ottico variabile («chinegramma» o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.
3. In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. Si utilizzeranno i seguenti codici: A per Austria, BNL per Benelux, D per Germania, DK per Danimarca, E per Spagna, F per Francia, FIN per Finlandia, GR per Grecia, I per Italia, IRL per Irlanda, P per Portogallo, S per Svezia, UK per Regno Unito.
4. Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.
5. In questa casella figura il numero del visto, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3 sopra. È utilizzato il carattere speciale.

Zone da completare

6. Questa casella deve cominciare con le parole «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.
7. Questa casella deve iniziare con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto.
8. Questa casella deve iniziare con la dicitura «numero di ingressi»; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura «durata del soggiorno» (cioè durata per la quale i richiedenti intendono rimanere) e la dicitura «giorni».
9. Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.

10. Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, nella stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.
11. Questa casella deve iniziare con le parole «tipo di visto». L'autorità emittente deve indicare la categoria del visto, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 7.
12. Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.
13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta è verde pastello con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale delle Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.

RISERVATO*ALLEGATO 9*

RISERVATO*ALLEGATO 10*

*ALLEGATO 11***Lista dei documenti su cui si può apporre il visto**

Si considerano documenti di viaggio validi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen *i documenti di viaggio riportati in appresso* sempreché, oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14, attestino debitamente l'identità del titolare e, nei casi di cui alle lettere a) e b) riportati qui di seguito, la sua nazionalità o cittadinanza:

- a) Documenti di viaggio rilasciati, conformemente alle norme internazionali, da paesi o territori riconosciuti dall'insieme degli Stati membri.
- b) Passaporti o documenti di viaggio in cui sia garantito il ritorno anche se sono stati rilasciati da paesi o territori non riconosciuti da tutti gli Stati membri, sempreché il Comitato esecutivo ne abbia riconosciuto la validità al fine di munire questi documenti (o un foglio aggiuntivo) di un visto comune, approvando all'unanimità:
 - sia la lista dei passaporti o documenti di viaggio in questione;
 - sia la lista dei paesi o territori non riconosciuti che hanno rilasciato i medesimi.

Tali possibili liste, che rispondono solo ad esigenze di esecuzione della Convenzione di applicazione, non pregiudicano la posizione di ogni Stato membro in merito alla questione del riconoscimento dei paesi o delle entità territoriali non riconosciuti.

- c) Documenti di viaggio per rifugiati rilasciati in conformità della Convenzione del 1951 relativa allo Status dei rifugiati.
- d) Documenti di viaggio per apolidi rilasciati in conformità della Convenzione del 1954 relativa allo Status degli apolidi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Portogallo e l'Austria, paesi non firmatari di tale Convenzione, considerano nondimeno che ai documenti di viaggio emessi in virtù di tale Convenzione possa essere apposto il visto uniforme rilasciato dagli Stati Schengen.

ALLEGATO 12

Diritti in EURO da riscuotere per il rilascio del visto

A. Transito aeroportuale	10 EURO
B. Transito (uno, due o più ingressi)	10 EURO
C1. Brevissima durata (massimo 30 giorni)	da 15 a 25 EURO
C2. Breve durata (massimo 90 giorni)	30 EURO + 5 EURO a partire dal secondo ingresso, in caso di più ingressi
C3. Ingressi molteplici, validità un anno	50 EURO
C4. Ingressi molteplici, scadenza fino a 5 anni	50 EURO + 30 EURO per anno supplementare
D. Visti nazionali per soggiorni di lunga durata	Importo fissato dagli Stati partner, eventualmente gratuitamente
— Validità territoriale limitata	Importo non inferiore al 50% di quello fissato per i visti A, B o C
— rilasciati in frontiera	Tariffa doppia di quella corrispondente al tipo di visto rilasciato. Questi visti possono essere rilasciati gratuitamente
— visti collettivi, tipi A e B (da 5 a 50 persone)	10 EURO + 1 EURO per persona
— visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) 1 o 2 ingressi (da 5 a 50 persone)	30 EURO + 1 EURO per persona
— visti collettivi, tipo C1 (30 giorni) più di due ingressi (da 5 a 50 persone)	30 EURO + 3 EURO per persona

Principi:

- I. I diritti sono versati in moneta convertibile o nella moneta nazionale sulla base del cambio ufficiale in vigore.
- II. In singoli casi è possibile ridurre l'ammontare dei diritti o rinunciare a riscuoterli, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a tutelare gli interessi culturali, in materia di politica estera, di politica dello sviluppo o di altri settori essenziali d'interesse pubblico.
- III. I visti collettivi sono rilasciati conformemente al diritto nazionale e per una durata non superiore a 30 giorni.

ALLEGATO 13

Modalità di compilazione della vignetta visto

Avvertenza: Di norma, i visti non possono essere rilasciati più di tre mesi prima della loro prima utilizzazione.

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE (VTA)

Si ricorda che sono sottoposti a VTA soltanto i cittadini di determinati paesi sensibili (cfr. allegato 3). Il titolare di un VTA non può lasciare la zona internazionale dell'aeroporto di transito.

Esempio 1

VTA SEMPLICE



- Tipo di visto: il VTA è rappresentato dalla lettera A.
- Il VTA semplice dà accesso ad un solo paese (Italia, in questo caso).
- La durata di validità è calcolata a partire dalla data di partenza (per esempio 10.02.00); la scadenza è fissata aggiungendo una «franchigia» di 7 giorni nel caso in cui il titolare del visto rinvii la sua partenza.
- Dato che il VTA non dà diritto al soggiorno, la rubrica «Durata del soggiorno» deve essere sbarrata con XXX.

Esempio 2 a)

VT A DOPPIO (*validità: un paese*)



- Il VTA doppio permette il transito aeroportuale andata e ritorno.
- Il termine della durata è calcolato secondo la formula: data del viaggio di ritorno + 7 giorni (nell'esempio fatto: data di ritorno 22.02.00).
- Se è previsto il transito attraverso un solo aeroporto, la rubrica «valido per» è compilata con il nome del paese interessato (per esempio 2 a)). Se il transito deve eccezionalmente aver luogo attraverso due paesi Schengen diversi all'andata e al ritorno, si indicherà «Stati Schengen» (esempio 2 b) in appresso).

Esempio 2 b)

VTa DOPPIO (*validità più paesi*)



La rubrica «valido per» è compilata con «Stati Schengen» al fine di consentire il transito attraverso due aeroporti situati in due paesi diversi.

Esempio 3

VTA MULTIPLO (deve rimanere eccezionale)



- Nel caso di un VTA multiplo (che consente vari transiti) il termine della validità è calcolato secondo la formula:
data della prima partenza + 3 mesi.
- Per compilare la rubrica «valido per» si procede come per il VTA doppio.

VISTO DI TRANSITO

Esempio 4

TRANSITO SEMPLICE



- Tipo di visto: il visto di transito è rappresentato dalla lettera B. Si raccomanda di aggiungere per esteso «TRANSITO».
- La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data di partenza (per esempio 10.02.00). Il termine è fissato secondo la formula: data di partenza + (5 giorni massimo) + 7 giorni (franchigia nel caso in cui il titolare del visto rinvii la partenza).
- La durata del soggiorno non può essere superiore a 5 giorni.

Esempio 5

DOPPIO TRANSITO



- Durata di validità: quando la data dei vari transiti non è nota, cosa che generalmente accade, il termine di validità sarà calcolato secondo la formula: data di partenza + 6 mesi.
- La durata del soggiorno non potrà essere superiore a 5 giorni per ogni transito.

Esempio 6

TRANSITO MULTIPLO (deve rimanere eccezionale)



- La durata di validità è calcolata come per il doppio transito (esempio 5).
- La durata del soggiorno non può superare i 5 giorni per ogni transito.

Esempio 8

BREVE SOGGIORNO MULTIPLO



- La durata di validità è calcolata a decorrere dalla data della partenza + 6 mesi massimo in funzione dei giustificativi presentati.
- La durata del soggiorno non può essere superiore a 90 giorni per semestre (esempio fatto qui, ma la durata può essere inferiore). La durata del soggiorno stabilita corrisponde alla durata cumulata dei soggiorni successivi.

Essa è altresì funzione dei giustificativi presentati.

Esempio 9

BREVE SOGGIORNO DI CIRCOLAZIONE



- Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità superiore a 6 mesi: 1, 2, 3 anni, 5 anni nei casi eccezionali (VIP)

Nell'esempio fatto qui, la validità è fissata a 1 anno.

- Per la durata del soggiorno (massimo 90 giorni) si procede come per l'esempio 8.

VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA (VTL)

Il VTL può essere sia un visto di breve soggiorno sia un visto di transito.

La limitazione di validità può riguardare un solo Stato o più Stati.

Esempio 10

VTL BREVE SOGGIORNO, UN SOLO PAESE



- Nella fattispecie, la validità territoriale è limitata ad un solo paese, l'Italia.
- Il breve soggiorno è rappresentato dalla lettera C (stesso caso dell'esempio 7).

Esempio 11

VTL BREVE SOGGIORNO, LIMITATO A PIÙ PAESI



- Nella fattispecie, la rubrica «valido per» è completata con i codici dei paesi per i quali il visto è valido (Belgio: B, Germania: D, Grecia GR, Spagna: E, Francia: F, Italia: I, Lussemburgo: L, Paesi Bassi: NL, Austria: A, Portogallo: P. Nel caso del Benelux: BNL)
- Nell'esempio citato, la validità territoriale è limitata alla Francia e alla Spagna.

Esempio 12

VTL TRANSITO, UN PAESE



- Il visto di transito è rappresentato dalla lettera B nella rubrica tipo di visto.
- La limitazione territoriale, nella fattispecie, riguarda l'Italia.

CASO DELLE PERSONE ACCOMPAGNATE

Esempio 13



- Si tratta del caso in cui uno o più minori o, in via eccezionale, il coniuge sono iscritti sul passaporto.
- Se uno o più minori iscritti sul documento di viaggio beneficiano del visto, si aggiunge dopo il numero, nella rubrica «Numero del passaporto», «+ nX» (n corrisponde al numero di minori) e «+ Y» (se il coniuge è iscritto sul passaporto). Nell'esempio fatto (breve soggiorno, ingresso semplice, durata di soggiorno 30 giorni) il visto è rilasciato per il titolare del passaporto, 3 minori e il coniuge.

VISTO RILASCIATO IN RAPPRESENTANZA

Esempio 14



Si tratta del caso in cui un visto è rilasciato da un Consolato di uno Stato Schengen in rappresentanza di un altro Stato Schengen.

Nella fattispecie, la rubrica «Annotazioni» è da completare con la lettera R seguita del codice del paese per conto del quale è stato rilasciato il visto.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

Belgio:	B
Germania:	D
Grecia:	GR
Spagna:	E
Francia:	F
Italia:	I
Lussemburgo:	L
Paesi Bassi:	NL
Austria:	A
Portogallo:	P

Nell'esempio si tratta di un caso in cui l'Ambasciata d'Italia a Lusaka ha rilasciato un visto in rappresentanza della Grecia.

SINTESI

	«VALIDO PER»	«TIPO»	«NUMERO D'INGRESSI»	«DA»... «A»		«DURATA MASSIMA DI OGNI SOGGIORNO» (in giorni)
Transito aeroportuale	ITALIA (per esempio) o STATI SCHENGEN	A	01	Data di partenza	Data di partenza + 7 giorni	XXX
			02	Data di partenza	Data di ritorno + 7 giorni	
			MULT ⁽¹⁾	Data di 1ª partenza	Data di 1ª partenza + numero di mesi autorizzati (massimo 3 mesi)	
Transito	STATI SCHENGEN o ITALIA (per esempio)	B	01	Data di partenza	Data di partenza + durata del soggiorno + 7 giorni	XXX o da 1 a 15
			02	Data di 1ª partenza	Data di 1ª partenza + numero di mesi autorizzati (massimo 6 mesi)	
			MULT ⁽¹⁾	Data di 1ª partenza		
Breve soggiorno	STATI SCHENGEN o ITALIA (per esempio)	C	01	Data di partenza	Data di partenza + durata del soggiorno + 15 giorni	da 1 a 90
			MULT ⁽²⁾	Data di 1ª partenza	Data di 1ª partenza + numero di mesi autorizzati (massimo 5 anni)	

⁽¹⁾ MULT significa più viaggi, quindi più di due ingressi.⁽²⁾ MULT significa più viaggi, quindi più di un ingresso.

ALLEGATO 14

Obblighi inerenti all'informazione delle Parti contraenti per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale**1. INFORMAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA****1.1. Generalità**

Di norma, perché uno straniero possa entrare nel territorio degli Stati Schengen, deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della Convenzione di applicazione.

Qualora lo straniero non soddisfi tutte queste condizioni, l'ingresso deve essergli rifiutato, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. La Parte contraente interessata può in tal caso rilasciare soltanto un visto con validità territoriale limitata (VTL) e deve avvertirne le altre Parti contraenti (articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della Convenzione di applicazione).

Di norma, il rilascio di un VTL di breve soggiorno, conformemente alle disposizioni della Convenzione di applicazione e dell'Istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 6ª rev., 4ª corr., cap. V, punto 3), è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Il rilascio di un VTL costituisce una deroga. Le condizioni per il rilascio di un tale visto devono essere esaminate accuratamente caso per caso.
- b) Non c'è da aspettarsi né sarebbe auspicabile, stando allo spirito e alla finalità delle disposizioni Schengen, che le Parti contraenti abusino della possibilità di rilasciare un VTL. Non bisogna quindi aspettarsi ad un numero elevato di casi. Non è pertanto necessaria una procedura automatizzata per informare le altre Parti contraenti.

1.2. Norme procedurali

Onde definire le norme procedurali da seguire per l'informazione delle Parti contraenti in merito al rilascio di un VTL, è opportuno distinguere tra i visti rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e i visti rilasciati dai posti di frontiera. Si applicano le seguenti norme procedurali:

1.2.1. Rilascio del visto da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari

Per l'informazione delle altre Parti contraenti valgono le disposizioni (cfr. documento SCH/II-Visa (94) 7) previste per il meccanismo provvisorio di consultazione delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione). Le disposizioni divergenti devono essere comunicate dalle Parti contraenti interessate. I dati sono trasmessi, in linea di massima, entro 72 ore.

1.2.2. Rilascio del visto da parte dei posti di frontiera

In questo caso, l'informazione delle altre Parti contraenti è trasmessa, in linea di massima, entro 72 ore alle autorità centrali.

1.2.3. È necessario che le Parti contraenti designino punti di contatto per la ricezione delle informazioni.**1.2.4. Nell'ambito dell'instaurazione della procedura automatizzata per la realizzazione delle consultazioni delle autorità centrali (articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione) si vigilerà affinché le altre Parti contraenti siano informate del rilascio di un VTL, qualora tale rilascio avvenga a seguito di obiezioni mosse da una o da più Parti contraenti contro il rilascio di un visto Schengen valido nell'ambito della procedura di consultazione. Negli altri casi di rilascio di un VTL non è possibile ricorrere a questa procedura per la comunicazione prevista delle informazioni tra gli Stati.**

1.2.5. Sono trasmessi alle Parti contraenti i seguenti dati:

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

Cittadinanza del titolare del visto

Data e luogo di rilascio del visto con validità territoriale limitata

Motivi della limitazione territoriale del visto:

- motivi umanitari
- motivi di interesse nazionale
- obblighi internazionali
- documento di viaggio non è valido per tutte le parti contraenti
- secondo visto nell'arco di un semestre
- per motivi urgenti, in un caso soggetto a consultazione, non sono interpellate le autorità centrali
- obiezioni di un'Autorità centrale in un caso soggetto a consultazione

2. ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDUZIONE DELLA VALIDITÀ DEL VISTO UNIFORME

Sulla base dei principi adottati dal Comitato esecutivo per l'annullamento, la revoca e la riduzione della validità territoriale del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 24), è obbligatorio informare le Parti contraenti nei seguenti casi:

2.1. Annullamento del visto

L'annullamento di un visto Schengen ha per effetto di impedire l'ingresso nel territorio delle Parti contraenti di persone in merito alle quali risulta, dopo l'avvenuto rilascio, che non soddisfano le condizioni di rilascio del visto.

La Parte contraente che procede all'annullamento di un visto rilasciato da un'altra Parte contraente deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali dello Stato di rilascio.

Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati:

Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto

Cittadinanza del titolare del visto

Tipo e numero del documento di viaggio

Numero della vignetta visto

Tipo di visto

Data e luogo del rilascio del visto

Data e motivo dell'annullamento

2.2. Revoca del visto

La revoca del visto permette, dopo l'ingresso nel territorio, di annullare il periodo di validità del visto che deve ancora decorrere.

La Parte contraente che procede alla revoca di un visto uniforme deve informare, in linea di massima entro 72 ore, la Parte contraente di rilascio. Tale comunicazione deve contenere gli stessi elementi menzionati al punto 2.1.

2.3. Riduzione della durata di validità del visto

Quando uno Stato Schengen riduce la durata di validità di un visto rilasciato da un'altra Parte contraente, deve informare, in linea di massima entro 72 ore, le autorità centrali di quest'ultima. La comunicazione contiene gli stessi dati menzionati al punto 2.1.

2.4. Procedura

Le informazioni trasmesse alla Parte contraente che ha rilasciato il visto in caso di annullamento, di revoca e di riduzione della validità del visto sono, in linea di massima, inviate all'autorità centrale designata da questa Parte contraente.

3. INFORMAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO NAZIONALI (ARTICOLO 25)

L'articolo 25, paragrafo 1 dispone che la Parte contraente che prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, deve consultare preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tener conto degli interessi di quest'ultima. Le condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno possono in particolare essere motivi umanitari o conseguenza di obblighi internazionali. In ogni caso, deve trattarsi di motivi seri.

L'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma prevede che la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve allora ritirare quest'ultima a livello Schengen, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

L'applicazione delle disposizioni summenzionate presuppone quindi una duplice comunicazione tra la Parte contraente che prevede di rilasciare il titolo di soggiorno e la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione:

- consultazione preventiva volta a tutelare gli interessi della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e
- informazione sul rilascio del titolo di soggiorno, affinché la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione possa procedere al ritiro di quest'ultima.

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione, la consultazione della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è altresì necessaria qualora risulti a posteriori, ossia ad avvenuto rilascio del titolo di soggiorno, che il titolare del documento è segnalato ai fini della non ammissione.

Stando allo spirito della Convenzione di applicazione, anche il rilascio di un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione in una delle Parti contraenti rimarrà una deroga.

Per quanto riguarda la comunicazione di cui all'articolo 25 della Convenzione, vi è una stretta relazione quanto al contenuto con gli archivi di dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS). Occorre verificare se la trasmissione di informazioni possa avvenire tramite la futura procedura SIRENE.

Le regole procedurali prospettate nella presente nota saranno riesaminate, sotto il profilo della loro applicazione pratica, al più tardi 12 mesi dopo la messa in vigore della Convenzione di applicazione.

ALLEGATO 15

Modelli dei formulari armonizzati elaborati dagli Stati Schengen quali giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità

Bundesdruckerei
 Artikel-Nr. 10150

Ich, der/die Unterzeichnende Je, soussigné(e) I, the undersigned

Name / Nom / Surname



Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le / à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Identitätsdokument⁽¹⁾ / Aufenthaltstitel⁽²⁾ / Document d'identité⁽¹⁾ / Titre de séjour⁽²⁾
 Identity card⁽¹⁾ / Residence title⁽²⁾

wohnhaft in / Adresse / Address

Beruf / Profession / Profession

Zuständige Behörde
 Autorité compétente
 Competent authority

**verpflichte mich gegenüber
 der Ausländerbehörde/Aus-
 landsvertretung, für**

**m'engage auprès du ser-
 vice des étrangers/de la
 représentation diplomatique
 à héberger**

**take full responsibility
 towards the aliens
 authority/diplomatic
 representation for
 accommodating**

Name / Nom / Surname

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le / à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Reisepass Nr. / Passeport n° / Passport No

wohnhaft in / Adresse / Address

Verwandschaftsbeziehung mit dem Antragsteller / Lien de parenté avec le demandeur / Family
 relationship to applicant

⁽¹⁾
 Art / type / type
 Nummer / numéro / number

und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten⁽³⁾ / accompagné(e) de son conjoint⁽³⁾
 / accompanied by his or her spouse⁽³⁾

⁽²⁾
 Nur bei seulement pour applicable to
 Ausländern, les étrangers foreigners only,
 Art des Titels type de titre type of title

und Kinder⁽³⁾ / accompagné(e) de ses enfants⁽³⁾ / accompanied by children⁽³⁾

⁽³⁾
 Name / nom / surname
 Vorname / prénom / first name
 Geburtstag / date de naissance / date of birth
 Geschlecht / sexe / sex

vom ... an bis zum ... / du ... au ... / from ... to ...

**nach § 84 des Ausländerge-
 setzes die Kosten für den
 Lebensunterhalt und nach
 §§ 82 und 83 des Auslän-
 dergesetzes die Kosten für
 die Ausreise o. g. Auslän-
 ders/in zu tragen.**

**et à prendre en charge le
 coût de la vie conformé-
 ment au § 84 de la loi sur
 les étrangers et les frais de
 retour de l'étranger ci-
 dessus conformément aux
 §§ 82 et 83 de la loi sur les
 étrangers.**

**and for bearing the living
 costs according to § 84 of
 the Aliens Act and the
 departure costs of the
 above foreigner according
 to §§ 82 and 83 of the
 Aliens Act.**

Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden (z. B. Arztbesuch, Medikamente, Krankenhausaufenthalt). Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch beruhen, im Gegensatz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen.

Die vorliegende Verpflichtung umfasst auch die Ausreisekosten (z. B. Flugticket) o. g. Ausländers/in nach §§ 82 und 83 des Ausländergesetzes.

Ich wurde von der Ausländerbehörde hingewiesen auf

- den Umfang und die Dauer der Haftung,
- die Möglichkeit von Versicherungsschutz,
- die zwangsweise Beitreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Verpflichtung nicht nachkomme, sowie
- die Strafbarkeit z. B. bei vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben (§ 92 des Ausländergesetzes — Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).

Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein.

Behörden- vermerke	Réserve à l'administration	Official remarks	Anschrift der Wohnung, in der die Unterschrift sichergestellt wird, falls abweichend vom gewöhnlichen Wohnsitz des Unterkunftgebers /
-----------------------	-------------------------------	---------------------	--

Adresse du logement dans lequel l'hébergement sera assuré, au cas où il serait différent
du logement habituel de l'hébergeant /

Address of the lodging where accommodation will be provided, if different from the under-
signed's normal address

Ich bin / j'en suis / I am

☐ Mieter
locataire
tenant

☐ Eigentümer
propriétaire
owner

Arbeitgeber / Employeur / Employer

Sonstige Angaben zu Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen (Größe der Woh-
nung, Höhe des Einkommens) /

Renseignements complémentaires concernant le logement, les revenus et la situation
financière /

Other details of housing conditions, income and financial situation

Gebühren

Der/die Verpflichtungserklärende

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen
und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben und
gehe eine entsprechende Verpflichtung ein.

Ort _____ Datum _____

Unterschrift

Bemerkungen

Beglaubigungsvermerk der Ausländerbehörde/Auslandsvertre-
tung

Die Unterschrift der/des Verpflichtungserklärenden ist vor mir
vollzogen worden. Die Beglaubigung der Unterschrift dient nur
zur Vorlage bei der deutschen Auslandsvertretung.

Behörde: _____

Ort _____ Datum _____

Im Auftrag _____ (Siegel)

Stellungnahme der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des/der Verpflichtungserklären-
den wurde nachgewiesen / glaubhaft gemacht.

Behörde: _____

Ort _____ Datum _____

Im Auftrag _____ (Siegel)

cerfa
 n° 10798*01

Je, soussigné(e)

Ich, der/die Unterzeichnende

I, the undersigned

Document souscrit en application du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

nom / Name / surname



prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le / à / Geburtstag und -ort / date and place of birth

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

document d'identité⁽¹⁾ ou titre de séjour⁽¹⁾ / Identitätsdokument⁽¹⁾ / Aufenthaltstitel⁽¹⁾ / identity⁽¹⁾ or residence document⁽²⁾

adresse complète / wohnhaft in / full address

 Département, commune
 Zuständige Verwaltung
 Competent authority

atteste pouvoir accueillir:

 bescheinige folgende
 Person(en) unterbringen
 zu können:

 declare being able to
 accommodate:

nom / Name / surname

prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le / à / geboren am / in / born on / at

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

passeport n° / Reisepass-Nr. / passport No

adresse / wohnhaft in / address

 accompagné(e) de son conjoint⁽²⁾ / und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten⁽²⁾
 / accompanied by spouse⁽²⁾

 accompagné(e) de ses enfants⁽²⁾ / und Kinder⁽²⁾ / accompanied by children⁽²⁾

⁽¹⁾ type / Art / type
 numéro / Nummer / number

⁽²⁾ nom / Name / surname
 prénom / Vorname / first name
 date de naissance / Geburtstag / date of birth
 sexe / Geschlecht / sex

pendant (... jours) entre le ... et le ... / für (... Tage) zwischen dem ... und dem ... / for (... days)
 from ... to ...

LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS s'applique aux réponses faites sur ce formulaire et garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la préfecture.

ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE: toute personne française ou étrangère résidant en France ou sur le territoire d'un autre État partie à la Convention de Schengen qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France ou sur le territoire d'un autre État partie de la Convention de Schengen sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 200 000 francs.

ARTICLE 441-5 DU CODE PÉNAL: le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou d'accorder une autorisation est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. Ces peines peuvent être portées à 7 ans d'emprisonnement et à 700 000 francs d'amende dans les cas évoqués au deuxième alinéa du même article.

ARTICLE 441-6 DU CODE PÉNAL: le fait de se faire délivrer indûment, notamment en fournissant une déclaration mensongère, par une administration publique un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

1°/Cas où l'accueil est assuré au domicile principal de l'hébergeant:

réservé à l'administration

adresse: se reporter à celle mentionnée au recto

justificatifs du domicile principal de l'hébergeant:

2°/Cas où l'accueil est assuré au domicile secondaire de l'hébergeant:

réservé à l'administration

adresse complète:

justificatifs du domicile secondaire de l'hébergeant:

L'hébergeant

L'autorité publique compétente:

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Date:

LU ET APPROUVÉ,

Date et signature

Signature et cachet

L'autorité consulaire

Les services de contrôle à l'entrée sur le territoire

Date et cachet

Date et cachet

Appendice 2

RISERVATO

MANUALE COMUNE

RISERVATO

Appendice 3

Sono abrogate le seguenti decisioni del Comitato esecutivo e del Gruppo centrale:

a) Decisioni del Comitato esecutivo

SCH/Com-ex (93) 4, 2^a rev. corr. del 14 dicembre 1993
SCH/Com-ex (93) 5 riv. corr. del 14 dicembre 1993
SCH/Com-ex (94) 5 del 27 giugno 1994
SCH/Com-ex (94) 6 del 27 giugno 1994
SCH/Com-ex (94) 7 del 27 giugno 1994
SCH/Com-ex (94) 12 del 27 giugno 1994
SCH/Com-ex (94) 20 riv. del 21 novembre 1994
SCH/Com-ex (94) 23 riv. del 22 dicembre 1994
SCH/Com-ex (94) 24 riv. del 22 dicembre 1994
SCH/Com-ex (95) 1 del 28 aprile 1995
SCH/Com-ex (95) 4 del 28 aprile 1995
SCH/Com-ex (95) 15, 2^a rev. del 29 giugno 1995
SCH/Com-ex (95) 22 riv. del 20 dicembre 1995
SCH/Com-ex (96) 14 riv. del 27 giugno 1996
SCH/Com-ex (96) 24 del 19 dicembre 1996
SCH/Com-ex (97) 13 del 24 giugno 1997
SCH/Com-ex (97) 21 del 7 ottobre 1997
SCH/Com-ex (97) 36 del 15 dicembre 1997
SCH/Com-ex (97) 41 del 15 dicembre 1997
SCH/Com-ex (98) 13 del 21 aprile 1998
SCH/Com-ex (98) 36 del 16 settembre 1998
SCH/Com-ex (98) 38 corr. del 16 settembre 1998
SCH/Com-ex (98) 54 del 16 dicembre 1998
SCH/Com-ex (98) 55 del 16 dicembre 1998

b) Decisioni del Gruppo centrale

SCH/C (96) 16 del 12 marzo 1996
SCH/C (96) 32 del 26 aprile 1996
SCH/C (96) 40 del 28 maggio 1996
SCH/C (96) 41 del 23 maggio 1996
SCH/C (96) 96 dell'11 maggio 1996
SCH/SG (97) 9 del 17 gennaio 1997
SCH/C (97) 95 del 7 luglio 1997
SCH/SG (97) 79 del 7 ottobre 1997
SCH/Pers (98) 9 riv. del 30 marzo 1998
SCH/SG (98) 25, 2^a rev. del 30 marzo 1998
SCH/C (98) 135 del 15 dicembre 1998

2.3. COOPERAZIONE DI POLIZIA

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 dicembre 1998****riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta****(SCH/Com-ex (98) 51, 3ª rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visti gli articoli 39 e 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

sottolineando la necessità che gli Stati Schengen continuino a migliorare la prevenzione e la ricerca di fatti punibili intensificando la cooperazione,

confermando l'importanza rivestita dalla mutua assistenza tra servizi di polizia ex articolo 39 CSCH ai fini del conseguimento di tale obiettivo,

convinto che in determinati casi, in cui non è necessario adottare misure coercitive, la cooperazione tra servizi di polizia — la cui direzione spetta per competenza alle autorità giudiziarie — può essere direttamente necessaria per evitare di mettere a repentaglio l'esito positivo dell'attività di ricerca a causa della tardiva esecuzione di richieste,

considerando che è nell'interesse della sicurezza dell'azione e della certezza del diritto elaborare un elenco comune di atti oggetto di una tale cooperazione di polizia e stabilire, a tal fine, corrispondenti canali per la trasmissione di domande di polizia,

DECIDE:

1. Gli Stati Schengen si adoperano, in conformità dell'obiettivo di cui all'articolo 39 CSCH, al fine di portare la cooperazione tra servizi di polizia nella lotta alla criminalità ad un livello corrispondente alle esigenze di un tempestivo ed efficace intervento contro criminali operanti su scala internazionale. In tale contesto riveste particolare importanza l'elaborazione di un elenco comune di atti che, in conformità del diritto degli Stati Schengen, possono essere richiesti e compiuti nei casi in cui la preliminare autorizzazione delle autorità giudiziarie e/o amministrative non è obbliga-

toria, ferma restando la competenza direttiva delle autorità giudiziarie. In caso di raggiungimento di un consenso su un tale elenco, spetterà al Gruppo centrale prendere una decisione definitiva al riguardo.

2. A prescindere dall'adozione dell'elenco comune di cui al punto 1, gli Stati Schengen elaboreranno quadri informativi, destinati ad essere integrati nelle schede nazionali del Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, riguardanti gli atti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 della Convenzione di Schengen che, in conformità del diritto interno, possono essere richiesti e compiuti nelle relazioni tra le autorità di polizia alle condizioni di cui al punto 1.
3. Gli Stati Schengen il cui diritto interno lo consente, possono integrare la cooperazione di polizia in materia di prevenzione e di ricerca di fatti punibili concludendo accordi bilaterali, nonché stabilire, oltre alle misure comprese nell'elenco comune di cui al punto 1, atti che possono essere oggetto di assistenza di polizia senza l'intervento delle autorità giudiziarie e/o amministrative. In tale contesto andrebbero regolati inoltre le modalità di trasmissione di domande di polizia ai servizi competenti ed il modo in cui può essere semplificato l'utilizzo di informazioni trasmesse come mezzi di prova nel quadro di un procedimento penale.
4. Il Gruppo di lavoro I, di concerto con il Gruppo di lavoro III, riferisce annualmente al Gruppo centrale, basandosi sulle esperienze acquisite dagli Stati Schengen, sui progressi che è stato possibile registrare ai fini del miglioramento della cooperazione di polizia nell'ambito della prevenzione e della ricerca di fatti punibili.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 16 dicembre 1998****riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia****(SCH/Com-ex (98) 52)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 2, paragrafo 3, 7, 39, 40, 41, 46, 47 e 92 di tale Convenzione,

DECIDE:

1. Il Vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia (doc. SCH/I (98) 90(*)) è approvato nella versione qui allegata. La dichiarazione del Comitato esecutivo del 29 giugno 1995 (doc. SCH/Com-ex (95) decl. 2) è abrogata.
2. Il Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (doc. SCH/I (97) 36, 5^a rev.) è stato integrato nel Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia. La decisione del Comitato esecutivo del 24 giugno 1997 (doc. SCH/Com-ex (97) 6, 2^a rev.) è abrogata.
3. Le Parti contraenti inseriscono il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nelle loro istruzioni nazionali e lo trasmettono ai servizi di polizia in previsione della sua attuazione.
4. Gli aspetti redazionali del Vademecum, che avrà la forma di una raccolta di fogli sciolti, sono curati dal Segretariato Schengen. A tal fine, le Parti contraenti comunicano regolarmente al Segretariato generale le modifiche riguardanti le loro schede nazionali.
5. La presidenza di turno si consulta semestralmente con gli Stati circa la necessità di aggiornare la Parte generale del Vademecum e procede all'aggiornamento del Vademecum stesso.
6. La presidenza trasmette il Vademecum all'Unione europea per conoscenza.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

(*) Documento «restreint».

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 28 aprile 1999
riguardante l'Acquis Schengen nel settore telecomunicazioni
(SCH/Com-ex (99) 6)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 44 di tale Convenzione,

DECIDE:

Si approvano le esigenze tattiche ed operative di futuri sistemi di radiocomunicazione digitali transfrontalieri dei servizi di polizia e doganali degli Stati Schengen, definite in ottemperanza al mandato ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di Schengen, le norme per la creazione e la gestione di algoritmi di cifratura uniformi, nonché gli altri accordi adottati nel settore di attività del Sottogruppo «Telecomunicazioni», descritti nei seguenti nove documenti Schengen:

1. SCH/I-Telecom (92) 21, 2^a rev.(*) del 12 giugno 1992
«Definizione delle esigenze in materia di radiocomunicazione dei servizi di polizia e di dogana»
2. SCH/I-Telecom (95) 18(*) dell'8 giugno 1995
«Rete di comunicazione radio numerica, specifiche tattiche ed operative delle autorità e degli organismi preposti alla sicurezza»
3. SCH/I-Telecom (96) 44, 5^a rev.(*) del 14 novembre 1997
«Requisiti dei terminali e delle relative interfacce utente dei futuri sistemi di collegamento radio digitale dei paesi Schengen»
4. SCH/I-Telecom (95) 33, 2^a rev.(*) del 6 dicembre 1995
«Richiesta di esame di norme europee che soddisfino le specifiche funzionali di Schengen (rivolta all'ETSI)»
5. SCH/I-Telecom (95) 35(*) del 21 novembre 1995
«Requisiti di comunicazione Schengen e standard TETRA, in base alla relazione dell'ETSI»
6. SCH/I-Telecom/crypto (95) 37, 4^a rev.(*) dell'8 luglio 1996
«Rete di radiocomunicazione numerica degli organismi preposti alla sicurezza (esigenze di sicurezza)»
7. SCH/I-Telecom/crypto (97) 7, 5^a rev.(*) del 24 febbraio 1998
«Agreement for use and custody of Schengen Algorithms»

 («Accordo relativo all'utilizzazione e alla custodia di algoritmi Schengen»)

(*) Documento «restreint».

8. SCH/I-Telecom/crypto (97) 10, 2^a rev. (*) del 24 febbraio 1998

«Approval criteria for manufacturers of the Schengen specific algorithm»

(«Criteri relativi ai produttori dell'algoritmo Schengen»)

9. SCH/I (98) 17, 4^a rev. (*) del 26 maggio 1998

«Modifica del mandato del Sottogruppo "Telecomunicazioni" al fine di esaminare le questioni relative all'interoperabilità fra diversi sistemi di radiocomunicazione digitali»

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

(*) Documento «restreint».

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante i funzionari di collegamento****(SCH/Com-ex (99) 7, 2ª rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 7 e 47 di tale Convenzione,

facendo riferimento alla sua dichiarazione del 16 settembre 1998 (doc. SCH/Com-ex (98) decl. 2 riv.),

DECIDE:

1. Si approva il progetto relativo al reciproco distacco di funzionari di collegamento finalizzato alla consulenza e all'assistenza nell'ambito dell'esecuzione di compiti di sorveglianza e di controllo alle frontiere esterne (doc. SCH/I-Front (98) 170, 5ª rev.).
2. Si raccomanda agli Stati partner di procedere quanto prima al distacco di funzionari di collegamento nelle sedi di loro scelta fra quelle citate nel documento SCH/I-Front (99) 9, 3ª rev. e di concludere a tal fine, gli accordi bilaterali eventualmente necessari. Tale elenco indicativo non ha carattere vincolante e sarà aggiornato in funzione della situazione.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

SCH/I-Front (98) 170, 5ª rev.

RECIPROCO DISTACCO DI FUNZIONARI DI COLLEGAMENTO FINALIZZATO ALLA CONSULENZA E ALL'ASSISTENZA NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DI COMPITI DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO ALLE FRONTIERE ESTERNE

In occasione della riunione del 16 settembre 1998, il Comitato esecutivo ha dato l'incarico, con la dichiarazione SCH/Com-ex (98) decl. 2 riv., di esaminare se la consulenza e l'assistenza fornite da dipendenti di uno Stato Schengen nell'ambito dell'esecuzione dei controlli alle frontiere esterne di un altro Stato Schengen può tradursi in un miglioramento della protezione delle frontiere esterne.

Al termine della riunione del Sottogruppo «Frontiere» del 28 settembre 1998 e previo esame approfondito delle possibilità di consulenza e di assistenza alle frontiere esterne da parte di funzionari di collegamento, le delegazioni hanno risposto senza riserve in modo affermativo al precitato quesito.

In esecuzione dell'ulteriore incarico conferito dal Comitato esecutivo, il Sottogruppo «Frontiere» presenta il seguente progetto relativo al reciproco distacco di funzionari di collegamento finalizzato alla consulenza e all'assistenza nell'ambito dell'esecuzione di compiti di sorveglianza e di controllo alle frontiere esterne.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. Condizioni giuridiche di base

I funzionari di collegamento sono distaccati ed operano sulla base degli articoli 47, commi da 1 a 3 CSCH e 7, terza frase CSCH.

Tali disposizioni consentono il distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato allo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra gli Stati Schengen. Ciò vale espressamente anche per la mutua assistenza tra autorità transfrontaliere alle frontiere esterne.

L'effettivo distacco avviene però sempre in forza di accordi bilaterali tra i vari Stati Schengen, integrati eventualmente da accordi pratici fra le amministrazioni interessate. Gli Stati che procedono al mutuo distacco di funzionari di collegamento possono pertanto adottare in via bilaterale regole derogatorie rispetto ai principi menzionati di seguito. La conclusione di accordi bilaterali non osta tuttavia ad una concertazione comune e ad una reciproca informazione.

1.2. Ambiti d'intervento

I funzionari di collegamento possono operare negli organismi operativi di polizia di frontiera, alle frontiere marittime e terrestri, nonché negli aeroporti e presso la guardia costiera. Essi prestano consulenza ed assistenza, su richiesta, previo accordo e tenendo conto delle istruzioni dei servizi dello Stato di accoglienza, al personale degli organismi operativi competenti degli Stati Schengen nell'ambito dell'esecuzione di misure di protezione e di controllo alle frontiere esterne Schengen. In tale contesto possono svolgere anche un'attività di osservazione e di individuazione di elementi che appaiono sospetti in relazione con l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. Non possono tuttavia assolvere compiti sovrani di alcun tipo. I principali ambiti di intervento sono in particolare i valichi di frontiera e i tratti di frontiera che rivestono particolare interesse sotto il profilo dell'immigrazione illegale nello spazio Schengen.

L'attività dei funzionari di collegamento lascia impregiudicata la sovranità dello Stato cui è fornita l'assistenza; nell'esercizio dei compiti assegnati sono fatte salve le disposizioni amministrative e giuridiche interne.

L'esecuzione dei compiti dei funzionari di collegamento, elencati a titolo d'esempio e descritti in appresso, è finalizzata esclusivamente alla consulenza e all'assistenza fornite alle autorità dello Stato Schengen di accoglienza preposte all'esecuzione dei compiti di polizia di frontiera.

Tale esecuzione ha luogo in ogni caso:

- in conformità del diritto nazionale,
 - nel rigoroso rispetto delle disposizioni concrete contemplate dai singoli accordi bilaterali, integrate, se del caso, da ulteriori accordi pratici
- e
- previo accordo e tenendo conto delle istruzioni dei servizi dello Stato di accoglienza.

I compiti così come definiti sopra possono essere i seguenti:

Compiti nel settore dello «scambio di informazioni»

- Raccolta e scambio, regolari e specifici, di informazioni,
- Instaurazione di contatti tra uffici competenti, in particolare in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 46 CSCH,
- Informazione degli uffici dello Stato ospite su questioni riguardanti l'ingresso e l'uscita, con riferimento allo Stato che procede al distacco.

Compiti nel settore della «consulenza ed assistenza fornite ai funzionari di collegamento operanti nello Stato di accoglienza»

- Consulenza ed assistenza fornite ai funzionari dello Stato di accoglienza nell'ambito:
 - dell'interrogazione dei viaggiatori e
 - delle verifiche dell'autenticità dei documenti rilasciati dallo Stato di distacco.
- Consulenza ed assistenza fornite ai funzionari dello Stato di accoglienza nel quadro di attività di polizia di frontiera adottate successivamente, come per esempio:
 - rapporto,
 - stesura di verbali,
 - audizioni,
 - statistiche.
- Consulenza ed assistenza fornite ai funzionari dello Stato di accoglienza in sede di:
 - analisi dei documenti di cui i funzionari di collegamento sono a conoscenza,
 - elaborazione di piani d'intervento relativi a misure di sorveglianza delle frontiere,
 - analisi di interventi di polizia di frontiera.
- Consulenza ed assistenza fornite ai funzionari dello Stato di accoglienza nell'aggiornamento del quadro della situazione.
- Accompagnamento delle pattuglie dei funzionari dello Stato di accoglienza nell'ambito della sorveglianza delle frontiere.

Per quanto concerne specificamente gli aeroporti ed i porti marittimi, possono essere eseguiti inoltre i seguenti compiti:

- Consulenza/informazione degli uffici in caso di misure di allontanamento adottate dallo Stato che procede al distacco nel rispetto di accordi di riammissione esistenti.
- Consulenza di persone di contatto in relazione a viaggiatori o vettori dello Stato che procede al distacco.

1.3. Profilo di potenziali funzionari di collegamento

I funzionari di collegamento da distaccare devono potersi prestare, sotto il profilo sia professionale che personale, anche ad un eventuale distacco all'estero a lungo termine. I funzionari in questione devono avere acquisito un'esperienza nel settore della polizia di frontiera. Dovrebbero avere, se possibile, una conoscenza di base della lingua nazionale dello Stato interessato o quantomeno la padronanza della lingua di lavoro più diffusa nella sede d'intervento.

In principio andrebbe fatto ricorso, di preferenza, a funzionari con un elevato grado di specializzazione.

1.4. Aspetti logistici

Lo Stato di accoglienza fornisce assistenza logistica allo Stato di distacco fatta salva la sovranità di ambedue gli Stati interessati e in conformità dei pertinenti accordi bilaterali.

- A seconda delle possibilità, il servizio ospite dovrebbe offrire ai funzionari di collegamento un proprio ufficio o quantomeno l'uso in comune di un ufficio. Il funzionario di collegamento deve poter utilizzare gli altri mezzi logistici a disposizione del servizio che lo accoglie.
- Lo Stato di distacco si occupa dell'alloggio del funzionario di collegamento e ne sostiene le spese. Lo Stato di accoglienza fornisce assistenza nella ricerca di un alloggio.
- Il distacco formale del funzionario di collegamento presso lo Stato ospite (presso l'ambasciata dello Stato di distacco o il ministero/l'autorità dello Stato ospite) deve essere disciplinato dalle disposizioni dei singoli accordi bilaterali.
- Assistenza medica:
Lo Stato di distacco assicura che nello Stato di accoglienza vi sia una sufficiente assistenza medica. Se del caso, deve essere stipulata un'assicurazione supplementare.

2. SEDI D'INTERVENTO

La scelta dei luoghi raccomandati agli Stati Schengen per il distacco di funzionari di collegamento sarà determinata separatamente dal Sottogruppo «Frontiere». Tale elenco indicativo non ha carattere vincolante e verrà aggiornato a seconda della situazione.

3. VALUTAZIONE/FOLLOW-UP

Se del caso, gli Stati Schengen procedono, nel quadro del Sottogruppo «Frontiere»⁽¹⁾, ad uno scambio di esperienze acquisite in materia di distacco di funzionari di collegamento.

⁽¹⁾ Dopo l'integrazione di Schengen nell'Unione europea, i lavori del Sottogruppo «Frontiere» saranno proseguiti dal gruppo di lavoro del Consiglio competente in materia di frontiere esterne.

SCH/I-Front (99) 9, 3^a rev.

(Reciproco distacco di funzionari di collegamento finalizzato alla consulenza e all'assistenza nell'ambito dell'esecuzione di compiti di sorveglianza e di controllo alle frontiere esterne)

Elenco indicativo delle sedi che, secondo stime attuali, sono raccomandate agli Stati Schengen per il distacco di funzionari di collegamento

Segue un elenco di sedi d'intervento che, secondo stime attuali, sono raccomandate agli Stati Schengen per il distacco di funzionari di collegamento.

Questo elenco indicativo non ha carattere vincolante e sarà aggiornato dal Sottogruppo «Frontiere»⁽¹⁾ a seconda della situazione.

1. Belgio

— Bruxelles (aeroporto di Zaventem)

2. Germania

— Francoforte/Meno (aeroporto)

— Monaco (aeroporto Franz-Joseph-Strauß)

— Francoforte/Oder (frontiera terrestre con la Polonia)

— Ludwigsdorf (frontiera terrestre con la Polonia)

— Zinnwald (frontiera terrestre con la Repubblica ceca)

— Waidhaus (frontiera terrestre con la Repubblica ceca)

— Amburgo (porto)

3. Francia

— Marsiglia (porto)

— Parigi (aeroporto Charles de Gaulle)

4. Grecia

— Atene (aeroporto)

— Salonicco (aeroporto)

— Kakavia (frontiera terrestre con l'Albania)

— Kastanies (frontiera terrestre con la Turchia)

— Samos

— Corfù

⁽¹⁾ Dopo l'integrazione di Schengen nell'Unione europea, i lavori del Sottogruppo «Frontiere» saranno proseguiti dal gruppo di lavoro del Consiglio competente in materia di frontiere esterne.

5. Italia

- Roma Fiumicino (aeroporto)
- Brindisi (frontiera marittima)
- Trapani
- Trieste (frontiera terrestre con la Slovenia)
- Milano (aeroporto di Malpensa)

6. Paesi Bassi

- Amsterdam (aeroporto di Schiphol)

7. Austria

- Vienna Schwechat (aeroporto)
- Nickelsdorf autostrada (frontiera terrestre con l'Ungheria)
- Spielfeld (frontiera terrestre con la Slovenia)
- Berg (frontiera terrestre con la Slovacchia)
- Drasenhofen (frontiera terrestre con la Repubblica ceca)

8. Spagna

- Algeciras (porto)
 - Madrid (aeroporto Barajas)
-

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti****(SCH/Com-ex (99) 8, 2ª rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli da 70 a 76 di tale Convenzione,

DECIDE:

Il Comitato esecutivo approva la decisione del Gruppo centrale del 22 marzo 1999 relativa ai principi generali sul compenso di informatori e confidenti (doc. SCH/C (99) 25, SCH/Stup (98) 72, 2ª rev.).

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

SCH/Stup (98) 72, 2^a rev.**Oggetto: Principi generali sul compenso di confidenti ed informatori****1. Introduzione**

L'internazionalizzazione della criminalità nel settore degli stupefacenti, ma anche più in generale della grande criminalità e della criminalità organizzata, è un fenomeno che si sviluppa anche negli Stati Schengen.

Adattandosi con flessibilità al mutamento delle condizioni geopolitiche, giuridiche, economiche e tecnologiche, i malviventi sempre più professionisti commettono reati nel settore del traffico illecito di stupefacenti sfruttando strutture imprenditoriali, associano manovre illecite ad ambienti legali dell'economia e non esitano ad usare la violenza o la minaccia nei confronti di persone o di cose e ad avvalersi della loro influenza negli ambienti politici, economici e della pubblica amministrazione pur di raggiungere i loro obiettivi, ossia in particolare massimizzare i profitti e soddisfare ambizioni di potere.

La specializzazione, la divisione del lavoro e la compartimentazione, sia all'esterno che all'interno, sono le caratteristiche salienti del modus operandi delle organizzazioni criminali nel settore degli stupefacenti. I proventi illeciti vengono «reinvestiti» in nuove attività criminali o vengono fatti confluire in circuiti legali dell'economia per acquistare influenza e guadagnarsi il monopolio sulla scena criminale.

Persino metodi investigativi speciali sono sempre più infruttuosi. La raccolta attiva e discreta di informazioni, parallelamente a metodi investigativi operativi e ad una valutazione sistematica, hanno assunto un'importanza crescente ai fini dell'identificazione e della lotta contro la criminalità organizzata nel settore degli stupefacenti. Particolare attenzione va rivolta in tale contesto all'impiego regolare, coordinato e mirato di confidenti nonché al ricorso ad informatori.

I confidenti e gli informatori devono godere della fiducia dei malviventi per poter far luce sul mondo chiuso delle organizzazioni criminali e chiarirne le strutture.

Per tale motivo la presidenza ha rivolto agli Stati partner un questionario riportato nel documento SCH/Stup (98) 25 e ha messo a loro disposizione le risposte ottenute nel documento SCH/Stup (98) 60 riv. Dall'analisi delle risposte è emerso che gli Stati partner conoscono situazioni e talvolta prassi giuridiche, per quanto concerne il compenso dei confidenti e degli informatori, piuttosto diverse. Il Sottogruppo «Stupefacenti» ha pertanto convenuto, nella riunione del 21 ottobre 1998, di definire principi comuni, non vincolanti e orientativi sul compenso e sulla concessione di vantaggi in natura agli informatori e ai confidenti.

I seguenti principi generali sul compenso dei confidenti e degli informatori devono essere applicati nello spazio Schengen come linee direttrici non vincolanti e contribuire inoltre a migliorare ulteriormente la cooperazione della polizia e della dogana in questo settore sensibile. Nel contempo questi principi generali devono servire anche di orientamento per gli Stati che si accingono a formulare o ad integrare regolamentazioni corrispondenti.

2. Contesto generale

La motivazione dei confidenti ed informatori a collaborare con i servizi di polizia e doganali è di natura essenzialmente economica. È pertanto necessario creare incentivi finanziari che, tenuto conto della situazione economica sul mercato, siano adeguati alle loro condizioni di vita personali, alle capacità e abilità necessarie alle operazioni, ai rischi connessi e al successo delle indagini. Svolgono una parte importante in tale contesto anche considerazioni economiche, dato che il ricorso a confidenti e ad informatori è spesso conveniente.

L'osservanza delle seguenti linee direttrici in tutto il territorio Schengen costituisce un elemento importante per tener conto della necessità di soddisfare le esigenze tattiche e giuridiche delle indagini nel settore degli stupefacenti, in considerazione anche delle particolarità bilaterali, regionali o delittuose, ed impedire nel contempo una concorrenza inopportuna fra i confidenti di servizi di polizia o doganali di primo piano di due o più Stati Schengen e il conseguente «turismo di confidenti».

3. Principi

Questi principi lasciano impregiudicata la normativa nazionale.

Il compenso di un confidente/informatore dovrebbe essere commisurato, da un lato, all'esito dell'azione penale e/o al pericolo in tal modo scongiurato e, dall'altro, al grado di coinvolgimento personale e al rischio preso. L'incentivo ricavato dal compenso non deve indurre l'informatore o il confidente a commettere atti illeciti.

Sono criteri particolari:

- La quantità delle informazioni e degli esiti positivi che ne sono derivati, quali ad esempio il valore e l'importanza della sostanza stupefacente sequestrata, il numero e la qualità dei malviventi arrestati e/o dei beni patrimoniali sequestrati.
- La qualità delle informazioni, quali ad esempio le informazioni tattiche o strategiche utilizzabili sul *modus operandi*, la logistica dei malviventi, gli obiettivi dell'organizzazione criminale, la reazione delle strutture criminali alle misure adottate nel quadro dell'azione penale.
- Le caratteristiche personali dei confidenti/degli informatori, quali ad esempio il coinvolgimento personale nell'operazione, particolari ostacoli, rischi e pericoli, affidabilità e motivazione.
- L'importanza della struttura/dell'organizzazione criminale o della procedura investigativa in considerazione del profilo criminale dei suoi membri, del suo peso nell'ambiente criminale, del suo grado d'infiltrazione nelle strutture pubbliche, dei danni effettivi o prevedibili, dell'interesse sociale del caso e del suo collocamento nella realtà criminale locale, anche in sede di trattamento strategico delle informazioni.

Il compenso è normalmente corrisposto in cambio di una collaborazione puntuale. È da escludere il versamento illimitato di un contributo per il sostentamento dei confidenti/degli informatori.

A favore dei confidenti/degli informatori possono essere adottate anche particolari misure di protezione o di assistenza (ad esempio protezione dei testimoni), nonché misure in materia di previdenza sociale.

Le spese sostenute dai confidenti/informatori possono essere rimborsate separatamente.

Il compenso viene versato una volta espletato l'incarico assegnato. È possibile versare compensi parziali al termine di ogni singola fase dell'operazione. Non si dovrebbero versare anticipi.

Rimangono impregiudicate le regolamentazioni nazionali d'ordine tributario e sociale relative a simili compensi.

Le spese sono di norma a carico del servizio di polizia o doganale inquirente. Quando le indagini sono condotte da più servizi Schengen occorre giungere in tempo utile ad un accordo in merito alla ripartizione delle spese. I contributi di terzi non dovrebbero normalmente far parte del compenso.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti possono essere concessi vantaggi in natura. Tali vantaggi possono far parte dei compensi in denaro. Si possono prendere in considerazione al riguardo il tipo di vantaggio, la sua importanza per il confidente/l'informatore e il costo legato alla concessione del vantaggio, che varia da uno Stato all'altro. Si possono citare anche le misure di protezione in situazioni di pericolo, la concessione di agevolazioni carcerarie ovvero il parziale o totale condono della pena in conformità della legislazione nazionale.

Se il confidente/l'informatore commette una trasgressione, ad esempio, assumendo un comportamento illegale e contrario a quanto pattuito, fornendo consapevolmente o per negligenza informazioni errate o non attenendosi alle istruzioni impartite o abbandonando di propria iniziativa la linea tattica stabilita, è possibile, a seconda della gravità della trasgressione, ridurre o negare i compensi ovvero chiederne il rimborso. In tali casi – nella misura in cui siano coinvolti o possano esserlo due o più Stati Schengen — i servizi nazionali partecipanti si informano senza indugio («messaggio di avvertimento»).

I servizi nazionali competenti dovrebbero scambiarsi informazioni sui valori indicativi dei compensi in vigore nei rispettivi paesi.

DECISIONE DEL GRUPPO CENTRALE**del 22 marzo 1999****riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti****(SCH/C (99) 25)**

I confidenti e gli informatori contribuiscono in modo importante alla lotta contro la grande criminalità transfrontaliera, in particolare nel settore degli stupefacenti, in quanto godono generalmente della fiducia dei malviventi e offrono quindi la possibilità di tracciare un quadro generale delle attività e delle strutture del mondo chiuso delle organizzazioni criminali.

Il Gruppo di lavoro «Stupefacenti» si è occupato della tematica del compenso di confidenti ed informatori sotto presidenza tedesca e ha analizzato le relative situazioni e prassi giuridiche nei singoli Stati partner. Sulla base dei risultati di tale analisi, il Gruppo di lavoro «Stupefacenti» ha definito principi comuni e orientativi sul compenso e sulla concessione di vantaggi in natura agli informatori e ai confidenti. Questi principi generali costituiscono linee direttrici non vincolanti nello spazio Schengen e vanno intesi come un contributo ad un ulteriore miglioramento della cooperazione di polizia e doganale in questo settore sensibile. Nel contempo essi devono servire anche di orientamento per gli Stati che si accingono a formulare o ad integrare corrispondenti regolamentazioni.

Il Gruppo centrale prende conoscenza con favore dei – non vincolanti — «Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti» (doc. SCH/Stup (98) 72, 2^a rev.), con riserva di approvazione da parte del Comitato esecutivo.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili****(SCH/Com-ex (99) 18)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 39 di tale Convenzione,

proseguendo nell'intento di migliorare le condizioni di base per la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia,

considerando la decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 (doc. SCH/Com-ex (98) 51, 3^a rev.),

DECIDE:

Sono approvati i principi relativi alla cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili di cui alla nota della presidenza SCH/I (98) 75, 5^a rev. del 28 aprile 1999.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

SCH/I (98) 75, 5^a rev.

Oggetto: Applicazione dell'articolo 39 della Convenzione di Schengen – Miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili

Uno degli obiettivi della presidenza tedesca Schengen è il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella ricerca di fatti punibili. Nella riunione del Gruppo di lavoro I, tenutasi il 14 settembre 1998, la presidenza tedesca ha presentato la nota (SCH/I (98) 55 riv.) in cui, da un lato, sono stati illustrati i problemi constatati e, dall'altro, sono state avanzate proposte di soluzione.

Tutte le delegazioni erano concordi nel ritenere che le carenze evidenziate nell'ambito della cooperazione tra forze di polizia in sede di perseguimento di fatti punibili potessero senz'altro essere ovviate grazie ad un'interpretazione uniforme e ad un'applicazione mirata delle disposizioni della Convenzione di Schengen.

Al riguardo gli Stati Schengen concordano sul fatto che un miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella ricerca di fatti punibili non può pregiudicare le competenze direttive delle autorità giudiziarie.

Soluzioni realizzabili a breve termine:

1) Soluzione dell'elenco

In applicazione dell'articolo 39 della Convenzione di Schengen e al fine di migliorare la ricerca e l'attività di prevenzione di fatti punibili, gli uffici di polizia degli Stati Schengen possono procedere ad uno scambio d'informazioni, a condizione che:

- l'esecuzione dello scambio di informazioni non richieda misure coercitive,
- lo scambio di informazioni sia ammesso dal diritto dello Stato richiesto, e l'esecuzione degli atti non sia riservata esclusivamente alle autorità giudiziarie o non sia subordinata ad autorizzazione.

Un miglioramento della ricerca e dell'attività di prevenzione di fatti punibili deve essere conseguito consentendo agli uffici di polizia degli Stati Schengen, in situazioni concrete di sospetto o di pericolo, di collaborare senza ricorrere alle autorità giudiziarie, in particolare, nel porre in atto le misure di seguito enumerate. L'elenco non è esaustivo. Gli atti citati in appresso potranno essere posti in essere nella misura in cui ciò sia ammesso dal diritto nazionale dello Stato richiesto e dello Stato richiedente:

- accertamenti relativi a detentori e conducenti di autoveicoli,
- domande di patenti di guida,
- determinazione del luogo di residenza e di domicilio,
- accertamenti relativi ad intestatari di linee di telecomunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet), nella misura in cui si tratti di dati pubblici,
- raccolta di informazioni ad opera della polizia, a titolo volontario, presso le persone interessate (*),
- accertamenti d'identità,
- trasmissione di informazioni di polizia tratte da sistemi informatici e da atti di polizia, purché ammessa dalle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
- preparazione di piani e coordinamento di misure nel settore della ricerca nonché attivazione di ricerche d'urgenza (indipendentemente dalla ricerca nel SIS),

(*) Per Austria, Germania e Paesi Bassi vale, in conformità del loro diritto interno: audizione di polizia a titolo volontario.

- informazioni relative alla provenienza di oggetti, in particolare armi e veicoli (richieste relative ai canali di vendita),
- accertamento di indizi (ad esempio, ispezione di danni ad un veicolo in caso di fuga del conducente, cancellature in documenti, ecc.).

Gli Stati Schengen, nelle loro relazioni con uno o tutti gli Stati Schengen, possono inoltre, in conformità dell'articolo 39 della Convenzione di Schengen, definire altri settori che formano oggetto di assistenza tra forze di polizia senza l'intervento delle autorità giudiziarie.

2) Mantenimento della riserva di accordo delle autorità giudiziarie (articolo 39, paragrafo 2)

L'utilizzazione tempestiva delle informazioni quale mezzo di prova nell'ambito di un procedimento penale è possibile solo se lo Stato richiesto non esige a tal fine la presentazione di una domanda formale di assistenza giudiziaria, oltre alla domanda già formulata dall'autorità di polizia. Le limitate risorse a disposizione delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale dovrebbero essere impiegate per far fronte ai problemi pressanti della lotta alla criminalità e non essere osteggiate inutilmente da riserve di accordo.

L'articolo 39, paragrafo 2 CSCH non disciplina il modo in cui deve essere ottenuto l'accordo dell'autorità giudiziaria ai fini dell'introduzione di atti scritti come mezzi di prova in un procedimento penale. La procedura per l'ottenimento dell'accordo è pertanto organizzata a discrezione degli Stati partner.

Gli Stati Schengen concordano sul fatto che gli uffici di polizia o le autorità giudiziarie possano trasmettere le richieste di autorizzazione e la documentazione relativa al disbrigo di tali richieste servendosi di qualsiasi mezzo che permetta una rapida trasmissione, a condizione che il tipo di trasmissione lasci una traccia scritta della sua provenienza (per esempio, fax, e-mail).

3) Semplificazione delle procedure

La semplificazione delle procedure consente inoltre di sveltire la ricerca di fatti punibili proprio nei casi urgenti. Possiamo citare a titolo di esempio la regola prevista da un accordo concluso fra due Stati Schengen secondo cui le autorità di polizia possono in caso di pericolo imminente prestarsi direttamente mutua assistenza a richiesta di un'autorità giudiziaria procedendo ad interrogatori, perquisizioni e sequestri di oggetti.

Alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione di questo accordo o di accordi analoghi, le Parti contraenti esamineranno se sia possibile sviluppare modi di procedere corrispondenti nell'intero spazio Schengen.

2.4. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 14 dicembre 1993****riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro
il traffico degli stupefacenti****(SCH/Com-ex (93) 14)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli da 48 a 53 e da 70 a 76 di tale Convenzione,

DECIDE:

Al fine di migliorare nella prassi la cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti, le Parti contraenti s'impegnano a che la parte richiasta, qualora avesse l'intenzione di non eseguire una domanda di assistenza o di eseguirla solo in parte, comunichi alla parte richiedente le ragioni del suo rifiuto, nonché, ove possibile, le condizioni da soddisfare perché la domanda possa essere eseguita.

La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.

Parigi, 14 dicembre 1993.

Il Presidente
A. LAMASSOURE

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****relativa all'accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali****(SCH/Com-ex (99) 11, 2^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

vista la Dichiarazione comune dei Ministri e Sottosegretari di Stato fatta a Schengen il 19 giugno 1990,

DECIDE:

È approvato l'Accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie (SCH/II (96) 25, 18^a rev.).

I rappresentanti delle delegazioni sono pregati di stilare una relazione esplicativa che terrà conto, in particolare, dei punti qui allegati.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

SCH/III (96) 25, 18ª rev.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI E
NELL'ESECUZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI PECUNIARIE**

I Governi del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e del REGNO DEI PAESI BASSI, che hanno sottoscritto a Schengen il 19 giugno 1990 la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in seguito denominata «Convenzione del 1990», nonché i Governi della REPUBBLICA ITALIANA, del REGNO DI SPAGNA e della REPUBBLICA DI PORTOGALLO, della REPUBBLICA ELLENICA, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, dei REGNI DI DANIMARCA E DI SVEZIA nonché della REPUBBLICA DI FINLANDIA che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli accordi del 27 novembre 1990, del 25 giugno 1991, del 6 novembre 1992, del 28 aprile 1995 e del 19 dicembre 1996, nonché i Governi del Regno di Norvegia e della Repubblica d'Islanda che con i precitati Governi hanno firmato un Accordo di cooperazione il 19 dicembre 1996, in seguito denominati «Parti contraenti»,

considerando che la libera circolazione delle persone contemplata dalla Convenzione del 1990 promuove la circolazione interna dei cittadini,

considerando che è risaputo che i cittadini degli Stati Schengen commettono infrazioni stradali anche durante il loro soggiorno nel territorio di una Parte contraente diversa dalla Parte contraente nel territorio della quale soggiornano regolarmente,

visto che non è sempre possibile, nonostante gli sforzi prodigati per reprimere le infrazioni stradali, accertare l'identità degli autori prima che ritornino nel territorio della Parte contraente ove soggiornano regolarmente e infliggere loro la sanzione pecuniaria corrispondente all'infrazione commessa,

convinti dell'opportunità di una cooperazione tra le Parti contraenti anche in questo settore, non ostacolata dal fatto che le competenze in materia sono attribuite ad autorità diverse nelle Parti contraenti,

applicando la dichiarazione comune dei Ministri e Sottosegretari di Stato del 19 giugno 1990 nella quale constatano che avvieranno discussioni sul miglioramento della cooperazione relativa ai procedimenti per infrazioni in materia di circolazione stradale e sulle possibilità della reciproca esecuzione di sanzioni pecuniarie,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I*Sanzione pecuniaria***Definizioni**

Obbligo di procedere al pagamento di una somma di denaro in seguito ad un'infrazione stradale, il cui ammontare è determinato dalle autorità giudiziarie o amministrative delle Parti contraenti.

*Articolo 1**Autorità competente*

Ai sensi del presente accordo, s'intende per:

Autorità giudiziaria o amministrativa delle Parti contraenti competente per la contestazione delle infrazioni stradali, nonché per l'esecuzione della sanzione pecuniaria inflitta in materia.

Infrazione stradale

Atto contrario alle norme che regolano la circolazione stradale considerato come infrazione penale o amministrativa, comprese le infrazioni della legge relativa al tempo di guida e di riposo e della legge relativa al trasporto di merci pericolose.

Decisione

Constatazione ad opera delle autorità competenti di una della Parti contraenti, della commissione di un'infrazione stradale, in

relazione alla quale viene inflitta una sanzione pecuniaria. Si tratta di un atto che può o poteva dar luogo a ricorso dinanzi al giudice.

Autorità richiedente

L'autorità competente della Parte contraente nel cui territorio è stata commessa l'infrazione stradale.

Autorità richiesta

L'autorità competente della Parte contraente nel cui territorio la persona alla quale viene attribuita la commissione di un'infrazione stradale o alla quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria in materia, ha la sua residenza o il suo domicilio abituale.

Parte contraente richiedente

La Parte contraente nel cui territorio è stata adottata una decisione nei confronti di una persona che ha residenza o domicilio abituale nel territorio di un'altra Parte contraente ovvero che possiede la nazionalità di un'altra Parte contraente.

Parte contraente richiesta

La Parte contraente nel cui territorio una persona nei confronti della quale è stata adottata una decisione nel territorio di un'altra Parte contraente, ha residenza o domicilio abituale.

CAPITOLO II

Principi

Articolo 2

1. Le Parti contraenti s'impegnano a prestarsi la più ampia cooperazione, secondo le disposizioni del presente accordo, nella contestazione delle infrazioni stradali e nella reciproca esecuzione delle decisioni.

2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

3. Il capitolo IV del presente accordo non si applica:

a) all'esecuzione di una decisione che comprende una pena privativa della libertà inflitta a titolo principale;

b) alle infrazioni stradali connesse con reati che non riguardano solo la circolazione stradale, tranne nei casi in cui si procede separatamente o esclusivamente per le infrazioni stradali.

CAPITOLO III

Cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali

Articolo 3

1. Le autorità competenti possono, comunicando il numero di una targa per il tramite del loro ufficio della motorizzazione nazionale, richiedere informazioni agli uffici della motorizzazione delle altre Parti contraenti sul tipo e sulla marca del veicolo corrispondente, nonché sull'identità e sull'indirizzo della persona o delle persone che al momento della commissione dell'infrazione stradale sono registrate in relazione al veicolo in questione.

2. Gli uffici della motorizzazione delle Parti contraenti si trasmettono direttamente le informazioni di cui al primo comma ai fini della loro comunicazione all'autorità competente. Forniscono altresì la denominazione e l'indirizzo dell'autorità richiesta, qualora tali autorità non siano le stesse.

3. Una Parte contraente può designare un altro servizio centrale per lo scambio delle informazioni di cui al secondo comma.

4. Le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990 ed in particolare gli articoli da 126 a 128 della Convenzione del 1990 si applicano ai dati di natura personale trasmessi in virtù del primo comma.

Articolo 4

1. L'autorità richiedente può inviare direttamente alle persone cui viene attribuita la commissione di un'infrazione stradale tutte le comunicazioni relative alle conseguenze e alle decisioni in materia. Le disposizioni dell'articolo 52 della Convenzione del 1990 si applicano per analogia.

2. Le comunicazioni e le decisioni di cui al primo comma contengono o sono corredate di tutte le informazioni necessarie al destinatario perché possa far valere le proprie ragioni, in particolare:

- a) la natura dell'infrazione stradale, il luogo, la data e l'ora della sua commissione nonché le modalità di accertamento;
- b) la targa e, se possibile, il tipo e la marca del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione o, in mancanza, qualsiasi elemento d'identificazione del veicolo;
- c) l'ammontare della sanzione pecuniaria edittale ovvero, eventualmente, la sanzione pecuniaria inflitta, nonché il termine e le modalità di pagamento;
- d) la possibilità di far valere circostanze scriminanti, nonché le modalità ed i tempi previsti a tal fine;
- e) i mezzi di ricorso contro le decisioni, i relativi termini e modalità, nonché l'autorità e relativi estremi presso cui presentare il ricorso.

Articolo 5

1. Qualora il destinatario non reagisca alle comunicazioni o decisioni di cui all'articolo 4 entro i termini previsti, o qualora ai fini dell'applicazione del presente accordo l'autorità richiedente ritenga necessarie ulteriori informazioni, detta autorità può chiedere direttamente l'assistenza dell'autorità richiesta. Tali richieste devono essere corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della Parte contraente richiesta.

2. Alle richieste di cui al primo comma si applica il disposto del capitolo 2, titolo III della Convenzione del 1990.

CAPITOLO IV

Esecuzione delle decisioni

Articolo 6

1. Nell'ambito del presente accordo, il trasferimento dell'esecuzione delle decisioni può essere richiesto soltanto se:

- a) non è più possibile impugnare la decisione e la decisione è esecutiva nel territorio della Parte contraente richiedente;
- b) le autorità competenti hanno invitato inutilmente l'interessato a versare la sanzione pecuniaria prevista dalla decisione in particolare in applicazione dell'articolo 4;

c) la sanzione pecuniaria non è caduta in prescrizione ai sensi del diritto della Parte contraente richiedente;

d) la decisione riguarda una persona il cui domicilio o residenza abituale si trovi nel territorio della Parte contraente richiesta;

e) l'ammontare della sanzione pecuniaria inflitta è pari ad almeno 40 EUR;

2. Le Parti contraenti hanno, sul piano bilaterale, la facoltà di modificare la sfera di applicazione del disposto del primo comma lettera e).

Articolo 7

1. La Parte contraente richiesta non può rifiutare il trasferimento dell'esecuzione di una decisione a meno che ad avviso di tale Parte contraente:

a) l'infrazione stradale alla base della decisione non è prevista dal diritto della Parte contraente richiesta;

b) l'accettazione della richiesta non è compatibile con l'applicazione del principio «ne bis in idem», previsto agli articoli da 54 a 58 della Convenzione del 1990;

c) la sanzione pecuniaria è caduta in prescrizione ai sensi del diritto della Parte contraente richiesta;

d) la persona interessata avrebbe beneficiato di un'amnistia o di una grazia nella Parte contraente richiesta qualora avesse commesso l'infrazione stradale nel territorio di tale Parte contraente.

2. Qualsiasi rifiuto di accettazione dell'esecuzione dovrà essere motivato e comunicato quanto prima possibile alla Parte contraente richiedente.

Articolo 8

1. Una decisione è immediatamente eseguita dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta.

2. La sanzione pecuniaria è riscossa nella moneta della Parte contraente richiesta. Il calcolo dell'importo avviene sulla base del tasso di cambio ufficiale in vigore al momento della decisione di cui al primo comma.

3. Se la conversione fa apparire che l'importo della sanzione pecuniaria è superiore all'importo massimo della sanzione pecuniaria prevista per lo stesso tipo d'infrazione dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta, l'esecuzione della decisione è limitata a questo importo massimo.

4. Ogni Stato può dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, di derogare, per ragioni di ordine costituzionale o per ragioni di analoga importanza, all'applicazione del paragrafo 1, con una dichiarazione che definisca i casi in cui prima dell'esecuzione la sanzione pecuniaria da eseguire deve essere dichiarata eseguibile con una decisione giudiziale della Parte contraente richiesta. Questa decisione giudiziale non riguarda tuttavia né il merito né l'importo della decisione della Parte contraente richiedente cui si darà esecuzione.

Articolo 9

1. L'esecuzione della decisione è disciplinata dal diritto della Parte contraente richiesta.

2. La parte di pena o di sanzione pecuniaria già eseguita dalla Parte contraente richiedente è dedotta dalla pena da eseguire dalla Parte contraente richiesta.

3. Qualora l'esecuzione di una sanzione pecuniaria risulti totalmente o parzialmente impossibile, la Parte contraente richiesta potrà disporre una pena detentiva sostitutiva, o un arresto coercitivo, qualora ciò sia previsto in ambedue le Parti contraenti e la Parte contraente richiedente non l'abbia espressamente esclusa.

Articolo 10

Una volta richiesto il trasferimento dell'esecuzione di una decisione, la Parte contraente richiedente non può più eseguire tale decisione. La Parte contraente richiedente riacquista il diritto di esecuzione qualora la Parte contraente richiesta la informi di aver rifiutato la domanda di trasferimento o di non poter eseguire la decisione.

Articolo 11

La Parte contraente richiesta pone fine all'esecuzione della decisione non appena viene informata dalla Parte contraente richiedente di una decisione, una misura o di un'altra circostanza il cui effetto è di impedire l'esecuzione della decisione o di privare detta decisione del suo carattere esecutivo.

Articolo 12

1. Le domande di trasferimento dell'esecuzione di una decisione e tutte le comunicazioni ad esse relative sono formulate

per iscritto. Possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo appropriato che lasci una prova scritta, compreso il telefax.

2. La trasmissione di documenti si effettua direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti i cui estremi si desumono dai dati trasmessi dall'ufficio della motorizzazione (articolo 3, paragrafo 2). Tale trasmissione si effettua tra le autorità centrali designate dalle Parti contraenti quando non è possibile determinare l'autorità competente sulla base dei dati di cui alla prima frase.

Articolo 13

1. La domanda di trasferimento dell'esecuzione di una decisione è corredata di una copia della decisione, nonché di una dichiarazione dell'autorità competente della Parte contraente richiedente che attesta la realizzazione delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6.

2. La Parte richiedente correda, se del caso, la propria domanda di altre comunicazioni importanti in previsione del trasferimento dell'esecuzione della decisione, in particolare informazioni relative alle circostanze particolari legate all'infrazione e prese in considerazione per la determinazione della sanzione pecuniaria nonché, se possibile, del testo delle disposizioni di legge applicate.

3. Qualora la Parte contraente richiesta ritenga che le informazioni fornite dalla Parte contraente richiedente non siano sufficienti per consentirle di applicare il presente accordo, essa richiede le ulteriori informazioni necessarie.

4. Alla domanda va allegata la traduzione dei documenti menzionati nel presente articolo nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della Parte contraente richiesta.

Articolo 14

Le autorità competenti della Parte contraente richiesta informano le autorità competenti della Parte contraente richiedente dell'avvenuta esecuzione della sanzione pecuniaria o, se del caso, dell'impossibilità di dare esecuzione alla decisione.

Articolo 15

Oggetto dell'esecuzione sono la sanzione pecuniaria e le spese procedurali sostenute dalla Parte contraente richiedente. Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettano alla Parte contraente richiesta.

Articolo 16

Le Parti contraenti rinunciano ad esigere, tra di loro, il rimborso delle spese generate dall'applicazione del presente accordo.

CAPITOLO V

Disposizioni finali*Articolo 17*

1. Il Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione del 1990 ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo. È applicabile il disposto dell'articolo 132 della Convenzione del 1990.

2. L'Autorità di controllo comune, istituita dalla Convenzione del 1990, è competente in materia di protezione dei dati di natura personale per emettere un parere relativo agli aspetti comuni derivanti dall'applicazione del presente accordo.

3. Su proposta di una Parte contraente, il Comitato esecutivo può decidere di modificare l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 18

Il presente accordo si applica nel territorio delle Parti contraenti. Tuttavia, in conformità dell'articolo 138 della Convenzione del 1990, il presente accordo si applica, per quanto concerne la Repubblica francese, solo al territorio europeo della Repubblica francese e, per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, solo al territorio del Regno situato in Europa. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione del 1990, il presente accordo non si applica alle Isole Færøer e alla Groenlandia.

Articolo 19

1. Il presente accordo si applica anche alle infrazioni al codice della strada commesse prima della sua entrata in vigore.

2. Ogni Stato può dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che il presente Accordo è applicabile, per quanto lo riguarda, solo ad infrazioni stradali commesse successivamente alla sua entrata in vigore o al momento in cui è divenuto applicabile

nelle relazioni con gli Stati contraenti che abbiano fatto la stessa dichiarazione.

Articolo 20

1. Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifica il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli Stati in cui la Convenzione del 1990 è stata messa in applicazione in conformità del paragrafo 1, secondo capoverso dell'Atto finale di tale Convenzione.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

Per gli altri Stati, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione e al più presto il giorno della messa in applicazione per tali Stati di un accordo di adesione alla Convenzione del 1990 o dell'Accordo di cooperazione del 1996.

3. Ogni Stato che, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione, ha messo in applicazione la Convenzione del 1990 può, entro il momento dell'entrata in vigore del presente accordo, dichiarare all'atto del deposito o successivamente, che il presente accordo si applica nei suoi confronti, nei rapporti con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione. Tale dichiarazione produce i suoi effetti il primo giorno del secondo mese successivo alla data del suo deposito.

Articolo 21

1. Ogni Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica del presente accordo. Il depositario trasmette la proposta alle altre Parti contraenti.

2. Le Parti contraenti definiscono di comune accordo le modifiche da apportare al presente accordo.

3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 22

1. Ogni Stato comunica al depositario le denominazioni e gli indirizzi delle autorità di cui agli articoli 1, 3 e 11, paragrafo 2, al più tardi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2. Le liste delle autorità di cui al paragrafo 1 possono essere modificate, in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, in qualsiasi momento successivo mediante notifica al depositario.

3. Il depositario comunica ad ogni Parte contraente le autorità designate nonché le successive modifiche.

Articolo 23

Il presente accordo è aperto all'adesione di tutti gli Stati che diventano Parte della Convenzione del 1990.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il ventotto aprile millenovecentonovantanove, in un esemplare originale nelle lingue tedesca, inglese, francese, italiana, spagnola, portoghese, olandese e greca, gli otto testi facenti egualmente fede. Le versioni nelle lingue danese, svedese, finlandese, norvegese ed islandese, che saranno trasmesse dopo la firma, faranno egualmente fede.

DICHIARAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 26 giugno 1996****relativa all'estradizione****(SCH/Com-ex (96) decl 6, 2ª rev.)**

Considerando che la libera circolazione delle persone, prevista nell'Accordo di Schengen e nella relativa Convenzione di applicazione, è accompagnata da misure compensative volte a garantire la sicurezza nel territorio degli Stati Schengen,

considerando che la cooperazione giudiziaria in materia penale costituisce un aspetto importante di tali misure,

considerando che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen contiene disposizioni tese a semplificare la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare l'estradizione,

vista l'esperienza acquisita da quando è stata messa in applicazione la Convenzione di Schengen in materia di estradizione, in particolare nei casi in cui si tratta di reati in materia di terrorismo,

tenuto conto dell'importanza che le Parti contraenti attribuiscono ad una efficace repressione del terrorismo nel territorio comune,

tenuto conto della dichiarazione relativa alla lotta al terrorismo adottata dal Comitato esecutivo all'Aia il 21 febbraio 1996,

felicitandosi per l'accordo intervenuto il 26 giugno 1996 tra gli Stati membri dell'Unione europea su una Convenzione sul miglioramento dell'estradizione, che rappresenta uno sviluppo positivo in materia di cooperazione tra gli Stati membri,

LE PARTI CONTRAENTI DICHIARANO:

- 1) di tener conto, nell'esaminare una richiesta di estradizione nella qualità di Stato richiesto, della necessità, per tutte le Parti contraenti, di tutelare lo spazio di libertà e di sicurezza che è Schengen;
- 2) che ogni Stato richiesto farà il necessario, quando si tratti di una decisione in merito alla sospensione della detenzione a fini di estradizione, affinché possano essere prese opportune misure per evitare che l'interessato non abbia la possibilità di sottrarsi alla propria estradizione una volta presa la decisione e si impegnerà, qualora il suo diritto nazionale non offra una base giuridica sufficiente per adottare tali misure, ad avviare, nel rispetto delle norme costituzionali, le misure legislative al fine di conseguire il summenzionato obiettivo;
- 3) nella qualità di Stato richiesto, di informare senza indugio lo Stato richiedente qualora venga sospesa la detenzione a fini di estradizione della persona reclamata;
- 4) in attesa di un accordo su una base giuridica di cui al punto 2, le parti interessate prenderanno a livello bilaterale tutte le misure necessarie per prevenire ogni atto che potrebbe mettere in pericolo l'ordine pubblico di uno Stato membro.

DICHIARAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 9 febbraio 1998****riguardante il rapimento di minori****(SCH/Com-ex (97) decl 13, 2^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

tenendo presente che il rapimento di minori o la loro sottrazione abusiva, da uno dei genitori, al legittimo affidatario è fonte di vera preoccupazione per le Parti contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

tenendo conto dell'articolo 93 della summenzionata Convenzione, nel quale si chiarisce che il Sistema d'informazione Schengen ha lo scopo di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite in tale Convenzione,

tenendo presente che spetta allo Stato interessato decidere, in conformità delle disposizioni nazionali, se si può procedere all'inserimento nel Sistema d'Informazione Schengen di una segnalazione relativa al rapitore o al genitore che sottrae abusivamente il minore al legittimo affidatario,

tenendo presente che sulla base dell'articolo 97 della precitata Convenzione non è possibile inserire le informazioni necessarie nella segnalazione relativa al minore,

considerando che in caso di rapimento o sottrazione abusiva di un minore da uno dei genitori al legittimo affidatario è necessario trovare una soluzione uniforme che consenta di rintracciare il più rapidamente possibile il minore e di restituirlo ai legittimi affidatari,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

1. Qualora un minore sia stato sottratto abusivamente al legittimo affidatario da uno dei genitori o da terzi, si racco-

manda di procedere in ogni caso immediatamente all'introduzione nel SIS, in virtù dell'articolo 97, della segnalazione relativa al minore.

2. In merito a tale segnalazione andrà elaborato un formulario M che verrà inviato a tutti i SIRENE e recherà tutti gli elementi relativi alle circostanze della scomparsa e all'identità del rapitore e della o delle persone o enti legittimi che esercitano la potestà di genitore o che hanno in affidamento il minore.
3. Qualora queste informazioni non potessero essere trasmesse come previsto al punto 2 per ragioni di procedura nazionale, esse dovrebbero essere comunicate quanto più rapidamente possibile, in caso di hit, al SIRENE dello Stato in cui è avvenuto il ritrovamento.
4. Si raccomanda alle autorità che procedono all'inserimento delle segnalazioni nel Sistema d'Informazione Schengen di osservare tale procedura inviando al proprio SIRENE tutte le informazioni del caso ai fini della loro divulgazione tramite il formulario M.
5. È inoltre indispensabile che le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere procedano, all'atto dei controlli alle frontiere esterne, alla verifica sistematica dei documenti d'identità o di viaggio dei minori. Tale verifica è in particolare necessaria qualora i minori siano accompagnati da un solo adulto.
6. Il controllo documentale andrebbe eseguito, per quanto possibile, anche all'interno del territorio nel corso di operazioni di sorveglianza o altro.

2.5. SIS

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 14 dicembre 1993****relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen****(SCH/Com-ex (93) 16)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 92 e 119 di tale Convenzione,

DECIDE:

È adottato il regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e alla funzione di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (SIS) riportato qui di seguito (*).

La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.

Parigi, 14 dicembre 1993.

Il Presidente
A. LAMASSOURE

(*) Versione aggiornata: SCH/Com-ex (97) 35.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 25 aprile 1997****relativa all'aggiudicazione dello studio preliminare del SIS II****(SCH/Com-ex (97) 2, 2^a rev.)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

vista la decisione adottata nella riunione di Lussemburgo del 19 dicembre 1996 relativa alla creazione di un SIS di seconda generazione, il SIS II, che non dovrà solo essere capace di integrare tutti gli Stati Schengen ma anche comportare nuove funzionalità,

visto che la creazione del SIS II implica la realizzazione di uno studio preliminare che definisca l'architettura del futuro sistema e che, per aggiudicare tale studio preliminare, è necessario indire una gara di appalto ai sensi della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,

DECIDE:

1. Il Portogallo sarà incaricato, in stretta relazione con gli altri Stati membri di Schengen, di procedere all'aggiudicazione dello studio preliminare SIS II attraverso l'indizione di una gara d'appalto ai sensi della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e in conformità del diritto portoghese applicabile.
2. Il Portogallo sarà responsabile, in stretta relazione con gli altri Stati membri di Schengen, della direzione del progetto e della gestione del relativo bilancio.

3. Un regolamento finanziario sarà elaborato per risolvere tutte le questioni inerenti al bilancio relative allo studio preliminare del SIS II; tale regolamento dovrà offrire al Portogallo tutte le garanzie giuridiche e finanziarie.
4. Sarà elaborato altresì un regolamento amministrativo teso a definire chiaramente le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte, ossia l'ente appaltante, gli Stati Schengen e il Segretariato Schengen.
5. Il coordinamento del progetto, che comprende la gestione amministrativa, nonché la relazione tra i vari gruppi di lavoro Schengen, spetterà al Segretariato Schengen, in stretta collaborazione con il capo progetto e il responsabile della gestione finanziaria.
6. Il Comitato esecutivo dà mandato al Gruppo centrale di seguire l'andamento dei lavori, in particolare:
 - a) il capitolato d'oneri dello studio preliminare del SIS II e il bando di concorso,
 - b) il regolamento finanziario e il regolamento amministrativo.

Lisbona, 25 aprile 1997.

Il Presidente
Francisco SEIXAS da COSTA

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 7 ottobre 1997****riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS****(SCH/Com-ex (97) 18)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 92 e 119 di tale Convenzione,

visti gli articoli 2 e 3 dell'Accordo di cooperazione tra le Parti contraenti dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia,

DECIDE:

1. Contributo dell'Islanda e della Norvegia, in seguito denominate «Stati parte dell'Accordo di cooperazione», ai costi d'installazione e di funzionamento del C.SIS:

Il contributo degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione è determinato in base alla loro aliquota della somma dei prodotti interni lordi delle Parti contraenti e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione.

La quota delle Parti contraenti è calcolata in conformità dell'articolo 119 della CSCH.

2. Metodo di calcolo:

— La quota dell'Islanda e della Norvegia è calcolata raffrontando il prodotto interno lordo di tutte le Parti contraenti e quello degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione.

— La quota delle Parti contraenti che sono membri dell'UE è calcolata, dopo aver detratto la quota dell'Islanda e della Norvegia, secondo la base dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, seconda frase della CSCH.

3. Il termine di riferimento per il versamento dei contributi degli Stati nordici è fissato al 1° gennaio 1997.

Vienna, 7 ottobre 1997.

Il Presidente

K. SCHLÖGL

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 7 ottobre 1997****riguardante l'evoluzione del SIS****(SCH/Com-ex (97) 24)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 92, paragrafo 3 di tale Convenzione,

vista l'analisi realizzata dal Comitato di orientamento (doc. SCH/OR.SIS (97) 146, 2^a rev.),

DECIDE:

Parallelamente alle attività riguardanti il SIS II, si procede al rinnovo del C.SIS attuale per il funzionamento con 10 Stati. Il sistema viene tuttavia preparato in vista del funzionamento con 15 Stati in modo tale che l'integrazione degli Stati nordici possa intervenire sulla nuova piattaforma immediatamente dopo la stabilizzazione del SIS con 10 Stati.

Gli Stati nordici devono essere integrati quanto prima possibile nel corso dell'anno 2000.

In sede di realizzazione andranno rispettate le seguenti linee direttrici:

- 1) Nel quadro dello sviluppo parallelo del SIS I e del SIS II, viene mantenuto senza restrizioni l'obiettivo strategico dello sviluppo del SIS II. Talune esigenze operative essenziali potranno essere realizzate solo grazie al SIS II.
- 2) La realizzazione del progetto deve essere garantita dalla Francia tramite una procedura di aggiudicazione ristretta.
- 3) Lo sviluppo parallelo del SIS I e del SIS II implica che tutti gli Stati siano disposti ed abbiano la volontà di mettere a disposizione tutte le risorse umane e finanziarie necessarie.

Vienna, 7 ottobre 1997.

Il Presidente

K. SCHLÖGL

SCH/OR.SIS (97) 146, 2^a rev.**Oggetto: Evoluzione del SIS**

1. In occasione della sua riunione del 23 giugno 1997, il Gruppo centrale ha esaminato la nota relativa all'evoluzione del SIS elaborata dal GLP e dal Comitato di orientamento «SIS» (SCH/OR.SIS (97) 105 riv.). Durante tale riunione non è stato tuttavia raggiunto un accordo circa l'ulteriore modo di procedere.
2. In occasione della sua riunione dell'8 luglio 1997, il Comitato di orientamento «SIS» ha incaricato il GLP di procedere ad un nuovo esame tecnico degli scenari preferiti dalle delegazioni e di elaborare una tabella sulle esigenze ed i costi.
3. Le intense attività svolte dal GLP durante i mesi estivi sono sfociate nella nota in allegato, relativa alle possibilità di evoluzione tecnica del sistema esistente tenuto conto della partecipazione al SIS degli Stati nordici (SCH/OR.SIS-SIS (97) 425 riv.).

Nel corso di tali attività ed in particolare nel quadro di discussioni condotte con il consorzio, è emerso che una decisione sull'evoluzione del SIS deve essere presa rapidamente. È probabile che senza un potenziamento del sistema con una sostituzione dell'hardware e del software, il SIS non sarà in grado di far fronte al cambiamento di data che interverrà al momento del passaggio al terzo millennio. Dai pareri ufficiali del consorzio emerge che non può essere fornita alcuna garanzia per quanto concerne la risoluzione dei problemi cui è confrontato il sistema attuale. Il Consorzio ritiene inoltre che le modifiche in questione non siano coperte dagli attuali contratti di manutenzione.

4. Per via delle circostanze tecniche non è possibile integrare gli Stati nordici nel SIS prima del passaggio al prossimo millennio.

Esaminata la nota del GLP, il Comitato di orientamento «SIS» raccomanda al Gruppo centrale di procedere come segue:

Presa immediata di una decisione sul modo di procedere descritto qui di seguito e — tenuto conto delle attuali decisioni del Comitato esecutivo — sottoporre la questione al Comitato esecutivo affinché prenda una nuova decisione in materia:

Parallelamente alle attività riguardanti il SIS II, si procede al rinnovo del C.SIS attuale per il funzionamento con 10 Stati. Il sistema viene tuttavia preparato in vista del funzionamento con 15 Stati in modo tale che l'integrazione degli Stati nordici possa intervenire sulla nuova piattaforma immediatamente dopo la stabilizzazione del SIS con 10 Stati.

Gli Stati nordici devono essere integrati quanto prima possibile nel corso dell'anno 2000. La realizzazione del progetto di rinnovo e di evoluzione del SIS si articolerà pertanto in due fasi. Nella prima fase si procederà alla preparazione dell'hardware e delle specifiche tecniche per il funzionamento con 15 Stati ed all'implementazione per 10 Stati. La seconda fase consisterà nell'integrazione degli Stati nordici.

In sede di realizzazione di tale proposta andranno rispettate le seguenti linee direttrici:

- 1) Nel quadro dello sviluppo parallelo del SIS I e del SIS II, viene mantenuto senza restrizioni l'obiettivo strategico dello sviluppo del SIS II. Talune esigenze operative essenziali potranno essere realizzate solo grazie al SIS II. (Il SIS I conserverà le stesse funzioni anche dopo il rinnovo).
- 2) Il Comitato di orientamento «SIS» ritiene che la realizzazione dello scenario possa essere garantita solo tramite una procedura di aggiudicazione ristretta. In virtù dell'articolo 92, paragrafo 3 CSCH, il ruolo di autorità aggiudicatrice dovrà essere svolto dalla Francia.
- 3) Lo sviluppo parallelo del SIS I e del SIS II implica che tutti gli Stati siano disposti ed abbiano la volontà di mettere a disposizione tutte le risorse umane e finanziarie necessarie. I costi per il rinnovo del SIS I sono stimati a circa 16 milioni FF (costi per l'adattamento degli N.SIS esclusi).

Il Comitato di orientamento «SIS» sottolinea che qualsiasi rinvio di tale decisione mette a repentaglio il funzionamento del sistema a partire dal 1° gennaio 2000.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 15 dicembre 1997
riguardante la modifica del Regolamento finanziario C.SIS
(SCH/Com-ex (97) 35)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 92 e 119 di tale Convenzione,

visti gli articoli 2 e 3 dell'Accordo di cooperazione tra le Parti contraenti dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia,

DECIDE:

Il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS Schengen nella versione del 20 dicembre 1996 (SCH/Com-ex (93) 16 riv.) è modificato come segue.

Vienna, 15 dicembre 1997.

Il Presidente
K. SCHLÖGL

SCH/Com-ex (93) 16, 2ª rev.

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 92 e 119 di tale Convenzione,

visti gli articoli 2 e 3 dell'Accordo di cooperazione tra le Parti contraenti dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia,

DECIDE:

È approvato il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS) riportato qui di seguito.

REGOLAMENTO FINANZIARIO

PER L'INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL C.SIS SCHENGEN

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il bilancio dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen, previsto agli articoli 92 e 119 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominato C.SIS, installato a Strasburgo, comporta:

- il bilancio d'installazione del sistema centrale automatizzato, per il quale l'autorizzazione di spesa è approvata dal Comitato esecutivo, previo parere del Gruppo centrale;
- il bilancio di funzionamento, per il quale l'ammontare delle spese autorizzato annualmente è approvato dal Comitato esecutivo, previo parere del Gruppo centrale.

Il bilancio d'installazione e il bilancio di funzionamento del C.SIS tengono conto, per quanto possibile, del piano pluriennale previsionale d'installazione e di funzionamento del SIS.

Il piano pluriennale previsionale d'installazione e di funzionamento del SIS, relativo almeno a tre anni, comporta una stima delle spese prospettate.

Il piano pluriennale previsionale d'installazione e di funzionamento del SIS è aggiornato ogni anno dal Comitato di orientamento del SIS e approvato durante il primo trimestre dell'anno civile dal Gruppo centrale.

1. Risorse del C.SIS

Le risorse del C.SIS sono costituite, per il bilancio sia d'installazione che di funzionamento, dalle quote di ciascuna Parte contraente nonché degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione. Le quote degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione sono determinate in base alle relative percentuali che risultano dalla somma dei prodotti interni lordi di tutte le Parti contraenti e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione. Le quote delle Parti contraenti sono determinate in base all'aliquota di ciascuna Parte contraente della base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera c), della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

La ripartizione delle quote delle Parti contraenti, da un lato, e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione, d'altro lato, sarà determinata ogni anno sulla base dell'aliquota di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione della somma dei prodotti interni lordi dell'anno precedente delle Parti contraenti e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione. La ripartizione delle quote delle Parti contraenti è determinata ogni anno, in considerazione delle quote calcolate degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione, in funzione della parte di risorsa IVA di ciascuno Stato nel totale della risorsa IVA delle Comunità europee, quale stabilita in occasione dell'ultima rettifica del bilancio delle Comunità avvenuta nel corso dell'esercizio precedente.

L'ammontare delle quote di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione per ognuno dei bilanci considerati è calcolato e stabilito dalla Parte francese in franchi francesi.

2. Versamento dei contributi

Ciascuna Parte contraente nonché gli Stati parte dell'Accordo di cooperazione corrispondono la propria quota versandola sul conto:

Trésor Public
Banque de France
n. 9000-3
(agence centrale comptable du trésor)

Le somme versate verranno iscritte nel fondo di concorso (n. 09.1.4.782) creato nel bilancio dello Stato francese e il cui beneficiario è il Ministero dell'interno.

3. Adesione di nuovi membri

L'adesione di una nuova Parte contraente comporterà, a decorrere dalla data della sua adesione:

- un nuovo calcolo delle quote di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione alle condizioni previste al titolo I.1 del presente regolamento finanziario;
- un adeguamento delle quote di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione allo scopo di attribuire alla nuova Parte contraente la sua quota per il funzionamento del C.SIS a decorrere dall'anno della sua adesione;
- un adeguamento delle quote di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione al fine di imputare una frazione delle spese precedentemente sostenute per l'installazione del C.SIS a carico della nuova Parte contraente. Questo contributo è calcolato tenendo conto della parte di risorsa IVA del nuovo Stato nel totale della risorsa IVA delle Comunità europee per gli anni che hanno comportato una spesa di bilancio necessaria all'installazione del C.SIS anteriormente all'adesione del nuovo Stato. Tale importo sarà riversato agli altri Stati in proporzione alla loro quota, quale calcolata al titolo I.1 del presente regolamento.

TITOLO II

BILANCIO D'INSTALLAZIONE

La Repubblica francese anticipa gli oneri inerenti all'installazione del C.SIS secondo le norme del diritto delle finanze pubbliche francese. Gli importi fissati per le quote di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione sono determinati secondo le modalità definite al titolo I.1 e sono stabiliti dalla Parte francese in franchi francesi.

1. Previsione di spesa

La Parte francese elabora nell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio un progetto di bilancio annuale per le spese d'installazione del C.SIS che tiene conto, per quanto possibile, delle indicazioni fornite dal piano pluriennale previsionale d'installazione e di funzionamento del SIS. Tale progetto di bilancio è sottoposto al parere del Gruppo centrale e all'approvazione del Comitato esecutivo sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

In caso di rifiuto di approvazione del progetto di bilancio, la Parte francese prepara nel mese successivo un nuovo progetto, immediatamente sottoposto all'approvazione del Comitato esecutivo, previo parere del Gruppo centrale.

Durante l'anno di esercizio di tale progetto di bilancio, alla fine di ogni trimestre, il Gruppo centrale autorizza, previo parere del Comitato di orientamento del SIS, le spese d'installazione del C.SIS nonché ogni nuova spesa non prevista che sarà motivata in un rapporto.

La Parte francese elaborerà, nel corso del primo semestre dopo la chiusura di un esercizio finanziario, una tabella pluriennale delle spese d'installazione del C.SIS autorizzate fino alla fine di tale esercizio dal Gruppo centrale.

Tale tabella sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo contemporaneamente al progetto di bilancio annuale delle spese d'installazione del C.SIS.

Ogni spesa approvata dal Comitato esecutivo comporta l'esigibilità dei contributi di ciascuno Stato, secondo la procedura descritta al titolo II.2.

Le Parti contraenti e gli Stati parte dell'Accordo di cooperazione s'impegnano a coprire la totalità delle spese d'installazione a concorrenza dell'ammontare di spesa approvato dal Comitato esecutivo.

Le Parti contraenti e gli Stati parte dell'Accordo di cooperazione possono scegliere di liquidare il proprio contributo versando un anticipo volto a coprire in parte o del tutto la quota previsionale loro imputata per l'installazione del C.SIS.

2. Modalità di recupero

L'ammontare stabilito della quota di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione è dovuto di norma man mano che la Parte francese effettua i pagamenti.

Tuttavia, per evitare appelli troppo frequenti per il recupero delle quote, la Parte francese invierà in due tempi le domande di rimborso agli Stati, ossia il 30 aprile e il 31 ottobre, in modo tale da tener conto dei termini ultimi di impegno delle spese di funzionamento degli Stati.

La Parte francese invierà con lettera le domande di rimborso ad ogni Stato tramite le amministrazioni di cui le sono stati comunicati gli estremi.

La lettera menzionerà:

- le basi giuridiche della domanda di rimborso;
- l'ammontare complessivo autorizzato del bilancio d'installazione, approvato;

- l'importo da corrispondere per il periodo considerato;
- gli estremi necessari per il versamento del contributo, quali menzionate al titolo I.2 del regolamento.

La lettera sarà corredata di un dossier recante i seguenti documenti:

- una tabella riepilogativa delle quote degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione calcolate sulla base del prodotto interno lordo e una tabella riepilogativa delle quote di ciascuna Parte contraente nel bilancio di funzionamento del C.SIS per la spesa constatata nel periodo considerato, in funzione della sua parte IVA nel SIS;
- le copie dei documenti giustificativi relativi alla somma da versare.

Ai fini di una corretta contabilizzazione dei versamenti, è necessario che ogni Stato alleggi al suo versamento una nota di accompagnamento che riprenda le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Versamento della quota 199... dello Stato ... nel bilancio di installazione del sistema automatizzato Schengen

IMPORTO: ... franchi

BENEFICIARIO: Ministero dell'interno, Direction des transmissions et de l'informatique

3. Spesa sostenuta da uno Stato che non sia lo Stato francese

Nel caso in cui una Parte contraente o uno Stato parte dell'Accordo di cooperazione, d'accordo con le altre Parti contraenti e con gli Stati parte dell'Accordo di cooperazione, assuma direttamente a proprio carico una parte dei costi d'installazione del C.SIS, questa spesa sarà suddivisa tra le Parti contraenti secondo un'aliquota identica a quella stabilita dalla Parte francese per l'anno di esecuzione della spesa.

La Parte contraente che ha sostenuto direttamente tale spesa, o lo Stato parte dell'Accordo di cooperazione qualora sia stato quest'ultimo a sostenerla, comunicherà alla Repubblica francese, la quale provvederà a recuperarli, i contributi di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione alle condizioni previste nel presente regolamento.

La Parte francese rimborserà la spesa sostenuta non appena avrà raccolto le quote dovute a tale titolo dalle altre Parti contraenti e dagli Stati parte dell'Accordo di cooperazione.

TITOLO III

BILANCIO DI FUNZIONAMENTO

Lo Stato francese anticipa gli oneri inerenti al funzionamento del C.SIS secondo le norme del diritto delle finanze pubbliche francese. L'ammontare fissato delle quote di ciascuna Parte contraente e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione è determinato secondo le modalità definite al titolo I.1 ed è stabilito dalla Parte francese in franchi francesi.

1. Elaborazione del bilancio di funzionamento

Il progetto di bilancio di funzionamento del C.SIS è elaborato nell'anno precedente la sua esecuzione dalla Parte francese. È sottoposto al parere del Gruppo centrale e all'approvazione del Comitato esecutivo almeno sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio.

Tiene conto, per quanto possibile, delle indicazioni fornite dal piano pluriennale previsionale d'installazione e di funzionamento del SIS.

Il progetto è accompagnato dai documenti giustificativi delle spese previste.

Il bilancio è adottato all'unanimità dalle Parti contraenti.

In caso di rifiuto di approvazione del bilancio, la Parte francese elabora nel corso del mese successivo un nuovo progetto che è immediatamente sottoposto all'approvazione del Comitato esecutivo, previo parere del Gruppo centrale.

Nell'intervallo tra le due delibere, o in caso di rifiuto di approvazione, la Parte francese ha la possibilità di richiedere i contributi delle Parti contraenti e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione e di avviare l'esecuzione del bilancio, ricorrendo all'esercizio provvisorio di un mese, in base ai crediti adottati nell'esercizio precedente, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio.

La Parte francese può proporre al Comitato esecutivo un progetto di bilancio rettificativo. Gli verrà sottoposto per approvazione, previo parere del Gruppo centrale.

L'eventuale disavanzo o eccedenza registrati nel corso dell'esercizio dovranno essere obbligatoriamente liquidati al momento dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio successivo.

2. Modalità di recupero

La decisione relativa all'approvazione del bilancio da parte del Comitato esecutivo, debitamente notificata a tutte le Parti contraenti e agli Stati parte dell'Accordo di cooperazione dalla Presidenza in carica, comporta l'esigibilità delle quote delle Parti contraenti e degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione.

A tal fine, la Parte francese rivolgerà a ciascuna Parte contraente e agli Stati parte dell'Accordo di cooperazione un appello per il recupero delle quote, inviandone una copia alla Presidenza.

Le Parti contraenti e gli Stati parte dell'Accordo di cooperazione devono corrispondere l'ammontare complessivo del loro contributo prima del 30 aprile dell'esercizio in corso.

Se a quella data una Parte contraente non ha ottemperato ai propri obblighi finanziari, si applicano le norme comunitarie in vigore sugli interessi di mora per il versamento dei contributi nel bilancio comunitario. Tali norme si applicano per analogia qualora uno Stato parte dell'Accordo di cooperazione non abbia ottemperato per tempo ai propri obblighi finanziari.

La Parte francese invierà le domande di rimborso a ciascuna Parte contraente, tramite le amministrazioni di cui le sono stati comunicati gli estremi, all'inizio dell'anno di esecuzione del bilancio di funzionamento approvato.

La lettera menzionerà:

- le basi giuridiche della domanda di rimborso;
- l'ammontare del bilancio di funzionamento, quale approvato dal Comitato esecutivo per l'anno considerato.

La lettera sarà corredata di una tabella riepilogativa delle quote degli Stati parte dell'Accordo di cooperazione calcolate sulla base del prodotto interno lordo e di una tabella riepilogativa delle quote di ciascuna Parte contraente nel bilancio di funzionamento in base alla sua parte IVA nel SIS. Sarà inoltre allegata una tabella del calcolo della quota PIL e della parte IVA nel SIS per l'anno di esecuzione della spesa.

Ai fini di una corretta contabilizzazione dei versamenti, è necessario che ogni Stato alleggi al suo versamento una nota di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Versamento della quota 199... dello Stato ... nel bilancio di funzionamento del sistema automatizzato Schengen

IMPORTO: ... franchi

BENEFICIARIO: Ministero dell'interno, Direction des transmissions et de l'informatique

Le Parti contraenti e gli Stati parte dell'Accordo di cooperazione possono scegliere di versare un anticipo destinato a coprire le previsioni di spesa di più esercizi finanziari.

TITOLO IV

DISCARICO

All'inizio di ogni esercizio finanziario, la Parte francese presenterà agli Stati, sulla base delle disposizioni del presente regolamento finanziario, un documento necessario al riconoscimento dello scarico delle responsabilità per l'esercizio finanziario precedente da parte del Comitato esecutivo, previo parere del Gruppo centrale.

Il documento descriverà:

1) *Per il bilancio d'installazione*

- La situazione delle spese sostenute nell'anno precedente dalla Parte francese e, eventualmente, le spese sostenute dalle altre Parti contraenti o dagli Stati parte dell'Accordo di cooperazione nell'ambito delle disposizioni del titolo II.3 del presente regolamento.
- L'ammontare e la ripartizione delle somme rimosse a titolo del fondo di concorso, nonché le eventuali somme rimanenti ancora da recuperare, per ciascuno Stato.

2) *Per il bilancio di funzionamento*

- La situazione delle spese relative all'esercizio precedente. La tabella terrà conto del disavanzo o dell'eccedenza constatati rispetto al progetto di bilancio approvato, conformemente al titolo III.1 del regolamento, al fine di imputare o restituire agli Stati le somme corrispondenti.
- L'ammontare e la ripartizione delle somme rimosse a titolo del fondo di concorso, nonché le eventuali somme rimanenti ancora da recuperare, per ciascuno Stato.

Questo documento sarà vidimato dal controllore finanziario del Ministero dell'interno francese. Sarà inviato a tutte le Parti contraenti e agli Stati parte dell'Accordo di cooperazione dalla presidenza in carica.

Con l'approvazione di questo documento il Comitato esecutivo darà atto alla Repubblica francese dei conti finanziari da essa presentati per l'esercizio finanziario considerato. Tale approvazione dovrà intervenire entro il primo trimestre successivo all'anno finanziario considerato.

Sarà allegata una tabella delle quote di ogni Stato per il prossimo anno finanziario, calcolate secondo le modalità definite al titolo I.1 del presente regolamento.

Qualora uno Stato abbia scelto di liquidare in parte o del tutto le proprie quote versando un anticipo, il documento metterà in evidenza il saldo rimanente dopo aver dedotto gli importi dovuti per l'anno finanziario considerato.

La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal loro ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul loro territorio.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 21 aprile 1998****riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti****(SCH/Com-ex (98) 11)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 92, paragrafo 3 di tale Convenzione,

vista la decisione del Comitato esecutivo relativa al rinnovo e allo sviluppo del C.SIS (SCH/Com-ex (97) 24),

visti i pareri dei gruppi tecnici approvati dal Gruppo centrale nella riunione del 30 marzo 1998,

DECIDE:

Il C.SIS rinnovato sarà previsto con 18 connessioni: 15 per gli Stati firmatari e 3 di riserva tecnica.

Bruxelles, 21 aprile 1998.

Il Presidente
J. VANDE LANOTTE

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante il bilancio «HelpDesk» 1999****(SCH/Com-ex (99) 3)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 119 di tale Convenzione,

DECIDE:

1. Il bilancio previsionale 1999 per l'HelpDesk è fissato a 1 880 000 BEF.
2. I contributi delle Parti contraenti sono calcolati secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 119 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 (doc. SCH/Com-ex (97) 18).
3. Con la presente decisione, l'Unione economica Benelux, parte contraente di tale contratto, è incaricata di procedere alla richiesta di versamento dei contributi delle Parti.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante i costi d'installazione del C.SIS****(SCH/Com-ex (99) 4)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli 92 e 119 di tale Convenzione,

prende conoscenza del documento SCH/OR.SIS (99) 3 rev., l'approva e

DECIDE:

Sono convalidate le nuove spese imputate al bilancio d'installazione del C.SIS e sono pertanto esigibili i contributi di ciascuno Stato membro secondo la procedura descritta al titolo II.2 del regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS Schengen (SCH/Com-ex (93) 16, 2^a rev. del 15 dicembre 1997).

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

SCH/OR.SIS (99) 3 riv.

**Oggetto: Tabella pluriennale delle spese d'installazione del C.SIS autorizzate
Situazione al 31 dicembre 1998**

In conformità del regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16, 2^a rev.), la delegazione francese presenta il quadro riepilogativo delle nuove spese d'installazione del C.SIS autorizzate alla fine dell'esercizio 1998.

In ossequio alla richiesta formulata dal Comitato di orientamento in occasione della sua riunione del 14 gennaio 1999, l'importo citato nel documento per il secondo trimestre non corrisponde a quello che figura nella seconda relazione trimestrale (doc. SCH/OR.SIS (98) 118) quale approvata dal Gruppo centrale l'8 settembre 1998.

Tale documento conteneva infatti una stima relativa al contratto di rinnovo del C.SIS pari a 41 000 000 FRF. Dopo la firma del contratto con la società ATOS l'importo esatto si è rivelato inferiore alla stima (38 577 191 FRF).

La differenza ha consentito al Comitato di orientamento di imputare al 3° e 4° trimestre alcune spese legate al rinnovo del C.SIS sulla stessa voce di bilancio senza tuttavia superare l'importo di 41 000 000 FRF inizialmente autorizzato.

Tale differenza significativa rendeva necessaria una rettifica della tabella delle spese di installazione autorizzate per il 1998 senza attendere la pubblicazione della relazione di esercizio del C.SIS del 1998 la quale conterrà il dettaglio delle spese effettuate.

Questa tabella dovrà essere sottoposta per convalida al Comitato esecutivo.

**Tabella pluriennale delle spese d'installazione autorizzate per l'unità di supporto tecnico C.SIS
Situazione al 31 dicembre 1998**

Ripartizione delle spese	Importo in franchi francesi	Totale
C.SIS I		
Bilancio approvato dal 18 dicembre 1991 (primo bilancio) fino al 31 dicembre 1997	54 828 609	
Totale parziale		54 828 609
Nuove spese convalidate:		
Spese convalidate nel 1° trimestre 1998	662 094	
Spese convalidate nel 2° trimestre 1998	39 520 727	
Spese convalidate nel 3° trimestre 1998	1 705 332	
Spese convalidate nel 4° trimestre 1998	1 734 221	
Totale parziale		43 622 374
Totale C.SIS I		98 450 983
SIS II		
Bilancio approvato fino al 31 dicembre 1997	2 400 000	
Totale parziale		2 400 000
Nuove spese convalidate:		
Spese convalidate nel 1° trimestre 1998	600 000	
Spese convalidate nel 2° trimestre 1998	0	
Spese convalidate nel 3° trimestre 1998	13 000	
Spese convalidate nel 4° trimestre 1998	0	
Totale parziale		613 000
Totale SIS II		3 013 000
Totale generale		101 463 983

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
del 28 aprile 1999
riguardante l'aggiornamento del Manuale Sirene
(SCH/Com-ex (99) 5)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione di Schengen,

visto l'articolo 108 di tale Convenzione,

DECIDE:

Il Manuale SIRENE è aggiornato; la nuova versione (SCH/OR.SIS-SIRENE (99) 64 (*)) è allegata alla presente decisione.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

(*) Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17

DICHIARAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 18 aprile 1996****relativa alla definizione del concetto di straniero****(SCH/Com-ex (96) decl. 5)**

Vista la Convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990, in particolare l'articolo 134,

Vista la situazione all'interno dell'Unione europea relativa all'iscrizione nell'elenco comune di beneficiari del diritto comunitario,

In previsione dell'applicazione dell'articolo 96 della Convenzione di Schengen,

i beneficiari del diritto comunitario non devono in linea di massima essere iscritti nell'elenco comune delle persone non ammissibili.

Tuttavia, possono essere iscritte in tale elenco le seguenti persone, che beneficiano del diritto comunitario, se le condizioni dell'iscrizione rispondono alle norme del diritto comunitario:

- a) i componenti della famiglia dei cittadini dell'Unione europea che abbiano la cittadinanza di uno Stato terzo e che in forza di un atto adottato in applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea fruiscono del diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro;
- b) i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, nonché i componenti della famiglia di tali cittadini che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario in materia di ingresso e di soggiorno.

Laddove si accerti che una persona iscritta nell'elenco comune delle persone non ammissibili risulta essere beneficiaria del diritto comunitario, l'iscrizione può essere mantenuta soltanto se compatibile con il diritto comunitario. In caso contrario, lo Stato membro che ha proceduto all'iscrizione della persona in questione adotta tutti i provvedimenti necessari per annullarla.

DICHIARAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante la struttura del SIS****(SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.)**

A norma dell'articolo 108, paragrafo 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ciascuna Parte contraente designa un'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen.

Il Comitato esecutivo prende conoscenza degli elenchi trasmessi, già inseriti nell'elenco comune (v. allegato, doc. SCH/OR.SIS (99) 1, 3a rev. (*)).

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente
C. H. SCHAPPER

(*) Documento «restreint».

2.6. VARIE

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 22 dicembre 1994

**riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto
all'articolo 75**

(SCH/Com-ex (94) 28 riv.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 75 di tale Convenzione,

DECIDE:

Si approva il documento SCH/Stup (94) 21 rev. 2 relativo al certificato per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope ai fini di una terapia medica, riportato in allegato.

Bonn, 22 dicembre 1994.

Il Presidente

Bernd SCHMIDBAUER

11/11/2016

SCH/Stup (94) 21 rev. 2

Certificato per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope ai fini di una terapia medica — articolo 75 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

1. Gli Stati partner hanno concordato — conformemente all'articolo 75 della Convenzione di Schengen — la versione qui allegata del summenzionato certificato (allegato 1). Esso verrà utilizzato in modo uniforme in tutti gli Stati membri e rilasciato nelle rispettive lingue nazionali. Il certificato porta nel verso la traduzione in inglese e in francese delle rubriche prestampate.
 2. Il certificato è rilasciato dall'autorità nazionale competente ai cittadini residenti nel proprio Stato che desiderano recarsi in un altro Stato Schengen e che, dietro prescrizione medica, hanno bisogno, per tale periodo, di stupefacenti e/o sostanze psicotrope. La durata di validità del certificato è di massimo 30 giorni.
 3. L'autorità competente rilascia o autentica il certificato sulla base di una prescrizione medica. Per ogni stupefacente e/o sostanza psicotropa prescritti va rilasciato un certificato distinto. L'autorità competente conserverà una copia del certificato.
 4. Per esigenze di viaggio, il medico può prescrivere stupefacenti e/o sostanze psicotrope per un massimo di 30 giorni. La durata del viaggio potrà essere inferiore a tale lasso di tempo.
 5. Per ogni chiarimento in materia, ci si potrà rivolgere all'ufficio centrale designato da ogni Stato membro (allegato 2). Tale ufficio coincide con l'autorità competente per il rilascio/l'autentica del certificato soltanto in Belgio, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.
-

ALLEGATO 1

(Stato) _____ (Luogo) _____ (Data) _____ (1)

A Medico che rilascia la prescrizione:

(Cognome) _____ (Nome) _____ (Telefono) _____ (2)

(Indirizzo) _____ (3)

In caso di rilascio da parte del medico:

..... (4)
(Timbro del medico) (Firma del medico)

B Paziente:

(Cognome) _____ (Nome) _____ (5) _____ (n° del passaporto o di un altro documento d'identità) _____ (6)

(Luogo di nascita) _____ (7) _____ (Data di nascita) _____ (8)

(Nazionalità) _____ (9) _____ (Sesso) _____ (10)

(Domicilio) _____ (11)

(Durata del viaggio in giorni) _____ (12) _____ (Durata di validità dell'autorizzazione dal/al — massimo 30 giorni) _____ (13)

C Medicinale prescritto:

(Denominazione commerciale o preparato magistrale) _____ (14) _____ (Presentazione) _____ (15)

(Denominazione internazionale del principio attivo) _____ (16) _____ (Concentrazione di principio attivo) _____ (17)

(Modalità d'uso) _____ (18) _____ (Quantità complessiva di principio attivo) _____ (19)

(Durata della prescrizione in giorni — massimo 30 giorni) _____ (20)

(Eventuali) _____ (21)

D (Autorità competente al rilascio/all'autenticità del certificato (cancellare la voce inutile)):

(Denominazione) _____ (22)

..... (23)
(Indirizzo) (Telefono)

(Timbro dell'autorità) _____ (Firma dell'autorità) _____ (24)

Certification to carry drugs and/or psychotropic substances for treatment purposes — Schengen Implementing Convention — Article 75 (1) country, town, date A Prescribing doctor (2) name, first name, phone (3) address (4) in cases of issuing by doctor: stamp, signature of doctor B Patient (5) name, first name (6) no. of passport or other identification document (7) place of birth (8) date of birth (9) nationality (10) sex (11) address (12) duration of travel in days (13) validity of authorisation from/to — max. 30 days C Prescribed drug (14) trade name or special preparation (15) dosage form (16) international name of active substance (17) concentration of active substance (18) instructions for use (19) total quantity of active substance (20) duration of prescription in days — max. 30 days (21) remarks D Issuing/accrediting authority (delete no applying) (22) expression (23) address, phone (24) stamp, signature of authority	Certificat pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes à des fins thérapeutiques — Article 75 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen pays, délivré à, date Médecin prescripteur nom, prénom, téléphone adresse en cas de délivrance par un médecin: cachet, signature du médecin Patient nom, prénom n° du passeport ou du document d'identité lieu de naissance date de naissance nationalité sexe adresse durée du voyage en jours durée de validité de l'autorisation du/au — max. 30 jours Médicament prescrit nom commercial ou préparation spéciale forme pharmaceutique dénomination internationale de la substance active concentration de la substance active mode d'emploi quantité totale de la substance active durée de la prescription, en jours — max. 30 jours remarques Autorité qui délivre/authentific (biffer ce qui ne convient pas) désignation adresse, téléphone sceau, signature de l'autorité
--	--

ALLEGATO 2

AUTORITÉ CENTRALE A CONTACTER EN CAS DE PROBLÈMES

(Article 75 de la Convention)

BELGIQUE:

Ministère de la Santé publique
Inspection générale de la Pharmacie
Quartier Vésale
Cité administrative de l'Etat
1010 Bruxelles
tél: 32 2 210 49 28
fax: 32 2 210 63 70

ALLEMAGNE:

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Pharmaziedezernat
Horionplatz 1 — Landeshaus
40213 Düsseldorf
tél: 49 211 837 3591
fax: 49 211 837 3662

GRÈCE:

Ministère de Santé
Direction de Medicaments
Division de Stupefiants
Rue Aristotelous 17
Athenes
Tél: 5225301

ESPAGNE:

Servicio de Restricción de Estupefacientes
Dirección Gral. de Farmacia y Productos Sanitarios
Ministerio de Sanidad y Consumo

[Service de Contrôle des Stupéfiants
Direction générale de la Pharmacie et des Produits de Santé
Ministère de la Santé et de la Consommation]

Calle Principe de Vergara, 54
28006-Madrid. Espagne.
Chef du service: D. Luis Dominguez Arques
Tél: 34-1-5752763
Fax: 34-1-5781231

FRANCE:

Ministère de la Santé
Direction générale de la Santé
1, place de Fontenoy
75350 Paris cedex 07 SP
Tel: 33-1-40564716 ou 33-1-40564341
Fax: 33-1-40564054

ITALIE:

Ministero Sanità
Direzione generale Servizio farmaceutico
Ufficio centrale Stupefacenti
Via della Civiltà Romana, 7
I-00144 Roma

[Ministère de la Santé
Direction générale Service pharmaceutique
Bureau central Stupéfiants
Via della Civiltà Romana, 7
I-00144 Roma]
Tél.: (39-06) 59 94 31 77
Fax.: (39-06) 59 94 33 65

LUXEMBOURG:

Ministère de la Santé
Direction de la Santé
L-2935 Luxembourg
Tél.: (352) 478 5550
Fax: (352) 48 49 03

PAYS-BAS:

Hoofdingspectie voor de geneesmiddelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
P.O. Box 5406
NL-2280 HK Rijswijk
tél. 31.70.3406423

AUTRICHE:

Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
Abteilung II/C/18
Radetzkystraße 2
1030 Wien
tél: 711 72 4734
fax: 713 86 14

PORTUGAL:

Instituto nacional da Farmacia e do Medicamento (INFARMED)
Parque de Saúde
Av. do Brazil, 53
1700 Lisboa
fax: 351 1 795 91 16(*)

(*) Sob reserva de homologação superior.

DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**del 28 aprile 1999****riguardante il traffico illecito di armi****(SCH/Com-ex (99) 10)**

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visto l'articolo 9 di tale Convenzione,

DECIDE:

Le Parti contraenti comunicheranno d'ora in poi, annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al «traffico illecito di armi» sulla base del questionario comune riportato in allegato al documento SCH/I-Ar (98) 32.

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente

C. H. SCHAPPER

SCH/I-Ar (98) 32

ALLEGATO

1. Numero totale di armi sequestrate⁽¹⁾ nel periodo⁽²⁾ dal ... al ...^(*)

	Periodo	Periodo di confronto
Categoria ⁽³⁾ A		
Categoria B	B 1 AFP ⁽⁴⁾	
	B 2 AL ⁽⁵⁾	
	Totale:	
Categoria C		
Categoria D		
Totale		
Categoria X ⁽⁶⁾		

⁽¹⁾ Comprende il traffico illecito, la detenzione, l'importazione illegale e il porto illegale di armi da fuoco.

⁽²⁾ Da limitarsi se possibile ad un anno civile — per esempio, 1996.

⁽³⁾ Categoria di armi ai sensi della direttiva 91/477/CEE.

⁽⁴⁾ AFP = (FFW — Faustfeuerwaffen) armi da fuoco portatili la cui lunghezza totale non supera i 60 cm.

⁽⁵⁾ AL = (LW — Langwaffen) armi lunghe.

⁽⁶⁾ Comprende le armi che non possono essere assegnate alle categorie da A a D, per esempio, armi per segnalazione / lacrimogene, spray irritanti.

^(*) Gli aspetti salienti relativi ai dati delle rubriche devono essere indicati fuori della tabella (per esempio, sequestro di 1 000 pistole mitragliatrici nel corso di un'unica operazione, sequestri particolarmente frequenti di un determinato tipo d'arma).

2. Paesi di origine⁽¹⁾ delle armi sequestrate nel periodo dal ... al ...^(*)

		Stati membri di Schengen	Stati non Schengen
Categoria A			
Categoria B	B 1 AFP		
	B 2 AL		
	Totale:		
Categoria C			
Categoria D			
Totale			
Categoria X			

⁽¹⁾ Paese d'origine ≠ paese di produzione dell'arma da fuoco.

^(*) Gli aspetti salienti relativi ai dati delle rubriche devono essere indicati fuori della tabella (per esempio, sequestro di 1 000 pistole mitragliatrici nel corso di un'unica operazione, sequestri particolarmente frequenti di un determinato tipo d'arma).

3. Modalità di trasporto delle armi sequestrate nel periodo dal ... al ... (*)

	Treno	Autobus	Camion	Vettura	Aereo	Nave	Spedizione postale
Categoria A							
Categoria B	B 1 AFP						
	B 2 AL						
Categoria C							
Categoria D							
Categoria X							

(*) Gli aspetti salienti relativi ai dati delle rubriche devono essere indicati fuori della tabella (per esempio, sequestro di 1 000 pistole mitragliatrici nel corso di un'unica operazione, sequestri particolarmente frequenti di un determinato tipo d'arma).

Itinerari principali di traffico delle armi sequestrate nel periodo dal ... al ... (*)

(Indicare i tre percorsi principali per categoria)

		Paese di provenienza ⁽¹⁾ :	Paese di transito:	Paese di individuazione:
Categoria A	1			
	2			
	3			
Categoria B	B 1 AFP	1		
		2		
		3		
	B 2 AL	1		
		2		
		3		
Categoria C	1			
	2			
	3			
Categoria D	1			
	2			
	3			
Categoria X	1			
	2			
	3			

⁽¹⁾ Paese di provenienza ≠ paese di produzione.

(*) Gli aspetti salienti relativi ai dati delle rubriche devono essere indicati fuori della tabella (per esempio, sequestro di 1 000 pistole mitragliatrici nel corso di un'unica operazione, sequestri particolarmente frequenti di un determinato tipo d'arma).